



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA

**LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE:
GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARBITRATO SPORTIVO.
RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO
GIURISDIZIONALE STATUALE**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Enrico Righetti

Candidato:

Alessandro Tanda

ANNO ACCADEMICO 2013 - 2014

*Alla mia famiglia,
ai miei nonni
e a tutte le persone care
che hanno contribuito
e contribuiscono
ad arricchire la mia vita*

Indice

Premessa	VIII
Capitolo I - SPORT E DIRITTO: CENNI STORICI	1
1. Sport: significato ed etimologia	1
2. Le origini del diritto sportivo	3
Capitolo II - NATURA GIURIDICA ED EVOLUZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO	11
1. Il concetto di "ordinamento giuridico"	11
2. Natura giuridica ed originarietà dell'ordinamento sportivo: la teoria pluralistica	14
2.1. La sentenza della Corte di Cassazione 11 Febbraio 1978 n. 625	19
3. La critica sulla giuridicità dell'ordinamento sportivo	21
4. Gli ordinamenti settoriali alla luce del pluralismo giuridico	23
4.1. La tripartizione del Giannini	24
4.2. La critica del Di Nella: la teoria monistica	25
4.3. La supremazia statale	28
5. Il sistema delle fonti nel diritto sportivo	32
Capitolo III - SOGGETTI E ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO	36
1. Il C.O.N.I.: istituzione, natura giuridica, organizzazione e provvedimenti successivi	36
1.1. Il "riordino" del 1999: il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242	41
1.2. Il "riassetto" del 2002: la legge 8 agosto 2002, n. 178	44
1.3. Il secondo "riordino" del 2004: il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15	45
1.4. Gli ultimi statuti del C.O.N.I.: 2004, 2008, 2012 e 2014	46
2. Le Federazioni Sportive Nazionali tra diritto pubblico e diritto privato: natura	

	giuridica e struttura organizzativa	49
3.	Le Leghe	56
4.	Le Discipline Associate e gli Enti di promozione sportiva	57
5.	Gli altri soggetti: atleti, dirigenti, tecnici e direttori di gara	60
5.1.	Gli atleti	60
5.2.	I dirigenti	63
5.3.	I tecnici sportivi	64
5.4.	Gli arbitri, i giudici e gli ufficiali di gara	65

**Capitolo IV - L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLO SPORT TRA
AUTONOMIA ORDINAMENTALE E INTERVENTO
GIURISDIZIONALE STATALE 69**

1.	Il concetto di "Giustizia sportiva"	69
2.	Le forme di Giustizia sportiva	71
2.1.	La giustizia tecnica	71
2.2.	La giustizia disciplinare	72
2.3.	La giustizia economica	74
2.4.	La giustizia amministrativa	75
3.	La necessità di un intervento legislativo in tema di Giustizia sportiva: il primo "caso Catania"	76
4.	La legge 17 ottobre 2003, n. 280	82
4.1.	Le problematiche successive all'emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280	90
5.	La sentenza 11 febbraio 2011, n. 49 della Corte Costituzionale: una soluzione di compromesso?	95

**Capitolo V - L'ARTICOLAZIONE DELLA GIUSTIZIA INTERNA ALLE
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 98**

1.	L'organizzazione della giustizia sportiva federale prima della riforma del 2014	98
2.	Gli organi giudicanti endofederali	102
2.1.	La Corte di Giustizia Federale	102
2.2.	I Giudici sportivi	104
2.3.	Le Commissioni disciplinari	106
2.4.	La Procura federale	107
2.5.	Gli organi speciali	108

3.	I lineamenti del procedimento innanzi agli organi di Giustizia sportiva: la fase predibattimentale	109
4.	Il procedimento di prima istanza: norme generali	114
4.1.	I procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare	117
4.2.	I procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica	118
4.3.	I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti ed alla Commissione vertenze economiche	120
5.	La disciplina sportiva in ambito dilettantistico	122
6.	I procedimenti di seconda istanza innanzi alle Commissioni disciplinari ed innanzi alla Corte di Giustizia federale	123
7.	I procedimenti di revocazione e revisione	128
8.	Le novità apportate dalla recentissima riforma dell'11 giugno 2014	129
8.1.	La Corte sportiva di appello	130
8.2.	Il Tribunale federale	136
8.3.	La Corte federale di appello	143
8.4.	La Procura federale	144
8.5.	Lo svolgimento dei procedimenti	148
8.6.	La disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del settore per l'attività giovanile e scolastica	149
9.	Il principio del giusto processo nell'ordinamento sportivo	151

Capitolo VI - IL SISTEMA ARBITRALE NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA:

METODO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E STRUMENTO DI TUTELA DELL'AUTONOMIA 156

1.	I lineamenti della disciplina arbitrale nell'ordinamento generale	156
1.1.	Il procedimento. L'istruzione. La sospensione. Il termine. Il lodo ed il suo eventuale deposito	168
1.2.	I rimedi	171
2.	L'arbitrato amministrato	173
3.	L'istituto arbitrale nell'ordinamento sportivo	176
4.	Il ricorso alla procedura arbitrale nell'ordinamento sportivo: una scelta obbligata?	179
5.	Il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria nell'ordinamento sportivo	182
6.	La qualificazione dell'arbitrato sportivo	190
7.	Le tipologie di arbitrato endofederale	193

Capitolo VII - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO IL C.O.N.I.: IL PRIMA E	
 IL DOPO LA RIFORMA DEL 2014	201
1. L'esigenza di istituire una giustizia esofederale	201
2. L'Alta Corte di giustizia sportiva	204
3. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport	208
3.1. Il passaggio dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport al T.N.A.S.	212
3.2. Il difficile inquadramento del ruolo del T.N.A.S.: tra Giustizia sportiva ed arbitrato statale	216
4. Il procedimento innanzi al T.N.A.S.	222
5. Sulla natura del giudizio emesso dal T.N.A.S.	231
6. L'ultima riforma degli organi di Giustizia sportiva istituiti presso il C.O.N.I.	233
6.1. Il Collegio di Garanzia dello Sport	236
6.2. Il procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport	238
6.3. Collegio di Garanzia dello Sport e Corte suprema di cassazione: paragone sostenibile?	239
6.4. La Procura Generale dello Sport	242
Capitolo VIII - LINEAMENTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO	
 INTERNAZIONALE	245
1. L'ordinamento sportivo internazionale	245
2. Il Comitato Olimpico Internazionale	247
2.1. Struttura, atti ed attività del C.I.O.	248
3. Le Federazioni Sportive Internazionali	250
4. Il sistema di Giustizia sportiva internazionale	251
4.1. Il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna	252
4.2. Il procedimento innanzi al T.A.S.	256
4.3. La Camera Arbitrale <i>ad Hoc</i> per le Olimpiadi	259
Capitolo IX - RIFLESSIONI CONCLUSIVE	263
1. La consistenza della materia e lo sport al giorno d'oggi	263
2. La riforma dell'11 giugno 2014: più dubbi che certezze	266
3. Cambiare tutto per non cambiare nulla	271

Ringraziamenti 274

Indice bibliografico 275

Premessa

Quello che oggi viene definito comunemente “sport” accompagna da sempre, in forme diverse di esercizio fisico, la storia dell’umanità, fino a conquistare ai giorni nostri spazi importanti nella vita di molte persone, imponendosi come vero e proprio fenomeno sociale per la risonanza delle sue manifestazioni e per la capacità di esprimere valori e principi rilevanti per la comunità.

Ad una così imponente fama non è tuttavia seguita un’adeguata normativa di riferimento, anzi, la disciplina del diritto sportivo si è dimostrata troppo spesso scarna e lacunosa. A ciò si deve aggiungere che nel corso degli anni l’ordinamento sportivo è stato caratterizzato da un continuo processo di trasformazione segnato da consistenti contributi giurisprudenziali, a dispetto di pochi interventi legislativi nazionali, per vero distanti l’uno dall’altro¹.

La dottrina e la giurisprudenza si sono, sin dalle origini del fenomeno, confrontate serratamente attorno all’insoluto problema del rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, con particolare riferimento all’“autonomia” del primo ed alla “supremazia” del secondo².

Il tanto frettoloso quanto dovuto tentativo di regolamentazione posto in essere dal legislatore attraverso la legge n. 280 del 2003 ha portato sì alla sostanziale “codificazione” dei principi generalmente riconosciuti in ambito sportivo, ma ha anche

¹ M. Sanino, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, p. 466.

² E. Lubrano, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in www.studiolubrano.it.

lasciato dietro di sé una lunga scia di dubbi e perplessità, che ancora oggi attanagliano gli esperti del settore.

Anche alla luce dell'acceso dibattito a cui si è appena fatto riferimento, la presente ricerca si pone l'ambizioso obiettivo di analizzare le tipologie di risoluzione delle controversie sorte nell'ambito dell'ordinamento sportivo, con ampi riferimenti al ruolo che occupa l'arbitrato all'interno della stessa Giustizia sportiva.

Filo conduttore dell'analisi sarà il continuo confronto con la Giustizia statale ed i suoi principi, dai quali il mondo sportivo non può prescindere, al fine di rintracciare l'attuale rapporto tra i due sistemi giurisdizionali.

Punti di partenza non possono che essere: da un lato l'evoluzione storica del diritto sportivo e soprattutto dello sport, inteso come attività che accompagna la storia dell'uomo fin dall'era primitiva; dall'altro la disamina delle tappe che hanno portato all'istituzionalizzazione del fenomeno sportivo quale realtà ordinamentale, onde consentire l'individuazione di quei presupposti che conferiscono dignità scientifica³ alla materia in esame.

Suddetta introduzione, oltre a costituire un tassello preliminare allo studio delle relazioni tra i due ordinamenti (sportivo e statale), si pone quale strumento di lettura volto alla comprensione della settorialità dell'ordinamento sportivo ed al suo carattere autonomo.

Successivamente la trattazione dovrà farsi meno generica, incentrandosi sui soggetti e sull'organizzazione dell'ordinamento sportivo italiano, per poi passare

³ E. Russo, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in www.giustiziasportiva.it.

all'esame della Giustizia sportiva ed ai rapporti che l'hanno sovente portata a scontrarsi con la Giustizia ordinaria.

Sempre nel tentativo di impostare correttamente la premessa del discorso, si dovrà tenere conto anche dei diversi aspetti che possono emergere qualora le questioni portate all'attenzione del giudice sportivo abbiano o meno rilevanza anche per l'ordinamento statale. È proprio in quest'alveo che si vanno a collocare le discussioni dottrinali e giurisprudenziali circa la legittimità del c.d. "vincolo di giustizia"⁴ contenuto negli statuti e regolamenti federali, strettamente connesso al tema della "autodichia" dell'ordinamento sportivo, e da distinguere, come si avrà modo di vedere, dalla c.d. "clausola compromissoria".

A fare da cornice alle tematiche finora esposte, si contrapporranno poi le diverse ricostruzioni, in chiave pubblicistica o privatistica, delle funzioni esercitate dalle federazioni sportive. Secondo alcuni Autori⁵, quest'ultime, pur rivestendo formalmente la qualifica di soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato, sembrerebbero svolgere, seppur in casi particolari (ad esempio l'ammissione di una squadra di calcio al Campionato di categoria), attività pubblicistiche, in qualità di organi del C.O.N.I. (Ente pubblico).

Va tuttavia segnalato che nella materia del diritto sportivo non è sempre agevole distinguere tra momenti associativi di stampo privatistico e momenti associativi di stampo pubblicistico, nonostante da ciò possano dipendere la qualificazione degli atti delle autorità sportive e l'esatto riconoscimento della natura delle posizioni giuridiche soggettive azionate.

⁴ F. P. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 42.

⁵ Per tutti si veda, F. Goisis, *Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano, 2007.

È, però, doverosa ammissione riconoscere che la «meccanica catalogazione, nelle categorie privatistiche e pubblicistiche, mal si adatta ai fenomeni giuridici prodotti dai gruppi sociali»⁶.

Da qui l'esigenza di domandarsi quali situazioni giuridiche, interne al mondo sportivo, siano arbitrabili, soprattutto alla luce dell'evoluzione del diritto amministrativo, che sembra aver ormai abbandonato gli stringenti dettami pubblicistici per aprire la strada verso l'impiego di taluni strumenti negoziali, i quali offrono spunti interessanti circa la possibilità di vedere interessi legittimi compromettibili in arbitri.

Nell'ottica di quanto riportato, non deve però stupire se poi l'ordinamento sportivo, scosso da interventi normativi⁷ perlomeno discutibili, sia stato costretto «ad interrogarsi sulla natura, sui gradi e sui limiti che gli competono»⁸ ed a pervenire attraverso lo strumento statutario a soluzioni interpretative/correttive della tanto famosa quanto criticata legge n. 280 del 2003.

Il compito affidato all'interprete del diritto, ed anche alla presente ricerca, consisterà quindi non nell'avallare o confutare uno dei diversi orientamenti, bensì nel chiedersi se sia possibile individuare un modello di Giustizia sportiva caratterizzato da una maggiore fedeltà e prossimità al dettato normativo ed alla volontà espressa dalle parti nei regolamenti federali, nonché dalla coerenza con i principi dettati dall'ordinamento statale per la Giustizia ordinaria⁹.

⁶ G. Rossi, *Enti pubblici associativi*, Napoli, 1979, pp. 123 e ss.

⁷ C. Consolo, *Due Corti e la giustizia sportiva del calcio tra arbitrato e atto amministrativo e, più ancora, tra pubblico e privato*, in *Corriere giuridico*, 2007, n. 8, p. 1114. L'Autore parla di una sorta di "Babele" e di «premesse sistemologiche così divaricate e/o anfibe».

⁸ A. De Silvestri, in AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, p. 13.

⁹ D'altro canto, sebbene la materia in esame abbisogni di una ricostruzione organica e di un intervento di semplificazione da parte del legislatore, non ci si può attualmente sottrarre al confronto con le diverse tesi elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche in ragione della volontà di fornire, in ogni caso, una risposta più semplice

Infine, nella parte conclusiva della trattazione verrà presa in considerazione la sfera internazionale del fenomeno sportivo, ove l'articolazione della Giustizia sportiva è forse riuscita a trovare quella stabilità e linearità che sono sistematicamente mancate nella dimensione nazionale.

e chiara possibile, in un ambito, come quello sportivo, caratterizzato da notevoli e spesso contrapposti interessi economici.

CAPITOLO I

SPORT E DIRITTO: CENNI STORICI

SOMMARIO: 1. Sport: significato ed etimologia; 2. Le origini del diritto sportivo.

1. Sport: significato ed etimologia

L'analisi, seppur breve, dell'etimologia della parola "sport" e delle tappe che hanno portato all'attuale valenza semantica di tale terminologia, è prodromica all'inquadramento del fenomeno sportivo come vero e proprio ordinamento.

La sua nascita e la sua diffusione, come testimoniano numerose fonti letterarie e opere d'arte di antiche civiltà, non possono considerarsi solo una conquista della società contemporanea¹, poiché lo sport (in forma di gioco di palese natura sportiva) ha accompagnato tutte le età dell'uomo diventando costantemente parte della sua vita ordinaria².

La parola "sport"³, tuttavia, ha origini piuttosto recenti, ed indica genericamente realtà diverse. Sia nella letteratura giuridica che nella giurisprudenza si percepisce un'incertezza terminologica, che spesso causa una inadeguata comprensione del

¹ G. Bonadonna, *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1965, p. 194.

² A. G. Parisi, *Sport e diritti della persona*, Torino, 2009, p. 12.

³ T. Perseo, *Analisi della nozione di sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, p. 134. L'Autore evidenzia come il significato giuridico del termine sport, se riferito ad un contesto internazionale, non coincide con quello fenomenico.

fenomeno⁴. Con questo vocabolo si indica non solo «ogni attività ludica organizzata le cui regole sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che la praticano»⁵, ma anche più generalmente esercizi e gare svolti, sia da persone singole che da gruppi o da squadre, per motivi originariamente di svago e/o attinenti allo sviluppo della forza fisica o dell'agilità del corpo⁶ (ossia l'attività sportiva in senso stretto), il loro aspetto organizzativo e i soggetti coinvolti, cioè persone fisiche, enti pubblici e formazioni sociali⁷.

La suddetta definizione, data in prospettiva giuridica, non è però esauriente. Infatti, predetto vocabolo ha un campo semantico variabile le cui sfaccettature mutano a seconda del contesto in cui viene impiegato. In ambito filosofico lo sport è una categoria primordiale dell'agire umano rinvenibile in ogni «azione fatta per se stessa e non in vista de suo risultato..., compiuta con animo disinteressato, distaccato, disincantato»⁸. Prendendo in considerazione la sua evoluzione storica è da considerarsi sport «qualsiasi giuoco o esercizio, occasionale od organizzato..., che abbia un contenuto di movimento fisico»⁹. Dal punto di vista sociologico, invece, lo sport è «l'attività di tempo libero la cui peculiarità dominante è lo sforzo fisico, partecipe insieme del giuoco e del lavoro, svolta in maniera competitiva, che comporta regolamenti e istituzioni specifiche ed è

⁴ L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 11. L'autore scrive che il termine "sport" ha due accezioni. Una generale che fa riferimento al fenomeno sportivo nella sua totalità, comprendendo quindi anche la struttura organizzativa nazionale e internazionale, associazioni e società, atleti e pratica sportiva. Una specifica che, invece, fa riferimento al solo esercizio dell'attività sportiva.

⁵ P.M. Piacentini, *Sport*, in *Dizionario amministrativo*, a cura di G. Guarino, Milano, 1983, p. 1425.

⁶ M. Sanino, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, p. 3. L'autore parla di «ragioni inizialmente di svago» poiché con il passare del tempo ha assunto sempre maggior diffusione lo svolgimento delle attività suddette da parte di professionisti.

⁷ L. Colantuoni, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, p. 5.

⁸ A. Tilgher, *Homo faber. Storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale. Analisi filosofica di concetti affini*, Roma, 1929, p. 165.

⁹ I. Marani Toro, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 3.

suscettibile di trasformarsi in attività professionale»¹⁰.

Altrettanto varie sono le ipotesi concernenti l'etimologia della parola "sport": si ritiene che essa derivi dal termine latino "desportare", il cui significato è quello di "uscire fuori porta" ossia uscire fuori dalle mura della città per praticare attività sportiva e svagarsi¹¹. Inizialmente, però, si afferma nella lingua provenzale come "deportar" e solo successivamente verrà recepito dalla lingua francese come "desporter", cioè divertimento, svago¹². Nel XIV secolo tale lemma approda oltremarina come "desport-disport-dysport", giungendo infine, per aferesi, nel 1540 all'attuale "sport"¹³, espressione con cui i sudditi di Sua Maestà indicavano le attività svolte durante il *leisure time* (il tempo libero).

2. Le origini del diritto sportivo

Lo sport, inteso come gioco¹⁴, nasce con l'essere umano e secondo alcuni studiosi e antropologi sarebbe insito nella sua cultura¹⁵.

¹⁰ G. Magnane, *Sociologie du sport*, Paris, 1964, p. 81.

¹¹ L. Russi, *La democrazia dell'agonismo*, Pescara, 2003, pp. 16-17.

¹² B. Zauli, *Appunti di storia dell'Educazione Fisica*, Roma, 1951, pp. 21 e ss.

¹³ H. A. Harris, *Sport in Greece and Rome*, London, 1972, pp. 78 e ss.

¹⁴ Secondo l'antropologo olandese J. Huizinga gioco e gara si fondevano nel termine "ludus". Questa teoria fu criticata dalla comunità scientifica dell'epoca che riteneva impossibile la contiguità dei termini ludus e gara. Secondo L. Russi «molti obiettarono, ad esempio, che la lingua greca distingueva nettamente tra gara (*agòn*) e gioco (*paidia*) e quindi non si poteva includere nel gioco la pratica agonistica». La teoria huizingiana fu ripresa successivamente dal sociologo francese R. Caillois, il quale divide i giochi in quattro categorie: a seconda che prevalga il ruolo della competizione (Agon), dell'azzardo (Alea), del mascheramento (Mimicry), della vertigine (Ilinx). A questo punto si può tracciare il confine tra Agon e ludus: è il sentimento di emulazione o rivalità presente nel primo e assente nel secondo. Ad oggi studiosi, etnologi e antropologi concordano nel collegare l'origine dello sport al gioco, un gioco che, come sosteneva Huizinga «ha le sue regole..., appena queste vengono trasgredite crolla, non esiste più», e quindi diviene istituzione. Sull'argomento si vedano: L. Russi, *op. cit.*, Pescara, 2003; A. G. Parisi, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 14 e ss.; J. Huizinga, *Homo ludens*, Torino, 1946; R. Caillois, *I giochi e gli uomini*, Milano, 2000; F. D. Baldoni, *I valori storici dello sport*, in www.unich.it.

¹⁵ Cfr. J. Huizinga, *op. ult. cit.*, Torino, 1946; R. Caillois, *op. cit.*, Milano, 2000.

Agli albori della civiltà umana esso era concepito in termini utilitaristici¹⁶: l'uomo primitivo si esercitava per migliorare le proprie doti fisiche al fine di procurarsi cibo, difendersi dagli animali, lottare con le avversità naturali e sopravvivere¹⁷. Successivamente l'attività sportiva assume un nuovo connotato: quello rituale. Ritrovamenti archeologici e fonti storiche dimostrano un collegamento ferreo tra religione e sport non solo presso tutti i popoli stanziati lungo le coste del Mediterraneo, ma anche presso le civiltà sorte in Mesopotamia¹⁸ ed Egitto¹⁹. Solamente nell'antica Grecia, tuttavia, queste attività iniziarono ad essere istituzionalizzate e fu conferito loro carattere, non solo religioso, ma anche di manifestazione pubblica, nozionale, spettacolare e politica.

Le prime descrizioni di attività motorie si ritrovano nei poemi omerici²⁰, in seguito, intorno all'anno mille, fu la popolazione dei Dori, instauratasi nel Peloponneso, ad organizzare giochi rituali i cui vincitori ottenevano la massima considerazione, alla stregua degli dei.

Questa meta guidava il sistema educativo dei Greci: gli uomini si esercitavano a primeggiare nelle competizioni sportive fin dall'infanzia. L'educazione del fanciullo incominciava al compimento dei sette anni e constava di parti teoriche, ginniche e pratiche²¹. Il tutto si svolgeva all'interno di ginnasi e palestre, dove i giovani venivano educati anche a gareggiare. I confronti tra i diversi ginnasi decretavano il vincitore che

¹⁶ J. Ulmann, *Ginnastica, educazione fisica e sport dall'antichità ad oggi*, Roma, 1973, p. 281.

¹⁷ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 1.

¹⁸ In delle tavolette d'argilla, rivenute nel sito di Kikuli, è stata scoperta una accurata descrizione del trattamento riservato ai cavalli del re per prepararli alle corse. Sull'argomento si veda: A. G. Parisi, *op. cit.* Torino, 2009, p. 25.

¹⁹ *Ibidem*, p. 26 e ss.

²⁰ Omero, *Iliade*, Canto XXIII, versi 757-767.

²¹ A. Fugardi, *La storia delle Olimpiadi*, Roma, 1958, pp. 17 e ss.

avrebbe rappresentato la città durante le celebrazioni panelleniche²². Le feste panelleniche, che si svolgevano a intervalli regolari di anni, erano quattro: Pitiche, Istmiche, Nemee ed Olimpiche. Tra queste le più importanti e famose erano sicuramente le ultime.

Sulle motivazioni che portarono alla nascita delle Olimpiadi²³ la storia si mescola alla leggenda, e se le fonti scritte²⁴ vogliono la figura del re di Elide Ifito quale organizzatore della prima Olimpiade, nel 776 a.C.²⁵, la tradizione orale narra invece la storia di Ercole che, al termine della settima fatica, organizzò i sacri Giochi per ingraziarsi Giove Olimpico²⁶.

Ben presto, tali giochi si connotarono di peculiarità e di aspetti attuali poiché riproposti nelle Olimpiadi Moderne²⁷: gli *Spondiphoroi* (sacri araldi), rappresentati oggi dai tedofori, viaggiavano annunciando l'imminente inizio delle feste e della tregua olimpica; gli atleti (a partire dal 350 a.C.) venivano alloggiati nel *Leonidanion* (una sorta di "villaggio olimpico"); infine vi era una giuria composta dagli *Hellanodikai*, il cui compito era quello di far prestare giuramento agli atleti, assegnare i premi e assicurare il corretto svolgimento delle gare²⁸.

²² D. Baldoni, *op. cit.* in www.unich.it

²³ Il nome deriva dalla città sacra di Olimpia, centro religioso costituito da un agglomerato di templi custodito da sacerdoti. Per un approfondimento sul tema della nascita delle Olimpiadi si vedano: E.A. Bland, *Olympic story*, London, 1948; C. Marcucci, C. Scaringi, *Olimpiadi: storia delle Olimpiadi antiche e moderne*, Milano, 1959.

²⁴ Tali fonti derivano da una lista dei vincitori redatta dal sofista Ippia di Elide. Nell'ottavo secolo a.C. una terribile epidemia stava decimando le popolazioni del Peloponneso, e Ifito, re di Elide si rivolse a un oracolo per chiedere come fermare la strage: la risposta fu di organizzare dei giochi sacri agli dei.

²⁵ M. Sanino, *op. cit.* Padova, 2011, p. 4.

²⁶ Ercole dopo aver pulito le stalle di Augia non ottenne dal re il compenso pattuito, quindi accecato dalla rabbia lo uccise insieme a tutti i suoi figli. In quella Olimpiade parteciparono, tra gli altri, sempre secondo la leggenda, anche gli dei Apollo e Ares.

²⁷ J. Le Floclman, *La genèse des sports*, Paris, 1962, p. 5. L'Autore evidenzia che le attuali discipline sportive sono la diretta continuazione delle preesistenti attività motorie, praticate nell'epoca ellenica.

²⁸ D. Baldoni, *op. cit.* in www.unich.it

Il passaggio dal dilettantismo all'agonismo fu rapido e divenne prassi comune per città e ricchi privati contendersi gli atleti migliori offrendo loro ingenti somme di denaro. Allo stesso modo nacquero le associazioni di atleti, volte alla tutela degli interessi di questi ultimi²⁹.

Tuttavia, più ci si allontanava dalle prime edizioni, più spesso affioravano episodi di corruzione, che in seguito alle conquiste da parte di Roma e alla conseguente partecipazione di atleti romani, sfociarono in giochi di potere, manovre e interessi ambigui. Presso i romani lo sport era considerato uno spettacolo violento contrassegnato dallo scontro fisico, dall'esaltazione della forza e dalla brutalità³⁰: il brocardo latino "*panem et circenses*" ne sintetizza il rilievo³¹. Soprattutto per questi motivi era condannato apertamente dal Cristianesimo e l'occasione per chiedere la soppressione di queste manifestazioni ormai degenerate rispetto agli originari obiettivi non mancò. Una gigantesca e sanguinosa rissa scoppiata nello stadio di Tessalonica e sedata dall'imperatore Teodosio I con la trucidazione della folla inferocita fu alla base della richiesta di intervento che l'allora Vescovo di Milano, Ambrogio, inoltrò all'imperatore. Teodosio I, qualche mese dopo, in risposta, emanò un editto nel quale si ordinava l'abolizione dei giochi³².

Le manifestazioni sportive, scomparse dal mondo occidentale, perdurarono in quello bizantino fino al 520 d.C. quando l'imperatore Giustiniano decretò la fine delle cosiddette "Olimpiadi di Antiochia"³³.

²⁹ S. Jacomuzzi, *Gli sports*, Torino, 1965, pp. 45 e ss.

³⁰ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 2.

³¹ A. Fugardi, *op. cit.*, 1958, Roma, pp. 9 e ss; K. W. Weber, *Olimpia e i suoi sponsor*, Milano, 1991, pp. 43 e ss.; H. A. Harris, *op. cit.*, London, 1972, pp. 78 e ss.

³² M. Sanino, *op. cit.* Padova, 2011, p. 5.

³³ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 2.

Durante l'epoca medioevale lo sport tornò in auge, continuando però ad essere collegato ad attività prettamente utilitaristiche e rivolte alla sopravvivenza del singolo come ad esempio l'utilizzo delle armi³⁴.

Solo intorno al XI secolo ci fu il definitivo distacco da questo inquadramento dell'attività sportiva, grazie al ceto nobiliare che portò ad affermarsi la pratica dei tornei cavallereschi³⁵. Questi ultimi appassionarono l'occidente per molti secoli e le loro regole influirono fortemente sulle norme morali che oggi guidano le manifestazioni agonistiche³⁶.

La cavalleria era uno sport aristocratico, al quale il popolo poteva soltanto assistere; ma contrariamente a quello che si poteva pensare all'epoca, saranno proprio gli sport popolari ad avere più fortuna e a gettare le basi dello sport moderno. Lo scenario dell'ascesa, di quelle attività che erano ritenute una «risposta fisiologica al lavoro»³⁷ fu l'Inghilterra del XVIII secolo. Dopo un iniziale atteggiamento di sfavore, esse iniziarono a costituire il laboratorio di una nuova etica sociale secondo cui lo sport rappresenta un momento di evasione dal quotidiano e si fonda sul rispetto di regole e valori diretti alla formazione ed allo sviluppo armonico del corpo e della mente³⁸. Ciò fu possibile grazie all'emanazione di regolamenti, diversi a seconda degli sport praticati³⁹

³⁴ S. Jacomuzzi, *op. cit.*, Torino, 1965, pp. 45 e ss.

³⁵ G. Bonadonna, *op. cit.*, in *riv. dir sport.* 1965, p. 194. L'autore scrive che i bambini cominciavano ad esercitarsi nel cavalcare, nel correre, nel saltare, nel lottare corpo a corpo, nella scherma, nel lancio della pietra e nella caccia, già dal compimento del settimo anno d'età. A ventuno anni con una cerimonia mistica venivano consacrati "cavalieri". La cavalleria rappresentava uno stile di vita atto a formare politicamente e culturalmente le nuove generazioni.

³⁶ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 3.

³⁷ A. Tilgher, *op. cit.*, Roma, 1929, p. 162.

³⁸ A. Franzoni, *Storia degli sports*, Milano, 1933, pp. 43 e ss.

³⁹ A. Moretti - G. Pignata, *Sport*, in *Grande dizionario enciclopedico*, Torino, 1994, p. 204.

e di un codice etico generale denominato “fair play”⁴⁰.

In un’ottica squisitamente giuridica, è di fondamentale importanza la seconda metà del XIX secolo, ove la crescita della comunità sportiva, la moltiplicazione delle gare internazionali ed il ripristino delle Olimpiadi, costituiscono pietra miliare e fondamenta della nascita dell’ordinamento sportivo⁴¹.

Figura chiave in questo contesto fu il francese Pierre de Ferdi, Barone de Coubertin, che, nel 1862, annunciò, in una conferenza pubblica sull’educazione fisica nell’antichità la necessità di ristabilire i Giochi olimpici⁴² dopo i numerosi fallimenti precedenti⁴³. Lo stesso de Coubertin, insieme ai trentanove rappresentanti di dodici nazioni, durante il Congresso Internazionale degli sport atletici, presso l’Università della Sorbona di Parigi fece istituire il Comitato Ministeriale dei Giochi Olimpici, poi divenuto, dal 1900, Comitato Internazionale Olimpico⁴⁴ (C. I. O.)⁴⁵.

La volontà del Barone era quella di dare un carattere pedagogico allo sport

⁴⁰ Il termine fair play arrivò, alla fine del XIX a significare “condotta corretta di gioco”. Sull’argomento si veda: P. Collier, *England and English from an American point of view*, London, 1913, p. 41. L’autore definisce così il fair play: «in queste due parole si racchiudono l’educazione inglese e l’etica migliore...Fair play significa vedere nell’avversario l’uomo ed il compagno di gioco, l’antagonista necessario per la disputa della competizione...il giovane inglese impara fin da piccolo che è sbagliato approfittare del più debole, come è sbagliato maltrattare un avversario sconfitto. In breve lo sport, in Inghilterra, è il primo e più importante insegnante».

⁴¹ R. D. Mandell, *Storia culturale dello sport*, Roma – Bari, 1989, p. 307.

⁴² Per un approfondimento della storia delle Olimpiadi moderne e dell’idea coubertiniana si vedano: A. Ambroso, *Rassegna retrospettiva dello sport*, Milano, 1933; P. Piazzino, *Dalle antiche alle moderne Olimpiadi – Evoluzione tecnica e legislativa dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 3; R. Veschi, *La saga dei cinque anelli*, in *Riv. dir. sport.*, 1968, p. 3.

⁴³ Un primo tentativo venne effettuato nel 1859 da Evangelistas Zapas, un ricco greco residente in Romania, grazie all’aiuto del governo ellenico. La mancanza di arene e stadi adeguati costrinse gli organizzatori a far svolgere le competizioni nelle vie di Atene ove confusione, cariche di polizia, fermenti e morte di alcuni atleti decretarono il fallimento completo dell’iniziativa. Analoghi tentativi furono ripetuti negli anni 1870, 1875, 1879 con risultati insoddisfacenti. Sull’argomento si veda: A. Albanesi, *Manifestazioni sportive*, in *Nss. Dig.*, X, Torino, 1964; A. Fugardi, *op cit*, 1958, Roma, pp. 64-65.

⁴⁴ M. Sanino, *op. cit.* Padova, 2011, p. 6.

⁴⁵ Secondo il Diritto Internazionale il C.I.O. è un’Organizzazione permanente Non Governativa (ONG), priva di soggettività internazionale. Esso era dotato del potere di organizzare e decidere in ordine all’ammissione ai Giochi Olimpici, regolata dai principi contenuti nella Carta Olimpica, vero e proprio statuto dell’ordinamento sportivo internazionale. Sull’argomento. A. Franzoni, *op. cit.*, Milano, 1933, p. 45.

considerato non solo come attività motoria, ma anche come contenitore di valori morali ed etici. Egli si batté affinché le organizzazioni sportive mantenessero il loro status dilettantistico⁴⁶ senza sfociare nel “*professionismo sportivo*”, guidato dal denaro e reo di far venir meno quei valori morali.

Su queste basi il Comitato si dette le prime regole e trasfuse nella carta olimpica sette principi cardine:

- a) il ristabilimento dei giochi «su basi e a condizioni conformi alle necessità della vita moderna»;
- b) la partecipazione di atleti dilettanti;
- c) la necessità di preservare il prestigio dei giochi da chiunque possa nuocervi;
- d) lo svolgimento di prove eliminatorie su base rigorosamente nazionale;
- e) la compresenza di “sport propriamente detti”, sport nautici, giochi atletici, pattinaggio, scherma, lotta, pugilato, sport ippici, ginnastica, velocipedistica;
- f) la rotazione delle sedi in varie città del mondo;
- g) l’ufficialità della manifestazione.

A questo punto rimaneva da stabilire la data e la sede della manifestazione. Per rievocare gli antichi fasti, in onore alla tradizione, si scelse la città di Atene quale teatro della prima edizione delle Olimpiadi moderne. La durata fu di tre giorni e il successo enorme. Era l’Aprile del 1896⁴⁷.

⁴⁶ Sul tema si veda. A. Lombardo, *Pierre de Coubertin*, Roma, 2000, p. 141. L’autore cita le parole del Barone francese sulle qualità che un atleta dovrebbe fare proprie: «Il disinteresse nell’ambizione, l’energia perseverante e disciplinata nella preparazione, l’audacia nella lotta, la modestia nella vittoria, la serenità nella disfatta, tutte le grandi virtù di cui la piana d’Olimpia fu in qualche misura il campo di manovra». Le memorie coubertiniane sono diffusamente citate anche in R. Malter, *Elementi di vitalismo nell’idea olimpica di Coubertin*, in *Riv. dir. sport.*, 1972, p. 181.

⁴⁷ M. Sanino, *op. cit.* Padova, 2011, pp. 7-8.

Negli anni a seguire con la nascita delle prime federazioni sportive internazionali iniziava a prendere forma un ordinamento sportivo internazionale a struttura piramidale e il cui vertice era proprio il C.I.O.. Quest'ultimo, inoltre, prevedeva che gli stati che avessero voluto far partecipare i propri atleti ai Giochi avrebbero dovuto costituire, a livello nazionale, degli enti omologhi ad esso.

Il riflesso di tali dettami portò, in Italia, alla fondazione, nel 1914, del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con lo scopo di promuovere lo sport all'interno del territorio nazionale. Il C.O.N.I. nato inizialmente come ente di natura privata, divenne ente di natura pubblica con l'approvazione della legge n. 426 del 1942⁴⁸.

Ad oggi, a centodiciotto anni di distanza dalla prima edizione moderna, l'idea Coubertiniana di un'Olimpiade a cadenza quadriennale, con atleti dilettanti che gareggiano senza fine di lucro, resta un'etichetta che ben poco conserva del suo significato originario⁴⁹.

⁴⁸ I. Marani Toro, *op. cit.*, Milano, 1977, pp. 220-229.

⁴⁹ L. Minerva, *Lo sport*, Roma, 1982, pp. 14 e ss.

CAPITOLO II

NATURA GIURIDICA ED EVOLUZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

SOMMARIO: 1. Il concetto di “ordinamento giuridico”; 2. Natura giuridica ed originarietà dell'ordinamento sportivo: la teoria pluralistica; 2.1. La sentenza della Corte di Cassazione 11 febbraio 1978 n. 625; 3. La critica sulla giuridicità dell'ordinamento sportivo; 4. Gli ordinamenti settoriali alla luce del pluralismo giuridico; 4.1. La tripartizione del Giannini; 4.2. La critica del Di Nella: la teoria monistica; 4.3. La supremazia statale; 5. Il sistema delle fonti nel diritto sportivo.

Ripercorrere l'evoluzione storica del concetto di “ordinamento giuridico” è necessario al fine di inquadrare correttamente l'ordinamento statale nella sua attuale configurazione ed esplicitare i rapporti di questo con i cosiddetti “ordinamenti settoriali”¹. Ciò risulterà fondamentale anche per comprendere la configurazione dell'ordinamento sportivo quale ordinamento giuridico, con autonomia e limiti propri.

1. Il concetto di “ordinamento giuridico”

Nell'ambito delle teorie generali sugli ordinamenti giuridici si affermò in un primo tempo la teoria c.d. “normativistica”² elaborata da Hans Kelsen³ all'inizio del

¹ E. Lubrano, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, Milano, 2008, p. 4.

² Sull'argomento si vedano: N. Bobbio, *Kelsen e il problema del potere*, in *Riv. int. filos. diritto*, 1981, p. 549; A. Catania, *Kelsen e la democrazia*, in *Riv. int. filos. diritto*, 1992, p. 377.

secolo scorso. Secondo tale impostazione il diritto è norma ed il concetto di “ordinamento giuridico” viene individuato esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato. La validità della norma e dell’ordinamento è indipendente dalla reale efficacia della stessa e si basa sul fatto di essere posta e convalidata dall’ordinamento.

In definitiva per Kelsen lo Stato è il «Dio del diritto» e, in quanto tale, coincide necessariamente con l’ordinamento giuridico⁴. Secondo questa teoria Stato e ordinamento sono quindi concetti inscindibili.

Questa dottrina fu successivamente superata⁵ dalla teoria c.d. “istituzionalistica”⁶ sostenuta dal Santi Romano, il quale, fautore dell’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici⁷, riteneva non sufficiente la nozione di diritto come norma o insieme di norme che costituiscono l’ordinamento, in quanto quest’ultimo, considerato come “Istituzione” o organizzazione, trascende e condiziona il suo aspetto

³ Secondo H. Kelsen ci si deve occupare dell’ordinamento giuridico come sistema di norme: egli, utilizzando una terminologia kantiana, dice che occorre porre al centro della propria indagine l’“essere” (*sein*) e non il “dover essere” (*sollen*) del quale si occupa la sociologia. Il nucleo della “dottrina pura del diritto” (*reine Rechtslehre*) è proprio l’analisi del sistema giuridico come ordinamento di norme: l’espressione “dottrina pura” deve essere intesa nel senso di dottrina non ideologica, priva di presupposti morali e valoriali. Il fondamento delle norme giuridiche si ritrova in norme superiori via via sempre più astratte, finché, proseguendo nel processo di astrazione, si giunge ad una norma ultima, superiore anche alla Costituzione, priva di contenuto materiale che lo studioso chiama «norma fondamentale» (*grundnorm*). Sull’argomento: H. Kelsen, *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966.

⁴ T. Martines, *Lezioni di diritto costituzionale*, Milano, 2005, p. 14.

⁵ Per la critica alla norma fondamentale kelseniana si vedano: C. Mortati, *Costituzione (Dottrine Generali)*, in *Enc. dir.*, XI, p. 152; A. Spadaro, *Contributo per una teoria della Costituzione*, Milano, 1994, pp. 108 e ss.; B. Celano, *La teoria del diritto in Hans Kelsen. Una introduzione critica*, Bologna, 1999.

⁶ Per l’impostazione “istituzionalistica”, l’insufficienza della nozione di diritto, quale esclusivo insieme di norme, si manifesta in tutta la propria evidenza allorché si ha riguardo all’intero ordinamento giuridico di uno Stato, ad esempio, quando si parla di diritto italiano o tedesco, abbracciandoli nella loro rispettiva totalità: l’ordinamento giuridico di uno Stato, anche solo in base all’esperienza generale, va infatti ben oltre l’idea dello stesso come insieme di regole. La definizione stessa di ordinamento giuridico come evidenziato da Santi Romano, implica già di suo, l’idea di qualcosa di più animato: è la complessa organizzazione dello Stato stesso, i suoi vari meccanismi e collegamenti di autorità che creano, mutano, applicano e garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con esse. S. Romano, *L’ordinamento giuridico*, Torino, 1966.

⁷ Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano: E. Allorio, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale*, in *Riv. dir. civile*, 1955, p. 247; E. Russo, *L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in www.giustiziasportiva.it; G. Capogrossi, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in *Opere*, IV, Milano, 1959, pp. 76 e ss.; A. Gueli, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza*, Milano, 1949, pp. 138 e ss.

meramente normativo: l'“Istituzione” (ossia l'ordinamento) è organizzazione, posizione della società ed il “momento istitutivo” precede e realizza quello normativo⁸.

Il Santi Romano individuò quindi tre requisiti necessari affinché si possa configurare la sussistenza di un ordinamento giuridico. Questi sono:

- a) la società , ossia l'insieme dei soggetti;
- b) l'ordine sociale, ossia il sistema delle strutture entro cui i soggetti membri della società si muovono;
- c) la normazione, ossia il complesso delle regole organizzative.

I primi due elementi concorrono alla produzione del terzo con la conseguenza che il concetto di ordinamento giuridico viene a coincidere con il concetto di società, sovrapponendosi ad esso (“*ubi societas, ibi ius*”)⁹. Vista questa dipendenza funzionale tra momento sociale e momento normativo, «ogni ordinamento giuridico è perciò un'istituzione e, viceversa, ogni istituzione è un ordinamento giuridico»¹⁰.

Applicando queste riflessioni al mondo sportivo, emerge subito come, con la nascita del C.I.O., si creò per la prima volta un gruppo organizzato che, in nome di una volontà comune, cioè l'organizzazione dei Giochi Olimpici, emana, per mezzo della Carta Olimpica, le proprie regole. Sono quindi presenti: la volontà comune di un certo numero di soggetti, l'organizzazione e la normazione che tutti insieme concorrono a formare i tre caratteri costituenti l'ordinamento giuridico secondo S. Romano.

Questa teoria ebbe eco anche in altri paesi: in Germania con Max Weber, in

⁸ Cfr S. Romano, *op. cit.*, Torino, 1966.

⁹ E. Lubrano, *op. cit.*, in AA. VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, Milano, 2008, p. 6.

¹⁰ S. Romano, *op. cit.*, Torino, 1966, p. 28.

Francia con Maurice Hauriou¹¹ e negli Stati Uniti con Thorstein Veblen.

Le ragioni del suo successo scaturirono dall'offerta di una spiegazione chiara al crescere della vita e della società civile di inizio secolo: «la società si articola in organizzazioni riconosciute come portatrici di interessi collettivi, la cui presenza è legittimata anche nell'ambito del potere pubblico. Questa nuova realtà viene definita come "Istituzione". I due elementi che la caratterizzano sono l'appartenenza alla sfera sociale e l'organizzazione razionale»¹².

2. *Natura giuridica ed originarietà dell'ordinamento sportivo: la teoria pluralista*

Secondo la constatazione di romaniana memoria deve indicarsi un ordinamento giuridico in ogni associazionistica che abbia i caratteri della "società", dell'"ordine sociale" e della "normazione": tutte caratteristiche che, come suddetto, paiono proprie anche del fenomeno sportivo. È proprio da questo ragionamento che presero forma le riflessioni del Cesarini Sforza¹³ e del Giannini.

La prima ricostruzione dogmatica del mondo sportivo si deve, infatti, al Cesarini Sforza, il quale, nel 1929, partendo dalla teoria istituzionale, considerò il diritto sportivo come manifestazione ordinamentale del diritto dei privati, richiamandosi ad una sua base negoziale e ribadendo la presenza di un momento normativo e giurisdizionale

¹¹ Sull'argomento si veda: M. Hauriou, *Teoria della istituzione e della fondazione*, a cura di W. Cesarini Sforza, Milano, 1967.

¹² S. Cassese, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Pol. dir.*, 1979, p. 59.

¹³ W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in *Riv. it. sc. giur.*, 1929. L'autore ha ripreso le tesi del Santi Romano applicandole a quelle organizzazioni che non andavano ad identificarsi nella figura statutale o internazionale, riconoscendo in queste «un'unione di più persone caratterizzata dal fatto che queste cooperano per uno scopo comune». Egli arriva quindi alla conclusione che un'"associazione" di persone spontaneamente formatasi e non riconosciuta dallo Stato come persona giuridica risulti per lo stesso irrilevante e in quanto tale rappresenta un sistema a sé stante.

proprio¹⁴. Con l'espressione "diritto dei privati" egli intendeva «quello che i privati medesimi creano per regolare determinati rapporti d'interesse collettivo in mancanza, o nell'insufficienza, della legge statale»¹⁵. Quindi il formarsi delle organizzazioni sarebbe avvenuto anche senza l'intervento dello Stato, con il sorgere spontaneo di queste come «unione di persone caratterizzata dalla cooperazione per uno scopo comune»¹⁶.

Ammettendo quindi che il diritto abbia origine da forze di carattere individuale o sociale indipendenti dallo Stato (che comunque in esso possono meglio concretizzarsi), si riconosce che la giuridicità di ordinamento giuridico non sempre è coincidente con la sua statualità e diviene concepibile l'esistenza di più ordinamenti giuridici¹⁷. Secondo il Cesarini Sforza, infatti, il diritto sportivo afferente alla pratica di un'attività fisica sarebbe stato regolato da una sorta di diritto privato delle comunità sportive alla cui attuazione provvedevano gli organi giurisdizionali delle associazioni, sulla base di un rapporto tra queste e il singolo assolutamente indipendente dall'ordinamento statale¹⁸, in modo che a fronte di una controversia tecnica o disciplinare «non fosse ammesso il richiamo o l'appello contro gli atti delle autorità sportive, né fosse loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta»¹⁹. Indipendenza che pare evidente in caso di lesioni provocate nell'esercizio di una pratica sportiva che, pur attenendo a

¹⁴ G. Valori, *Il diritto nello sport*, II Ed., Torino, 2009, p. 5.

¹⁵ W. Cesarini Sforza, *op. cit.*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in *Riv. it. sc. giur.*, 1929 p. 3.

¹⁶ *Ibidem* pp. 22-27.

¹⁷ R. Morzenti Pellegrini, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007, pp. 14-15.

¹⁸ W. Cesarini Sforza, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, p. 1394. Secondo l'autore tale indipendenza è testimoniata da diversi elementi quali l'esistenza di una sorta di "stato civile" dei giocatori che sta a fondamento di tutti i rapporti personali nel campo dello sport, visto come fonte di diritti e di obblighi che prescindono da quelli che possono scaturire da un rapporto contrattuale, o di una "personalità sportiva" rappresentata dalla licenza o dalla tessera che influiscono sulla possibilità di partecipare alle gare nonché sul riconoscimento dei relativi risultati.

¹⁹ W. Cesarini Sforza, *op. cit.*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in *Riv. it. sc. giur.*, 1929 p. 65.

posizioni giuridiche connotate da un'elevata protezione, quali i diritti della persona umana, risultano sottratte alle sanzioni previste dal codice penale statale²⁰.

Il Cesarini Sforza intraprese quindi il sentiero già tracciato dal Santi Romano che conduce ad una concezione pluralistica degli ordinamenti giuridici. Egli ebbe il merito di essere il primo ad attribuire la qualifica di "ordinamento" anche al mondo sportivo.

In un quadro storico-politico che vede ormai l'affermarsi della dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici, il prof. Massimo Severo Giannini, infine, con un'articolata, ma completa ricostruzione del fenomeno sportivo, in un celebre studio²¹, ne sancì definitivamente la natura di ordinamento giuridico, individuandone gli elementi costitutivi: plurisoggettività, normazione e organizzazione²².

La plurisoggettività costituisce la ragion d'essere e di esistere di un ordinamento²³ e si compone di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti uniti dall'osservanza di norme, che reputano vincolanti. Essa, tuttavia, pur essendo fondamentale per la teoria suddetta, ne costituisce anche un elemento inerte, ossia in grado di svolgere un ruolo caratterizzante²⁴.

La normazione è costituita dal corpo di norme ritenute vincolanti di cui sopra. Esse formano, attraverso mutue interconnessioni, un sistema, ossia un insieme ordinato

²⁰ *Ibidem* p. 36.

²¹ M. S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn. 1-2, pp. 10 e ss.

²² G. Valori, *op. cit.*, II ed., Torino, 2009, p. 5.

²³ M. S. Giannini, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, p. 228.

²⁴ M. S. Giannini, *op. ult. cit.*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, p. 227. Diversamente dalle attività di normazione ed organizzazione, le quali, mosse da finalità organizzative, consistono nella creazione di un corpo normativo, di cui gli individui componenti il gruppo si servono all'inizio, finendo poi per assoggettarvisi e che, in definitiva, viene a costituire il fattore determinante la peculiarità di un ordinamento rispetto ad un altro.

gerarchicamente, culminante in alcuni principi fondamentali²⁵.

L'organizzazione, infine, è un complesso collegato di persone, di servizi personali e reali, aventi carattere permanente e duraturo e capace di esercitare sui soggetti che compongono l'ordinamento un potere legittimato a limitare, in nome dell'interesse comune del gruppo, la libertà di ciascun individuo. È chiaro che corre uno stretto legame tra organizzazione e normazione, tale per cui è la prima a porre le norme, ma sono queste ultime a creare l'organizzazione²⁶.

Il fenomeno sportivo nel suo complesso è però composto da due realtà: una mondiale ed un'altra nazionale. Sono entrambe da annoverarsi tra gli ordinamenti di tipo "diffuso"²⁷, ma presentano alcune peculiarità.

²⁵ M. S. Giannini, *op. cit.*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn. 1-2, p. 13.

²⁶ Si veda M. S. Giannini, *op. cit.*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn. 1-2, pp. 13 e ss. «Tra organizzazione e normazione corrono strettissimi vincoli, e più precisamente si ha ciò che, sociologicamente, dicesi "iterazione simultanea": è l'organizzazione che pone le norme, ma d'altro lato sono queste che creano l'organizzazione; ogni modifica dell'una è modifica dell'altra. Come ciò avvenga, ancora una volta è fenomeno sociologico: il diritto lo registra, o meglio lo registrerà; non lo potrà mai assumere nel proprio ruolo di rilevanze».

²⁷ *Ibidem*, p. 21. Secondo l'autore, infatti, non si ravviserebbe la necessità di un atto formale per acquistare la qualità di soggetto facente parte di tali ordinamenti, essendo all'uopo sufficiente un semplice atto di volontà. Tale affermazione va riferita, non al socio di associazione sportiva, ossia di un ordinamento giuridico particolare avente fini sportivi che rivesta una forma associativa "conchiusa", bensì all'atleta, nel senso che sarebbe innanzitutto lo svolgimento di un'attività fisica a determinare l'acquisto di una soggettività nell'ordinamento sportivo. *Contra*, F. Modugno, *Pluralità degli ordinamenti (ad vocem)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, pp. 185 e ss., secondo il quale un vero e proprio ordinamento giuridico presuppone l'esistenza di un'organizzazione, sia pure elementare, saltuaria, ed episodica, che consenta di considerare una categoria di soggetti come unità che perseguono la soddisfazione di interessi collettivi, prevalenti su quelli individuali, e che svolgono un'azione unitaria. In tal senso secondo l'a., non può dirsi che l'insieme di coloro che praticano uno sport o un gioco costituisca una comunità ancor prima o indipendentemente dal formarsi di un'associazione o club. Sul punto cfr. anche L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, pp. 95 e ss.; Id., *La teoria della pluralità degli ordinamenti e fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pp. 30 e ss., il quale dopo aver ripreso il ragionamento secondo cui non è sufficiente lo svolgimento di fatto di un'attività sportiva al fine di far acquistare alla persona fisica la qualità di soggetto dell'ordinamento sportivo, essendo a tal fine necessario un atto formale, si rende conto, d'altro canto, come l'attività sportiva possa essere praticata anche al di fuori delle strutture organizzative ufficiali, andando ad assolvere ad una funzione educativa e ricreativa degna di giuridico riconoscimento, conformemente al più genuino significato del disposto di cui all'art. 2 Cost., il quale pone al centro, non il fenomeno associativo, ma la persona. Da questo punto di vista, è apparso scorretto confinare l'attività sportiva in senso stretto, in ragione e a causa della quale si è originata l'organizzazione che ruota intorno, a mero accessorio dell'ordinamento sportivo, propugnando, in questo modo, un rovesciamento dei rapporti e una sorta di burocratizzazione degli stessi secondo cui non sarebbe l'organizzazione ad essere posta al servizio dell'attività sportiva, ma quest'ultima ad essere degradata come una delle manifestazioni dell'apparato organizzativo.

A livello mondiale si tratta di un ordinamento “superstatale”, ma diverso dall’ordinamento internazionale, in quanto in esso i singoli Stati rilevano solo come sede delle sue articolazioni nazionali e non in quanto soggetti giuridici. Non si può nemmeno sostenere che tale ordinamento sia di tipo territoriale, dato che il territorio non costituisce né un elemento, né un attributo costitutivi²⁸. Sicuramente può, invece, ritenersi “originario” poiché fonda la propria efficacia esclusivamente su se stesso e dunque gode di piena libertà organizzativa pur non essendo dotato di sovranità, ossia piena effettività di forza su un determinato territorio.

A livello nazionale, invece, all’ordinamento sportivo dovrebbe riconoscersi un carattere derivato dalla sfera statale, in quanto lo Stato non si limita a tollerarlo, ma gli riconosce la giuridicità²⁹.

Quest’ultima affermazione, come osserva il Modugno³⁰, genera un rapporto conflittuale poiché, mentre l’ordinamento sportivo si proclama originario ed autosufficiente, lo Stato ne impersona il soggetto di vertice, cioè lo riconosce.

Sull’originarietà dello sport, come visto nel capitolo precedente, vi sono pochi dubbi: esso accompagna l’uomo fin dall’Era primitiva. Suggestiva è l’immagine di Dio raffigurato come il giocatore originario, adorato dalle sue creature mediante l’imitazione del Deus ludens, proposta da Huizinga³¹. E’ proprio la ripetizione agonistica, ossia la ricerca di un fine o di uno scopo, che ha dato vita ad ordinamenti sportivi, sempre più complessi, segnando il passaggio da un mondo *pre-sportivo* ad un mondo *sportivo* e

²⁸ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 25.

²⁹ A. Quaranta, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pp. 29 e ss. L’autore afferma che solo dopo aver verificato il rispetto dei principi posti dall’ordinamento giuridico generale è possibile garantire la liceità degli scopi dell’ordinamento giuridico sportivo nazionale.

³⁰ F. Modugno, *op. cit.*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, p. 54.

³¹ J. Huizinga, *Homo ludens*, Torino, 1946.

quindi necessario di istituzionalizzazione³². Infine, dopo quello che Inigo e Alberto Marani Toro definiscono il «passaggio dall'agonismo occasionale, *a programma limitato*, all'agonismo *a programma illimitato*»³³, l'organizzazione sportiva raggiunge anche la perfetta giuridicità, divenendo necessario enucleare principi e regole scritte per coordinare i risultati di tutte le competizioni nello spazio e nel tempo, istituire organismi permanenti addetti al controllo della corretta applicazione di queste regole e atti a disciplinare giuridicamente i soggetti interessati³⁴.

Soltanto considerando il fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico è quindi possibile percepirne la sua peculiarità: il fine, “inutilitaristico”, del miglioramento del risultato³⁵. E sono proprio le suddette regole dell'agonismo a programma illimitato a costituire l'ordinamento sportivo stesso. Il tutto al fine di garantire l'uguaglianza sostanziale tra gli atleti e la lealtà degli stessi, principi cardine su cui si fonda l'ordinamento sportivo mondiale.

2.1. La sentenza della Corte di Cassazione 11 febbraio 1978 n. 625

In ambito di autonomia dell'ordinamento sportivo e originarietà dello stesso, il legislatore italiano, fino alla legge n. 280 del 17 Ottobre 2003, taceva. Pertanto occorre rifarsi alle pronunce delle Corti, di cui degna di menzione è sicuramente la n. 625 dell'11 Febbraio 1978³⁶. La Corte di Cassazione con tale decisione ha delineato la struttura teorica del fenomeno sportivo e l'assetto dei rapporti con l'ordinamento

³² I. Marani Toro, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, pp. 58 e ss.

³³ *Ibidem*, pp. 411 e ss.

³⁴ *Ibidem*, pp. 73 e ss.

³⁵ *Ibidem*, pp. 681 e ss. Secondo l'autore possono poi aggiungersi ulteriori fini di natura utilitaristica, ma questi hanno, per l'ordinamento, una posizione secondaria, strumentale e subordinata rispetto al fine inutilitaristico, anche quando per taluni soggetti (per esempio il fine economico) hanno un'importanza rilevante.

³⁶ Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, I, 1978, c. 862 e ss.

generale, affermando che «l'ordinamento giuridico sportivo...è originario e dotato di potestà amministrativa e normativa». Esso, inoltre, «è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, da cui attinge la sua fonte»³⁷.

Nel caso in specie la Suprema Corte dovette accertare la validità di un contratto tramite il quale un'associazione sportiva si era impegnata a versare una certa somma di denaro alla moglie di un calciatore, in caso di cessione dello stesso ad altra associazione. Questa tipologia di contrattazione è assolutamente vietata dal regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ciononostante la Cassazione ha ritenuto che quel divieto non potesse essere riconosciuto operante nell'ordinamento statale poiché ivi non è prevista una norma di divieto imperativo in tal senso.

Con questa sentenza la Corte confermò quindi la teoria pluralista precisando che lo Stato non può attribuire all'ordinamento sportivo potestà normative che vanno al di fuori della funzione amministrativa. Pertanto, le norme contenute nei regolamenti delle Federazioni sportive, che disciplinano i rapporti negoziali, hanno efficacia solo all'interno dell'ordinamento sportivo stesso.

In seguito, altre pronunce, sia delle Sezioni Unite³⁸ che della giurisprudenza di merito³⁹, si allinearono a questa, fino al definitivo intervento del legislatore nel 2003.

³⁷ *Ibidem*, c. 862 e ss.

³⁸ Cass., S.U., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro it.*, I, 1990, c. 899. Si riporta la parte saliente della motivazione: «secondo l'ordinamento sportivo, il risultato delle competizioni agonistiche si acquisisce mediante applicazione di norme tecniche, tra le quali, rientra, appunto, quella che comporta la verifica di regolarità del punteggio. E se non può, in ipotesi, negarsi che dal conseguimento definitivo del risultato possano sorgere vari interessi, di natura varia, non è neppure pensabile che possano essere vantati diritti soggettivi o lamentate lesioni di essi, con riferimento alle valutazioni operate dagli organi tecnici».

³⁹ Trib. Ravenna, 14 settembre 1994, in *Foro it.*, I, 1995, c. 766.

3. La critica sulla giuridicità dell'ordinamento sportivo

All'interno della dottrina non mancarono giuristi che, come il Furno e il Carnelutti, sostennero l'assoluta agiuridicità dell'ordinamento sportivo.

Il Furno, pur riconoscendo la rilevante presenza dello sport nella società umana, evidenziò come l'ordinamento sportivo dovesse essere riportato all'interno dei concetti dell'autonomia negoziale, dell'autoregolamento di interessi, e quindi dello *iure privatorum*, senza riferimento alla nozione di ordinamento giuridico: «il mondo del gioco è per eccellenza un mondo di azioni, comportamenti, situazioni, relazioni umane sciolte da ogni vincolo e da ogni impegno d'ordine economico-giuridico...». E ancora «l'organizzazione sociale che il diritto si adopera a comporre, si arresta e diviene inerte alle soglie del gioco, che è pure a suo modo la tecnica specifica di una diversa, antitetica organizzazione sociale»⁴⁰.

Su questa stessa linea di pensiero si espresse anche il Carnelutti che, pur discostandosi dalla pretesa incompatibilità tra sport e diritto, dovendo comunque i competitori concordare delle regole tecniche proprie dello sport da essi praticato e senza

⁴⁰ C. Furno, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. proc. Civ.*, 1952, p. 638. Secondo il prospetto dell'autore nell'ambito sportivo si possono distinguere tre aspetti principali i quali possono essere rinvenuti nell'aspetto associativo, in quello organizzativo nonché nel momento tecnico-agonistico. Dal primo punto di vista, il fenomeno sportivo risulta un fatto di natura associativa, in cui la *societas* dei cultori dello sport costituisce una comunità organizzata che si articola in una pluralità di enti, che pur potendo assumere anche una veste pubblicistica, sono solitamente inquadrati nell'ambito del diritto privato. In tal senso, la spiegazione del fenomeno associativo, inteso come momento costitutivo e organizzativo, fondato sulla predisposizione di norme statutarie, di gruppi accomunati da certi scopi, non dovrebbe presupporre il riferimento alla nozione di ordinamento giuridico. La normazione statutaria suddetta, secondo opinione dell'autore, potrebbe meglio spiegarsi partendo dal concetto di autonomia negoziale o di autoregolamento d'interessi, il quale consentirebbe di evitare lo sfociare del ragionamento nella tesi pluralistico-ordinamentale. In secondo luogo, nel fenomeno sportivo sarebbe possibile rinvenire un aspetto organizzativo costituito dal complesso dei mezzi nonché dall'apparato di allestimento e di produzione delle manifestazioni sportive, nel quale non si rintraccerebbe l'elemento decisivo in grado di toccarne l'essenza, in quanto l'organizzazione rappresenta un momento preparatorio rispetto all'attività organizzata e non si identifica con essa. È invece, nella tesi dell'autore, l'aspetto tecnico-agonistico, rappresentato dall'esercizio effettivo dell'attività sportiva a costituire l'elemento essenziale dello sport. In altri termini, la categoria del gioco presenterebbe quindi caratteristiche proprie fondanti una netta separazione rispetto al piano del diritto.

il rispetto delle quali il gioco non sarebbe praticabile, affermò la scarsa utilità del diritto in questo settore della vita sociale. La non giuridicità del gioco apparirebbe come il risultato di una scelta effettuata dal diritto stesso che non vuole regolamentare tale fenomeno, nella convinzione che non ve ne sia la necessità, in quanto ambito retto dal principio del “fair play”. Quest’ultimo meglio si presterebbe, rispetto alle tradizionali norme giuridiche, alla regolazione dei conflitti d’interesse interni al mondo sportivo⁴¹.

La qualificazione del fenomeno sportivo come assolutamente alieno alle regole del diritto e dell’economia rifletteva lo spirito che animava la pratica sportiva fino alla seconda metà del Novecento, ove il professionismo era ai più ancora sconosciuto, e lo Stato osservava lo sport con totale indifferenza.

Tuttavia, non si può negare l’origine contrattuale del diritto sportivo: per iscriversi ad un’associazione sportiva il soggetto-atleta deve vincolarsi al rispetto delle regole tecniche e organizzative di questa, sottoscrivendo un atto di autonomia privata.

Questa interpretazione creava però dei problemi, che non erano dati tanto dalla soluzione a cui si era giunti, quanto dall’esclusione a priori della configurazione ordinamentale del fenomeno sportivo. Esclusione dovuta, dapprima al disinteressamento dello Stato verso le formazioni sociali, e poi, con il regime fascista, alla concezione statuale e totalitaria del diritto.

In ogni caso, non sarebbe comunque possibile spiegare un ordinamento così articolato e complesso, costituito alla stregua dello Stato, solo con gli accordi degli associati ossia racchiudendolo esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale.

⁴¹ F. Carnelutti, *Figura giuridica dell’arbitrato sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, p. 29.

Soltanto con l'affermarsi, nella scienza del diritto, della teoria pluralistica, il mondo sportivo riceverà la giusta configurazione in grado di conciliare la natura convenzionale delle sue norme con la configurazione di tipo ordinamentale che le stesse denotano.

4. Gli ordinamenti settoriali alla luce del pluralismo giuridico

L'esistenza del pluralismo giuridico nello Stato italiano trova la propria legittimazione nella Costituzione⁴². Si ha, infatti: all'art. 2⁴³ il riconoscimento del valore positivo delle "formazioni sociali" come momento di espressione della personalità dell'individuo; all'art. 5⁴⁴ il riconoscimento dei principi di "autonomia" e "decentramento"; all'art. 18⁴⁵ il riconoscimento del diritto di associazione⁴⁶.

Secondo questo modello, in sostanza, accanto allo Stato, unica Istituzione a perseguire gli interessi generali della collettività, sono riconosciute altre Istituzioni, definite come "ordinamenti settoriali"⁴⁷, sorte⁴⁸ per il perseguimento di fini particolari e

⁴² Sull'aspetto pluralistico della Carta fondamentale italiana, cfr., in generale, N. Bobbio, *Pluralismo (ad vocem)*, in AA.VV., *Il dizionario di politica*, a cura di G. Pasquino, Torino, 2004, pp. 700 e ss.; M. Corsale, *Pluralismo giuridico (ad vocem)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 1003 e ss.

⁴³ L'art. 2 della Costituzione recita: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

⁴⁴ L'art. 5 della Costituzione recita: "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

⁴⁵ L'art. 18, primo comma, della Costituzione recita: "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".

⁴⁶ M. Sanino, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, p. 19-20.

⁴⁷ Sull'ordinamento sportivo come ordinamento settoriale: A. Albanesi, *Natura e finalità del diritto sportivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, p. 321; A. De Silvestri, *Il diritto sportivo oggi*, in *Riv. dir. spor.*, 1988, pp. 189 e ss.; S. Landolfi, *L'emersione dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, pp. 36 e ss.; V. Renis, *Diritto e sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pp. 119 e ss.; R. Simonetta, *Etica e diritto dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1956, pp. 25 e ss.

⁴⁸ Tra gli ordinamenti settoriali si deve distinguere tra quelli posti in essere dallo Stato (con la predeterminazione, da parte di questo, della loro plurisoggettività, dell'organizzazione autoritativa e dei loro modi di

costituite da persone che hanno interessi comuni. Queste ultime svolgono la propria attività con una certa autonomia, che si concretizza nella facoltà di porre in essere una propria organizzazione ed una propria normazione⁴⁹.

Con il passare degli anni, l'evoluzione della società fece emergere nuove esigenze⁵⁰ che confluirono nell'affermazione del principio personalistico comportante la preminenza del riconoscimento e della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sul principio pluralistico. La dottrina⁵¹ iniziò a riconoscere l'esigenza di tutelare il singolo all'interno delle formazioni sociali, le quali possono, in certi casi, costituire una minaccia per l'associato.

4.1. *La tripartizione del Giannini*

La giuridicità delle prescrizioni attraverso cui l'ordinamento sportivo estrinseca la propria potestà normativa appare poco chiara, anche se la dottrina è compatta nel fare propria la spartizione normativa effettuata dal Giannini⁵². Egli individuò tre diversi contesti (zone) in ordine alle relazioni tra l'ordinamento sportivo e quello statale:

- una zona retta, solo ed esclusivamente, dall'ordinamento statale con le proprie norme;
- una zona retta, solo ed esclusivamente, dall'ordinamento sportivo con le proprie norme;

normazione) e quelli a formazione spontanea, espressione dell'associazionismo privato, i quali determinano, almeno in parte, i propri elementi costitutivi.

⁴⁹ Cfr. S. Romano, *op. cit.*, Torino, 1966.

⁵⁰ C. Alvisi, *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006, pp. 4-7.

⁵¹ Cfr. F. Galgano, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, II Ed., in *Commentario Scajola e Branca*, 1976. L'autore riconosce e prende in considerazione il fenomeno, cogliendo l'esigenza emergente di tutelare il singolo dentro le formazioni sociali e ritiene che tale compito spetti al giudice, chiamato a decidere in ordine alle controversie interne alle associazioni.

⁵² Sul tema si veda: M. S. Giannini, *op. cit.*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn. 1-2.

- una zona intermedia, nella quale le due normazioni, di diritto statale e di diritto sportivo, si trovano in relazione generando antinomie⁵³.

Nei primi due casi, come sottolineato dall'avverbio "esclusivamente", non si verificheranno mai conflitti di attribuzione; nel terzo caso, invece, sarà necessario trovare un metodo per la risoluzione delle antinomie createsi a causa della sovrapposizione, esclusione reciproca o contrasto tra i due poteri legislativi. Il metodo non potrà che essere quello di affidarsi al diritto statale, in quanto l'ordinamento sportivo nazionale si colloca nell'ambito di una dimensione derivata e difetta del carattere fondamentale della sovranità⁵⁴, riconosciuto in capo allo Stato. Da qui proviene la supremazia delle norme statali su quelle sportive, in caso di conflitto. Tanto è vero, che il riconoscimento della c.d. "autonomia" si traduce in una politica legislativa tesa a schivare, nel limite del possibile, le "zone" di probabile contrasto riducendo i conflitti⁵⁵.

4.2. *La critica del Di Nella: la teoria monistica*

La teoria pluralistica non è di certo stata immune alle critiche. Una parte della dottrina, di cui uno dei massimi esponenti è il Di Nella⁵⁶, ha, infatti, riscontrato, nella sopra citata tesi, alcuni vizi e incongruenze logiche.

⁵³ In merito possono sorgere tre ipotesi di conflitto: tra qualificazioni giuridiche che per le norme dell'ordinamento statale risultano essere un illecito civile, o penale, mentre per le norme dell'ordinamento sportivo sono lecite o addirittura dovute; oppure tra qualificazioni giuridiche identiche da cui però derivano conseguenze giuridiche differenti; infine tra qualificazioni giuridiche identiche, con conseguenze identiche, ma diverse misure di tutela dei diritti. Crf. M. S. Giannini, *op. cit.*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn. 1-2.

⁵⁴ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 25.

⁵⁵ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 1999, p. 29. Ad esempio: «gli organi di normazione dell'ordinamento sportivo hanno imposto ai consociati la sottoscrizione di clausole compromissorie comportanti l'impegno alla non adizione di autorità giurisdizionali sotto al pena dell'inflizione di sanzioni».

⁵⁶ Sul tema si veda: L. Di Nella, *op. cit.*, Napoli, 1999.

L'operazione di confutazione della teoria pluralistico-ordinamentale partì dalla contestazione dei pilastri su cui è stata costruita. Sembrava illogica l'idea del c.d. "diritto dei privati"⁵⁷ secondo cui, dopo aver inizialmente accettato una visione "verticale" del mondo del diritto, in virtù della quale gli ordinamenti diversi da quello statale erano posti al di sotto dei rapporti consuetudinari, si ritornava ad una prospettiva "orizzontale" per affermare che il diritto dei privati stesso non deriverebbe la sua giuridicità entro la gerarchia del diritto dello Stato, in quanto formazione "parallela" a quest'ultimo⁵⁸.

Le critiche del Di Nella lambirono anche la c.d. "zona media" della tripartizione del Giannini. Secondo l'impostazione in esame appariva, infatti, contraddittoria l'individuazione, quale sede naturale di risoluzione dei conflitti tra norme, del diritto dello Stato, per via della sovranità di cui lo stesso gode, per poi ricondurre siffatti contrasti alla categoria del "concorso tra normazioni contrastanti"⁵⁹, il che presupponeva una relazione di reciproca estraneità tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Si sarebbe, invece, dovuta trovare la soluzione tramite l'applicazione del criterio di risoluzione dei conflitti di norme appartenenti al medesimo ordinamento, poiché la normazione sportiva, pur nell'autonomia ad essa riconosciuta, sarebbe comunque gerarchicamente soggetta al diritto dello Stato⁶⁰.

⁵⁷ Sul punto cfr. par. 2 del presente Capitolo.

⁵⁸ L. Di Nella, *op. ult. cit.*, Napoli, 1999, pp. 81 e ss. L'autore osserva come con il pluralismo «si voglia assumere una prospettiva paritaria nei rapporti tra ordinamenti laddove, invece, si descrive di fatto il rapporto tra gli stessi in modo asimmetrico: le posizioni di rilevanza o di irrilevanza vengono decise unilateralmente dallo Stato». Sulla stessa linea è anche il Rescigno che scrive: «se i tre possibili rapporti tra Stato e altri ordinamenti (riconoscimento, indifferenza, opposizione) dipendono dallo stesso Stato, cessa ogni parità tra l'uno e gli altri». G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 1994, p. 204.

⁵⁹ Sul punto cfr. par. 4.1. del presente Capitolo.

⁶⁰ Cfr. L. Di Nella, *op. cit.*, Napoli, 1999, pp. 92 e ss. L'autore sostiene che non ci sia un rapporto di parità tra i due ordinamenti (sportivo e statale), in quanto «sia che le istituzioni nazionali restino articolazioni dell'organizzazione mondiale dello sport, sia che divengano ordinamento derivato, le relative norme sono sempre

Da questo punto di vista non ci sarebbero potuti essere quindi conflitti tra norme, ma casomai si sarebbe parlato di antinomie da doversi comporre secondo gli appositi criteri a disposizione dell'interprete: quando Giannini parlava di «diverse e conflittuali qualificazioni di fatti», si aveva, in realtà, una pluriqualeficazione di un unico fatto, in quanto questo era preso in considerazione da più norme e a diversi fini. Anche nei casi in cui si fosse ravvisata la possibilità di un conflitto di competenze tra organi giurisdizionali sportivi e statali, circa un'identica fattispecie, secondo la linea di pensiero in oggetto, si avrebbe semplicemente il fenomeno di un fatto che è oggetto sia di sanzioni sportive, quanto di sanzioni statali, così come vi è la possibilità di incontrare fattispecie oggetto, contemporaneamente, di sanzioni penali e di provvedimenti disciplinari irrogati rispettivamente dai giudici statali e da organi interni della pubblica amministrazione o dai partiti politici⁶¹.

In definitiva, gli esponenti di questa porzione della dottrina, espressione di quella che può essere definita come la “teoria monista”, contestano ai pluralisti l'opinione secondo cui la regola sportiva non potrebbe, in alcun caso, essere applicata senza un intervento delle norme statali, in quanto è solamente lo Stato che possiede il requisito della giuridicità, e quindi non potrebbe esistere un ulteriore ordinamento giuridico (oltre a quello statale), poiché la funzione di organizzare la collettività spetterebbe unicamente ad esso. In ragione di tutto ciò vi sarebbe, per lo sportivo, la

gerarchicamente inquadrate in unico sistema, ossia in quello dell'ordinamento generale, nel cui ambito operano e dal quale dipende la giuridicità delle stesse e dunque la qualificazione di atti e fatti. Perciò è falso prospettare la questione in termini di conflitto». Sull'argomento si vedano anche: P. Mirto, *Il sistema normativo dell'organizzazione dello sport nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, p. 22; P. Perlingeri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, pp. 230 e ss.

⁶¹ V. Zingales, *Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 297 e ss.

possibilità di adire sempre l'autorità giurisdizionale dello Stato per far valere i propri diritti.

4.3. *La supremazia statale*

Sempre nell'ambito delle relazioni tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, già nel 1929, Cesarini Sforza⁶² tentò di tratteggiare i rapporti che possono intercorrere tra il primo ed il secondo⁶³. Egli sosteneva che lo Stato, essendo ente sovrano, può far proprio un altro ordinamento, considerandolo rilevante e quindi riproducendone le norme o rinviando espressamente ad esse, oppure lo può ignorare, ritenendolo irrilevante, non “prestando” la propria forza per garantirne l'attuazione e la tutela dei diritti che ne deriverebbero. In questa seconda ipotesi l'ordinamento suddetto vivrà di un'esistenza propria, parallela a quella dell'ordinamento statale⁶⁴.

Operando una ricostruzione storica si nota come dalla seconda metà dell'800 e per molti decenni, lo Stato italiano manifestò, nei confronti dell'ordinamento sportivo, proprio una sostanziale indifferenza, ritenendo, all'epoca, i principi generali e le norme tecniche dello sport non degni di attenzioni. La presa di coscienza del rilievo del fenomeno sportivo, da parte dello Stato, vi fu soltanto nella seconda metà del Novecento, dovuta anche alla necessità di tutelare il singolo dentro le associazioni

⁶² W. Cesarini Sforza, *op. cit.*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in *Riv. it. sc. giur.*, 1929.

⁶³ Sull'argomento si veda anche: P. Calamandrei, *Regole cavalleresche e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, I, p. 158. L'autore scrive: «ciascuno dei due ordinamenti si trova normalmente, nei confronti dell'altro, nella quarta dimensione: passano l'uno attraverso l'altro, senza che chi vive dentro se ne accorga».

⁶⁴ W. Cesarini Sforza, *op. cit.*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in *Riv. it. sc. giur.*, 1929 pp. 33-34. Per l'autore la seconda ipotesi raffigura la situazione italiana. *Contra*: A. Quaranta, *op. cit.*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, p. 35. Secondo l'autore l'ordinamento sportivo non si trova in una posizione di indifferenza e tanto meno di antitesi rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato, in quanto da parte di quest'ultimo vi è un riconoscimento che nasce dalla realtà e dalla effettività del primo. Da questo angolo visuale, l'ordinamento sportivo procede con autonomia di valutazione a qualificare situazioni di fatto e rapporti che vengono a sorgere tra soggetti operanti nel suo ambito, mentre lo Stato, dal canto suo, nel riconoscerne la legittimità, difende il bene garantito da tale ordinamento, ritenendo che esso, non solo non contrasti con le proprie finalità, ma attui scopi concorrenti.

sportive e più in generale dentro ad ogni formazione sociale come affermato dall'art 2 della Costituzione⁶⁵.

Più precisamente, il passaggio dalla fase del disinteresse a quella dell'interesse avvenne con l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981⁶⁶, contenente le norme sui rapporti tra società e sportivi professionisti, a cui fece seguito una vera e propria "emersione" dell'ordinamento sportivo in quello statale⁶⁷. Per trovare una traccia del fenomeno sportivo nella nostra Carta fondamentale bisogna, invece, aspettare la revisione costituzionale del 2001. Nello specifico fu la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che inserisce nella Costituzione la locuzione "ordinamento sportivo", sancendone così l'esistenza, ma trattandolo limitatamente alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni⁶⁸.

Definita, come visto anche nei paragrafi precedenti, l'esistenza di una pluralità di "Istituzioni", dovrà ammettersi necessariamente la presenza di una pluralità di ordinamenti giuridici anche nell'ambito di un unico ordinamento giuridico statale. La

⁶⁵ C. Alvisi, *op. cit.*, Milano, 2006, pp. 7 e ss.

⁶⁶ La legge 23 Marzo 1981 n. 91, contenente "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" è divisa in quattro capi: a) il primo, comprendente gli articoli da 1 a 9, relativo allo "Sport Professionistico"; b) il secondo, comprendente gli articoli da 10 a 14, relativo al funzionamento e alle attività delle "Società Sportive e Federazioni Sportive Nazionali"; c) il terzo, di cui solo l'articolo 15 fa parte, relativo alle "Disposizioni di carattere tributario"; d) il quarto, comprendente infine gli articoli da 16 a 18, relativo "Disposizioni transitorie e finali".

⁶⁷ S. Landolfi, *op. cit.*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 36. L'autore usa felicemente il termine "emersione".

⁶⁸ L'art. in questione, modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 è il 117. In particolare il comma 3 recita: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

varietà e la molteplicità dei gruppi sociali, corollario della pluralità degli ordinamenti giuridici, dovrà, però, pur sempre garantire l'ordinato svolgimento della vita sociale⁶⁹. Proprio in ragione di ciò è divenuto indispensabile assegnare ad uno dei possibili ordinamenti (e dei possibili gruppi sociali), appunto lo Stato, una posizione di preminenza sugli altri, al fine di consentirgli la regolazione, secondo le leggi da esso emanate, sia dei rapporti interindividuali, quanto dei rapporti con le collettività minori incluse nel suo ambito⁷⁰. A garanzia di quanto esposto sin ora l'"originarietà" dell'ordinamento sportivo dovrà quindi cedere il passo di fronte alla "sovranità" dello Stato «nella misura in cui quest'ultimo intende esercitarla»⁷¹.

La posizione di vertice è affidata allo Stato in virtù del principio di "gerarchia delle fonti" (articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale)⁷². In sostanza deve prendersi atto, in primo luogo, del fatto che, nella cerchia della gerarchia delle fonti del diritto (costituita nell'ordine da: norme comunitarie, norme costituzionali, norme di legge, norme regolamentari, circolari e usi), solamente l'ordinamento statale, poiché persegue interessi collettivi, ha la c.d. "potestà normativa primaria" (ossia la potestà di emanare norme costituzionali o primarie, ovvero leggi ed atti aventi forza di legge), mentre tutti gli altri ordinamenti settoriali hanno solo una "potestà normativa secondaria" (cioè possono emanare soltanto norme di grado regolamentare o inferiori),

⁶⁹ G. Capogrossi, *op. cit.*, in *Opere*, IV, Milano, 1959, pp. 76 e ss.; A. Gueli, *op. cit.*, Milano 1949, pp. 138 e ss.

⁷⁰ T. Martines, *op. cit.*, Milano, 2005, p. 26.

⁷¹ R. Perez, *Disciplina statale e disciplina sportiva*, in *Scritti in memoria di M. S. Giannini*, I, Milano, 1988, p. 551.

⁷² Articolo 1, indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti (Cost. 87, 121);
- 3) *
- 4) gli usi (artt. 8 e 9 d. gen.).

*Abrogato ad opera del d. lgs. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: «(3) le norme corporative»

con l'effetto che la normativa interna degli ordinamenti settoriali dovrà essere, in ogni caso, subordinata ai principi posti in essere dalle superiori norme stabilite dallo Stato⁷³.

Il rapporto tra i vari ordinamenti settoriali e l'ordinamento statale non potrà configurarsi quindi in termini di "separazione", ma in termini di "autonomia".

Il concetto di autonomia, che caratterizza anche l'ordinamento sportivo, esprime, da un lato l'individuazione di una libera sfera di azione, poiché, per le sue peculiarità, il sistema sportivo si è sempre voluto distinguere per la sua "specificità" creando un sistema interno di risoluzione delle controversie (c.d. "giustizia sportiva")⁷⁴, ma dall'altro contiene, altresì, una limitazione intrinseca di questa libertà, esplicitata dalla necessaria conformità alle normative poste in essere dallo Stato in virtù della sua supremazia. Nel momento in cui da un atto di un ordinamento settoriale dovessero derivare conseguenze che vanno a incidere sui principi fondamentali dello Stato, questo, in quanto ente sovrano, dovrà avere la possibilità di conoscere nel merito la situazione e giudicarla⁷⁵.

Illuminante ai fini della comprensione è certamente l'esempio fornito dal Cesarini Sforza, il quale, pur sbagliando le premesse (parlava ancora di "separazione" tra i due ordinamenti e di indifferenza nei confronti del fenomeno sportivo da parte

⁷³ E. Lubrano, *op. cit.*, in AA. VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, Milano, 2008, pp. 10-11.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 16.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 11. L'autore scrive: «le normative regolamentari poste in essere dai vari ordinamenti settoriali devono necessariamente conformarsi alle norme costituzionali legislative dell'ordinamento statale, ovvero non violare i principi stabiliti da tali norme (art. 4 delle disposizioni generali): in caso contrario, se viene violata...una norma superiore statale (anche dell'U.E.),...la norma rea di essere andata contro i principi fissati dallo Stato può essere "incriminata" di illegittimità da un tesserato dell'ordinamento settoriale "colpito" da un provvedimento emanato in applicazione della stessa; tale tesserato – in quanto soggetto facente parte...anche dell'ordinamento statale – potrebbe impugnare di fronte agli organi di giustizia statale non solo il provvedimento emanato nei suoi confronti, in applicazione della normativa regolamentare settoriale, ma anche la stessa normativa settoriale, chiedendo al Giudice statale di annullare non solo il provvedimento impugnato, ma anche la norma-presupposto, in quanto emanata in violazione di norme superiori dell'ordinamento statale».

dello Stato), si accorse che gli ordinamenti settoriali non potevano valicare i principi e i limiti imposti dallo Stato. Egli scriveva, infatti, che «il boxeur che, combattendo lealmente e secondo le regole della gara, getta al suolo l'avversario, che muore, non commette omicidio. Ma se la violenza del boxeur ha conseguenze che costituiscono reato, in quanto essa è solo l'occasione e il mezzo per commettere un reato, allora gli effetti della violenza pugilistica, non si concretano più nell'ambito di un ordinamento sportivo, ma in una materia che è regolata dalla legge penale dello Stato»⁷⁶.

5. Il sistema delle fonti nel diritto sportivo

Appurato che l'ordinamento sportivo è “un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea”, riconosciuta la sua sfera di autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale presieduto dal C.I.O., e precisato che lo Stato, in quanto ente sovrano, si trova sempre in una posizione di supremazia rispetto agli ordinamenti particolari è possibile passare a delineare quelle che sono le fonti nel diritto sportivo⁷⁷.

L'espressione “fonte del diritto” può essere utilizzata per indicare fenomeni differenti. Essa può riferirsi al procedimento con cui il diritto, ossia una norma, nasce ovvero al risultato di tale procedimento. Nel primo caso si ha una “fonte di produzione”, nel secondo una “fonte di cognizione”, cioè la singola norma che viene emanata.

Il sistema delle fonti di cognizione del diritto italiano è strutturato, nell'ordine, come segue:

1) Costituzione;

⁷⁶ W. Cesarini Sforza, *op. cit.*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in *Riv. it. sc. giur.*, 1929 p. 67.

⁷⁷ G. Valori, *op. cit.*, II ed., Torino, 2009, p. 7.

- 2) Leggi costituzionali;
- 3) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge;
- 4) Leggi regionali;
- 5) Regolamenti;
- 6) Usi.

A queste si aggiungono le norme internazionali e comunitarie in virtù dell'articolo 10 della Costituzione (*“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”*) in ambito internazionale e dell'articolo 11 della Costituzione in ambito europeo. L'ordine del sistema delle fonti è rigorosamente gerarchico⁷⁸.

Il sistema delle fonti di cognizione del diritto sportivo italiano è strutturato in modo speculare. Si hanno, infatti, sia fonti internazionali, sia fonti nazionali.

Per quanto concerne il primo aspetto le fonti sono:

- 1) la Carta Olimpica, al pari delle Direttive e Raccomandazioni del C.I.O.;
- 2) gli Statuti delle Federazioni Sportive Internazionali.

Per quanto concerne il secondo aspetto le fonti sono:

- 1) Statuto, Principi fondamentali, Principi di Giustizia, Regolamenti e Deliberazioni del C.O.N.I.⁷⁹;

⁷⁸ *Ibidem*, p. 7.

⁷⁹ Lo Statuto del C.O.N.I. è stato modificato l'ultima volta nel 2004 in attuazione del d.lgs 8 gennaio 2004 n. 15, è adottato a maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e si compone di dieci titoli. Il titolo I contiene le disposizioni generali del C.O.N.I., le sue funzioni e gli organi preposti allo svolgimento delle stesse. La disciplina in dettaglio di tali organi e delle altre istituzioni preposte al governo dello sport è contenuta nei titoli II e III. I titoli dal IV all'VIII sono dedicati ai soggetti dell'ordinamento. I titoli IX e X, infine, sono dedicati all'organizzazione amministrativa del C.O.N.I. (procedimenti elettorali e gestione finanziaria). Le fonti aventi natura regolamentare sono il Codice di comportamento sportivo, il Regolamento del Garante del codice di comportamento sportivo, i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline associate e Associazioni Benemerite, i Principi di Giustizia Sportiva, le Circolari sulla procedura d'ingresso in Italia e sulla

2) Statuti, Regolamenti organici, tecnici e di giustizia sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dalle Associazioni Benemerite e dagli Enti di Promozione Sportiva⁸⁰.

Le prime sono fonti aventi natura pubblicistica, mentre le seconde sono fonti aventi natura privatistica.

Una menzione particolare va rivolta, soprattutto per il risvolto morale, al rispetto dei principi generali che assicurano la completezza del sistema mediante una funzione di integrazione, a cui poi si aggiungono i doveri fondamentali che tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare. I principali sono:

- il principio della lealtà sportiva basato sulla genuinità del risultato sportivo;
- il principio della *par condicio* dei gareggianti;
- il principio di unitarietà di governo dell'ordinamento, che consente il conseguimento del suo fine essenziale (il miglioramento del risultato);
- il principio della meritocrazia secondo cui va assegnata ad ogni soggetto la posizione che merita⁸¹.

Questo sistema è così improntato perché l'ordinamento sportivo italiano costituisce un'articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale a cui deve conformarsi, ma al tempo stesso, essendo soggetto alla sovranità dello Stato italiano

procedura di rilascio del permesso di soggiorno in riferimento agli sportivi extracomunitari, le Norme Sportive Antidoping, il Regolamento sulla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, il Codice dell'Alta Corte di giustizia sportiva e il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport e Disciplina degli Arbitri. Sull'argomento si vedano: G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di Diritto Sportivo*, Milano, 2009, p. 17 e ss.; M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 1999, pp. 156 e ss.

⁸⁰ Gli Statuti delle federazioni sportive dettano i principi fondamentali cui devono attenersi i tesserati e gli affiliati, in conformità coi principi stabiliti dal C.ON.I., nonché le regole in materia di tesseramento, affiliazione, organi federali e giustizia sportiva, che poi nel dettaglio sono disciplinati dai Regolamenti. G. Liotta, L. Santoro, *op. cit.*, Milano, 2009, pp. 17 e ss.

⁸¹ I. Marani Toro, *op. cit.*, Milano, 1977, pp. 359 e ss.

deve adeguarsi anche al suo sistema di fonti e principi⁸².

⁸² G. Valori, *op. cit.*, II ed., Torino, 2009, p. 7.

CAPITOLO III

SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO

SOMMARIO: 1. Il C.O.N.I.: istituzione, natura giuridica, organizzazione e provvedimenti successivi; 1.1. Il “riordino” del 1999: il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242; 1.2. Il “riassetto” del 2002: la legge 8 agosto 2002, n. 178; 1.3. Il secondo “riordino” del 2004: il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15; 1.4. Gli ultimi statuti del C.O.N.I.: 2004, 2008, 2012 e 2014; 2. Le Federazioni Sportive Nazionali tra diritto pubblico e diritto privato: natura giuridica e struttura organizzativa; 3. Le Leghe; 4. Le Discipline Associate e gli Enti di promozione sportiva; 5. Gli altri soggetti: atleti, dirigenti, tecnici, e direttori di gara; 5.1. Gli atleti; 5.2. I dirigenti; 5.3. I tecnici sportivi; 5.4. Gli arbitri, i giudici e gli ufficiali di gara.

Al fine di comprendere l'attuale assetto organizzativo del C.O.N.I. è opportuno ripercorrere, sinteticamente, le diverse tappe normative seguite dall'ordinamento sportivo italiano.

1. Il C.O.N.I.: istituzione, natura giuridica, organizzazione e provvedimenti successivi

L'esigenza di regolamentare il fenomeno sportivo, in vista dell'organizzazione delle Olimpiadi moderne, portò i singoli Stati all'istituzione di comitati nazionali¹. In

¹ Secondo le regole della Carta Olimpica la partecipazione di un Paese ai Giochi Olimpici può avvenire solamente se in quel Paese opera un N.O.C. (National Olympic Committee) riconosciuto dal C.I.O..Le regole in questione sono la 28 e la 29 della Carta Olimpica, nonché le relative “Bye-Law”. Sull'argomento: G. Valori, *Il diritto nello sport*, II Ed., Torino, 2009, pp. 28 e ss.

Italia ciò avvenne nel 1896, quando un manipolo di privati organizzò e inviò, a proprie spese, una delegazione di atleti alla prima Olimpiade moderna che si svolse ad Atene nel 1896².

Nel 1908 il C.O.N.I. si trasformò in un'associazione costituita dai rappresentanti dei vari sport praticati all'epoca, con l'inglobamento in esso di tutte le Federazioni sportive esistenti sul territorio e con funzioni di carattere temporaneo consistenti nella cura della partecipazione della rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Londra (1908) e di Stoccolma (1912)³.

Terminata l'esperienza olimpica, nel 1914, il C.O.N.I., sempre per volontà dei rappresentanti delle Federazioni, pur rimanendo un'associazione di "fatto", assunse carattere permanente, estendendo le sue funzioni anche al coordinamento e al controllo di tutte le attività sportive, nonché alla promozione e tutela dell'ideale olimpico, in qualità di soggetto dell'ordinamento sportivo internazionale riconosciuto dal C.I.O.⁴.

Il C.O.N.I. nacque, quindi, come ente di natura privata, con il consenso dei pubblici poteri⁵, mostrando fino al 1914 caratteristiche molto vicine a quelle di una fondazione⁶, per poi, complice l'allargamento delle funzioni, iniziare ad operare come "federazione delle federazioni".

L'avvento del fascismo segnò l'inizio di un profondo intervento pubblicistico nell'organizzazione sportiva e il C.O.N.I., con il d.m. 26 febbraio 1934, assunse la

² Sull'evoluzione giuridica del C.O.N.I. si vedano: M.V. De Giorni, *Libertà e organizzazione nell'attività sportiva*, in *Giur. it.*, 1975, IV, pp. 123 e ss.; L. Rigo, *Storia della normativa del Coni dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pp. 565 e ss. (pt. I) e 1987, pp. 219 e ss. (pt. II).

³ M. Sanino, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, pp. 57-58.

⁴ R. Frascaroli, *Sport (ad vocem)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, p. 514.

⁵ I. Marani Toro, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 220.

⁶ R. Morzenti Pellegrini, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007, p. 77.

personalità giuridica di diritto privato e, con essa, la capacità di ricevere lasciti e donazioni, stare in giudizio, acquistare e amministrare beni e compiere, più generalmente, tutti gli atti necessari per i propri fini⁷.

Il crescente interessamento dell'ordinamento statale per l'attività sportiva culminò nella l. 16 febbraio 1942, n. 426, recante "Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)"⁸, dotando così quest'ultimo, in difetto di un'esplicita indicazione in tal senso⁹, di personalità giuridica di diritto pubblico. Personalità che poteva essere desunta dal fatto che:

- a) *"l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale"*¹⁰ dei cittadini sono fini di interesse generale, per il raggiungimento dei quali il C.O.N.I. esplica un'attività integratrice delle funzioni proprie dello Stato;
- b) la creazione del C.O.N.I. è avvenuta con una legge statale;

⁷ *Ibidem* pp. 77 e ss. L'autore scrive che lo sport in epoca fascista funse, non solo da strumento di propaganda nazionalista, ma anche da strumento di controllo dell'inquadramento politico della gioventù e «il partito nazionale fascista intervenne nelle nomine delle cariche sportive che, da elettive, vennero trasformate in politiche, introducendo anche un sistema di finanziamento basato su sovvenzioni statali, con conseguente assoggettamento del bilancio all'esame di un collegio di revisori nominato dal Ministero delle Finanze». Sul tema si veda anche: C. Alvisi, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000, pp. 1 e ss.

⁸ La l. 16 febbraio 1942 n. 426, attuata dapprima con d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, e successivamente tramite il d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, costituirà la legge fondamentale dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al C.O.N.I. sino alla recente revisione, rimanendo, peraltro, anche dopo il decreto Meandri che la abroga (art 19), il punto di partenza per ogni analisi strutturale e sistematica del C.O.N.I..

⁹ L'art. 1 legge n. 426/1942 si limitava a qualificare il C.O.N.I. come ente dotato di personalità giuridica con sede a Roma e costituito sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Tuttavia se ne riteneva generalmente la natura pubblica in applicazione dei c.d. indici di riconoscibilità degli enti pubblici ed in particolare considerando i fini del Comitato, i controlli statali ed in particolare quello contabile, l'autonomia normativa e l'autarchia, il procedimento pubblico per la nomina del Presidente, ecc. Sull'argomento si vedano: S.N. Calzone, *Il C.O.N.I. ente pubblico nella legislazione vigente*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 439 e ss; L. Colantuoni, *Diritto Sportivo*, Torino, 2009, pp. 32-33; I. Marani Toro, *L'organizzazione dello sport in Italia – Il C.O.N.I. – Le Federazioni Sportive – Gli enti periferici*, in *Riv. dir. sport.*, nn. 1-2, 1950, p. 47; Cass. 7 maggio 1947, *C.O.N.I. – Bet ed altri*, in *Giur. it.*, 1948, I, p. 85.

¹⁰ Art. 3 della Legge n.426/1942.

- c) il controllo contabile sull'organo è effettuato per mezzo di un apposito Collegio di Revisori dei Conti costituiti da componenti di nomina governativa (art. 12 L. n. 426, cit.);
- d) il C.O.N.I. è parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti tributari (art. 11, L. n. 426, cit.);
- e) al C.O.N.I. sono attribuiti poteri finanziari, quali l'imposizione del tesseramento, cui si aggiungono donazioni e lasciti di privati, nonché il ricavato delle manifestazioni sportive¹¹;

e che trovò l'indiretta conferma del legislatore nella legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici") ove il C.O.N.I. venne inserito nel comparto degli enti del c.d. "*Parastato*"¹², soggetto alla relativa disciplina e classificato come Ente preposto ad attività sportive.

I compiti che lo Stato affidò inizialmente al C.O.N.I. furono:

- l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della razza;
- la conservazione, il controllo e l'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
- il coordinamento e la disciplina dell'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata, nonché la sorveglianza e la tutela su tutte le organizzazioni sportive;
- l'iscrizione dei concorrenti italiani ai Giochi Olimpici, nonché il controllo della rappresentativa italiana partecipante;

¹¹ I. Marani Toro, *op. cit.*, Milano, 1977, p. 230.

¹² S. Cassese, *Lo stato italiano e la sua riforma*, Bologna, 1998, p. 10.

- lo sviluppo e la protezione del movimento olimpico e dello sport dilettantistico¹³.

Per quanto concerne la struttura dell'organo, esso si componeva di un'organizzazione centrale ed un'organizzazione periferica.

Secondo la legge 16 febbraio 1942, n. 426 ed al D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530¹⁴ della prima facevano parte le Federazioni sportive nazionali¹⁵, il Consiglio Nazionale¹⁶, il Presidente¹⁷, la Giunta Esecutiva¹⁸, il Segretario Generale¹⁹ e il Collegio

¹³ I. Marani Toro, *op. cit.*, Milano, 1977, pp. 233-234.

¹⁴ *Norme di attuazione della L. 16 febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del C.O.N.I.*

¹⁵ Sul tema si veda il par. 2 del presente Capitolo.

¹⁶ Il C.N. è composto dal presidente del comitato che lo presiede e dai presidenti delle federazioni. Dura in carica quattro anni. Il C.N. viene convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per essere valida la seduta devono partecipare la maggioranza dei componenti. Il C.N. si esprime a maggioranza e i suoi compiti sono: designare il presidente; eleggere nel suo seno due vicepresidenti; eleggere i sei membri della giunta esecutiva; nominare il segretario generale; stabilire gli indirizzi generali dell'attività dell'ente e attuare le direttive del C.I.O.; deliberare i bilanci preventivi e approvare la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente; deliberare sull'ordinamento degli uffici; deliberare il regolamento organico del personale impiegatizio; deliberare sulle domande di adesione di nuove federazioni sportive nazionali; approvare gli statuti delle federazioni sportive; deliberare sulla proposta di commissariamento straordinario delle federazioni sportive; deliberare sui compensi spettanti al presidente e sui gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali; stabilire i criteri di distinzione tra attività sportiva professionistica e dilettantistica; riconoscere, salvo delega alla giunta esecutiva, le società sportive nazionali; delibera il regolamento di amministrazione e contabilità.

¹⁷ Egli è nominato ogni quattro anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su designazione del C.N.. Deve, per essere nominato, aver ricoperto la carica di presidente o vice-presidente di una federazione per almeno un biennio, oppure essere stato membro della giunta esecutiva del C.O.N.I.. La carica di presidente è incompatibile con tutte le altre cariche in seno alle federazioni nazionali ed egli ha la rappresentanza legale dell'ente. Convoca e presiede il C.N. e la giunta e ne attua le deliberazioni.

¹⁸ La G.E. è composta dal presidente del comitato che la presiede, dai due vice-presidenti, da sei membri eletti dal C.N. e dal segretario generale. La giunta dura in carica quattro anni, è convocata dal presidente, di norma una volta al mese, vi devono partecipare almeno la maggioranza dei membri, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e i suoi compiti sono: provvedere alla direzione ed alla gestione amministrativa; predisporre la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; controllare i servizi, uffici e federazioni sportive nazionali; esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali; esaminare gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni; predisporre le norme relative all'organizzazione degli uffici; disporre ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile delle federazioni; deliberare sulle materie non espressamente riservate al C.N. e al presidente; adottare deliberazioni di urgenza in sostituzione C.N.; formulare proposte sulle domande di adesione delle nuove federazioni sportive nazionali; nominare, su proposta del segretario generale, uno o più vice-segretari generali; nominare o revocare, su proposta dei componenti delle federazioni, i segretari di federazione; nominare i componenti dei comitati provinciali e, su designazione dei comitati stessi, i rispettivi presidenti; nominare i delegati regionali; riconoscere, in caso di delega del C.N. le società sportive.

¹⁹ Egli è nominato dal C.N., a seguito di pubblico concorso per titoli ed è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del C.N. e della G.E., della quale è anche segretario e collabora col

dei Revisori²⁰. Della seconda, invece, fanno parte i Comitati Provinciali²¹.

1.1. Il “riordino” del 1999: il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242

Il D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. decreto Melandri) si pose come punto di partenza del lungo percorso d’innovazione legislativa che ha radicalmente modificato la disciplina del vertice dell’organizzazione sportiva italiana. Tale provvedimento fu adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 11, comma 1, lett. b) della l. 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini²²), allo scopo di “riordinare” gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza e dall’assistenza²³. Nonostante la dizione legislativa parli di soltanto di mero “riordino” del C.O.N.I., la reale portata dell’intervento riformato è assai più ampia e l’abrogazione stessa della legge n. 426/1942, nonché la sua sostituzione ad opera di tale decreto, ne sono la più fedele rappresentazione.

Gli aspetti fondamentali, su cui ha inciso il decreto Melandri, sono

presidente all’attuazione delle rispettive deliberazioni; espleta i compiti previsti dall’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

²⁰ Esso è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, scelti tra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, con la qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, dei quali uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro per il tesoro. I suoi compiti sono: effettuare il riscontro sulla gestione dell’Ente ed accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; vigilare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti; esaminare i bilanci consuntivi e preventivi; effettuare le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli; esercitare, nella composizione integrata ai sensi dell’art. 8 l. 1379/1951, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco; redigere la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato. Il collegio deve assistere alle sedute del C.N..

²¹ Essi hanno il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell’ambito della provincia stessa, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del C.O.N.I., anche per il tramite dei delegati regionali. I Comitati sono composti da cinque membri nominati dalla G.E. e il presidente viene scelto tra questi.

²² La legge 59/97 realizza un complessivo ripensamento dei compiti e funzioni dello Stato, sulla base di un disegno di generale conferimento degli stessi alle regioni ed agli enti locali in applicazione del principio di sussidiarietà: è conseguente all’applicazione di tale nuova definizione delle competenze, una complessiva revisione dell’amministrazione centrale dello Stato e degli enti pubblici. Per un’analisi della legge si vedano: L. Carbone, *Tra federalismo e semplificazione*, Milano, 2001; F. Caringella, F. Romano, *Il nuovo volto della pubblica amministrazione*, Napoli, 1997;

²³ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 34.

essenzialmente tre²⁴:

- 1) la natura giuridica del C.O.N.I. e gli ambiti della sua potestà statutaria, le funzioni ad esso affidate e l'organizzazione interna;
- 2) la partecipazione di atleti e tecnici agli organi delle Federazioni e dell'ente stesso;
- 3) la trasformazione delle Federazioni in persone giuridiche di diritto privato.

Per quanto riguarda il profilo della natura giuridica del C.O.N.I. il decreto in esame (art. 1) si apriva con il riconoscimento espresso, all'ente, della personalità di diritto pubblico, superando il silenzio sul punto della legge istitutiva e rendendo così esplicita una conclusione alla quale si era già giunti in via interpretativa²⁵.

Coerentemente, venne confermata la sottomissione del Comitato alla vigilanza governativa, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali, comportante la possibilità di scioglimento della Giunta Nazionale e di revoca del Presidente del C.O.N.I. per gravi e persistenti violazioni di leggi, irregolarità amministrative, omissioni nell'esercizio delle funzioni o gravi deficienze amministrative (art. 13)²⁶.

La funzione di vigilanza si concretizzava, inoltre, nel potere, da parte del Ministro competente, di: approvare lo statuto, esercitato con il concerto del Ministro del Tesoro (art. 2, comma 2); nominare il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 11, comma 1); asserire alla costituzione di società di capitali al fine di snellire la burocrazia (art. 14,

²⁴ Sul provvedimento legislativo di "riordino" del C.O.N.I. si vedano anche: B. Marchetti, *Lo sport*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di S. Cassese, *Diritto amministrativo speciale*, t. I, Milano, 2003, pp. 933-936; G. Napolitano, *La riforma del C.O.N.I. e delle federazioni sportive*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2000, pp. 113 e ss.

²⁵ G. Napolitano, *op. cit.*, in *Giorn. Dir. amm.* 2000, p. 114. Sul tema era anche intervenuta la giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1981, n. 6637, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 560: «Al comitato olimpico nazionale italiano va riconosciuta la natura di ente pubblico non economico, in considerazione degli interessi generali che esso persegue nel settore sportivo, con attività ed organizzazione di tipo non imprenditoriale, nonché dell'espressa attribuzione di tale qualifica contenuta nella l. 20 marzo 1975, n. 70 sul riordinamento degli enti pubblici».

²⁶ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 35.

comma 1); commissariare nel periodo di transizione verso il nuovo ordinamento (art. 18 commi 2 e 5).

Quanto alle funzioni attribuite al C.O.N.I. dalla nuova disciplina, queste apparivano modellate sul regime precedente. Vengono meno il “vincolo teleologico al miglioramento fisico e morale” e l’intrusivo riferimento all’attività sportiva “comunque e da chiunque esercitata” (di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 426/1942) figlio del capillare controllo pubblico²⁷.

Significativa risultò poi l’attribuzione all’ente della potestà statutaria (art. 2, comma 2), la quale era sottoposta, da un lato, al rispetto dei principi internazionali di diritto sportivo, dall’altro all’approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica²⁸.

Per ciò che concerne, invece, le disposizioni inerenti all’organizzazione interna del C.O.N.I., esse interessarono essenzialmente quattro aspetti²⁹:

- gli organi e l’istituzione del Comitato Nazionale “Sport per Tutti”(art 10);
- la ripartizione delle competenze;
- la definizione delle modalità di composizione degli organi;

²⁷ Sul punto cfr. anche G. Amato, *Problemi costituzionali connessi all’attuale disciplina del CONI*, in *Giur. it.*, I, 1, p. 917, nt. 7, secondo cui l’argomento per cui il C.O.N.I. non ha il potere di impedire a nessuno lo svolgimento di attività sportive in forma privata è una mezza verità che ignora i possibili rapporti tra impianti sportivi controllati dallo stesso ente e attività sportive non agonistiche.

²⁸ F.P. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 88. L’autore attribuisce al C.O.N.I. una doppia cittadinanza: da un lato rappresenta un ente di diritto pubblico interno; dall’altro, è membro della comunità sportiva internazionale, quale ente riconosciuto dal C.I.O. e dal quale ha mandato per attuare le norme poste dal C.I.O. stesso.

²⁹ G. Napolitano, *op. cit.*, in *Giorn. Dir. amm.* 2000, p. 116. Tra le modifiche più interessanti oltre all’istituzione del nuovo Comitato, vi sono anche la perdita, della Giunta, della qualifica “esecutiva”, la ridefinizione delle competenze degli organi ispirata al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e di gestione e la costituzione di società di capitali controllate dal C.O.N.I. (art. 14). Per un ulteriore approfondimento sul tema si vedano: L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 37 e ss; R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, pp. 83 e ss; G. Valori, *op. cit.*, II ed., Torino, 2009, pp. 31 e ss.

- lo snellimento burocratico dell'ente.

La seconda novità introdotta dal decreto Melandri riguardò l'espressa previsione della partecipazione degli atleti e tecnici agli organi delle Federazioni e del C.O.N.I., in misura non inferiore al 30% dei componenti.

Infine tale decreto trasformò le F.S.N. in associazioni riconosciute, abbandonando, però, ogni riferimento alla base associativa per intraprendere la via della "privatizzazione", esaltando così la distinzione tra esse e l'ente pubblico.

1.2. Il "riassetto" del 2002: la legge 8 agosto 2002, n. 178

Qualche anno dopo il "riordino" del 1999, il C.O.N.I. fu oggetto di un ulteriore "riassetto" effettuato attraverso la legge 8 agosto 2002, n. 178. Sulla base di tale disposizione venne creata una società per azioni, strumentale all'ente, denominata "C.O.N.I. Servizi S.p.A.". La società, in cui confluivano le risorse umane e strumentali dell'ente pubblico, assumeva la veste di ente pubblico a struttura societaria³⁰ (rientrando nel novero delle c.d. società "legali" o "anomale") ed era destinata a succedere al C.O.N.I. stesso nella titolarità dei beni, nei rapporti attivi e passivi e nella gestione delle risorse. A questo si aggiunse il trasferimento delle funzioni gestorie in materia di giochi e scommesse (connessi alle manifestazioni sportive) all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 4) e la c.d. "esternalizzazione" delle funzioni strumentali dell'ente.

Il risultato fu il trasferimento del patrimonio del C.O.N.I., con assunzione, da parte di quest'ultimo, del ruolo di committente della C.O.N.I. Servizi S.p.A., ma

³⁰ C. Franchini, *Il riordino del CONI*, in *Gior. Dir. amm.*, 2003, p. 1210.

nonostante ciò, venne comunque confermata la natura pubblica dell'ente. Infine lo stesso ente apparve trasformato in mero organo di indirizzo, promozione e regolazione anche se privo di poteri³¹.

1.3. Il secondo "riordino" del 2004: il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15

A soli due anni di distanza dall'ultimo "riassetto", il legislatore provvide, con il d.lgs., 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. decreto Pescante), ad apportare "modifiche ed integrazioni" al precedentemente citato decreto Melandri³².

Il decreto Pescante, da un lato ripropose l'inquadramento del C.O.N.I. e delle F.S.N. nell'ambito dell'ordinamento sportivo internazionale, il riconoscimento di queste ultime come persone giuridiche di diritto privato e la previsione di garanzie partecipative particolari a favore di atleti e tecnici, dall'altro importò rilevanti novità per quanto concerne la configurazione dell'ente (in specie con il superamento della distinzione tra controllore e controllati), il rafforzamento dei poteri di vigilanza sulle organizzazioni sportive e le regole di funzionamento delle F.S.N.³³.

La prima innovazione apportata dal decreto fu la definizione del C.O.N.I. quale "Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate" (art 2), riportando così in una posizione centrale il vincolo associativo e

³¹ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, pp. 89 e ss.

³² Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, la *ratio legis* è sostanzialmente quella di "eliminare tutte le disfunzioni che si sono create con il riordino del 1999, ma anche di coordinare il nuovo testo statutario con le norme sopravvenute, [...] nonché in relazione al nuovo assetto gestionale determinatosi con la costituzione del C.O.N.I. Servizi S.p.A., ai sensi dell'art 8 del decreto n. 138 del 2002". Sul punto si veda: L. Musumarra, *I soggetti dell'ordinamento sportivo*, in *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, a cura di C. Alvisi, Milano, 2005, pp. 65-66.

³³ Per un'analisi delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 15/2004, cfr. G. Napolitano, *L'adeguamento del regime giuridico del Coni e delle federazioni sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, pp. 353 e ss.

superando la distinzione controllore-controllati tra ente e federazioni³⁴.

Le seconde novità furono l'eliminazione dell'incompatibilità fra la carica di membro della Giunta Nazionale e di Presidente delle F.S.N. (modifica dell'art. 15 del decreto Melandri), nonché modifiche in merito alla durata dei mandati federali (art. 24)³⁵.

A queste seguirono il rafforzamento dei poteri di controllo, coordinamento ed indirizzo sulle organizzazioni sportive da parte del Consiglio Nazionale e della Giunta del C.O.N.I.³⁶ e la soppressione del Comitato Nazionale dello sport per tutti (art. 10 del d.lgs 242/1999).

Infine vennero estesi i presupposti per il commissariamento delle Federazioni e delle Discipline associate, ad opera del C.O.N.I., che poteva essere disposto *“in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari”* (art. 5 del decreto Melandri).

1.4. Gli ultimi statuti del C.O.N.I.: 2004, 2008, 2012 e 2014

Lo Statuto C.O.N.I., approvato con D.M. il 23 giugno 2004, non si limitò a recepire i principi introdotti dal suddetto decreto Pescante, ma mise nero su bianco alcune interessanti novità.

³⁴ *Ibidem*, p. 354.

³⁵ Fu previsto che i Presidenti delle F.S.N. potessero essere rieletti al massimo per due mandati consecutivi, a meno che nella successiva riunione raggiungessero una maggioranza superiore al 55% di voti validi ovvero uno dei due mandati fosse durato meno di due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

³⁶ Per un approfondimento sul tema si veda: L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, pp. 47 e ss.

In primis, diede al C.O.N.I. la possibilità di regolamentare i tesseramenti e l'utilizzazione degli atleti stranieri (art. 2, comma 4 *bis*) al fine di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale³⁷.

Secondariamente stabilì il potere, per il Consiglio Nazionale (art 6, comma 4), di fissare i criteri generali per la regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti e per il tesseramento degli stranieri, mentre le F.S.N. e le D.S.A. avrebbero dovuto introdurre, nei loro Statuti e Regolamenti organici, la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo. Attribuì, inoltre, al Presidente del C.O.N.I. ulteriori competenze, tra cui la nomina e la convocazione del Consiglio e della Giunta e il potere di adottare, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza della Giunta, salvo poi sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva (art. 8).

Infine, ulteriori novità riguardarono la Giunta, il Segretario Generale e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport³⁸.

Il 26 febbraio 2008, però, il C.O.N.I. deliberò un altro Statuto caratterizzato da un nuovo sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport (artt.12 e ss.). Nello specifico, le funzioni, la composizione e la denominazione della C.C.A.S. vennero modificate in armonia con quanto stabilito dall'ordinamento sportivo internazionale.

Il nuovo sistema di giustizia ed arbitrato per lo sport venne strutturato analogamente al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ed era composto dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva e dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Ai sensi

³⁷ L. Colantuoni, *op. ult. cit.*, Torino, 2009, p. 53 e ss. L'autore sottolinea come tale disposizione volta anche alla tutela dei vivai nazionali e attinente soprattutto al mondo del calcio abbia trovato la disapprovazione dell'UE, che sottolineava una intrinseca illegittimità, in relazione al Trattato, inerente alla libertà di circolazione, di stabilimento e al divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza.

³⁸ L'art. 7 prevedeva il controllo della Giunta sulle F.S.N. e sulle D.S.A.; l'art. 9 riconosceva al Segretario il potere di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; l'art. 12 escludeva la materia del doping dal novero di quelle sottoposte alla giurisdizione della C.C.A.S..

dell'articolo 12 *bis* del suddetto Statuto, l'Alta Corte di Giustizia Sportiva assunse una competenza *ad hoc* nella risoluzione di controversie inerenti ai diritti indisponibili o per le quali le parti non avessero scelto la competenza arbitrale e su questioni di fondamentale importanza per l'ordinamento. L'articolo 12 *ter* istituì, invece, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, la cui competenza era stabilita dagli Statuti e dai Regolamenti delle singole Federazioni e con funzioni di arbitrato rituale³⁹.

Lo Statuto C.O.N.I. del 2008 diede poi vita alla figura del Garante del Codice di comportamento sportivo (art. 13 *bis*) e alla Commissione di garanzia per la nomina dei membri degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva (art. 13 *ter*).

Successivamente lo Statuto del C.O.N.I. approvato il 10 maggio 2012 portò con sé importanti cambiamenti:

- istituzione delle figure del Delegato provinciale e dei rappresentanti dei Delegati provinciali in seno al Consiglio e alla Giunta nazionali del C.O.N.I., in luogo dei Comitati provinciali e dei rappresentanti dei Comitati provinciali in seno ai suddetti organi (artt. 6-7-14-15-16-17-18-19-34*bis*-35);
- approvazione dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate⁴⁰;
- riduzione dei componenti degli organi direttivi;

³⁹ L. Colantuoni, *op. ult. cit.*, Torino, 2009, pp. 56-57.

⁴⁰ I principi fondamentali in questione sono: il principio comunitario; il principio di legalità; il principio di separazione dei poteri; il principio di democrazia interna a base collettiva; il principio di democrazia interna a base personale; il principio assembleare; il principio dell'eleggibilità alle cariche federali; il principio di decadenza degli organi federali; il principio di territorialità; il principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive; il principio di trasparenza; il principio di libera prestazione delle attività sportive; il principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche; il principio di tutela sportiva delle atlete in maternità; il principio di giustizia sportiva; il principio di etica sportiva.

- rafforzamento dei poteri decisionali del Presidente⁴¹;
- abbreviazione dei termini e dei gradi della giustizia sportiva⁴².

L'ultimo Statuto del C.O.N.I., infine, è stato approvato l'11 giugno 2014, recependo le indicazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e cambiando nuovamente gli organi di Giustizia sportiva. L'Alta Corte e il T.N.A.S. sono stati aboliti, mentre sono venuti alla luce il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 12*bis*) e la Procura Generale dello Sport (art. 12*ter*).

2. Le Federazioni Sportive Nazionali tra diritto pubblico e diritto privato: natura giuridica e struttura organizzativa

Le Federazioni Sportive Nazionali nacquero, inizialmente, come organismi associativi con poteri e compiti limitati, salvo poi andare a costituire le uniche organizzazioni riconosciute ed autorizzate a rappresentare le differenti discipline all'interno del territorio nazionale.

Sino all'emanazione dei decreti di cui ai paragrafi precedenti, le attribuzioni e le funzioni delle F.D.S. furono regolate dalla legge costitutiva del C.O.N.I.⁴³ e dall'articolo 14 della legge 91 del 1981⁴⁴. Tali leggi ne prevedevano anche gli

⁴¹ In particolare “*ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale*”

⁴² Nello specifico: la durata del processo sportivo, di qualsiasi tipo e grado, non può essere superiore a trenta giorni, dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso; l'appello nei confronti della decisione dell'organo di giustizia di primo grado deve essere presentato al massimo entro sette giorni dalla data di pubblicazione della stessa e della relativa motivazione; i gradi della giustizia sportiva, complessivamente intesa, non possono essere superiori a due.

⁴³ Legge 16 febbraio 1942 n. 426.

⁴⁴ Art. 14 l. 91/1981: “*Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.*

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

obbiettivi, quali la promozione, la disciplina, l'organizzazione e lo sviluppo dello sport, con autonomia tecnica e di gestione, ma comunque sotto la vigilanza del C.O.N.I., di cui le Federazioni, erano ritenute organi⁴⁵.

La poca chiarezza risultante dalle predette leggi, circa la natura giuridica delle Federazioni, causò l'apertura di una diatriba, tra gli studiosi, che vide contrapposte due diverse correnti di pensiero: la tesi privatistica e la tesi pubblicistica⁴⁶.

Questa disputa non può essere trascurata in quanto avrebbe avuto riflessi non soltanto sul mero piano teorico e dogmatico, ma, anche e soprattutto, sulla concreta

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa”.

⁴⁵ Art. 5 l. 426/1942: “Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.):

- 1) la Federazione italiana Atletica leggera (F.I.D.A.L.);
- 2) la Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.);
- 3) la Federazione italiana atletica pesante (F.I.A.P.);
- 4) la Federazione italiana nuoto (F.I.N.);
- 5) la Reale Federazione italiana canottaggio (R.F.I.C.);
- 6) la Federazione italiana di scherma (F.I.S.);
- 7) la Reale Federazione ginnastica di Italia (R.F.G.I.);
- 8) la Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.);
- 9) la Federazione ciclistica italiana (F.C.I.);
- 10) la Federazione pugilistica italiana (F.P.I.);
- 11) la Reale Federazione italiana della vela (R.F.I.V.);
- 12) la Federazione italiana tiro a segno (F.I.T.S.);
- 13) la Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.);
- 14) la Reale Federazione motociclistica italiana (R.F.M.I.);
- 15) la Reale Federazione italiana motonautica (R.F.I.M.);
- 16) la Federazione automobilistica sportiva italiana (F.A.S.I.);
- 17) la Federazione italiana tennis (F.I.T.);
- 18) la Federazione italiana tiro a volo (F.I.T.A.V.);
- 19) la Federazione italiana rubbi (R.I.F.);
- 20) la Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);
- 21) la Federazione italiana ochei e pattinaggio a rotelle (F.I.O.P.R.);
- 22) la Federazione italiana golf (F.I.G.);
- 23) la Federazione italiana della caccia (F.I.C.);
- 24) la Federazione italiana del pentathlon moderno (F.I.P.M.)”

⁴⁶ Sul tema si vedano: G. Morbidelli, *Gli Enti dell'ordinamento sportivo*, in *Dir. Amm.*, 1993, pp. 303 e ss.; G. Vidiri, *Potere disciplinare delle federazioni sportive e competenza dell'A.G.O.*, in *Giust. civ.*, I, 1995, pp. 234 e ss.

individuazione delle posizioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento di settore e, di conseguenza, sulla loro possibilità di tutela dinanzi al giudice statale (ordinario o amministrativo) ovvero dinanzi agli arbitri⁴⁷.

Il dibattito fu alimentato da copiosi interventi normativi (§ 1, 1.1., 1.2., 1.3.), che nell'ambito del diritto sportivo, si immisero all'interno di un quadro giuridico di sistema⁴⁸ «frammentato e disancorato dalla rigida e tradizionale gerarchia delle fonti»⁴⁹. In particolare, per completezza d'esame, va sottolineato che l'articolo 5 della l. 426/1942 utilizzava la dizione “organi del C.O.N.I.” per identificare le F.S.N., il che indusse quindi la giurisprudenza ad individuare un rapporto di stretta connessione tra queste ultime e il Comitato, nonché a constatare la natura pubblica delle Federazioni stesse. Ne conseguiva che tutte le attività giuridiche delle Federazioni si sarebbero dovute imputare al C.O.N.I., mentre, dal mero punto di vista giurisdizionale, si negava la giurisdizione del giudice ordinario preferendosi quella del giudice amministrativo⁵⁰.

Successivamente all'emanazione della legge n. 91/1981, però, parte della giurisprudenza si discostò dalla suddetta posizione asserendo che tale legge ometteva di inquadrare le Federazioni quali organi del Comitato e sostenendone quindi l'autonomia⁵¹. Questo filone di pensiero evidenziò come il termine “organi”, ritrovabile

⁴⁷ M. Basile, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, pp. 281 e ss.

⁴⁸ S. Cassese, *Lo spazio giuridico globale*, in *Riv. Trim. di dir. pub.*, 2002, p. 2. L'Autore scrive che si tratta di «spazio giuridico globale».

⁴⁹ A. De Silvestri, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità nelle Federazioni sportive nazionali?*, in www.giustiziasportiva.it.

⁵⁰ Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 1955, n. 607 in *Cons. St.*, 1955, I, p. 958; Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 1960, n. 437 in *Riv. dir. sport.*, 1960, p. 116; Cass., S.U., 19 giugno 1968, n. 2028 in *Foro It.*, 1968, I, p. 2790; Cass. 11 febbraio 1978, n. 625 in *Foro It.*, 1978, I, p. 862.

⁵¹ Cfr. Cass., S.U., 9 maggio 1986, n. 3092, in *Foro it.*, 1986, p. 1251; Cass., S.U., 26 ottobre 1989, n. 4399 in *Riv. dir. sport.*, 1990, I, p. 5.

nella legge del 1942, sarebbe stato adoperato solo con valenza “metagiuridica e atecnica”⁵².

Il problema relativo alla natura giuridica delle F.S.N. fu parzialmente superato nel 1999 con l’emanazione del Decreto Melandri (articolo 15, comma 1), che trasformò *ex lege* le Federazioni in “*associazioni con personalità giuridica di diritto privato*”. Tuttavia, il medesimo Decreto (articolo 15, comma II) precisava che le F.S.N., pur conservando la personalità giuridica di diritto privato, residuano comunque di una “valenza pubblicistica” per quanto concerne “*specifici aspetti dell’attività sportiva da essi svolta in armonia con gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.*”. Dal combinato disposto del I e del II comma dell’articolo 15 del citato Decreto si evincerebbe quindi una “doppia natura” delle Federazioni sportive, ed è su questa base che prese vita un nuovo fronte dottrinale e giurisprudenziale⁵³. Ergo esse avrebbero, da una parte, assunto la veste di “associazioni non riconosciute”, venendo di fatto ad essere disciplinate dal Codice Civile, mentre, dall’altra, avrebbero comunque goduto di personalità giuridica pubblica ogni qualvolta la loro attività fosse stata diretta a perseguire interessi generali (in quanto avrebbero agito quali organi del C.O.N.I.)⁵⁴.

Questa dicotomia avrebbe, tuttavia, comportato diversi problemi interpretativi sia sul piano giurisdizionale che a livello di “vincolo di giustizia”: supporre la natura pubblicistica delle F.S.N. significherebbe consentire un prevaricamento dello Stato nell’ordinamento di settore a danno dell’autonomia di quest’ultimo.

⁵² L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 60.

⁵³ Sull’argomento: R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, pp. 104 e ss.

⁵⁴ G. Napolitano, *I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statale nella giurisprudenza e nella l. n. 280/2003*, in *Nuovo dir.*, 2004, pp. 23 e ss.

Sull'argomento, alcuni Autori⁵⁵ osservarono, invece, che l'articolo 15 comma 2, del Decreto Melandri, ben lontano dal conferire alle Federazioni funzioni pubbliche, si limitava ad indicare un diverso modello di pubblica organizzazione: quello del c.d. "soggetto privato in controllo pubblico"⁵⁶.

Il successivo Decreto Pescante⁵⁷ si inserì nel solco tracciato dal D.Lgs. n. 242/1999 ribadendo la personalità giuridica di diritto privato per le F.S.N.⁵⁸, ma qualificando il vertice dell'ordinamento sportivo nazionale come "Confederazione delle Federazioni Sportive nazionali e delle discipline sportive associate". Più precisamente con la riforma si tentò anche di individuare i profili pubblicistici delle attività delle Federazioni confermando così la tesi della "doppia natura"⁵⁹.

Per pervenire ad una corretta lettura normativa, entrambi i decreti citati, vanno interpretati nel senso di «funzionalizzare per principi»⁶⁰ l'attività degli Enti confederati, seguendo il modello organizzativo del soggetto privato controllato e lasciando inalterata la natura e le posizioni giuridiche coinvolte. Si percepisce, così, come la valenza pubblicistica di peculiari aspetti delle attività federali non abbia l'obiettivo di attribuire una natura pubblica alle federazioni, bensì quello di sottolineare i limiti in cui queste ultime incappano durante l'esercizio della loro

⁵⁵ C. Alvisi, *Le fonti statuali dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, Milano, 2006, p. 12; C. Franchini, *La natura giuridica della CONI Servizi S.p.A.*, Milano, 2004, p. 26.

⁵⁶ G. Napolitano, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato.*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2004, p. 5681.

⁵⁷ D.Lgs. n. 15/2004.

⁵⁸ Art. 23 D.Lgs. n. 15/2004.

⁵⁹ Emblematico il caso dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Pescante, secondo cui si prevede, in maniera stridente con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la sottoposizione dei bilanci federali all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

⁶⁰ A. De Silvestri, in AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, p. 144.

autonomia privata⁶¹.

Si può, dunque, concludere affermando che, ad oggi, alla luce anche dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione⁶² il perseguimento dell'interesse generale del "diritto allo sport" non è affidato in via esclusiva al C.O.N.I., quale ente pubblico, ma è parimenti permesso anche al privato, seppure sotto il controllo del primo. È, quindi, anche in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale che ora si «impone di privilegiare scelte interpretative in favore dell'autonomia privata delle Federazioni sportive, quali soggetti sussidiari, ove questa, come nel caso dei rimedi giustiziali endoassociativi e delle correlate procedure arbitrali, risulti più economica ed efficace di quella pubblica»⁶³.

Per quanto attiene, invece, ai compiti delle Federazioni Sportive, quelle che, oggi, intendano avere un riconoscimento internazionale devono sottostare a particolari, necessarie ed imprescindibili condizioni, che saranno verificate al momento della richiesta di affiliazione. Nello specifico esse hanno l'obbligo di:

- curare l'allenamento, la preparazione e la selezione degli atleti e dei tecnici che partecipano alle competizioni internazionali definendo, in armonia con il C.O.N.I. ed il C.I.O., le politiche nazionali e gli standard di idoneità per la partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle altre manifestazioni internazionali riconosciute;

⁶¹ *Ibidem* p. 125. L'Autore ritiene che tali limiti si precisano nel dovere in capo alle federazioni di armonizzare il loro agire con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. Al riguardo, il primo ente sicuramente non può essere qualificato come ente pubblico.

⁶² Il comma quarto dell'art. 118 della Costituzione afferma: "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".

⁶³ A. De Silvestri, *Gli inesistenti indici sintomatici di pubbliche funzioni nelle attività federali e di lega*, in www.giustiziasportiva.it n. 3/2007.

- garantire, controllare ed eventualmente disporre le linee per conformare gli impianti sportivi ai requisiti tecnici definiti sia a livello nazionale, che internazionale;
- essere in grado di sopportare particolari responsabilità nel momento in cui il proprio Paese ospita competizioni di carattere internazionale, mondiale o continentale, del proprio sport;
- assicurare il coordinamento di tutte le attività delle organizzazioni e società sportive, nonché il coordinamento delle stesse con i livelli internazionali del medesimo sport⁶⁴.

Il riconoscimento interno delle Federazione è duplice in quanto derivante da due soggetti differenti: l'ordinamento generale e quello sportivo. Nel primo caso consiste nel riconoscimento della personalità di diritto privato, nel secondo è subordinato al soddisfacimento di determinati requisiti⁶⁵. Per il conseguimento ed il mantenimento dello stesso la Federazione interessata, infatti, deve:

- svolgere un'attività sportiva sul piano nazionale ed internazionale che comporti la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- essere affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal C.I.O., svolgere e gestire l'attività sportiva in armonia con i dettami del C.I.O. e del C.O.N.I.;
- prevedere un ordinamento statutario e regolamentare ispirato ai principi di democrazia interna e uguaglianza.

⁶⁴ G. Valori, *op. cit.*, II Ed., Torino, 2009, pp. 53 e ss.

⁶⁵ Art. 21 Statuto C.O.N.I.

3. Le Leghe

Nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali è assai frequente il riferimento ad organismi denominati "Lega", termine volto ad indicare un gruppo di società che praticano la stessa disciplina e fanno parte della stessa Federazione. Laddove una F.S.N. comprenda più discipline diverse⁶⁶, le Leghe costituiscono «una sorta di spartiacque tra i vari sport inseriti al suo interno»⁶⁷.

Le funzioni delle Leghe possono così riassumersi:

- programmazione delle attività sportive, attuata tramite la predisposizione del calendario con date e orari delle manifestazioni;
- fissazione dei criteri per l'iscrizione ai campionati, quali possono essere adempimenti fiscali, obblighi relativi alla manutenzione, all'agibilità ed alla capienza dell'impiantistica, oneri imposti dalle Federazioni;
- determinazione degli accordi economici (stipula e predisposizione dei contratti di lavoro, ecc.).

Quest'ultimo, l'aspetto economico, spesso coincidente con la raccolta di fondi e la distribuzione degli stessi fra le associate⁶⁸, ha eguagliato e a volte superato, per certe Leghe (quelle professionistiche), gli scopi organizzativi di stampo sportivo.

Il funzionamento di ciascuna Lega è coordinato, oltre che dallo Statuto della

⁶⁶ Si veda la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (F.I.S.G.)

⁶⁷ G. Valori, *op. cit.*, II Ed., Torino, 2009, p. 80.

⁶⁸ La potenza economica delle Leghe emerge soprattutto nella commercializzazione dei diritti televisivi delle gare, tanto da interessare la normativa antitrust. In Germania, l'Autorità preposta alla tutela della concorrenza (Bundeskartellamt) ha considerato illecita l'applicazione delle norme statutarie della Lega calcio tedesca, in cui si stabiliva il diritto di condurre le trattative e di condurre contratti aventi per oggetto la trasmissione televisiva degli incontri disputati sul territorio nazionale, da squadre tedesche, in tornei di coppa (si veda: dec. Bundeskartellamt, 2 settembre 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 143). In Spagna, il Tribunal de la defensa de la competencia ha attribuito alla Lega spagnola il possesso di una posizione dominante. La cessione in via esclusiva, a particolari condizioni (durata di 8 anni, diritto di prelazione, ecc.) dei diritti di trasmissione televisiva costituisce un abuso di tale posizione (si veda: dec. Antena 3 Television – Lega Nacional Fútbol Profesional, del 10 giugno 1993, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 665).

Federazione di appartenenza, anche dai rispettivi Regolamenti, se questi sono stati approvati dal Consiglio Federale.

Sotto il profilo strutturale, le Leghe presentano dei veri e propri organi a cui si demanda lo svolgimento di specifiche attività.

Per quanto concerne, invece, la natura giuridica, le Leghe sono considerate associazioni privatistiche, senza scopo di lucro, di società affiliate con funzioni rappresentative delle stesse e dotate di autonomia organizzativa ed amministrativa⁶⁹.

Infine, dal punto di vista procedurale le Leghe hanno poi la legittimazione processuale per tutelare i propri diritti conseguenti ai contratti che le medesime sottoscrivono in virtù di deleghe ad esse accordate dalle associate⁷⁰.

In conclusione, va evidenziato come, anche negli sport ove le Leghe sono presenti, il C.I.O. e le F.S.I. riconoscono unicamente le Federazioni sportive nazionali, che permangono quindi gli unici enti preposti all'organizzazione, promozione e regolamentazione delle rispettive discipline nei Paesi di appartenenza, con il compito di rappresentarle in campo internazionale⁷¹.

4. Le Discipline Associate e gli Enti di promozione sportiva

Le Discipline Sportive Associate si presentano come associazioni, dotate di struttura e capacità normativa interna proprie, con funzioni di governo, gestione ed

⁶⁹ Cfr.: Cass., sez. un., 18 marzo 1999, n. 154 in *Giust. civ. mass.*, 1999, p. 59; Cons. St., sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257, in *Cons. Stato*, 1998, I, p. 1343; T.A.R. Lazio, sez III, 12 dicembre 1987, n. 2126, in *TAR*, 1988, I, p. 67.

⁷⁰ Le singole società associate possono, nel rispetto della normativa vigente, delegare alle Leghe la gestione di fattispecie per le quali i club ritengono necessaria una trattazione unitaria. In questi casi la singola Lega opera in rappresentanza delle proprie aderenti con la conseguente assunzione dei relativi obblighi attivi e passivi da parte di queste ultime.

⁷¹ Potranno esistere Federazioni senza Leghe, ma mai Leghe senza Federazioni. Gli associati devono essere affiliati anche alle rispettive Federazioni.

organizzazione di determinate discipline sportive non olimpiche (es. Bowling, Squash, Dama, ecc.).

Dal punto di vista giuridico le D.S.A. entrarono nell'orbita C.O.N.I. nel 1986 in virtù di una delibera del Consiglio Nazionale che ne fissava i requisiti per il riconoscimento. Il nome "Discipline Sportive Associate" venne coniato dal decreto Melandri, che di fatto le riconobbe come soggetti dell'ordinamento sportivo⁷². Infine, il decreto Pescante attribuì a tali associazioni un ulteriore consolidamento legislativo definendo il C.O.N.I. quale "Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate"⁷³. Il predetto Decreto equiparò, infine, le D.S.A. alle F.S.N., facendo loro acquisire la veste di associazioni con personalità giuridica di diritto privato⁷⁴

Le Discipline Associate necessitano di un riconoscimento ad opera del C.O.N.I. subordinato al soddisfacimento di dettagliate condizioni⁷⁵. In particolare, esse devono:

- a) svolgere, sul territorio nazionale, attività sportiva che non sia già oggetto di una Federazione sportiva e porre in essere programmi per la formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) avere una tradizione sportiva, una consistenza quantitativa ed una struttura organizzativa;
- c) possedere un ordinamento interno con redazione di Statuto e regolamenti ispirati ai principi di democrazia interna;
- d) non essere a fine di lucro.

⁷² R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, pp. 122 e ss.

⁷³ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 73.

⁷⁴ Sul punto cfr. G. Napolitano, *op. cit.*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, p. 354.

⁷⁵ Cfr nuovo Statuto C.O.N.I. 2014.

Le D.S.A. presentanti i suddetti requisiti potranno ottenere inoltre, al termine di un lungo e gravoso *iter*⁷⁶, il riconoscimento di “Federazione”.

Gli Enti di promozione sportiva, invece, nacquero nell'immediato dopoguerra con il nome di “Enti di Propaganda Sportiva”⁷⁷, ma il loro ingresso ufficiale nel mondo dello sport risale soltanto al 1986 quando il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. procedette al loro riconoscimento.

Tali Enti si caratterizzano per essere associazioni senza fini di lucro, non riconosciute o riconosciute ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c.. Essi “*hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle Discipline sportive associate*”⁷⁸.

Gli E.P.S. non sono sussumibili all'interno D.S.A. poiché svolgono attività già ampiamente diffuse ed organizzate, ma soprattutto già promosse dalle F.S.N., dalle quali si distinguono per la preclusione alla pratica di tali attività a livello agonistico (divieto ben presto smentito dai fatti).

Ai fini del riconoscimento devono avere una presenza organizzata sul territorio, comprendere un certo numero⁷⁹ di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche affiliate e svolgere attività di promozione sportiva per almeno quattro anni.

Sono, infine, obbligati, sempre ai fini del riconoscimento, a dotarsi di uno Statuto ispirato al principio della democrazia interna, conforme a quello del C.O.N.I. ed

⁷⁶ Per un veloce approfondimento sul tema si veda: L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, pp. 73-74.

⁷⁷ Sul tema si veda: R. Ambrosino, *Gli enti di promozione sportiva*, Roma, 1985.

⁷⁸ Art .26 Statuto C.O.N.I.

⁷⁹ Nel caso in cui si operi a livello nazionale tale numero è fissato in almeno mille società ed almeno centomila iscritti.

ai suoi principi.

La gestione dei rapporti tra il C.O.N.I. e questi organismi è affidata ad un apposito regolamento avente ad oggetto la “Nuova disciplina dei rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva”.

5. Gli altri soggetti: atleti, dirigenti, tecnici e direttori di gara

Il mondo dello sport non è popolato solamente da Enti associativi, ma anche e soprattutto da persone fisiche. Tra queste sono individuabili gli atleti, i dirigenti, i direttori di gara e i tecnici. Le citate categorie sono composte da persone operanti come figure giuridiche soggettive e, in quanto tali, creatrici di rapporti giuridici rilevanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo⁸⁰.

5.1. Gli atleti

Etimologicamente parlando, il termine “atleta” si riferisce ad ogni persona che svolga attività sportiva in un contesto di agonismo programmatico⁸¹, ossia abbia lo scopo di confrontarsi con altri praticanti, in competizioni disciplinate (gare), al fine di rientrare all’interno di una graduatoria di valori atletici.

Lo *status* di atleta si acquisisce con l’inserimento nell’ordinamento sportivo, che avviene attraverso un atto formale di adesione: il c.d. tesseramento presso le società o associazioni riconosciute (salvi i casi in cui è ammesso il tesseramento individuale alla Federazione, alle D.S.A. e agli E.P.S.).

⁸⁰ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, pp. 89 e ss.

⁸¹ Cfr. D. Donati, *La disciplina giuridica delle attività motorie: i profili organizzativi*, in *Attività motorie e attività sportive: problematiche giuridiche*, a cura di C. Bottari, Padova, 2002, p. 61.

Nonostante alcuni lo considerino un atto di natura privata, con il quale un soggetto stipula un negozio associativo, secondo la tesi prevalente in dottrina, il tesseramento avrebbe invece carattere pubblicistico poiché consisterebbe in un provvedimento amministrativo di ammissione⁸².

Le modalità e il procedimento attinenti all'operazione di tesseramento sono stabiliti dalle varie Federazioni⁸³ ed una volta che questo è stato effettuato, l'atleta diviene titolare di diritti ed obblighi nei confronti dell'ordinamento sportivo e dei soggetti che lo compongono⁸⁴. Questo comporta un duplice vincolo per l'atleta: egli, infatti, si troverà, da una parte, legato alla Federazione con la quale si instaurerà un rapporto di natura autoritativa (poiché essa si farà portatrice di interessi collettivi gerarchicamente sovraordinati rispetto a quelli individuali), mentre, dall'altra, sarà legato alla società affiliata sulla base di un rapporto tra soggetti pariordinati⁸⁵.

Per quanto concerne la responsabilità civile e/o penale l'atleta che scientemente decide di intraprendere l'esercizio di un'attività sportiva deve assumersi il c.d. "rischio sportivo", inteso come accettazione delle conseguenze lesive riconducibili all'alea

⁸² In tal senso cfr. Cass. civ., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, in *Foro amm.*, 1986, p. 192; T.A.R. Lazio, sez. III, 11 agosto 1986, n. 2746, in *Riv. dir. sport.*, 1987, p. 689.

⁸³ La Pretura di Modena, 10 febbraio 1987, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1987, I, p. 721 e ss, ha affermato che è tutelabile con provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* la violazione del diritto soggettivo dell'atleta svolgente attività agonistica, in quanto la sua forzata inattività, derivante dal rifiuto del tesseramento da parte degli organi sportivi, lede sia l'aspetto morale dell'interesse all'agonismo, sia la specifica capacità e personalità del soggetto.

⁸⁴ Tutto ciò non preclude l'esercizio dell'attività sportiva a chi non sia tesserato ad una Federazione, dato che, se così fosse vi sarebbe un'illegittima compressione dei valori protetti costituzionalmente dagli articoli 2, 11, 18 e 32 della Carta Fondamentale. Attraverso siffatta configurazione di accesso allo sport si vuole evidenziare che l'appartenenza alla comunità sportiva, regolata dal C.O.N.I. permette il riconoscimento a livello ufficiale dell'attività prestata e dei suoi risultati. Colui che intende praticare uno sport solo per il piacere di farlo non è obbligato a nessun tipo di inquadramento organizzativo.

⁸⁵ A. De Silvestri, *La disciplina del tesseramento e del vincolo sportivo*, in *op. cit.*, a cura di C. Alivisi, Milano, 2005, pp. 80-81.

normale connaturata alla disciplina praticata⁸⁶. L'alea può essere considerata normale se gli eventi lesivi o mortali cagionanti il danno ad altri atleti e/o spettatori sono conseguenza di un'azione tenuta nell'esercizio e nei limiti dell'attività sportiva, nonché nell'assoluto rispetto delle regole tecnico-sportive e per un fine esclusivamente agonistico⁸⁷.

Il complesso degli atleti presenta al suo interno più suddivisioni basate su differenti criteri. Tali criteri possono essere: i collegamenti ad un certo ente territoriale, città, o Stato; l'appartenenza ad enti sportivi differenti; i requisiti fisici (es. il peso, il sesso ecc.), ecc. I più significativi, rimangono, tuttavia, il criterio che prende in considerazione le discipline sportive praticate ed il criterio basato sulla natura economica, per cui si è soliti distinguere tra atleti dilettanti, semi-professionisti e professionisti. Sulla base di quest'ultima ripartizione vengono definiti dilettanti coloro che sono economicamente autosufficienti, semi-professionisti coloro che sono parzialmente mantenuti dall'ordinamento e professionisti coloro che sono interamente mantenuti dall'ordinamento⁸⁸.

⁸⁶ Cfr. sul tema R. Frau, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile-Responsabilità extracontrattuale*, a cura di P. Cendon, vol. X, Torino, 1998, p. 316 e, in *Giurisprudenza*, Cass. 20 febbraio 1997, n. 1564, in *Resp. civ. prev.*, 1997, p. 699.

⁸⁷ La dottrina e la giurisprudenza hanno affrontato il problema della responsabilità civile e/o penale dell'atleta scindendo le attività sportive in due gruppi: al primo gruppo appartengono gli sports nei quali l'assoluto rispetto delle regole esclude ogni tipo di contatto fisico o uso di violenza (es. ciclismo, atletica leggera, automobilismo, ecc.); al secondo appartengono invece gli sports a c.d. violenza necessaria (es. lotta, pugilato, ecc.) e quelli a c.d. violenza eventuale (es. calcio, basket, ecc.). Per quanto attiene al primo gruppo è sufficiente la non violazione delle regole tecniche per evitare responsabilità. Nell'ambito del secondo gruppo occorrerà, invece, per scongiurare eventuali responsabilità civili e/o penali, oltre il rispetto delle regole, aver compiuto l'azione causante il danno per fini esclusivamente agonistici e nei limiti dell'esercizio dell'attività sportiva. Sul tema Cfr. L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, pp. 335 e ss.

⁸⁸ Per una concreta identificazione dell'atleta professionista cfr. E. Piccardo, *Commentario alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 561 e ss. Secondo l'Autore si è portati a pensare che, in contesti agonistici, l'atleta professionista non sia più mosso soltanto dall'obbiettivo di emergere nella competizione sportiva, ma dall'interesse primario di trarre, da tale attività, un mezzo di sostentamento, scambiando quindi prestazioni agonistiche con retribuzione.

Infine va ricordato che i Decreti Melandri e Pescante, analizzati in precedenza (§ 1.1. e 1.3.), hanno previsto la presenza degli atleti anche nel Consiglio Nazionale e nella Giunta del C.O.N.I..

5.2. I dirigenti

Nell'organizzazione dell'attività sportiva prestano il proprio impegno, oltre agli atleti, anche altri soggetti, i quali sono chiamati a compiere, a titolo gratuito quanto in forma professionistica, tutte quelle operazioni necessarie ai fini della riuscita stessa dell'evento sportivo.

La categoria principale di collaboratori è quella dei c.d. "ausiliari sportivi", in cui rientrano i dirigenti sportivi⁸⁹, gli arbitri, i giudici, gli ufficiali di gara ed i tecnici.

La figura di dirigente sportivo⁹⁰ può combaciare con quella del dirigente amministrativo e tecnico con funzioni che attengono all'assetto organizzativo della società e che sono soprattutto di natura tecnica. Nello specifico egli si occupa della gestione dei rapporti, contrattuali e non, tra gli atleti o i tecnici e le società, nonché della conduzione di trattative concernenti il trasferimento di atleti (e dei relativi contratti) ad altre società⁹¹.

In conclusione, nella categoria in esame rientrano anche dirigenti delle

⁸⁹ Cfr. M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 98 e ss; L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 76.

⁹⁰ Sulla figura del direttore generale delle società sportive si veda: I. Mioliteri, *Sui poteri del direttore generale con particolare riguardo alle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, p. 3.

⁹¹ Cass. Civ. sez. lav., 8 giugno 1995, n. 6439, in *Il lavoro nella giur.* 1996, p. 250. In relazione agli obblighi del direttore sportivo scaturenti dal contratto di lavoro con la società sportiva, la giurisprudenza (Trib. Venezia, 14 settembre 1993, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 781) ha riconosciuto che il direttore sportivo, ingaggiato da una società calcistica nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, può essere licenziato per giusta causa a seguito di deludenti risultati conseguiti dalla squadra affidata alla sua conduzione tecnica (nella specie, è stata ravvisata la giusta causa nella sequenza negativa di quattro sconfitte consecutive intervenute con l'inizio del rapporto di lavoro).

Federazioni Sportive⁹², i quali, una volta nominati, previa verifica di specifici requisiti, divengono parte dell'ordinamento sportivo.

5.3. I tecnici sportivi

La categoria dei tecnici sportivi⁹³ include al suo interno anche gli istruttori, gli allenatori, i maestri ed i selezionatori. Questi soggetti svolgono incarichi attinenti alla direzione, controllo, addestramento, miglioramento e preparazione tecnico-fisica degli atleti⁹⁴.

Come per gli atleti, anche per i tecnici l'ingresso nell'ordinamento sportivo è subordinato ad un tesseramento, disciplinato dai regolamenti delle singole Federazioni in modo assai rigoroso. L'operazione di tesseramento può essere portata a termine soltanto se i soggetti che la richiedono sono in possesso di specifici requisiti professionali⁹⁵.

Il ruolo rivestito dai tecnici può comportare, in caso di comportamenti negligenti o imprudenti da parte degli stessi, il profilarsi di una responsabilità civile e/o penale in relazione ad eventi verificatesi ai danni di propri atleti o allievi. La consapevolezza

⁹² Sulla configurazione giuridica del dirigente tecnico-sportivo federale si veda: E. Piccardo, *op. cit.* in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 565, il quale riconduce a tale nozione tutte quelle funzioni che abbiano il comune denominatore dell'affidamento, in tutto o in parte, della conduzione tecnica di un'area federale, con le relative responsabilità sui risultati nell'ambito della promozione e dello sviluppo delle attività agonistiche.

⁹³ Cfr. M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 105 e ss; L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, pp. 76-77.

⁹⁴ Alcune figure di tecnico sportivo risultano essere caratterizzate da elementi molto particolare. Ad esempio il procuratore di pugile svolge per l'atleta molteplici funzioni, quali l'organizzazione dei suoi incontri, l'assistenza tecnica, la tutela della sua salute e della sua integrità fisica. Altro esempio è quello del maestro di sci, il cui esercizio della professione è stabilito dalla legge stessa (legge 8 marzo 1991, n.81, "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione guida alpina", in *Leggi*, 1991, I, p. 799).

⁹⁵ Problemi particolari ha creato la questione della libera circolazione intracomunitaria degli allenatori e, più nello specifico, l'eventuale ostacolo che la necessità di particolari qualifiche e titoli professionali, in mancanza di un reciproco tra gli Stati membri, determina per la libera circolazione di tale figura. Sul tema cfr. M. Coccia, *La libera circolazione degli allenatori nell'UE*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 3.

dell'importanza e della delicatezza del ruolo ricoperto da questi soggetti ha portato quindi il Legislatore stesso a prevedere accuratamente tali forme di responsabilità civile⁹⁶ o penale⁹⁷.

5.4. *Gli arbitri, i giudici e gli ufficiali di gara*

La pratica di qualsiasi disciplina sportiva agonistica non può prescindere dall'osservanza di disposizioni tecniche, elevate a Statuto e/o Regolamento, atte a assicurare il corretto svolgimento della gara e alle quali i partecipanti si devono attenere.

L'articolo 36 del D.P.R. n. 157/1986 stabiliva che “*gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità*”⁹⁸. L'osservanza delle norme, inizialmente citate, nel corso della competizione è dunque assicurata dagli ufficiali di gara.

In questa categoria⁹⁹ si inquadrano tutti quei soggetti che rivestono compiti inerenti alla direzione della gara, alla valutazione del rispetto delle regole disciplinanti lo svolgimento e alla certificazione del risultato¹⁰⁰. In alcune discipline essi sono

⁹⁶ In un caso particolare, la giurisprudenza (Trib. Monza, 13 settembre 1988, in *Resp. civ.*, 1989, p. 1200) ha affermato la responsabilità dell'istruttore di tennis *ex art.* 2043 c. c. per i danni subiti da un allievo durante una lezione di tennis addebitabili al suo comportamento colposo.

⁹⁷ La giurisprudenza (Pret. Belluno, 3 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, II, p. 468) ha dichiarato la responsabilità penale di un direttore aviolancistico che non ha controllato, come prescritto dalla disciplina di riferimento, i documenti di abilitazione del paracadutista ed ha consentito il lancio in condizioni di avversità atmosferiche.

⁹⁸ Lo Statuto del C.O.N.I. prevede la possibilità, per le F.S.N. o le D.S.A., di riconoscere le associazioni di categoria (per es. la F.I.G.C. riconosce l'A.I.A. – Associazione Italiana Arbitri).

⁹⁹ Sul tema Cfr. M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2001, p. 102 e ss; L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, pp. 77-78.

¹⁰⁰ Il riconoscimento della categoria arbitrale quale unico “giudice” per la regolarità della manifestazione sportiva è stato anche proclamato dagli organi di giustizia sportiva (Corte app. federale, Fed. It. Pallavolo, 24 aprile 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 386).

chiamati a prendere decisioni che possono risultare decisive per l'esito della gara¹⁰¹. Da ciò prese corpo una questione lungamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza attinente alla responsabilità (civile o penale) degli ufficiali di gara¹⁰².

La conclusione a cui si giunse sottolineò come questa avrebbe potuto configurarsi laddove il direttore di gara avesse omesso di adottare le misure cautelari e le iniziative imposte dai regolamenti sportivi e tale condotta omissiva avesse assunto efficienza causale nel determinare l'evento dannoso¹⁰³. Tuttavia, vista l'ampia discrezionalità tecnica di cui l'arbitro gode nell'esercizio dei suoi poteri, è molto difficile ritenerlo responsabile per aver omesso una tempestiva sanzione a seguito del gioco duro e irregolare di un atleta, reo di aver successivamente provocato un incidente di gioco con gravi conseguenze per l'avversario¹⁰⁴.

L'assunzione della qualifica di arbitro è subordinata al soddisfacimento di peculiari requisiti, che, una volta verificati, determinano l'acquisizione in capo allo stesso di precisi diritti ed obblighi¹⁰⁵.

¹⁰¹ La particolare natura dell'attività esercitata da tale categoria di ausiliari ha fatto inizialmente sorgere la problematica riguardo i possibili danni causati all'atleta quando nei suoi confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari in base al contenuto della relazione di gara (sul tema: Trib. Milano, 17 luglio 1967, in *Mass. trib.*, 1967, p. 1300). Inoltre, la giurisprudenza ha da tempo ritenuto che la redazione del rapporto di gara costituisce per l'arbitro l'esercizio di un diritto che non comporta addebito di responsabilità (Pretura Perugia, 5 febbraio 1974, in *Riv. dir. sport.*).

¹⁰² B. Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, pp. 169 e ss.

¹⁰³ Cfr. in tal senso L. Rinella, *La responsabilità penale dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, p. 377.

¹⁰⁴ Diversa è la situazione dell'arbitro negli sport che si attuano mediante l'aggressione diretta dei contendenti (come nel pugilato): qui l'arbitro ha il compito di vigilare affinché l'incontro si svolga in permanente equilibrio di forze, interrompendolo allorché si presenti la manifesta inferiorità di uno dei due atleti.

¹⁰⁵ Questi si intendono sia da parte dell'arbitro nei confronti di terzi, sia da parte di terzi verso l'arbitro. Nella prima ipotesi la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 1993, n. 996, in *Cons. Stato*, 1993, I, p. 1661) ha affermato la legittimità del provvedimento con il quale la F.I.G.C. ritira la tessera ad un arbitro per aver preso parte a cene con il presidente di una società sportiva la cui squadra avrebbe potuto essere arbitrata in occasione di gare ufficiali. In un altro caso, gli organi di giustizia sportiva (Comm. App. fed. It. Pallavolo, 22 maggio 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 682) hanno chiarito che il linguaggio ingiurioso posto in essere da un arbitro, che assiste ad una gara in qualità di spettatore, nei confronti di un tesserato costituisce violazione dei principi di lealtà e probità sportiva.

Un'altra questione assai dibattuta fu quella intorno alla figura dell'arbitro ed il suo eventuale riconoscimento quale soggetto dotato della qualifica di pubblico ufficiale.

Inizialmente la dottrina e la giurisprudenza degli anni sessanta propesero per la tesi affermativa¹⁰⁶ asserendo che l'arbitro fosse un soggetto investito di poteri che trovano il fondamento giuridico in regolamenti emanati dal C.O.N.I., ente pubblico. In base a questi regolamenti, aventi forza di legge, ed alla propria volontà, egli avrebbe concorso a formare la volontà del C.O.N.I. per il conseguimento di scopi di interesse pubblico. A sostegno di ciò si aggiungeva, inoltre, che tra le mansioni dell'arbitro vi era quella di prevenire fatti idonei a turbare l'ordine pubblico nonché il potere di richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di necessità.

Su un versante opposto era, invece, situato l'orientamento¹⁰⁷ che evidenziò come all'arbitro non potesse riconoscersi la qualità di pubblico ufficiale (ma al massimo quella di incaricato di pubblico servizio), poiché le funzioni a lui attribuite si esaurivano unitamente nella mera regolazione dello svolgimento della gara, che avviene tra privati, e non agiscono per l'attuazione di un interesse pubblico.

La soluzione definitiva alla questione (almeno relativamente alla figura di arbitro di calcio) fu data nel 1973 dalla Suprema Corte¹⁰⁸.

I giudici di legittimità statuirono che l'arbitro non potesse essere considerato un pubblico ufficiale in relazione alla definizione data per tale figura all'art. 357 c.p.¹⁰⁹, in

¹⁰⁶ Per la qualifica dell'arbitro sportivo come pubblico ufficiale cfr. Corte App. L'Aquila, 29 marzo 1963, in *Foro it.*, 1963, II, p. 240, secondo cui essendo il C.O.N.I. ente di diritto pubblico, gli arbitri che svolgono la loro attività in gara indetta da federazioni sportive, che del C.O.N.I. sono organi, vanno considerati pubblici ufficiali.

¹⁰⁷ Cfr. Pret. Genova, 10 giugno 1961, in *Giur. It.*, 1962, II, p. 162.

¹⁰⁸ Cass. 11 ottobre 1973, in *Riv. dir. sport.*, 1976, pp. 41 e ss.

¹⁰⁹ Art. 357 c.p.: "*Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*"

quanto non agisce per attuare un interesse pubblico, ma è chiamato solamente a dirigere l'evento sportivo.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

CAPITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLO SPORT TRA AUTONOMIA ORDINAMENTALE E INTERVENTO GIURISDIZIONALE STATALE

SOMMARIO: 1. Il concetto di “Giustizia sportiva”; 2. Le forme di Giustizia sportiva; 2.1. La giustizia tecnica; 2.2. La giustizia disciplinare; 2.3. La giustizia economica; 2.4. La giustizia amministrativa; 3. La necessità di un intervento legislativo in tema di Giustizia sportiva: il primo “caso Catania”; 4. La legge 17 ottobre 2003, n. 280; 4.1. Le problematiche successive all’emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280; 5. La sentenza 11 febbraio 2011, n. 49 della Corte Costituzionale: una soluzione di compromesso?.

1. Il concetto di “Giustizia sportiva”

La disamina sul concetto di “Giustizia sportiva” disquisita in questo capitolo è, non solo doverosa, ma anche prodromica alle successive analisi concernenti la natura arbitrale o meno della stessa.

Già dai capitoli trattati in precedenza è apparsa evidente la volontà, del mondo sportivo, di manifestare le proprie ambizioni autonomistiche¹, non solo a livello normativo, ma anche in un momento successivo, c.d. “*giurisdizionale*”, fondato cioè sull’autodichia. Con quest’ultima terminologia si intende il potere di conoscere e risolvere nel proprio seno i contrasti attinenti all’interpretazione e all’osservanza delle

¹ Sull’argomento si veda il Capitolo II.

norme sportive². Su queste basi è stato creato un sistema di Giustizia sportiva “interno”, analogo a quello dell’ordinamento statale, comprendente tutti quegli istituti previsti, non dalla legge, bensì dagli Statuti e dai Regolamenti interni alle Federazioni e volto a dirimere controversie di varia natura che possono sorgere tra gli affiliati³.

Questa, tuttavia, non è l’unica definizione che nel corso degli anni la dottrina ha attribuito alla locuzione “Giustizia Sportiva”. Alcuni Autori⁴ l’hanno identificata come un sistema di tutela predisposto dalle norme interne, altri⁵ come strumento atto a risolvere le controversie sorte all’interno di una determinata categoria di soggetti.

Dal quadro appena tratteggiato emerge quindi la necessità di stabilire i limiti entro i quali è possibile adire tale tipologia di giustizia, evitando il ricorso alla magistratura ordinaria nonché l’intromissione dello Stato.

Suddetto proposito ha portato le diverse Federazioni ad introdurre nei propri Statuti e Regolamenti il c.d. *vincolo di giustizia* al fine di precludere agli affiliati il ricorso agli organi della giustizia statale. Nella specie, come si approfondirà nei prossimi capitoli, tale vincolo si estrinseca in una serie di obblighi tra cui quello dell’accettazione e del rispetto, da parte dei tesserati/affiliati, degli Statuti e delle norme federali, dei provvedimenti adottati dagli Organi delle federazioni, nonché quello di devolvere tutte le controversie insorte tra gli affiliati, esclusivamente agli Organi della Giustizia sportiva.

Infine, nel tentativo di fare chiarezza in tale ambito, si è reso necessario anche un intervento legislativo: la legge 17 ottobre 2003, n. 280, la cui emanazione però, forse

² R. Morzenti Pellegrini, *L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007, p. 195.

³ M. Sanino, *L’arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 352.

⁴ V. Vigoriti, *L’arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. arb.*, 2000, p. 18.

⁵ M. Tortora, C. Izzo, L. Ghia, *Diritto sportivo*, Torino, 1998, p. 244.

troppo frettolosa, ha sollevato non poche perplessità nella dottrina.

2. Le forme di Giustizia sportiva

Ogni Federazione sportiva e Disciplina associata ha le proprie norme interne e relativi Organi di giustizia che ne assicurano il rispetto⁶. Sulla base dell'oggetto e della natura delle controversie la dottrina ha stilato una classificazione delle varie tipologie di Giustizia sportiva⁷.

2.1. La giustizia tecnica

Tutte le competizioni sportive sono caratterizzate dall'agonismo, che spinge gli atleti ad affermare la propria superiorità tecnica sugli avversari. Al fine di consentire il corretto svolgimento di tali manifestazioni sono state create una serie di norme e regole sportive. La giustizia "tecnica" garantisce il rispetto di queste norme e si occupa di tutto quello che concerne l'organizzazione e la regolarità della gara sportiva. Le controversie tecniche sorgono a seguito di violazioni attinenti alle ammissioni alle competizioni, al rispetto delle regole durante lo svolgimento e all'omologazione dei risultati⁸ e sono state costantemente riconosciute dalla giurisprudenza come irrilevanti per l'ordinamento statale e dunque considerate materia riservata alla giurisdizione sportiva anche prima dell'approvazione della Legge 280/2003⁹. In altri termini, nell'ambito della categoria in

⁶ G. Valori, *Il diritto nello sport*, II ed., Torino, 2009, p. 126.

⁷ F.P. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975; più recentemente M. Coccia, *La risoluzione dei conflitti nell'ambito sportivo*, in *www.iusport.es*; AA.VV., *Il diritto dello sport*, Firenze, 2004.

⁸ F.P. Luiso, *Giustizia sportiva (ad vocem)*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1993, p. 223.

⁹ In tal senso cfr. Cons. St., 19 giugno 2001, n.3235, in *Foro amm.*, 2001, p. 1624; T.A.R. Lazio, sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486, in *Giust. Civ.*, 1988, I, p. 2155; T.A.R. Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, in *Giust. Civ.*, 1986, p. 2631, con nota di A. Lugo, In tema di sindacato sulle decisioni delle federazioni sportive, secondo cui «i provvedimenti di una federazione sportiva che incidano esclusivamente nella sfera degli aspetti tecnici dell'attività

esame, la decisione è sempre stata affidata, insindacabilmente, al giudice sportivo, poiché, appurato che la questione nasce e si esaurisce all'interno dell'organizzazione sportiva, vi sarebbe un difetto assoluto di giurisdizione da parte del giudice statale.

Il primo grado di giustizia tecnica si realizza sul campo da gioco ed è prerogativa degli arbitri e/o giudici di gara, i quali adottano le proprie decisioni interpretando le regole della disciplina. Le decisioni di questi soggetti vengono prese, in parte, all'interno di una sfera rigorosamente tecnica, vincolata e, in parte, all'interno di una sfera discrezionale, elastica¹⁰.

Qualora suddette decisioni non siano esclusivamente tecniche ed inappellabili, le società coinvolte nell'evento sportivo possono proporre reclamo presso gli organi federali entro termini strettissimi di decadenza.

Il sistema di giustizia appena descritto è ispirato al principio della certezza delle regole di gioco, volto al corretto svolgimento della competizione agonistica. Trattasi, inoltre, di una giustizia avente carattere non contenzioso.

2.2. La giustizia disciplinare

La giustizia disciplinare è esperita in quei casi in cui sorgono dispute a seguito di procedimenti e misure punitive finalizzate a reprimere violazioni dei precetti dell'ordinamento sportivo e comportamenti contrari ai principi cui deve essere improntato lo svolgimento della gara¹¹. Questo è l'ambito in cui il Giudice Sportivo

agonistica disciplinati da norme sportive di carattere meramente interno, non danno luogo alla lesione di posizioni tutelate dall'ordinamento giuridico generale; ne consegue che l'impugnazione degli stessi è da considerarsi inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione». In dottrina si vedano V. Frattolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, pp. 245 e ss.; M. Sanino, *Diritto sportivo*, Padova, 2011, pp. 484-486.

¹⁰ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 205.

¹¹ G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2011, p. 234.

esplica maggiormente il suo sindacato.

Questo sistema di giustizia è teso alla salvaguardia ed alla conservazione dei valori fondamentali dell'ordinamento sportivo sanzionando e reprimendo i comportamenti che generano il c.d. *illecito disciplinare*¹².

Ciò che lo caratterizza è la quasi assoluta assenza di condotte illecite tipiche e quindi l'ampia discrezionalità degli organi giudicanti¹³.

Altra peculiarità del sistema disciplinare dello sport è la c.d. "responsabilità oggettiva". Nell'ordinamento giuridico statale si suole parlare di responsabilità oggettiva allorquando un soggetto venga chiamato a risarcire un danno prodotto, anche in difetto dei requisiti soggettivi del dolo e della colpa previsti dall'art. 2043 c.c.. In ambito civilistico tale responsabilità è ritenuta un'eccezione alla regola generale, ma nell'ordinamento sportivo essa rappresenta una delle tre differenti forme ordinarie di responsabilità: diretta, oggettiva e presunta¹⁴.

La responsabilità diretta si concretizza nella riferibilità alla società sportiva degli atti posti in essere dai suoi organi rappresentativi.

La responsabilità oggettiva si sostanzia quando l'affiliato (in mancanza di dolo o colpa) è chiamato a rispondere sul piano disciplinare del verificarsi di qualificati eventi.

La responsabilità presunta, infine, si ha quando la normativa federale impone a carico delle società sportive l'onere della prova, per andare esenti, a seguito di illeciti commessi a loro vantaggio, da conseguenze disciplinari.

¹² G. Valori, *op. cit.*, II ed., Torino, 2009, p. 127.

¹³ Tale genericità descrittiva di numerose norme ha suscitato dubbi e perplessità circa la conformità ai principi costituzionali ed, in particolar modo, al principio di legalità formale (*nullum crimen nulla poena sine lege*).

¹⁴ G. Liotta, L. Santoro, *op. cit.*, Milano, 2011, p. 235.

Per l'accertamento e la punizione di tutti i suddetti illeciti ogni Federazione o Disciplina sportiva associata prevede un meccanismo procedimentale definito "procedimento disciplinare". Esso, sotto il profilo pratico, inizia d'ufficio o per impulso dei soggetti adibiti a promuoverlo dalla Federazione; si svolge e si conclude assicurando, tendenzialmente, le medesime garanzie di cui si godrebbe in un processo penale statale.

Le controversie disciplinari sono ritenute rilevanti anche per l'ordinamento statale nei casi in cui esse si rivelino idonee ad incidere sostanzialmente sullo *status* soggettivo del tesserato o affiliato recidendo o alterando stabilmente il rapporto di partecipazione al movimento sportivo¹⁵.

2.3. La giustizia economica

La giustizia economica si occupa di tutte le controversie, aventi natura patrimoniale, che insorgono fra i membri dell'ordinamento sportivo nonché quelle riguardanti il tesseramento (svincolo e trasferimento).

Va evidenziato che tale tipologia di giustizia nasce dalla constatazione che nel "professionismo sportivo" vi è un rapporto sinallagmatico tra atleta e società (o Federazioni), per cui il primo effettua le proprie prestazioni verso un corrispettivo¹⁶.

A differenza delle altre fattispecie di giustizia, quella economica non è prevista

¹⁵ Sull'argomento cfr. Cons. St. sez. VI, 12 gennaio 1996, n. 10, in *Foro amm.*, 1996, p. 103; T.A.R. Lazio, 16 aprile 1999, n. 962 e 963, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 582; T.A.R. Emilia Romagna, 4 maggio 1998, n. 998, in *Foro amm.*, 1998, p. 11-12; T.A.R. Lazio 18 gennaio 1986, n. 103, in *Foro it.*, 1987, p. 174. In dottrina si vedano: G. Aiello, A. Camilli, *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione sul provvedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 274; G. Vidiri, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.*, 1991, III, pp. 337 e ss.

¹⁶ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 211.

in tutte le Federazioni e questo procedimento viene spesso devoluto ad organi interni costituiti *ad hoc* oppure a Collegi arbitrali esterni.

In questo ambito viene spesso richiamata la struttura del processo civile: violazione di un dovere con conseguente lesione del collegato diritto; istanza di parte e applicazione del principio del contraddittorio.

Tuttavia, se nel processo civile il creditore, in caso di mancato adempimento spontaneo del debitore, può conseguire quanto gli è legittimamente dovuto tramite l'espropriazione dei beni di quest'ultimo, soddisfacendosi, poi, sul relativo ricavato (art. 2930 c.c.), nella giustizia sportiva l'adempimento è indotto tramite strumenti indiretti di persuasione (dal francese "*astreints*"¹⁷) che spesso sfociano in una sanzione economica a carico della parte inadempiente.

Queste controversie economiche sono ritenute rilevanti anche per l'ordinamento statale, poiché direttamente incidenti sulla sfera patrimoniale degli interessati. Pertanto possono essere devolute alla giurisdizione ordinaria¹⁸.

2.4. La giustizia amministrativa

Per giustizia amministrativa (termine usato in senso atecnico) si intendono i casi, residuali, in cui è riconosciuto un rimedio impugnatorio interno (per certi versi assimilabile ai ricorsi gerarchici delle P.A.) contro i provvedimenti emessi dagli organi del C.O.N.I. o dalle F.S.N. e assunti nell'esercizio di un potere pubblico¹⁹.

¹⁷ Sul modello francese degli "*astreints*" è stato introdotto nel 2009 nel nostro codice di procedura civile l'articolo 614 bis "*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*".

¹⁸ Cass. civ., sez. un., 11 aprile 1981, n. 2122, in *Giust. civ. mass.*, 1981, p. 4.

¹⁹ G. Valori, *op. cit.*, II ed., Torino, 2009, pp. 128-129.

Le controversie riguardanti l'ammissione e l'affiliazione di società, associazioni sportive e singoli tesserati, la partecipazione ai campionati o lo svolgimento della vita associativa sono tutte fattispecie tipiche di controversie amministrative, definite anche controversie "associative". Esse sono riconosciute lesive di posizioni giuridiche di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo e, come tali, rilevanti anche in ambito statale, e pertanto potenzialmente sindacabili, a seconda dei casi, da parte del giudice ordinario o amministrativo. Tuttavia, dal 2003, come si vedrà in seguito, con l'entrata in vigore della Legge 280/2003 è stata attribuita giurisdizione esclusiva alla giustizia amministrativa statale in determinate materie²⁰.

4. La necessità di un intervento legislativo in tema di Giustizia sportiva: il primo "caso Catania"

Nel corso degli ultimi lustri, i rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale sono stati caratterizzati (ed in parte lo sono tutt'ora) da un'aspra contrapposizione dovuta alla parziale ed inevitabile sovrapposizione delle rispettive sfere di signoria²¹.

Come già si è potuto intendere dalla lettura dei paragrafi precedenti, predetto contrasto è apparso assai evidente in tema di risoluzione di controversie sorte in ambito sportivo: da un lato, vi era «l'atavica ambizione ordinamentale del mondo sportivo»²², con la conseguente pretesa di provvedere alla gestione e composizione di eventuali dispute in via endoassociativa, dall'altro lato, la richiesta di intervento della giustizia statale perpetuata dagli stessi soggetti che di quel mondo facevano parte.

²⁰ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 213.

²¹ M. Coccia, *op. cit.*, in *www.iusport.es*.

²² R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 216.

A convincere il legislatore della necessità di un suo intervento furono soprattutto due episodi che videro protagonista la stessa città siciliana: Catania.

La prima “scossa” che fece vacillare fortemente le fondamenta dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale avvenne nel luglio del 1993. In tale periodo fu presa dal Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio la decisione di non iscrivere il Club calcio Catania al campionato di serie C/1 a fronte della mancata osservanza delle prescrizioni del Comitato per la vigilanza sulle società sportive (Covisoc) e della Lega di serie C relative alla dissestata situazione finanziaria della squadra, nonché la decisione di revocare l’affiliazione del Club stesso.

La società etnea presentò ricorso avverso quest’ultimo provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 91/1981, innanzi alla Giunta esecutiva del C.O.N.I., la quale con delibera n. 973 del 20 agosto 1993, lo respinse negando la propria legittimazione ad effettuare un riesame nel merito del provvedimento, in considerazione e nel rispetto dell’autonomia di tipo tecnico, organizzativo e di gestione attribuita alle Federazioni sportive.

In questo contesto il Club Catania decise di adire la magistratura amministrativa al fine di richiedere, in via cautelare la sospensione della revoca dell’affiliazione nonché l’ammissione con riserva al campionato che, nel frattempo, era già iniziato²³.

Il giudice amministrativo adito, con una prima ordinanza²⁴, accolse l’istanza cautelare, ordinando l’ammissione con riserva del club etneo al campionato di Serie C/1. In merito, il giudice ha infatti argomentato che la sospensione e l’annullamento di

²³ Per un resoconto dei motivi addotti dalla ricorrente, nonché della tesi dei resistenti costituitisi in giudizio (C.O.N.I., F.I.G.C., Lega Professionisti Serie C), si rinvia a C. Coccia, *Il Caso Catania*, in *Riv. dir. Sport.*, 1993, pp. 247 e ss.

²⁴ Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 14 settembre 1993, n. 802, in *Cons. St.*, 1993, I, p. 1343.

provvedimenti negativi di esclusione da graduatorie o da ordini, elenchi, liste non sono autoesecutivi, poiché tutelano interessi legittimi pretensivi che, come tali, sono rivolti all'acquisizione di un bene giuridico e necessitano della rinnovazione, da parte della pubblica amministrazione, del provvedimento sospeso o annullato²⁵. Ne consegue che qualora tale ordinanza di sospensione del provvedimento negativo impugnato in sede giurisdizionale (nel caso di specie l'esclusione del Club Catania calcio dal campionato calcistico di Serie C/1) non fosse, da sola, sufficiente a garantire la tutela effettiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente, sarebbe sicuramente possibile l'emanazione di ulteriori provvedimenti ritenuti idonei per assicurare la sospensione. Rimarrebbe, inoltre, ferma la facoltà, per il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, di eseguire personalmente o per mezzo di un commissario *ad acta* gli adempimenti necessari alla realizzazione concreta degli effetti dell'ordinanza cautelare da eseguire²⁶.

Fu proprio lo scenario appena descritto a delinearsi subito dopo l'ordinanza sospensiva del giudice amministrativo, che, infatti, poco tempo dopo, venne richiamato a pronunciarsi sul rifiuto da parte della F.I.G.C. di dare esecuzione a suddetta ordinanza, nonché sulla richiesta di sostituzione avanzata dal commissario *ad acta* nominato contestualmente ad essa.

Con una successiva ordinanza²⁷ i giudici catanesi specificarono nuovamente che, pur rientrando l'organizzazione e l'effettuazione di campionati e di manifestazioni sportive nella sfera di competenza istituzionale delle singole Federazioni, i provvedimenti di revoca dell'affiliazione e/o di esclusione da un certo campionato di una società sportiva, esulavano dall'ambito ontologico, contenutistico e concettuale

²⁵ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 218.

²⁶ *Ibidem*, p. 219.

²⁷ Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 29 settembre 1993, n. 929, in *Cons. St.*, 1993, I, p. 1350.

dell'autonomia sportiva, poiché si trattava di provvedimenti sanzionatori che andavano a tangere ed estinguere posizioni giuridiche soggettive degli interessati impedendo il raggiungimento dell'oggetto sociale stabilito nello statuto delle società stesse.

Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale amministrativo di Catania ordinò l'ammissione con riserva della società ricorrente al campionato di spettanza²⁸ e nominò due nuovi commissari *ad acta*, in sostituzione del precedente, con il compito di dare materiale esecuzione alla predetta statuizione.

Tuttavia, all'indomani della sentenza, non solo la FIGC e la Lega non apparivano disponibili ad ottemperarla, ma vi fu anche l'intervento minaccioso del presidente della F.I.F.A.²⁹ che intimò all'allora presidente della F.I.G.C. di non dare esecuzione a tale sentenza, pena l'esclusione della nazionale italiana dai mondiali "U.S.A. '94" e l'esclusione di tutte le società e i relativi atleti appartenenti alla Federazione italiana da tutte le competizioni internazionali³⁰.

Nel frattempo, i membri della F.I.G.C. coinvolti nel caso vennero raggiunti da avvisi di garanzia per omissione di doveri d'ufficio (art. 328 c.p.) e violazione dei provvedimenti emanati per ragione di giustizia (art. 650 c.p.).

In tale contesto, a dir poco animato, furono sospese le gare del Club Catania calcio in attesa della pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia adito dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. avverso le ordinanze sospensive di cui si è precedentemente trattato.

²⁸ L'ammissione al campionato sarebbe avvenuta allargando l'organico a diciannove squadre, anziché diciotto e non, come previsto nella prima ordinanza, escludendo un'altra squadra.

²⁹ La Fédération Internationale de Football Association è la Federazione internazionale che governa gli sport del calcio, del futsal e del beach soccer.

³⁰ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 522.

L'organo d'appello, tenuto forse conto della situazione di estrema conflittualità creatasi, procedette ad un ridimensionamento della sentenza di primo grado, accogliendo in parte le tesi degli appellanti. Fu disposto l'annullamento delle ordinanze cautelari impugnate nella parte in cui avevano sospeso i provvedimenti di esclusione della società etnea, ammettendola, con riserva, al campionato di serie C/1; conseguentemente vennero dichiarati caducati tutti gli atti compiuti, nel frattempo, dai commissari *ad acta*. La posizione del T.A.R. nella parte relativa alla sospensione della revoca dell'affiliazione³¹ fu, invece, confermata. Il Consiglio, nella motivazione, evidenziò come non rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo stabilire o modificare il calendario dei campionati di calcio, trattandosi di un contesto prettamente tecnico-sportivo che in quanto tale, diversamente dalla revoca dell'affiliazione³², non andava a costituire esplicazione di pubblici poteri.

Successivamente la questione venne rimessa al T.A.R. del Lazio per ragioni di competenza territoriale, in quanto i provvedimenti impugnati dal Club Catania erano

³¹ Cfr. giust. amm. Sicilia, 9 ottobre 1993, n. 536, in *Cons. St.*, I, 1993, p. 1339. Secondo G. Vidiri, *Il "caso Catania": i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, f. 12, pp. 516-517, l'estensione alla fattispecie in esame dell'area della normativa tecnica, che in quanto tale aveva una mera valenza interna, suscita non poche perplessità in quanto trascura la specificità del caso in esame, svuotando di ogni significato e contenuto il provvedimento cautelare di sospensione della revoca dell'affiliazione, la cui operatività non poteva essere disgiunta dall'effettiva partecipazione della squadra calcistica etnea al campionato dal quale era stata esclusa e soprattutto in quanto finisce, pur in presenza di provvedimenti in grado di produrre un danno grave ed irreparabile, per privare di ogni tutela giurisdizionale la società e i suoi atleti, lasciando gli organismi sportivi arbitri assoluti del loro destino.

³² Secondo G. Vidiri, *op. ult. cit.*, in *Foro it.*, 1994, f. 12, p. 515, il provvedimento di affiliazione, come previsto dalla l. n. 91/1981, è inquadrabile nell'ambito della giurisdizione amministrativa perché esso, analogamente a quanto avviene per l'iscrizione agli albi professionali, dà luogo all'acquisizione di uno *status*, quello appunto di soggetto dell'ordinamento sportivo, che postula il potere delle Federazioni di inserire sodalizi sportivi nelle proprie strutture organizzative e di determinarne, attraverso la revoca dell'affiliazione stessa, la fuoriuscita, allorquando intervengano circostanze che ne rendano la sopravvivenza inconciliabile con le finalità essenziali del professionismo sportivo. Da qui ne discende, secondo l'autore, che nella materia in oggetto, come in quella, per certi aspetti assimilabile, relativa all'iscrizione e radiazione di atleti dai ruoli federali, deve essere riconosciuta la competenza del giudice amministrativo, atteso che i provvedimenti riguardanti il momento genetico e quello terminale dell'attività agonistica a livello professionistico costituiscono tipica espressione del potere pubblicistico delle Federazioni, a fronte del quale vanno a configurarsi interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili in ragione dell'incidenza che vengono ad assumere nello *status* di associato e sulle facoltà ad esso connesse.

stati emessi da organi con sede a Roma e avevano efficacia ultraregionale³³ (le partite del campionato in questione si svolgono, senza limite regionale, su tutto il territorio nazionale). Investito di tale competenza il T.A.R. Lazio confermò che l'eventuale controversia avente ad oggetto l'atto di esclusione di una società da un certo campionato è sottratta alla giurisdizione amministrativa, a differenza di quella riguardante la revoca dell'affiliazione che invece vi rientra³⁴.

Quando la controversia sembrava, seppur con forti perplessità, risolta, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi a seguito di un nuovo ricorso da parte del Club etneo statui, contrariamente alla suddetta sentenza del T.A.R. Lazio, che, ferma restando la competenza del giudice amministrativo per provvedimenti di revoca dell'affiliazione, ricade sotto la giurisdizione amministrativa anche il provvedimento di esclusione da un campionato fondato su presunte irregolarità gestionali poiché espressione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico e poiché va ad intaccare una posizione giuridica della società sportiva configuratasi come interesse legittimo³⁵.

Come si desume dalla vicenda appena trattata i rapporti tra i due sistemi sono sempre stati decisamente conflittuali e i confini poco chiari, dando luogo così a numerosi problemi di ordine giurisdizionale che solamente un intervento legislativo avrebbe potuto risolvere.

³³ Cfr. Cons. St., sez. VI, 9 giugno 1994, n. 979, in *Cons. St.*, 1994, I, p. 912; Cons. St., sez. VI, 12 marzo 1994, n. 333, in *Vita not.*, 1994, I, p. 155, entrambe con nota di C. Coccia, in *Riv. dir. sport.*, 1995, pp. 120 e ss.

³⁴ T.A.R. Lazio, sez. III, 23 giugno 1994, nn. 1361, 1362, 1363, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 136, con nota di C. Coccia, *Prosegue il "caso Catania"*.

³⁵ In tal senso, Cons. St., sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 111, con nota di C. Sica, *Caso Catania: la giurisprudenza fa "pressing"*.

5. La legge 17 ottobre 2003, n. 280

A dieci anni di distanza dal primo “terremoto etneo”, l’esigenza di disciplinare con una legge la giustizia sportiva continuava ad essere impellente e la città siciliana si dimostrò ancora una volta «crocevia dell’evoluzione dei rapporti tra apparato giurisdizionale statale ed organizzazione endoassociativa sportiva»³⁶ innescando un nuovo “cortocircuito istituzionale” che costrinse il legislatore ad intervenire in prima persona.

Il fatto che originò tale intervento ebbe inizio con la squalifica di un giocatore della società Siena calcio, militante nel campionato di Serie B, il quale non prese effettivamente parte alla successiva gara del campionato cadetto contro il Napoli, ma veniva comunque schierato, in quel turno, nella gara valevole per il campionato nazionale Primavera. Ritenuta così “scontata” la squalifica, il Siena calcio schierò quello stesso giocatore nella successiva partita di Serie B contro il Club Catania calcio³⁷.

La Commissione disciplinare, adita dalla F.I.G.C., su segnalazione del club etneo, con deliberazione del 24 aprile 2003, non ritenne però di dover assumere alcun provvedimento³⁸.

Avverso tale decisione, la società siciliana fece ricorso all’allora Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) della F.I.G.C., la quale, in data 28 aprile 2003, accoglieva i

³⁶ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 226.

³⁷ Sulle vicende relative al secondo “caso Catania” si veda l’accurata ricostruzione di L. Giacomardo, *Caso Catania, l’autonomia dello sport è normale autogoverno di una comunità*, in *D&G*, 2003, n. 31, II e ss. In tema si veda anche D. De Carolis, *Il caso Catania tra giustizia nell’amministrazione e giustizia nel... pallone (ovvero la crisi dei rapporti tra ordinamenti)*, in *www.lexitalia.it*, 2003.

³⁸ La Commissione disciplinare ritenne che, in base all’art. 17, comma 13, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., la squalifica fosse stata regolarmente scontata, ritenendo ininfluenza lo schieramento del giocatore, in quello stesso turno, tra le fila della squadra primavera.

motivi di gravame assumendo che il Codice di giustizia sportiva stabilisse il divieto, per i giocatori squalificati, di svolgere qualsiasi attività sportiva (compreso quindi il partecipare ad una gara del campionato nazionale Primavera). Sulla scorta di tali motivi la C.A.F. annullò la precedente decisione della Commissione disciplinare e inflisse al Siena calcio una sanzione consistente nella sconfitta “a tavolino” nell’incontro tra la squadra toscana e il Club Catania calcio che sul campo era terminato con il risultato di 1-1.

Tuttavia, otto squadre militanti nello stesso campionato di Serie B, si ritennero danneggiate dalla decisione della C.A.F. e proposero ricorso alla Corte federale della F.I.G.C. Con la decisione del 22 maggio 2003, la Corte accolse i ricorsi ripristinando il risultato della partita Catania-Siena conseguito sul terreno di gioco.

La società etnea, esauriti i gradi di giustizia interni presentò ricorso al giudice amministrativo, il quale, verificata la propria giurisdizione³⁹, accolse l’istanza cautelare⁴⁰. Il Tribunale amministrativo di Catania fece riferimento allo statuto della F.I.G.C., il cui art. 31, individua nella C.A.F. l’organo «*di ultima istanza per le impugnazioni avverso le decisioni degli organi giudicanti nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva*», deducendo che le decisioni della medesima non fossero ulteriormente sindacabili. Alla squadra rosso azzurra venne quindi riassegnata la vittoria “a tavolino”.

³⁹ Il giudice amministrativo si reputò competente asserendo alla natura non meramente interna degli effetti prodotti dalle norme violate le quali, avendo ad oggetto l’individuazione della competenza degli organi di giustizia sportiva, risultavano idonee ad incidere su situazioni giuridiche soggettive, segnatamente di interesse legittimo, rilevanti quindi per l’ordinamento generale.

⁴⁰ Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 5 giugno 2003, n. 958, in *Foro amm. TAR*, 2004, p. 855, con nota di G. Calcerano, *Il secondo “caso Catania”: interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo*.

Nel frattempo, terminato il campionato, quei due punti in più, così ottenuti, erano divenuti fondamentali per la permanenza del Club Catania calcio nella serie cadetta.

Successivamente anche il giudice d'appello confermo la sentenza del T.A.R. di Catania, legittimando la permanenza in Serie B del club⁴¹.

A questo punto, essendo impossibile determinare quale squadra dovesse retrocedere al posto del Catania calcio⁴² e non essendo ammissibile per le Carte Federali una Serie B a 21 squadre, altre società, partecipanti al campionato in questione, iniziarono a presentare ricorsi alla giustizia amministrativa⁴³ e sportiva⁴⁴ e quella che sembrava una controversia senza approdi terminali⁴⁵, in cui si scontravano “muro contro muro” gli organi statali con quelli sportivi portò al delinearsi di un quadro caotico e vorticoso in cui il sistema di ripartizione della giurisdizione tra i due ordinamenti era stato portato al collasso.

⁴¹ Cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 26 giugno 2003, n. 300, in *D&G*, 2003, n. 31, XXII.

⁴² Con i due punti in più assegnati al Catania dalla giustizia amministrativa il club etneo si andava a piazzare al quint'ultimo posto, lasciando il quart'ultimo posto al Napoli e Venezia che avevano gli stessi punti e i cui giocatori erano già partiti per le ferie, rendendo impossibile giocare un eventuale spareggio.

⁴³ Visto il confortante sviluppo degli eventi e il *favor* dimostrato dei giudici amministrativi, le altre squadre retrocesse sul campo (Genoa, Cosenza e Salernitana) presentarono ricorso ai rispettivi Tribunali amministrativi chiedendo il “blocco delle retrocessioni”, in quanto le Carte Federali non ammettevano una Serie B a 21 squadre. Tali ricorsi presentavano una seria minaccia per l'avvio del campionato 2003/2004, anche perché uno era già stato accolto.

⁴⁴ La società Ac Venezia forte del precedente dato della sentenza della C.A.F. assunta il 22 maggio 2003 propose ricorso alla stessa Commissione d'Appello, in quanto il Club Catania calcio aveva schierato nella partita contro la squadra veneta un calciatore squalificato che, la giornata precedente, invece di scontare la squalifica non praticando alcuna attività sportiva, era stato schierato con la squadra primavera. La C.A.F., per l'effetto di tali argomentazioni infliggeva alla squadra siciliana la sconfitta “a tavolino” condannandola alla retrocessione e “salvando” la Serie B a 20 squadre. Tale decisione veniva sconfessata dal T.A.R. Sicilia, sez. Catania e successivamente riconfermata confermata in data 31 luglio 2003 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia e dal Consiglio Federale della F.I.G.C..

⁴⁵La magistratura amministrativa, accogliendo la domanda cautelare presentata dal Club Catania calcio, sospese la delibera del Consiglio Federale con cui la Sc Napoli veniva ammessa al campionato di Serie B, con ordine alla F.I.G.C. e alla Lega nazionale professionisti di ottemperare alle misure cautelari così disposte.

In questo clima di grande incertezza il Governo si mosse con urgenza, emanando il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (“*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*”), in considerazione del quale la F.I.G.C. decise di allargare l’organico della Serie B a 24⁴⁶ squadre ponendo fine a tutte le liti precedenti. Il predetto decreto venne convertito con la legge 17 ottobre 2003, n. 280, e sebbene si limitasse, di fatto, alla mera codificazione di principi già espressi negli anni dalla giurisprudenza in materia di rapporti tra ordinamento sportivo e statale⁴⁷, fornì una risposta efficace quantomeno in riferimento agli aspetti più discussi⁴⁸.

Questa legge ha cercato di chiarire i profili essenziali della materia fino a quel momento rimasti “indefiniti” ed in particolare:

- 1) ha sancito il riconoscimento della giurisdizione statale in materia sportiva nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi;
- 2) ha previsto che, in suddetti casi, tutte le controversie relative ad atti del C.O.N.I. e delle F.S.N. appartengano, salvo diversa disposizione della legge stessa, alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo;
- 3) ha determinato l’obbligo di ottemperanza, da parte dell’ordinamento sportivo, di eseguire decisioni emanate dai giudici statali⁴⁹.

⁴⁶ Le società ripescate nel campionato cadetto furono: Catania, Salernitana e Genoa, alle quali venne aggiunta la Fiorentina, neopromossa in Serie C/1, in spregio a qualsiasi meriti sportivo, forse solamente per riparare errori precedenti.

⁴⁷ In tema si vedano: R. Colagrande, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n.4, 2004, pp. 705 e ss.; S. De Paolis, *Cartellino rosso per il giudice amministrativo; il sistema di giustizia sportiva alla luce della legge n. 280/2003*, in *Foro amm. T.A.R.*, n.9, 2005, pp. 2874 e ss.; M. Spasiano, *Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice ordinario*, in www.giustamm.it.

⁴⁸ E. Lubrano, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in AA. VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, Milano, 2008, pp. 32-33.

⁴⁹ La configurazione del ruolo dell’ordinamento sportivo quale ordinamento settoriale all’interno dell’ordinamento statale ha, infatti, determinato *ex se* l’eliminazione del problema relativo alla mancata esecuzione delle decisioni dei giudici statali in materia sportiva (in quanto, dall’emanazione di tale legge, non si è più assistito a fenomeni di “rifiuto”, da parte delle Istituzioni sportive, di esecuzione delle decisioni della giustizia statale

L'art. 1 della l. n. 280/2003 esordisce, al comma primo⁵⁰, con una dichiarazione di principio che informa lo spirito dell'intero provvedimento e che riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo sulla base della nota teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici. Autonomia che quindi viene riconosciuta all'ordinamento sportivo nella sua qualità di articolazione di un sistema di carattere sovranazionale.

Tuttavia, per quanto concerne la dimensione interna, seppure è innegabile il carattere "giuridico" del fenomeno sportivo, non ci si può spingere fino a legittimarne l'accostamento all'ordinamento statale, dotato, come previsto in Costituzione, del carattere della sovranità⁵¹.

Il primo articolo prosegue, al comma 2⁵², consegnando all'ordinamento generale, come è stato osservato, un "grimaldello" volto a scardinare l'autonomia sportiva di cui al comma precedente, una sorta di *passe-partout* che permetta di attrarre nella propria giurisdizione controversie di natura sportiva che siano rilevanti "*per l'ordinamento giuridico della Repubblica*".

All'articolo 2 della legge in esame vengono invece elencati, al fine di individuare cosa rientrasse espressamente nella competenza sportiva e cosa ne restasse fuori, i casi in cui la risoluzione delle questioni è riservata agli organi di giustizia sportiva. Si tratta delle seguenti fattispecie:

intervenute in materia sportiva, come invece era avvenuto in passato, segno indiscutibile del fatto che lo Sport ha culturalmente acquisito il proprio ruolo di ordinamento settoriale sottoposto alla supremazia dello Stato e dei suoi Giudici).

⁵⁰ Art. 1, comma 1, l. n. 280/2003: "*La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*".

⁵¹ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 240.

⁵² Art. 1, comma 2, l. n. 280/2003: "*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*".

- a) le controversie attinenti all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni emanate al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) le controversie aventi per oggetto comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Il sistema appena delineato, alla luce anche della lettura fornita dalle Sezioni Unite⁵³ può essere così riassunto: l'ordinamento sportivo nazionale e l'ordinamento statale sono autonomi⁵⁴ «salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo»⁵⁵.

La Sezioni Unite hanno, inoltre, contribuito a fare chiarezza sul significato e la portata della previsione normativa, esplicitando che «i casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del G.O. ed a quella esclusiva del G.A., le questioni che hanno ad oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni, sono espressione dell'autonomia normativa interna alle federazioni e, come tali, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esso sono collocate in un'area di non rilevanza (o indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali

⁵³ Cass. Sez. Un., 23 marzo 2004, n.5775, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1625.

⁵⁴ Va precisato che il legislatore già in passato, con la riforma del titolo V della Costituzione, aveva dato rilevanza costituzionale all'ordinamento sportivo, qualificandolo, all'art. 117, comma secondo, come materia soggetta alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

⁵⁵ Cass. Sez. Un., cit, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1625.

norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato»⁵⁶.

In questo modo è stato bilanciato il principio di “*autonomia*” con il principio di “*rilevanza*”, e consentito all'interprete di affermare che l'ordinamento statale conserva comunque una posizione di supremazia⁵⁷ in quanto ordinamento generale, originario e sovrano. Dall'altro lato si lascia comunque piena giurisdizione agli organi sportivi in tutte quelle controversie aventi carattere tecnico-disciplinare che non ledano diritti soggettivi ed interessi legittimi⁵⁸.

Merita particolare attenzione anche l'art. 3 che ha risolto il problema dell'individuazione dell'eventuale giudice statale competente in materia per la cognizione di questioni sorte in ambito sportivo, stabilendo la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo⁵⁹ per le controversie aventi ad oggetto gli atti emanati dagli organi sportivi (C.O.N.I. o F.S.N.) a condizione che:

- nel frattempo si siano esauriti i diversi gradi di Giustizia Sportiva⁶⁰;

⁵⁶ Cass. Sez. Un., cit, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1625.

⁵⁷ Questa supremazia si manifesta, sia *ex ante*, attraverso la gerarchia delle fonti, esprimente la necessità che l'ordinamento sportivo, quale ordinamento settoriale, osservi almeno i principi fondamentali di cui lo Stato è garante; sia *ex post*, attraverso la prevalenza, in caso di conflitto, della decisione presa dalla giustizia statale su quella presa dalla giustizia sportiva, in tutti i casi in cui la controversia coinvolga posizioni soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale.

⁵⁸ Sono considerate non indifferenti per l'ordinamento generale tutte quelle controversie relative al mantenimento dello *status* di associato all'ordinamento sportivo, ovvero relative all'affiliazione e tesseramento.

⁵⁹ La competenza funzionale, in ordine agli atti aventi rilevanza nazionale, ex art. 3, comma 2 (“*La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Le questioni di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.*”), è esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma; allo stesso competono i giudizi di primo grado e l'emanazione di misure cautelari.

⁶⁰ La c.d. “*pregiudiziale sportiva*” trova la propria *ratio* nel fatto che i singoli ordinamenti federali si trovano all'interno dell'ordinamento sportivo complessivo che fa capo al C.O.N.I., che si trova, a sua volta all'interno dell'ordinamento statale, risulta quindi logico adire il Giudice statale solo dopo aver esaurito i gradi di giustizia degli ordinamenti sottordinati. Inoltre la Giustizia Sportiva, oltre ad operare tramite l'utilizzo di strumenti *ad hoc*, ha un funzionamento molto più celere rispetto a quello della giustizia ordinaria ed è quindi possibile che la controversia

- non si tratti di materie riservate alla competenza sportiva ex art. 2, interpretato alla luce dell'art. 1, ferma restando la validità delle clausole compromissorie previste dagli Statuti o dai Regolamenti del C.O.N.I. o delle F.S.N.

Per quanto riguarda, infine, le questioni di carattere patrimoniale tra società, associazioni ed atleti⁶¹ ovvero tra pariordinati, l'art. 3, comma 1, le attribuisce alla cognizione della magistratura ordinaria. In tal area un eventuale vincolo di giustizia sarebbe ammesso e considerato come una clausola compromissoria, per arbitrato irrituale, che interviene sui diritti disponibili⁶². È, infatti, la rilevanza della controversia sportiva in ambito statale a segnare il limite di operatività del vincolo di giustizia sportiva e la stessa autonomia dell'ordinamento sportivo.

Dalle disposizioni fino ad ora analizzate emerge chiaramente come il contesto d'urgenza in cui è maturato il sospirato intervento legislativo abbia influito sul contenuto e sugli aspetti concreti del testo finale, il quale non rappresenta affatto il frutto di una scelta meditata, costituendo, per converso, uno strumento che ha mirato

riesca a comporsi già innanzi agli organi endofederali, con tempistiche funzionali al corretto svolgimento dei campionati. Si può infine riscontrare, tramite la "pregiudiziale sportiva" una scelta deflattiva del contenzioso, operata dal legislatore.

⁶¹ Si rileva qui un'improprietà del dettato legislativo poiché l'art. 3 fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie patrimoniali tra "*società, associazioni ed atleti*": si ritiene, infatti, che tale riferimento sarebbe dovuto essere più ampio, andando a comprendere anche le controversie tra società e tutti i soggetti con esse tesserati (non solo atleti, ma anche tutti gli "*sportivi*", così come definiti dall'art. 2 della legge n. 91/1981, ovvero anche gli "*allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici*"). Tale dettato normativo, se interpretato in senso strettamente letterale si porrebbe in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe manifestamente discriminatorio ammettere solamente per le controversie tra società ed atleti (e non per quelle tra società e direttori tecnico-sportivi, tra società ed allenatori, tra società e preparatori atletici) la configurabilità di una giurisdizione statale, sia con l'art. 24 della Costituzione, in quanto priverebbe le categorie sportivi diverse dagli atleti del diritto di tutelare i propri interessi innanzi al giudice ordinario. Si ritiene, pertanto, che la norma vada interpretata in senso logico e presuntivamente teleologico, riconoscendo la stessa applicabile anche alle controversie tra società e sportivi complessivamente intesi; in caso contrario non si potrebbe che dubitare fortemente della legittimità costituzionale della stessa.

⁶² Deve ritenersi infatti ancora applicabile, anche dopo l'entrata in vigore della l. 280/2003, il principio giurisprudenziale della c.d. "alternatività", ovvero dell'esistenza di una doppia facoltà dei soggetti interessati di rivolgersi, alternativamente, agli organi previsti dalla giustizia sportiva oppure agli organi di giustizia statale competenti.

solamente a risolvere, in modo frettoloso, un problema concreto. Si può notare come il legislatore abbia cercato di dettare qua e là soluzioni di sistema, successivamente rivelatesi imprecise e farraginose, che invece avrebbero meritato una riflessione più accurata e ciò ha comportato ulteriori problematiche di carattere costituzionale.

5.1. Le problematiche successive all'emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280

Come evidenziato già nel paragrafo precedente, l'entrata in vigore della l. n. 280/2003 ha lasciato dietro di sé una lunga scia di perplessità e dubbi circa la legittimità di alcuni istituti da essa introdotti.

La stessa "pregiudiziale sportiva" ha comportato due ordini di problemi⁶³: il primo concernente la presunta violazione del principio della ragionevole durata del processo, che però può considerarsi superato analizzando le funzioni del suddetto istituto (da un lato preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, dall'altro svolgere una funzione deflattiva per la giustizia ordinaria); il secondo relativo alla determinazione effettiva del momento in cui il procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva possa ritenersi concluso⁶⁴.

Altro aspetto molto discusso, soprattutto per la patologica gravità delle fattispecie venute alla ribalta nell'estate del 2006 e meglio conosciute con il nome di "calciopoli", è stato quello attinente alla "riserva" di tutte le questioni disciplinari in

⁶³ P. Sandulli, *La giurisdizione "esclusiva" in materia di diritto sportivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2005, pp. 396-399.

⁶⁴ La giurisprudenza aveva individuato nella Camera di conciliazione ed arbitrato (sostituita nel 2008, in seguito ad una modifica dello Statuto del C.O.N.I., dall'Alta Corte di giustizia sportiva e dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport) l'ultimo grado della giustizia sportiva. Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23 dicembre 2005, n. 14813, in *Giur. It.*, 2006, p. 1756; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30 luglio 2004, n. 7550, in *Foro amm. TAR*, 2004, p. 2232.

favore dell'ordinamento sportivo⁶⁵.

Tale problematica aveva già destato grandi perplessità negli operatori del settore⁶⁶ in quanto non sembrava ammissibile, se non in palese violazione degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, sottrarre al controllo giurisdizionale del Giudice statale, in via generale, una sfera di questioni nell'ambito delle quali vi sarebbero potute essere situazioni di notevole rilevanza giuridico-economica⁶⁷; d'altra parte, la giurisprudenza precedente alla l. n. 280/2003 aveva già riconosciuto la rilevanza di tutte le diverse tipologie di sanzioni disciplinari, sia in Italia⁶⁸ che all'estero (casi Reynolds e Krabbe)⁶⁹.

Sulla base di tali considerazioni, il T.A.R. Lazio⁷⁰, funzionalmente competente, attraverso un'interpretazione logica, teleologica e sistematica della lettera b) del

⁶⁵ Si veda S. Fantini, *L'esperienza del giudice amministrativo nelle controversie sportive*, in *Diritto dello Sport*, 2008, n.3, pp.19 e ss.

⁶⁶ Sul tema S. Fantini, *La soluzione di compromesso della sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale*, in www.coni.it; S. Venturi, *Giustizia tecnica e disciplinare nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice sportivo: armonie e disarmonie tra ordinamenti sportivo e statale*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2012, pp. 79 e ss; E. Lubrano, *La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva...?*, in *Riv. dir. ec. sport*, vol. VII, fasc. 1, 2011, pp. 68 e ss.

⁶⁷ Si pensi, per fare un esempio, alla retrocessione in Serie B della Juventus per ragioni disciplinari che ha comportato un danno, alla Società ed agli azionisti della stessa, quantificabile in oltre cento milioni di euro.

⁶⁸ Le questioni disciplinari (ossia le irrogazioni di sanzioni per avere assunto comportamenti in violazione della normativa sportiva) erano state storicamente sempre riconosciute come potenzialmente rilevanti già prima della L. 280/2003, quando, in relazione alla loro entità ed al livello agonistico del soggetto sanzionato, fossero idonee ad incidere negativamente, oltre che sullo *status* del tesserato come sportivo, anche sullo *status* del tesserato come lavoratore, o (laddove società sportiva) come impresa, determinando una lesione rispettivamente del diritto del lavoro o del diritto di iniziativa economica.

⁶⁹ In senso favorevole alla sindacabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi da parte del Giudice statale si erano anche pronunciate la giurisprudenza statunitense, che aveva riconosciuto la sindacabilità ad opera del Giudice ordinario circa i provvedimenti federali di carattere disciplinare aventi ad oggetto l'interdizione temporanea del tesserato (caso Reynolds), Corte Distrettuale degli USA, Distretto meridionale dell'Ohio, 3 dicembre 1992; nonché la giurisprudenza tedesca (caso Krabbe), Tribunale di Monaco, VII Sezione maggio Commerciale, 17 maggio 1995, tale sentenza è pubblicata in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, p. 833 con nota di De Cristofaro, *Al crepuscolo la pretesa di «immunità» giurisdizionale delle federazioni sportive?*.

⁷⁰ Si veda al riguardo: T.A.R. Lazio, Sez III ter, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666: con tale decisione (Moggi/FIGC) è stata riconosciuta l'ammissibilità del ricorso contro una sanzione disciplinare della squalifica di 5 anni a carico di un dirigente sportivo di una Società di serie A; TAR Lazio, Sez III ter, ordinanza 22 agosto 2006, n. 7331; con tale decisione (Trapani/FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una sanzione

secondo comma dell'art.2 (che riserva alla giustizia sportiva tutta una serie di questioni disciplinari, con conseguente preclusione, in tali situazioni, all'impugnazione delle sanzioni disciplinari sportive innanzi al G.A.) aveva ulteriormente ampliato l'area delle questioni rilevanti nell'ambito dell'ordinamento statale, ammettendo così l'impugnabilità innanzi al G.A. anche delle sanzioni disciplinari sportive nei casi in cui esse avessero assunto una rilevanza giuridico-economica tale da renderle idonee ad incidere negativamente, anche in relazione alla loro entità o al livello agonistico del destinatario, sul diritto di iniziativa economica o sul diritto al lavoro della società affiliata o del tesserato, garantiti dagli artt. 1, 4 e 41 della Costituzione⁷¹.

A fronte di quanto appena evidenziato finora è risultata sorprendente la decisione, in senso contrario, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sent. n. 1048, 8 novembre 2007), con la quale l'organo d'appello ha, invece, ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso una sanzione disciplinare (squalifica del campo del Catania Calcio per sei mesi) adducendo un difetto assoluto di giurisdizione, da parte del G. A., sulle questioni disciplinari⁷².

Tuttavia suddetta soluzione interpretativa è rimasta comunque un caso isolato, in quanto il TAR Lazio, ritornando, in epoca successiva, sulla questione, ha ribadito la propria linea secondo cui l'art. 2, lett. b), della l. n. 280/2003 doveva essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, poiché anche le questioni disciplinari sportive,

disciplinare di penalizzazione in classifica (12 punti) a carico di una società di calcio di serie D. In tal senso anche A. Bazzichi, *Diritto sportivo: illecito disciplinare*, in www.filodiritto.com. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza comunitaria: Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/2004 (*David Meca-Medina e Igor Majcen / Commissione delle Comunità Europee*): con riferimento a tale decisione, si veda I. Del Giudice, *La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive (in margine alla sentenza della Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/2004)*, in www.giustamm.it.

⁷¹ E. Lubrano, *op. cit.*, in *Riv. dir. ec. sport*, vol. VII, fasc. 1, 2011, pp. 70-71.

⁷² Sul tema si vedano: S. Mezzacapo, *Le conseguenze patrimoniali delle sanzioni non travolgono il sistema delle competenze*, in *Guida al Diritto*, n. 48, 2007, p. 103; I. Scuderi, *Caso Catania*, in www.mondolegale.it.

laddove giuridicamente rilevanti nel caso di specie⁷³, dovevano poter essere sottoposte al sindacato del Giudice amministrativo.

In ogni caso va ammesso che l'applicazione «della regola della rilevanza [...] esterna della sanzione disciplinare non è di cartesiana chiarezza, e induce ad una valutazione caso per caso, che pecca congenitamente di approssimazione; è infatti difficile individuare un sicuro *discrimen* tra atti a rilevanza meramente interna e atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell'ordinamento generale»⁷⁴.

A confermare l'opinabilità, sul piano ermeneutico, della “rotta ortodromica” seguita dal giudice di primo grado è stata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5782 del 25 novembre 2008, la quale, riformando la decisione del T.A.R. Lazio, e invocando il precedente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sent. n. 1048, 8 novembre 2007), ha affermato che per le controversie disciplinari la giurisdizione statale deve considerarsi sempre esclusa, a prescindere dalle ulteriori conseguenze, anche economicamente rilevanti, che possano derivare da tali provvedimenti disciplinari⁷⁵. Il Consiglio di Stato, ha inoltre, precisato di non poter condividere un'interpretazione costituzionalmente orientata (considerandola sostanzialmente come una «*non consentita operazione di disapplicazione*» del dettato normativo ad opera del TAR Lazio) ed ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b), della l. n. 280 del 2003 avrebbe dovuto piuttosto essere

⁷³ E. Lubrano, *op. cit.*, in *Riv. dir. ec. sport*, vol. VII, fasc. 1, 2011, p. 74.

⁷⁴ S. Fantini, *op. cit.*, in *www.coni.it*.

⁷⁵ Il Consiglio di Stato ha però aggiunto che, risultando tale aspetto rilevante nella controversia portata alla sua cognizione, permane comunque la giurisdizione statale (e in particolare quella esclusiva del giudice amministrativo) sulla eventuale domanda di risarcimento del danno (eziologicamente connesso all'illegittimità provvedimento), in quanto siffatta azione non è esperibile dinanzi agli organi della giustizia sportiva, sì che la declinatoria (della giurisdizione) comporterebbe una deroga sostanziale alla generale applicabilità dell'art. 2043 c.c.; ciò significa che il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.

rimessa alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza della stessa (per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione)⁷⁶.

Alla luce di suddetta decisione, il T.A.R. Lazio, riconoscendo al Consiglio di Stato la c.d. “*funzione nomofilattica*”, ha ritenuto di «doversi adeguare all’interpretazione fornita dai Giudici di Palazzo Spada (nel senso che la questione avrebbe dovuto essere posta all’attenzione della Corte Costituzionale)»⁷⁷.

Quello appena descritto è il “*frame work*” giurisprudenziale in cui è intervenuta, quasi necessitata, l’ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III *ter*, n. 241 dell’11 febbraio 2010, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma primo, lett. b) e comma 2, d.l. n. 220/2003, con riguardo agli artt. 24, 103 e 113 della Carta fondamentale, nella misura in cui esso riserva al giudice sportivo la giurisdizione esclusiva nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari inflitte ad associazioni e società sportive, atleti e tesserati, sottraendole (anche all’esito della c.d. “*pregiudiziale sportiva*”) alla cognizione del giudice statale, ed in specie a quello amministrativo, quando non esauriscano la loro efficacia all’interno dell’ordinamento sportivo, come in modo assai evidente accade, ad esempio, per le c.d. “sanzioni di *status*” (di tipo espulsivo), ma anche quando la pena temporaneamente interdittiva, ovvero anche pecuniaria, presupponga un giudizio negativo sulle qualità morali del tesserato⁷⁸.

⁷⁶ Nel caso di specie, però, il Consiglio di Stato non ha materialmente rimesso la questione alla Corte Costituzionale, in ragione del fatto che la questione della impugnabilità dei provvedimenti disciplinari non si era concretamente posta, se non in via meramente incidentale, trattandosi di azione meramente risarcitoria proposta da una Società per i danni subiti per l’esecuzione di un provvedimento disciplinare.

⁷⁷ E. Lubrano, *op. cit.*, in *Riv. dir. ec. sport*, vol. VII, fasc. 1, 2011, pp. 79-80.

⁷⁸ S. Fantini, *op. cit.*, in www.coni.it.

6. *La sentenza 11 febbraio 2011, n. 49 della Corte Costituzionale: una soluzione di compromesso?*

Il nucleo decisivo della sentenza della Corte Costituzionale, n. 49, del 2011 ha preso le mosse da alcune pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁷⁹ che, relativamente alle controversie sportive di carattere tecnico, affermavano trattarsi di questioni collocate in un'area di irrilevanza per l'ordinamento generale, e quindi non necessitanti di tutela giurisdizionale statale.

Nel dispositivo la Corte Costituzionale, evocando un orientamento consolidato nella giurisprudenza regolatrice della giurisdizione⁸⁰, ha sottolineato che il problema della configurabilità, o meno, di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile non poteva rientrare tra le questioni di giurisdizione, ma andava ad integrare una questione di merito, con conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione stesso. Ciò ha evidenziato come l'*actio finium regundorum* tra il "rilevante" e l'"irrilevante" giuridico sia riservato al giudice di merito, il quale, in caso di dubbio sulla legge vigente, non superabile tramite un'interpretazione costituzionalmente orientata, potrebbe soltanto intraprendere la via del giudizio incidentale di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale⁸¹.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto pertanto l'art. 2, lett. B, della l.n. 280/2003 non viziato da illegittimità costituzionale, aderendo pienamente al

⁷⁹ Cfr. Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 709, la quale, affermò il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda volta a sindacare la verifica dei risultati delle competizioni agonistiche, in applicazione delle regole tecniche emanate dall'ordinamento federale, nell'assunto in cui si trattava di norme interne dell'ordinamento sportivo, non rilevanti per l'ordinamento dello Stato, ma, al contempo, ritenne esserci la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda esperita avverso il diniego di autorizzazione all'abbinamento di sponsorizzazione con le attività agonistiche di un'associazione sportiva; Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1625.

⁸⁰ Cfr. Cass., sez. un., 4 agosto 2010, ord. n. 18052, in *Giust. civ.*, 2011, pp. 1754 e ss.

⁸¹ S. Fantini, *op. cit.*, in www.coni.it.

percorso argomentativo elaborato da Cons. St., VI, n. 5782/2008⁸².

Si tratta dunque di una sentenza interpretativa di rigetto, che ha ritenuto non irragionevole il bilanciamento effettuato dal legislatore per mezzo del quale è stata esclusa la tutela costitutiva e demolitoria del giudice statale, precisando però che la riserva in materia disciplinare a favore della giustizia sportiva, a garanzia dell'autonomia di tale ordinamento, non comprende anche una riserva giurisdizionale circa la decisione sull'eventuale domanda risarcitoria che invece permane in capo al Giudice amministrativo. Appare evidente come l'esclusione della giurisdizione statale sugli atti con i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari non toglie «*che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno*»⁸³.

La strada indicata dalla Consulta sembrerebbe, a tutti gli effetti, portare ad una soluzione di compromesso, che, seppur volta a rafforzare l'autonomia dell'ordinamento sportivo contro le interferenze della giustizia statale, non ha ritenuto di giungere a “riservare” in via esclusiva a questo ordinamento la cognizione delle sanzioni sportive, che, nei casi più gravi, hanno dei significativi “effetti socioeconomici”⁸⁴.

Emergono parecchi dubbi circa l'utilità della sentenza in questione, perché è chiaro che la Consulta non ha offerto, sempre che sia possibile configurarlo in astratto,

⁸² La sent. Cons. St., n.5782/2008 ha ritenuto che gli artt. 1 e 3 d.l. n. 220/2003 debbano essere interpretati «*in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere*».

⁸³ Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in www.cortecostituzionale.it

⁸⁴ S. Fantini, *op. cit.*, in www.coni.it.

un criterio idoneo a “contemperare le posizioni soggettive e le esigenze di autonomia dell’ordinamento sportivo”⁸⁵, ma ha meramente ridimensionato, le forme di tutela esperibili dinnanzi al Giudice amministrativo al fine di contenere l’incidenza, nell’ordinamento sportivo, del suo sindacato.

Sotto il suddetto cono visuale, rimane pertanto irrisolto il problema più complesso, ossia quello riguardante il confine tra ciò che è giuridicamente “rilevante” e ciò che è giuridicamente “indifferente” per l’ordinamento generale, con la conseguenza che tale questione, generatrice di incertezza applicativa, è destinata in futuro a riproporsi in caso di azioni a fini risarcitori, essendo comunque il G. A. chiamato a compiere le medesime difficili valutazioni relazionali, con la differenza che adesso non gli è più consentito annullare le sanzioni disciplinari⁸⁶.

⁸⁵ L’esigenza di rinvenire un criterio concreto è da tempo avvertito in dottrina; Cfr V. Vigoriti, *Giustizia disciplinare e giudice amministrativo*, in *Corr. giur.*, 2007, pp. 1121 e ss. ha proposto il criterio del *serious and irreparable harm*, «in mancanza del quale la sanzione irrogata dagli organi di giustizia disciplinare [...] resta nell’ambito del privato»

⁸⁶ S. Fantini, *op. cit.*, in *www.coni.it*.

CAPITOLO V

L'ARTICOLAZIONE DELLA GIUSTIZIA INTERNA ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

SOMMARIO: 1. L'organizzazione della giustizia sportiva federale prima della riforma del 2014; 2. Gli organi giudicanti endofederali; 2.1. La Corte di Giustizia Federale; 2.2. I Giudici sportivi; 2.3. Le Commissioni disciplinari; 2.4. La Procura federale; 2.5. Gli organi speciali; 3. I lineamenti del procedimento innanzi agli organi di Giustizia sportiva: la fase predibattimentale; 4. Il procedimento di prima istanza: norme generali; 4.1. I procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare; 4.2. I procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica; 4.3. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti ed alla Commissione vertenze economiche; 5. La disciplina sportiva in ambito dilettantistico; 6. I procedimenti di seconda istanza innanzi alle Commissioni disciplinari ed innanzi alla Corte di Giustizia federale; 7. I procedimenti di revocazione e revisione; 8. Le novità apportate dalla recentissima riforma dell'11 giugno 2014; 8.1. La Corte sportiva di appello; 8.2. Il Tribunale federale; 8.3. La Corte federale di appello; 8.4. La Procura federale; 8.5. Lo svolgimento dei procedimenti; 8.6. La disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del settore per l'attività giovanile e scolastica; 9. Il principio del giusto processo nell'ordinamento sportivo.

1. L'organizzazione della giustizia sportiva federale prima della riforma del 2014

Appurata l'esistenza di un sistema di giustizia interno all'ordinamento giuridico sportivo appare ora opportuno analizzare non solo gli organi che lo formano, ma anche i lineamenti dei procedimenti che si svolgono innanzi ad essi.

Va subito sottolineato che le procedure di giustizia endofederale svolgono una funzione diversa da quella giurisdizionale riconducibile allo Stato, rispetto alla quale non si pongono in chiave di alternatività¹. Esse, infatti, si limitano normalmente a formalizzare lo strumento attraverso il quale l'ente sportivo esprime la propria volontà, ossia il provvedimento attraverso il quale viene gestito il rapporto con l'associato². A ciò deve essere, inoltre, aggiunto come in molte Federazioni esistano organi che sommano nelle proprie mani sia la competenza di governo, sia quella giurisdizionale³.

Tanto premesso, nonostante le particolari modalità per mezzo delle quali si svolgono le richiamate procedure interne (si pensi ad esempio al riconoscimento di specifiche garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, nonché la progressiva caratterizzazione processuale), non è possibile attribuire ad esse natura giurisdizionale rilevante anche ai fini dell'ordinamento generale⁴.

Ai fini di una più limpida comprensione del concetto di giustizia federale verrà considerato, quale modello esemplificativo, l'impianto adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio così come era previsto dallo Statuto federale del 2012 e dal Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) del 2007. In conclusione verranno, invece, analizzate le modifiche apportate dalla recentissima riforma del 2014 che ha condotto con la delibera 112/52 del 31 luglio all'approvazione di un nuovo Statuto federale e di un nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

¹ L. Fumagalli, *La giustizia sportiva*, in AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, p. 175.

² *Ibidem*, p. 175.

³ L. Fumagalli, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 245.

⁴ L. Fumagalli, *op. cit.*, in AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004, p. 175.

La giustizia federale ha come fine ultimo l'accertamento, la repressione e la punizione di ogni illecito disciplinare, che si realizza ogni qualvolta l'affiliato/tesserato ponga in essere un comportamento contravvenente una norma dello Statuto o dei Regolamenti federali ed a cui l'ordinamento riconduce una sanzione⁵.

Le suddette sanzioni sono tipizzate dalle norme federali e possono essere personali o pecuniarie, temporanee o definitive, ma in ogni caso presentanti i caratteri dell'afflittività e dell'immediata esecutività.

Di assoluto rilievo è ancora adesso l'articolo 33 dello Statuto, il quale disciplina l'ordinamento della giustizia sportiva e dispone che l'azione degli Organi di Giustizia sportiva avvenga *“in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza”*⁶. L'articolo prosegue precisando che i casi di astensione e ricusazione dei giudici sono disciplinati dal C.G.S.; è poi lo stesso C.G.S., all'articolo 28, a rimandare, alle norme contenute nel codice di procedura civile⁷ per la disciplina di tali situazioni.

Sempre l'articolo in questione delinea la piena cognizione degli Organi della Giustizia sportiva sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relativamente alle norme federali ed ai regolamenti di Lega, dell'A.I.A. o di settore. Possono essere, inoltre, previsti dal C.G.S. istituti del tutto simili a quelli presenti nella giustizia ordinaria, quali i giudizi di revisione e revocazione, nonché la grazia (che prima del 2014 era concessa dal Presidente Federale, anche su proposta del Consiglio Federale e sentita la Corte di Giustizia Federale, nel caso in cui fosse stata scontata almeno metà

⁵ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 360.

⁶ Art. 33, comma primo, Statuto federale 2012.

⁷ Nel c.p.c. l'astensione e la ricusazione dei giudici sono trattate agli articoli 51-52-53-54 della Sezione VII intitolata *“Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici”*.

della pena⁸). In casi particolari il Consiglio Federale può altresì disporre provvedimenti di amnistia e indulto.

Di estrema rilevanza appare anche l'introduzione di alcuni statuti premiali come il c.d. "patteggiamento"⁹ (nel vecchio Codice contenuto all'art. 23), volto a consentire benefici sanzionatori a fronte di condotte collaborative ed ispirate ai principi di lealtà. Altro istituto da prendere in considerazione in ottica premiale è l'articolo 24 del C.G.S. che prevede benefici per i soggetti che ammettono la propria responsabilità e che cooperano fattivamente per l'accertamento o la scoperta delle violazioni disciplinari.

L'articolo 34 dello Statuto, rimasto pressoché invariato, ristrutturava l'organizzazione della giustizia sportiva disponendo che *"la F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva (...) assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva"*¹⁰.

Secondariamente, la norma prevedeva l'istituzione di un nuovo Organo: la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva¹¹. Essa, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, garantiva l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza dei componenti degli Organi della Giustizia sportiva. Inoltre, la Commissione formulava pareri in materia di organizzazione e funzionamento degli

⁸ Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

⁹ L'applicazione della pena su richiesta è stata disciplinata dall'art. 23 C.G.S. prevedendo la possibilità per le parti di accordarsi con la Procura Federale, prima del termine della fase dibattimentale di primo grado, per richiedere l'applicazione di una pena ridotta. L'organo giudicante valuta la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della sanzione, infine, ordina l'applicazione della sanzione con provvedimento non impugnabile.

¹⁰ Art. 34, comma primo, Statuto federale 2012.

¹¹ I componenti della Commissione erano scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa ed avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. La carica dei componenti della Commissione durava sei anni e non può essere confermata.

Organi, proponeva il regolamento disciplinare per i componenti degli Organi e adottava i relativi provvedimenti disciplinari, ed infine aveva compiti di nomina¹².

2. Gli organi giudicanti endofederali

L'articolo 34, di cui si è detto al paragrafo precedente, continuava elencando analiticamente tutti gli Organi della Giustizia Sportiva. Essi erano: la Corte di Giustizia Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, i Giudici Sportivi Nazionali, le Commissioni Disciplinari Territoriali, i Giudici Sportivi Territoriali, la Procura Federale e gli altri Organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali.

In merito era poi precisato, dal medesimo articolo, che la Commissione Disciplinare Nazionale, la Corte di Giustizia Federale e la Procura Federale avrebbero avuto sede in Roma presso la F.I.G.C.. Veniva disposto infine che il mandato dei componenti degli Organi avesse durata quadriennale, rinnovabile per non più di due volte, e fosse incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale.

Un quadro della ripartizione interna della Giustizia sportiva, ancora più dettagliato, emergeva dal combinato disposto dei suddetti articoli dello Statuto (artt. 33-34) con le previsioni del C.G.S. (artt. 28-29-30-31). Il titolo III del C.G.S è infatti dedicato alla disciplina dei singoli Organi della Giustizia sportiva¹³.

2.1. La Corte di Giustizia Federale

La Corte di Giustizia Federale sostituiva la vecchia Corte di Appello Federale

¹² Nominava i componenti della Corte di Giustizia Federale, i componenti della Commissione Disciplinare Nazionale, i Giudici Sportivi Nazionali, il Procuratore Federale, i Sostituti procuratori federali.

¹³ In particolare l'art. 28 del Codice di Giustizia sportiva si intitolava e si intitola anche oggi: "*Organi della Giustizia sportiva*".

(C.A.F.) e la Corte Federale (C.F.). Il suo funzionamento era stabilito dall'articolo 31 del C.G.S. ove si affermava che essa era giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. Tale Corte giudicava inoltre nei procedimenti per revisione e revocazione. Su ricorso del Presidente Federale essa giudicava anche sulle decisioni prese dai Giudici Sportivi Territoriali e su quelle assunte dalle Commissioni Disciplinari Territoriali. Infine, la stessa giudicava in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità e alle incompatibilità dei candidati e dirigenti federali e, su richiesta del Presidente Federale, interpretava le norme statutarie e le altre norme federali¹⁴.

La Corte doveva essere formata da almeno cinquanta componenti, si articolava in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una con funzioni consultive¹⁵, presieduta dal Presidente della Corte di Giustizia Federale¹⁶. Le sezioni giudicanti prendevano le proprie decisioni con la partecipazione di cinque componenti¹⁷, mentre quelle con funzioni consultive con la partecipazione di sette componenti. In caso di pronunce differenti su medesime questioni da parte delle singole sezioni giudicanti, o in casi di questioni particolarmente complesse, il Presidente della Corte poteva disporre che tali sezioni si pronunciasse a "sezioni unite", in questo caso la Corte avrebbe giudicato con la presenza di nove componenti¹⁸.

I componenti delle suddette sezioni venivano designati, sulla base di criteri

¹⁴ Art. 31, comma 1, Codice di Giustizia sportiva.

¹⁵ *Ibidem*, comma 2.

¹⁶ Il Presidente di sezione preposto alla prima sezione svolgeva le funzioni del Presidente della Corte di Giustizia Federale in caso di impedimento di quest'ultimo.

¹⁷ Il numero dei componenti variava in caso di appelli avverso le decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali (tre componenti) ed in caso di procedimenti particolarmente complessi (sette componenti).

¹⁸ Art. 31, comma 6, Codice di Giustizia sportiva.

rotatori, all'inizio di ogni stagione agonistica, dal Presidente¹⁹.

La Corte di Giustizia Federale giudicava con l'assistenza di un rappresentante dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica²⁰.

Potevano essere nominati componenti della Corte di Giustizia Federale, ex articolo 35 dello Statuto, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, magistrati di qualsiasi giurisdizione (con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni), avvocati e notai (con almeno dieci anni di anzianità nella funzione).

Un'importante novità era data dalla possibilità per la Corte di giudicare questioni di fatto nei procedimenti instaurati in primo grado davanti ai Giudici sportivi nazionali. Il Presidente Federale poteva, inoltre, proporre davanti alla suddetta Corte un'eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione avverso qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una Lega, dall'A.I.A. o da una delle associazioni rappresentative delle componenti tecniche, per violazione dello Statuto²¹.

2.2. I Giudici sportivi

I Giudici sportivi si dividono tutt'oggi in "nazionali" e "territoriali": i primi sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla L.N.D.; i secondi sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di

¹⁹ *Ibidem*, comma 7.

²⁰ *Ibidem*, comma 9.

²¹ La stessa potestà competeva anche al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'A.I.A. e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

livello territoriale²².

In generale, tutti i Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine a fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'articolo 35 del C.G.S. (i rapporti dell'arbitro, atti d'indagine della Procura Federale, riprese televisive, ecc.). Giudicano, inoltre, sempre in prima istanza, sulla regolarità del campo da giuoco e dello svolgimento delle gare, nonché sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare²³. Le decisioni dei Giudici sportivi sono prese con l'assistenza di un rappresentante dell'A.I.A., il quale si presta a funzioni consultive in materia tecnico-agonistica²⁴.

Possono essere nominati Giudici Sportivi Nazionali, *ex* articolo 35 dello Statuto, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, ricercatori universitari in materie giuridiche, magistrati di qualsiasi giurisdizione (con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni), avvocati e notai (con almeno cinque anni di anzianità nella funzione).

Possono essere nominati Giudici Sportivi Territoriali, sempre *ex* articolo 35 dello Statuto, laureati in giurisprudenza e diplomati delle scuole superiori (che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per almeno cinque anni o che abbiano maturato, per lo stesso lasso di tempo, esperienza nell'ordinamento sportivo).

I Giudici sportivi decidono “*inaudita altera parte*”, sulla base degli atti che sono trasmessi attraverso il rapporto dell'arbitro, degli assistenti e, se previsto, del quarto ufficiale. Possono essere usati, quale mezzo di prova, anche le riprese televisive o altri

²² Art. 29, comma primo, Codice di Giustizia sportiva.

²³ *Ibidem*, commi 2, 3, 5, 7.

²⁴ *Ibidem*, comma 9.

filmati che offrano piena garanzia documentale in caso di fatti non rilevati dall'arbitro e dai suoi collaboratori.

2.3. Le Commissioni disciplinari.

Anche per le Commissioni Disciplinari si aveva un'articolazione in "nazionali" e "territoriali", come osservato riguardo ai Giudici. La Commissione disciplinare nazionale era giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali. Queste ultime erano, invece, giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale e giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali²⁵.

Le Commissioni disciplinari giudicavano in prima istanza anche sulle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalle società nei confronti dei propri tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti²⁶.

La Commissione disciplinare nazionale era formata da almeno cinque componenti, quella territoriale da almeno sette componenti²⁷.

La Commissione disciplinare nazionale doveva giudicare con la partecipazione di almeno tre componenti (compreso il Presidente o il Vice presidente); ciononostante, in caso di procedimenti riuniti o in situazioni particolarmente complesse essa poteva

²⁵ Art. 30, comma 1, Codice di Giustizia sportiva.

²⁶ *Ibidem*, comma 2.

²⁷ *Ibidem*, comma 3.

giudicare con la partecipazione di cinque membri. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicavano, invece, con la partecipazione di due componenti (più il Presidente o il Vice presidente)²⁸.

Il Presidente di ciascuna Commissione designava preventivamente i componenti che sarebbero andati a formare gli organi giudicanti²⁹.

Entrambe le tipologie di Commissioni giudicavano con l'assistenza di un rappresentante dell'A.I.A. con funzioni consultive in ambito tecnico-agonistico³⁰.

L'art. 35 dello Statuto indicava coloro che potevano essere nominati componenti della Commissione disciplinare nazionale e della Commissione disciplinare territoriale. Per quanto concerne la prima, i componenti potevano essere scelti tra: professori e ricercatori universitari in materie giuridiche; magistrati con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni alle spalle; avvocati, notai con almeno cinque anni di anzianità nella funzione³¹. Riguardo alla seconda i componenti potevano essere scelti tra: laureati in giurisprudenza; diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. almeno un lustro o che comunque abbiano maturato esperienza, in predetto lasso temporale, nell'ordinamento sportivo.

2.4. La Procura federale

La Procura federale, *ex art. 34* dello Statuto, esercita tuttora le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal C.G.S., tranne quelle attribuite

²⁸ *Ibidem*, comma 4.

²⁹ *Ibidem*, comma 5.

³⁰ *Ibidem*, comma 7.

³¹ Il Presidente poteva disporre che, in particolari casi, alla riunione del collegio partecipassero, in soprannumero, due componenti aggiunti con specifiche competenze tecniche. Questi due componenti aggiunti potevano essere scelti tra: professori e ricercatori universitari in materie economico-aziendali; dottori commercialisti iscritti all'albo da almeno dieci anni.

alla Procura del C.O.N.I. per le violazioni in materia di doping.

L'organo in esame può, dal punto di vista strutturale, articolarsi in sezioni e si componeva di un Procuratore federale, di un Procuratore federale vicario, di Vice procuratori federali (in numero massimo non superiore a cinque), di Sostituti procuratori federali e di Collaboratori.

La Procura federale, quando non adottava un provvedimento di archiviazione³² (per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti), deferiva i soggetti coinvolti al giudizio della competente Commissione disciplinare, trasmettendole tutti gli atti dell'indagine esperita e formulando i capi d'incolpazione³³. Competente a giudicare sulle violazioni, oggetto del deferimento ad opera della Procura federale, era la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.

Il Procuratore federale, il Procuratore federale vicario e il Vice procuratore federale, potevano essere nominati tra coloro che fossero: professori universitari di ruolo in materie giuridiche; magistrati con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni; avvocati, notai con almeno dieci anni di anzianità nella funzione; dipendenti delle Forze dell'ordine con almeno dieci anni di anzianità come ufficiali superiori o come funzionari equiparati.

2.5. Gli organi speciali

Per rendere la ricerca più completa, è necessario ricordare che vi era la presenza

³² La Procura federale era tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

³³ Art. 32, commi 4 e 5, Codice di Giustizia sportiva.

di altri due organi speciali: la Commissione tesseramenti e la Commissione vertenze economiche.

La prima si componeva di un Presidente, tre Vice-presidenti ed almeno quattro componenti e giudicava in presenza del Presidente o del Vice-presidente in aggiunta a quattro componenti.

Essa era giudice di primo grado in tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori.

La seconda si componeva di un Presidente, un Vice-presidente ed almeno quattro componenti e giudicava con la partecipazione del Presidente o del Vice-presidente in aggiunta a quattro componenti.

Essa era giudice in primo grado nelle controversie:

- di natura economica tra le società;
- inerenti al c.d. “Premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.);
- inerenti al c.d. “Premio alla carriera” (art. 99 *bis* N.O.I.F.).

Era invece giudice di secondo grado nelle controversie:

- inerenti al c.d. “Premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.);
- inerenti le indennità, i rimborsi ed i premi per i calciatori dei campionati nazionali dilettantistici (art. 94 *ter* N.O.I.F.).

3. I lineamenti del procedimento innanzi agli organi di Giustizia sportiva: la fase predibattimentale

Ai fini di una migliore comprensione ed in coerenza con quanto trattato nei

paragrafi precedenti, verranno qui analizzati i lineamenti del procedimento innanzi agli organi di Giustizia sportiva con riferimento, a titolo esemplificativo, a quelli che operavano (ed in alcuni casi operano tuttora) presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)³⁴. Le norme di cui si tratterà saranno pertanto quelle contenute nel Codice di Giustizia sportiva (C.G.S.).

L'analisi andrà a toccare tutte le fasi del procedimento, focalizzando l'attenzione sulle peculiarità emergenti a seconda degli organi endofederali dinnanzi ai quali esso si svolge, partendo dai meccanismi di indagine già operanti in una fase preliminare all'istituzione dello stesso: la c.d. "fase predibattimentale".

Ai sensi dell'art. 32 del C.G.S. era la Procura federale ad avere il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie al fine di accertare eventuali violazioni statutarie e regolamentari, con l'esclusione delle indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale che sono demandate ai competenti comitati regionali. Durante le indagini la Procura federale, *ex art. 32*, comma 9, del C.G.S., poteva avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.

Il citato art. 32³⁵, sottolineava come le singole fasi del procedimento di attuazione dell'azione disciplinare potevano suddividersi in una preliminare fase di ricerca delle prove, seguita da una fase in cui si valutava l'eventuale rilevanza o

³⁴ Sul tema si veda S. Papa, *Il procedimento innanzi agli organi di Giustizia sportiva*, Napoli, 2012.

³⁵ L'art. 32 del Codice di Giustizia sportiva, nei tratti salienti dei primi nove commi recitava: "*Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. [...] Il Procuratore federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva. [...] La Procura federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare i soggetti di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di*

insussistenza delle stesse e infine si aveva o l'adozione del provvedimento di archiviazione oppure la trasmissione dell'atto di deferimento alla Commissione disciplinare competente, con la conseguente richiesta di sottoporre a giudizio i soggetti incolpati³⁶.

Emergeva dalla lettura del C.G.S. l'assenza di una norma che si occupasse, in dettaglio, dei mezzi e dei poteri riconosciuti alla Procura federale nella fase di ricerca delle prove, eccezion fatta per l'obbligo dei consociati di presenziare alle convocazioni richieste dagli organi della Giustizia sportiva (fra i quali rientrano anche, ovviamente, i componenti della Procura federale), norma che invece troveremo nel nuovo Codice del 2014.

Per quanto concerne i termini, l'art. 32, comma 11, disponeva che le *“le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso [...]”*, mentre i fatti denunciati nel periodo *“1° gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva [...]”*. In entrambi i casi era prevista la possibilità di ottenere delle proroghe dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia federale³⁷, qualificate nel Codice come *“eccezionali”*.

Tutti i termini di effettuazione delle indagini, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del C.G.S., avevano natura perentoria e possono essere superati solamente grazie alla concessione della suddetta proroga. Il superamento dei termini, in assenza di

giustizia. Con il deferimento la Procura federale trasmette alla Commissione disciplinare competente tutti gli atti dell'indagine esperita e formula i capi di incolpazione. [...] In caso di archiviazione la Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati. [...] La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari [...].”

³⁶ S. Papa, *op. cit.*, Napoli, 2012, p. 106.

³⁷ La richiesta di proroga doveva pervenire alla Corte di Giustizia entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini e la decisione della sezione consultiva sulla medesima doveva a sua volta intervenire entro il ventesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta.

quest'ultima, comportava l'inutilizzabilità delle attività poste in essere dalla Procura federale successivamente allo spirare degli stessi, ma non comprometteva in alcun modo la procedibilità del deferimento originato dall'avvio dell'azione disciplinare³⁸.

L'attività inquirente esercitata dalla Procura federale, causa la natura domestica dell'ordinamento federale, non poteva avvalersi di strumenti coercitivi di indagine nei confronti dei consociati ad eccezione della convocazione degli stessi al fine di raccoglierne le deposizioni³⁹. In quest'ultimo caso, le "parti" eventualmente chiamate a deporre, innanzi agli organi di Giustizia sportiva, potevano farsi assistere da "*persona di loro fiducia*"⁴⁰; non era pertanto necessaria l'assistenza di un avvocato.

A fronte della modestia degli strumenti riconosciuti alla Procura, non di rado, accadeva che la Giustizia sportiva si ritrovasse ad essere dipendente dalle risultanze delle indagini effettuate dalla Magistratura ordinaria.

Se l'attività inquirente non portava a nessun risultato, oppure se era palese l'infondatezza della denuncia, la Procura federale poteva adottare un provvedimento di archiviazione. In tal caso, essa era tenuta a darne comunicazione agli interessati. L'eventuale provvedimento archiviante, che non doveva essere sottoposto al vaglio di alcun organo, non poteva essere oggetto di reclamo⁴¹.

Qualora, invece, non si fosse determinata l'archiviazione, all'esito delle indagini e degli accertamenti espletati, la Procura federale deferiva al giudizio dei competenti organi giudicanti i consociati ritenuti responsabili delle violazioni disciplinari

³⁸ S. Papa, *op. cit.*, Napoli, 2012, pp. 109 e ss.

³⁹ Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, commi 1, 3, 4, risultava esserci un obbligo, per gli stessi consociati, a rispondere a tali convocazioni e di presentarsi innanzi all'organo di giustizia sportiva che l'aveva emessa.

⁴⁰ Art. 34, comma 7, Codice di Giustizia sportiva.

⁴¹ S. Papa, *op. cit.*, Napoli, 2012, pp. 116-118.

ascrittegli. Con il deferimento, la procura trasmetteva, a quegli stessi organi, tutti gli atti dell'indagine esperita e formulava i capi di incolpazione⁴².

Sulle violazioni oggetto del deferimento era competente a giudicare, come già accennato nel paragrafo precedente, la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione stessa⁴³.

Ai sensi dell'art. 23 del C.G.S., i soggetti interessati dal procedimento disciplinare potevano, prima che terminasse la fase dibattimentale di primo grado, accordarsi con la Procura federale per chiedere l'applicazione di una sanzione ridotta. L'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è peraltro tutt'oggi esclusa nei casi di pluralità degli illeciti, recidiva, ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.

Il successivo art. 24 prevedeva la possibilità, per gli organi giudicanti, su richiesta della Procura federale, di ridurre le sanzioni previste dalle norme federali, ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa, nei casi in cui vi fosse, da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, l'ammissione di responsabilità e una collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari.

Si trattava pertanto di due ipotesi distinte di definizione del procedimento: la differenza stava che, nel primo caso, al fine di ottenere le riduzioni, non vi doveva essere un'ammissione di responsabilità da parte dell'istante, nel secondo caso, invece, oltre all'espressa ammissione di responsabilità, la collaborazione doveva comportare un

⁴² Dell'avvenuto deferimento doveva essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione ed al Settore di loro appartenenza.

⁴³ In caso di più incolpati appartenenti a Leghe o Comitati diversi, la competenza territoriale era determinata dal luogo ove fosse stato commesso l'illecito o la violazione.

concreto beneficio all'attività di indagine.

4 Il procedimento di prima istanza: norme generali

Il titolo IV del C.G.S. si occupava del procedimento innanzi agli organi di Giustizia sportiva, dettando le norme generali circa lo svolgimento del procedimento di prima e di seconda istanza innanzi ai Giudici sportivi, alle Commissioni disciplinari ed alla Corte di Giustizia federale⁴⁴.

La prima disposizione da analizzare è l'art. 33, tramite il quale il legislatore federale operava una peculiare distinzione tra “reclamo” e “ricorso”⁴⁵: il primo risultava essere il gravame proposto dalle società e dalla generalità dei soggetti interessati, il secondo, invece, pareva qualificarsi come atto di natura impugnatoria di titolarità del Presidente federale e della Procura federale⁴⁶.

Altra distinzione apportata dal suddetto articolo era quella tra i reclami afferenti lo svolgimento delle gare, esperibili soltanto dalle società e dai loro tesserati che vi avessero partecipato, ed i reclami afferenti i casi di illecito sportivo, la cui legittimazione a proporli era estesa anche ai terzi portatori di interessi indiretti (compreso l'interesse in classifica).

⁴⁴ Nel titolo IV si rinviengono (tutt'ora) anche le disposizioni codicistiche attinenti ai mezzi di prova utilizzabili in dibattimento, le modalità di comunicazione degli atti e l'indicazione dei termini del procedimento, nonché tutte le disposizioni concernenti i procedimenti di revocazione e revisione.

⁴⁵ Il combinato disposto dei commi 1 e 4, dell'articolo 33 del Codice di Giustizia sportiva disponeva che siano legittimati a proporre reclamo “*le società ed i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso*” mentre possono proporre ricorso “*il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle leghe e del Presidente delegato del settore per l'attività giovanile scolastica*” e “*la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti*”.

⁴⁶ S. Papa, *op. cit.*, Napoli, 2012, p. 124.

Dal punto di vista formale i reclami⁴⁷ ed i ricorsi dovevano essere sottoscritti dalle parti (o dai loro procuratori) e dovevano essere motivati, a pena di inammissibilità. Copia dell'atto doveva essere inviata all'organo giudicante competente ed all'eventuale controparte⁴⁸.

In ordine alla regolamentazione dei termini di proposizione dei ricorsi e/o dei reclami era previsto, sempre all'art. 33, che il Presidente federale avesse la facoltà, nei casi in cui esigenze sportive ed organizzative imponessero una più sollecita conclusione dei procedimenti, di stabilire particolari modalità procedurali e di abbreviazione dei termini previsti dal codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi della Giustizia sportiva ed alle parti.

Il successivo art. 34 si occupava (e si occupa tuttora anche nell'odierno Codice) dello svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi di Giustizia sportiva. Al suo interno il legislatore federale aveva disciplinato alcune situazioni di indubbia importanza: al comma 6 la previsione che consente alle parti di *“richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici sportivi”*; il richiamo del comma 4 che riconosce agli Organi della Giustizia sportiva *“i più ampi poteri di indagine e di accertamento”* nonché la facoltà di *“incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine”*.

Proseguendo nella disamina dell'articolo in questione, vanno sottolineate la previsione che dispone la sinteticità della motivazione da porre a fondamento delle

⁴⁷ Era prevista, per le parti, la facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, ciò però non avrebbe esentato la parte dal pagamento della tassa. La rinuncia o il ritiro del reclamo non aveva effetto per i procedimenti concernenti illeciti sportivi, posizioni irregolari di calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di Organi federali.

⁴⁸ Le irregolarità formali dei reclami erano sanabili fino al momento del trattenimento in sede di decisione dei medesimi; le irregolarità procedurali erano, per contro, insanabili.

decisioni assunte e quella che richiede tempi celeri per il deposito (entro quindici giorni dalla loro adozione) e la pubblicazione delle decisioni⁴⁹ medesime, entrambe al comma secondo. Al comma 7 troviamo, invece, la possibilità, per le parti, di farsi assistere da persona di fiducia; il che comporta che la c.d. “difesa tecnica” non sarebbe prevista come necessaria.

Della disciplina dei termini continua ad occuparsi l’art. 38, sempre del C.G.S., stabilendo che la dichiarazione con cui si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si vuole impugnare. Il reclamo vero e proprio, corredato da idonea motivazione, dovrà essere poi proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione che si intende impugnare⁵⁰. È data alla controparte la possibilità di inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.

Ai sensi del comma 8 dell’articolo in esame (oggi modificato), gli atti per i quali il codice prevedeva la comunicazione agli interessati andavano indirizzati, alternativamente, per gli atleti, al domicilio eletto ai fini del procedimento o presso la sede della Società di appartenenza (al momento dell’instaurazione del procedimento o della commissione del fatto) o presso la residenza o il domicilio; per le società, al domicilio eletto ai fini del procedimento o presso la sede.

⁴⁹ Ai sensi dell’articolo 34, comma primo, le decisioni degli organi collegiali della Giustizia sportiva vengono adottate a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione.

⁵⁰ Come previsto dal comma quinto dell’articolo 38, i termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale, computandosi invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile all’articolo 155, comma quarto. Tutti i termini previsti dal codice sono perentori.

4.1. I procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare

Il primo dei procedimenti disciplinati dall'articolo 35 del C.G.S. è quello relativo alle “*infrazioni connesse allo svolgimento della gara*”⁵¹, la cui disciplina rimane pressoché inalterata anche con l'introduzione del C.G.S. del 2014.

Tale procedimento è di competenza dei Giudici sportivi nazionali o territoriali a seconda della tipologia di campionato o competizione all'interno del quale era organizzata la gara in oggetto. Esso è il più comune tra le differenti tipologie di procedimento in virtù del fatto che si instaura d'ufficio successivamente allo svolgimento di ogni gara, a seguito della ricezione, da parte del Giudice sportivo (G.S.), del rapporto redatto dall'arbitro e dagli altri ufficiali di gara⁵².

Il G.S. prende la propria decisione sulla base dei rapporti redatti dagli arbitri che fanno, infatti, sempre *ex art. 35*, piena prova circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara⁵³. Gli organi di Giustizia sportiva possono utilizzare, in aggiunta, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale⁵⁴.

⁵¹ Art. 35, comma primo, Codice di Giustizia sportiva.

⁵² Al termine di ogni gara l'arbitro e gli altri ufficiali di gara (ove previsti) devono redigere il c.d. “rapporto di gara” denominato anche “referto arbitrale”. Al suo interno dovranno essere indicati: le squadre partecipanti alla gara, il luogo ed il campo dove la stessa è disputata, gli orari di inizio, intervallo e termine gara, il risultato, nonché il comportamento tenuto dai dirigenti e dai calciatori partecipanti, riportando le sanzioni agli stessi comminate. L'arbitro dovrà inoltre segnalare eventuali comportamenti di intemperanza del pubblico, nonché eventuali incidenti avvenuti sugli spalti.

⁵³ Le circostanze trafuse nel rapporto arbitrale sono assistite da una presunzione assoluta di certezza, non potendo ammettersi, se non in casi del tutto eccezionali, prova contraria.

⁵⁴ La prova televisiva potrà essere utilizzata per confutare integralmente i contenuti del referto arbitrale o al fine di integrarlo. L'uso di tale prova televisiva, ai fini di irrogazione di sanzioni disciplinari, è stato circoscritto ai soli casi di ammonizione, espulsione od allontanamento comminato ad una persona differente rispetto al soggetto responsabile; l'uso afferente alle mancate decisioni dell'arbitro, per la Lega Nazionale Professionisti è stato circoscritto invece ai soli casi di condotta violenta o gravemente antisportiva.

Nella casistica giurisprudenziale in materia, sono pochissime le pronunce che hanno ritenuto di poter prescindere dai contenuti del referto arbitrale e soltanto quando questo fosse caratterizzato da contraddittorietà e illogicità⁵⁵.

Sono altresì di competenza del G.S. anche i procedimenti in ordine alla regolarità della gara, del campo di giuoco ed alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti, nonché i procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori. Il primo, si basa sui contenuti del referto arbitrale, il secondo si fonda oltreché sul referto, anche sulle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo che vanno trasmesse al G.S. entro le ore 14 del giorno feriale successivo alla gara.

4.2. I procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica

I procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica sono disciplinati nel titolo V del codice, agli artt. 40 e 41, e sono rimasti in gran parte invariati anche con l'introduzione del nuovo Codice.

Si pensa che la scelta, operata dal legislatore federale, di prevedere, per la regolamentazione di tali procedimenti, un titolo *ad hoc*, sia volta a porre gli stessi su un piano di assoluta rilevanza⁵⁶.

Costituisce "illecito sportivo" il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica⁵⁷.

⁵⁵ Cfr. decisione Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 89 LND del 28/01/2010.

⁵⁶ S. Papa, *op. cit.*, Napoli, 2012, p. 152.

⁵⁷ Art. 7, comma primo, Codice di Giustizia sportiva.

Più variegati sono i casi di violazioni in materia gestionale ed economica, che *ex art. 8 del C.G.S.* concernono, ad esempio, la mancata produzione, l'alterazione o falsificazione materiale o ideologica, anche parziale dei documenti richiesti dagli organi di Giustizia sportiva, oppure i comportamenti diretti ad eludere la normativa federale.

Dal tenore complessivo delle disposizioni contenute nel titolo V del codice, sembrerebbe quindi potersi riconoscere la volontà di istituire un procedimento in grado di offrire maggiori garanzie alle parti in giudizio, potendo, da un lato assicurare maggiore incisività nella fase di accertamento delle responsabilità disciplinari⁵⁸, dall'altro meglio tutelare le prerogative della difesa, avuto anche riguardo all'esplicito richiamo al contraddittorio come principio regolante il dibattimento.

L'art. 41 (ad oggi in parte rimodulato) disponeva che il Presidente della Commissione disciplinare competente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti del deferimento a cura della Procura federale, disponesse la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, ponendo a disposizione delle parti tutti gli atti di cui alla citata contestazione di addebito, sino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento. Entro tale termine, le parti potevano anche presentare memorie e istanze. Il termine per comparire innanzi all'organo di Giustizia sportiva non sarebbe potuto essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.

Particolare era la disciplina attinente all'ammissione di prove testimoniali: *ex art.*

⁵⁸ L'art. 40 afferma la possibilità per la Procura federale di potersi avvalere "*per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica [...] di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni*". Questa disposizione risulta di particolare importanza per quanto concerne la possibilità di acquisizione ed utilizzo, ad opera degli organi inquirenti della Giustizia sportiva, dei risultati delle indagini disposte dalla magistratura ordinaria nel corso di un procedimento penale.

41, comma 5, le istanze di ammissione di testimoni devono, a pena di inammissibilità, indicare i dati di individuazione ed i recapiti dei medesimi, nonché i capitoli di prova.

La fase del dibattimento si svolgeva, come già accennato, in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che potevano stare in giudizio con l'assistenza di un difensore.

I terzi portatori di interessi indiretti, che non avessero esercitato la facoltà di reclamo, potevano, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare⁵⁹. In ordine alla predetta istanza la Commissione era chiamata a decidere immediatamente dopo l'apertura del dibattimento.

Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formulava le proprie richieste, essendo riconosciuto alla difesa il diritto di intervenire per ultima.

4.3. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti ed alla Commissione vertenze economiche

Il titolo VII del Codice di Giustizia sportiva si occupava dei procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti ed alla Commissione vertenze economiche.

Il procedimento innanzi alla Commissione tesseramenti poteva essere instaurato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del codice:

- a) su reclamo della parte interessata al tesseramento, trasferimento o svincolo;
- b) su iniziativa degli organi della Giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni

⁵⁹ Art. 41, comma 7, Codice di Giustizia sportiva.

di tesseramento, trasferimento o svincolo;

- c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.

Il procedimento in esame si svolgeva sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 33 (*“Reclami di parte e ricorsi di Organi federali”*).

I documenti in atti, ex art. 48, comma 1, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, avrebbero avuto pieno valore probatorio. Le prove testimoniali potevano essere ammesse, invece, solo in via eccezionale. Le parti potevano farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno il diritto ad essere sentite, allorquando ne facciano esplicita richiesta⁶⁰

Le decisioni della Commissione erano immediatamente esecutive solamente agli effetti del tesseramento e contro di esse era ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia federale nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 33, 37 e 38 del codice⁶¹.

Il procedimento innanzi alla Commissione vertenze economiche, ai sensi dell'art. 50 del C.G.S., era instaurato su reclamo della parte interessata, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al già citato art. 33 del codice⁶².

⁶⁰ La controparte aveva il diritto, invece, ad inviare le controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo, trasmettendone copia anche al reclamante con le modalità di cui all'articolo 38 del C.G.S..

⁶¹ I termini per l'impugnazione decorrevano a partire dalla data in cui la parte avesse ricevuto la comunicazione contenente le motivazioni integrali della decisione, a cura della Segreteria della Commissione.

⁶² Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del codice, il reclamo concernente le controversie di cui al precedente art. 49, comma 3, lett. b) e c), doveva essere presentato entro sette giorni dalla ricezione della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi. In quel caso si considerava parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. La controparte aveva diritto di inviare le controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui avesse ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla parte reclamante o ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. Le parti avevano il diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facessero esplicita richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. Il procedimento in seconda istanza era instaurato su ricorso che doveva essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità

Suddetto procedimento si svolgeva sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, avevano pieno valore probatorio. Come nel procedimento trattato in precedenza, anche in questo, le prove testimoniali potevano essere ammesse solo in via eccezionale.

Le decisioni della Commissione vertenze economiche erano comunicate direttamente alle parti a cura della Segreteria della Commissione stessa e divenivano esecutive, ove pronunciate in prima istanza, solamente dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi inutilmente i termini per l'impugnazione.

Avverso suddette decisioni era ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia federale nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 37 del codice⁶³.

Se durante i procedimenti di cui trattasi in questo paragrafo le Commissioni, esaminando i documenti, avessero rilevato infrazioni a norme federali, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, avevano il dovere di trasmettere gli atti alla Procura federale per gli accertamenti del caso.

5. La disciplina sportiva in ambito dilettantistico

Il titolo VI del C.G.S. tratta ancora adesso la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, regolamentando il procedimento ivi operante.

L'art. 44 del codice continua a prevedere due gradi di giudizio per le attività agonistiche, anche se con il nuovo Codice sono cambiati gli Organi competenti. Il primo

di cui al già citato art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione da impugnare, e doveva essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso doveva contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.

⁶³ I termini per l'impugnazione decorrevano dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione a cura della Segreteria della Commissione.

grado era, infatti, attribuito alla competenza del Giudice sportivo territoriale operante presso i Comitati regionali, provinciali e locali, il quale assumeva le proprie decisioni senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali. Il secondo grado di giudizio si svolgeva, invece, innanzi alla Commissione disciplinare territoriale, adita in sede di opposizione allo scopo di giudicare le decisioni di primo grado. Durante il secondo grado di giudizio i reclamanti che ne avessero fatto richiesta nell'atto di impugnazione, avevano il diritto ad essere ascoltati, nonché la facoltà di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese⁶⁴.

In virtù di quanto disposto dall'art. 44, comma 5, le fattispecie riconducibili ad illeciti sportivi e, quindi, in quanto tali, conseguenti ai deferimenti della Procura federale, erano giudicate in primo grado dalla Commissione disciplinare territoriale, mentre in secondo grado la competenza spettava alla Commissione disciplinare nazionale, che giudicava in ultima istanza.

6. I procedimenti di seconda istanza innanzi alle Commissioni disciplinari ed innanzi alla Corte di Giustizia federale

Il Codice di Giustizia sportiva del 2007, a differenza di quello previgente, articolava il procedimento disciplinare in un doppio grado di giudizio come poteva evincersi dagli artt. 31 e 44, comma 1, del codice stesso.

I procedimenti di seconda istanza presso le Commissioni disciplinari erano regolamentati dall'art. 36 del codice.

Avverso le decisioni conclusive di procedimenti di prima istanza sorti in seguito

⁶⁴ S. Papa, *op. cit.*, Napoli, 2012, pp. 158-159.

al deferimento della Procura federale, il reclamo doveva essere proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui era contenuta la decisione del Giudice sportivo territoriale che si volesse impugnare.

La Commissione disciplinare poteva, nel caso in cui avesse valutato diversamente, in fatto ed in diritto, le risultanze del primo grado, riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con anche la possibilità di aggravare le sanzioni (infatti, nella Giustizia sportiva non opera il divieto di “*reformatio in peius*”).

La Commissione disciplinare territoriale procedeva altresì alla riforma nel merito nel caso in cui avesse riscontrato che l’organo adito in prima istanza non aveva disposto su tutte le domande presentategli, non avesse preso in considerazione circostanze di fatto decisive ai fini del procedimento, o non avesse motivato a sufficienza la propria decisione.

Se fossero stati, invece, rilevati dei motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo che aveva originato la decisione impugnata, quest’ultima veniva annullata, senza rinvio, dalla Commissione.

Ogniqualvolta la Commissione disciplinare territoriale riteneva insussistenti le declaratorie di inammissibilità o di improcedibilità pronunciate dall’organo di prima istanza, essa annullava la decisione e rimetteva contestualmente gli atti innanzi al primo giudice per l’esame del merito. Questo era l’unico caso previsto dal C.G.S. di annullamento con rinvio.

Da quanto preso in esame fino ad ora emerge chiaramente la facoltà delle Commissioni disciplinari di poter effettuare un pieno e completo riesame della

decisione di primo grado, e di sovrapporre totalmente a quest'ultima la propria pronuncia.

In tutti questi procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti avevano diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre copia dei documenti ufficiali⁶⁵.

Avverso le decisioni di prima istanza delle Commissioni disciplinari territoriali, le parti e la Procura federale potevano presentare ricorso alla Commissione disciplinare nazionale. Il procedimento di secondo grado, tenuto da quest'ultimo organo, *ex art. 36*, comma 11, del codice, era disciplinato dalle norme dettate dal successivo art. 37, disciplinante i procedimenti innanzi alla Corte di Giustizia federale, alla cui successiva disamina si rinvia integralmente.

Alla lettera a) del comma primo dell'articolo 37 il legislatore federale aveva disposto che il ricorso della parte dovesse essere inviato alla Corte di Giustizia federale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare⁶⁶.

Per quanto riguarda la legittimazione, del Presidente federale, a proporre ricorso, si prevedeva che il medesimo potesse impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del

⁶⁵ Per avvalersi del diritto di essere sentito, il ricorrente doveva fare richiesta di audizione all'atto dell'invio dei motivi di reclamo. La controparte poteva altresì formulare la medesima richiesta entro tre giorni dal ricevimento dei motivi.

⁶⁶ In caso di decisione per la quale fosse prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, il termine di impugnazione (sempre di sette giorni) decorreva dalla data in cui era pervenuta la comunicazione. Le parti potevano ottenere copia dei documenti ufficiali formulando la richiesta all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che si voleva impugnare. Analoga comunicazione doveva essere inviata contestualmente alla controparte. A sua volta la parte appellata poteva ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne avesse fatto richiesta entro le ore ventiquattro del giorno feriale successivo a quello in cui aveva ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso in cui avesse fatto richiesta dei documenti ufficiali, la parte che intendeva fare appello doveva inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui aveva ricevuto copia degli stessi.

comunicato ufficiale contenente le motivazioni, qualora le avesse ritenute inadeguate o illegittime⁶⁷.

Per quanto concerne invece il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia federale era previsto che le parti avessero il diritto di essere ascoltate, ove ne avessero fatto esplicita domanda⁶⁸.

La Corte poteva esprimersi limitatamente ai punti della decisione di prima istanza specificatamente impugnati. Non erano ammesse nuove domande, potendo prodursi nuovi documenti, purché comunicati alla controparte, unitamente ai motivi di reclamo.

Nei casi in cui la Corte avesse valutato diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, essa riformava in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni (come s'è detto sopra, nella Giustizia sportiva non opera il divieto di "*reformatio in peius*").

L'organo d'appello federale in esame, nel caso in cui avesse rilevato che in prima istanza non si era provveduto su tutte le domande proposte, ovvero non si erano prese in considerazione circostanze di fatto decisive ai fini dell'esito del procedimento, o ancora la decisione non era stata sufficientemente motivata, procedeva alla riforma della stessa, con la contestuale decisione nel merito, senza rinvio.

La Corte annullava, senza rinvio, la decisione impugnata ogniqualvolta avesse

⁶⁷ Al Presidente federale era riconosciuta la più ampia titolarità di procedere all'impugnazione diretta delle decisioni assunte dagli organi di Giustizia sportiva, eccezion fatta per quelle pronunciate dalla Corte di Giustizia federale.

⁶⁸ Tale domanda doveva essere avanzata dall'istante al momento del reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviarsi entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

rilevato motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo che aveva originato il procedimento.

I soli casi di annullamento della decisione impugnata, con contestuale rimessione degli atti al primo giudice per l'esame del merito, erano quelli in cui la Corte riteneva insussistenti le declaratorie di inammissibilità o di improcedibilità pronunciate dall'organo di prima istanza, o ravvisava una violazione delle norme sul contraddittorio.

Alla luce delle suddette argomentazioni si può affermare che vi era la possibilità per la Corte di Giustizia federale di effettuare un pieno e completo riesame della controversia, il cui esito decisivo sarebbe andato a sostituire la pronuncia di primo grado, sovrapponendosi totalmente ad essa⁶⁹.

L'art. 37, comma 7, del codice trattava un altro procedimento esperibile innanzi alla Corte di Giustizia federale di non trascurabile rilievo: il reclamo, in via d'urgenza, contro le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.

In virtù delle esigenze di estrema celerità che caratterizzano i procedimenti concernenti le decisioni adottate dai Giudici sportivi, il suddetto reclamo doveva essere proposto entro le ore dodici del primo giorno feriale successivo a quello in cui era stato pubblicato il comunicato ufficiale contenente la decisione assunta dal Giudice di prima istanza⁷⁰. Ai sensi del comma 8, dell'articolo in esame, il procedimento d'urgenza non poteva essere richiesto per impugnare sanzioni di minore gravità come l'ammonizione e l'ammenda.

⁶⁹ S. Papa, *op. cit.*, Napoli, 2012, p. 171.

⁷⁰ Contestualmente alla proposizione del reclamo doveva essere avvisata l'eventuale controparte, alla quale veniva data facoltà di formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo dovevano essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti avevano facoltà di prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo fosse pervenuto alla Corte medesima, potendo altresì essere ascoltate dalla Corte, a condizione che ne avessero fatto richiesta prima della trattazione.

7. I procedimenti di revocazione e revisione

L'art. 39 del C.G.S. dispone tuttora che tutte le decisioni adottate dagli organi della Giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono comunque essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia federale.

Il ricorso per revocazione può essere proposto innanzi a suddetto organo entro trenta giorni dalla scoperta di fatti o dal ritrovamento di documenti che siano in grado di provare come la decisione sia stata frutto del dolo di una delle parti in danno all'altra o sia stata pronunciata fondandosi su prove riconosciute false dopo la decisione o ancora nel caso in cui, a causa di forza maggiore o fatto altrui, la parte non aveva potuto presentare nel procedimento documenti influenti ai fini del giudizio.

L'articolo di cui trattasi prevede la possibilità del ricorso per revocazione anche nei casi in cui nel precedente procedimento sia stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si poteva conoscere, oppure vi sia stata la sopravvenienza di fatti nuovi dopo che la decisione è divenuta inappellabile e la cui conoscenza avrebbe comportato una differente decisione. Potrà infine ammettersi il ricorso per revocazione ogniqualvolta nel precedente procedimento sia stato commesso un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti del procedimento stesso.

L'organo investito del procedimento di revocazione deve, *ex art. 39, comma 4, del codice*, pronunciarsi pregiudizialmente sull'ammissibilità del ricorso⁷¹.

Il procedimento in esame potrebbe risultare di particolare interesse per le parti, nel caso in cui eventuali sentenze, pronunciate in esito a processi penali, offrissent delle

⁷¹ Ai sensi dell'art. 39, comma 5, del codice, è inoltre previsto che non possa essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione stesso.

argomentazioni atte a poter confutare le decisioni pronunciate dagli organi di Giustizia sportiva.

Da ultimo, il comma secondo dell'articolo 39 del codice prevede che la Corte di Giustizia federale possa disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengano o si scoprono nuove prove che, autonomamente od unitamente a quelle già valutate, siano in grado di dimostrare il proscioglimento del sanzionato, oppure nel caso di inconciliabilità di fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, o infine nel caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.

8. Le novità apportate dalla recentissima riforma dell'11 giugno 2014

Risale proprio a poche settimane fa l'ennesima rivoluzione della Giustizia Sportiva attuata nella speranza che essa porti dei reali miglioramenti al sistema e non solamente il cambio di denominazione di qualche Organo. Nel presente paragrafo verranno quindi esaminati e discussi i più rilevanti cambiamenti apportati dalla nuova disciplina in materia.

Il primo importante cambiamento, a livello federale, riguarda gli Organi di Giustizia Sportiva. Difatti, l'articolo 34, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. recita oggi *“È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia”* e prosegue poi, al comma 4: *“Sono Organi della giustizia sportiva: a) la Corte federale di appello; b) il Tribunale federale; c) la Corte sportiva di appello; d) i Giudici sportivi; e) la Procura Federale; f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.”*.

Si nota subito che la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, pur

avendo cambiato denominazione (diventando Commissione federale di garanzia), ha peraltro mantenuto praticamente gli stessi compiti⁷².

Differenze maggiori le troviamo al predetto comma 4 dell'articolo in esame con l'istituzione della Corte federale di appello, il Tribunale federale, la Corte sportiva d'appello, mentre sono invece scomparse la Corte di Giustizia Federale, le Commissioni Disciplinari, la Commissione tesseramenti e la Commissione vertenze economiche. Queste ultime tre Commissioni sono state inglobate all'interno di un unico organo: il già citato Tribunale federale.

Per quanto concerne i Giudici sportivi nazionali e territoriali, il procedimento innanzi a tali Organi è rimasto pressoché immutato e ha visto solamente l'aggiunta, all'art. 29 del C.G.S. del comma 8 *bis* riguardante il deposito di memorie e documenti da parte dell'istante⁷³.

8.1. La Corte sportiva di appello

La Corte sportiva di appello va a sostituire in parte la vecchia Corte di Giustizia

⁷² L'art. 34, comma 3, dello Statuto F.I.G.C. recita: *“La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione: a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva; b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti; c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva; d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva”*.

⁷³ Art. 29, comma 8*bis*, Codice di Giustizia sportiva 2014: *“Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati individuati dal giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria”*.

Federale, ed è stata introdotta nel C.G.S. del 2014 con l'aggiunta dell'art. 29bis⁷⁴.

Essa si articola a livello nazionale ed a livello territoriale: nel primo caso è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali; nel secondo caso è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali.

Tale Corte a livello nazionale è composta dagli stessi componenti della Corte federale di appello, ossia almeno cinquanta, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione e al suo interno si articola in almeno tre sezioni con funzioni giudicanti. Il Presidente della Corte sportiva di appello, solo a livello nazionale, può disporre la pronuncia a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino controversie

⁷⁴ Art. 29bis Codice di Giustizia Sportiva 2014: “1. *La Corte sportiva di appello è articolata a livello nazionale ed a livello territoriale.*

2. *La Corte Sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.*

3. *La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali.*

4. *La Corte sportiva di appello a livello nazionale è composta dagli stessi componenti della Corte federale di appello, in numero di almeno cinquanta, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno tre sezioni con funzioni giudicanti. Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale è preposto alla prima sezione ed, in caso di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell'ordine dai Presidenti delle sezioni successive.*

5. *La Corte sportiva di appello a livello territoriale è composta dagli stessi componenti del Tribunale federale a livello territoriale. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale presiede la Corte sportiva di appello a livello territoriale.*

6. *La Corte sportiva di appello a livello nazionale si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.*

7. *La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica con la partecipazione di tre componenti;*

8. *Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale può disporre la pronuncia a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di 5 componenti, tra i quali il Presidente della Corte sportiva di appello e i Presidenti di sezione.*

9. *All'inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale assegna i componenti alle sezioni sulla base di criteri di rotazione. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.*

10. *La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AlA”.*

particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di cinque componenti, tra i quali il Presidente della Corte sportiva di appello e i Presidenti di sezione.

La Corte sportiva di appello a livello territoriale è composta dagli stessi componenti del Tribunale federale a livello territoriale ed il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale presiede anche tale organo.

La Corte in esame, sia a livello nazionale che territoriale, giudica con la partecipazione di tre componenti (salvo il caso appena citato in cui si riuniscano le sezioni).

L'Organo in questione, sia livello nazionale che territoriale, giudica su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'A.I.A..

Per quanto concerne il procedimento innanzi a questa Corte, esso è regolato all'articolo 36⁷⁵ a livello territoriale, mentre la regolazione a livello nazionale è presente

⁷⁵ Art. 36, Codice di Giustizia sportiva 2014: *“1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.*

2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello territoriale che si intende impugnare.

3. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

4. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propositegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.

5. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'Organo stesso.

6. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia sportiva ai fini istruttori. Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all'atto dell'invio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre

all'articolo 36 *bis*⁷⁶, C.G.S.. Avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo motivato alla Corte sportiva di appello a livello territoriale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare. La Corte, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima

giorni dal ricevimento dei motivi. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.

7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'Organo di prima istanza".

⁷⁶ Art. 36bis, Codice di Giustizia sportiva 2014: "1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale.

2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare. 2bis. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

3. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

6. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltrare all'Organo federale competente.

7. Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni dei Giudici sportivi a livello nazionale. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno ferialmente seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Corte, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Corte medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Corte purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 19, comma 1. Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova".

istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se vengono rilevati motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, la decisione impugnata viene annullata senza rinvio. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se ritiene insussistente l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'Organo stesso.

Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno il diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia sportiva ai fini istruttori. Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all'atto dell'invio dei motivi del reclamo, mentre la controparte la deve fare entro tre giorni dal ricevimento dei motivi. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame.

Va infine segnalato che con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'Organo di prima istanza.

Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di essere sentite, a condizione che ne facciano esplicita richiesta.

Predetta richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo, mentre le controparti possono avanzarla entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Non sono ammesse domande nuove, mentre possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte. La valutazione delle risultanze del procedimento di prima istanza, dei motivi di inammissibilità o di improcedibilità da parte della Corte a livello nazionale avvengono in modo del tutto identico a quello a livello territoriale esplicito poc'anzi.

Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può infine essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni dei Giudici sportivi a livello nazionale⁷⁷. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore dodici del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata l'eventuale controparte, la quale potrà formulare le proprie osservazioni. I motivi del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Corte medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Corte purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

⁷⁷ Prima dell'ultima riforma tale procedimento veniva chiesto alla Corte di giustizia federale.

Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lett. a),b),c) dell'art. 18, comma 1, e di cui alle lett. a),b),c),d) dell'art. 19, comma 1.

8.2. Il Tribunale federale

Altro Organo di recente introduzione è il Tribunale federale, di cui all'art. 30 del C.G.S.⁷⁸. Come già sottolineato in precedenza, esso raggruppa in tre sezioni le vecchie Commissioni: disciplinari, tesseramenti e vertenze economiche.

⁷⁸ Art. 30, Codice di Giustizia sportiva 2014: “1. *Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.*

2. *Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della sezione disciplinare, della sezione tesseramenti e della sezione vertenze economiche, a ciascuna delle quali è preposto un Presidente. Il Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali.*

3. *I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali.*

4. *I Tribunali federali a livello territoriale giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.*

5. *Il Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- è composto da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.*

6. *Il Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità esso può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Il tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.*

7. *Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- e di ciascun tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.*

8. *Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.*

9. *Il Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- ed i Tribunali Federali a livello territoriale giudicano su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.*

Il Tribunale federale a livello nazionale, sezione disciplinare, è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali.

L'organo in esame deve comprendere almeno quindici componenti, inclusi il Presidente, e tre Vice presidenti (di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo). Esso giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti ed in presenza di procedimenti riuniti o particolarmente complessi può giudicare con la partecipazione di cinque componenti.

Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale, sezione disciplinare, stabilisce in quali casi vi debba essere la partecipazione alla riunione del collegio, in

10. Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

11. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

12. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale -sezione disciplinare- o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

13. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

14. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio”.

soprannumero, di due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali. Giudicano altresì in primo grado in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento, instaurato su reclamo del tesserato, deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Suddetto tribunale è formato da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

Esso giudica con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti.

La composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e dell'ordine del giorno è effettuata dal Presidente dell'organo sia in ambito nazionale che territoriale.

La sezione disciplinare del Tribunale federale giudica, sia a livello nazionale che a livello territoriale, su questioni attinenti alla materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, se necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'A.I.A.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, una volta pervenuti gli atti alla sezione disciplinare del Tribunale federale (nazionale o territoriale a seconda dei casi), il Presidente, prima accerta che sia avvenuta la notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, e successivamente dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

Il termine per comparire innanzi alla sezione disciplinare dell'organo in questione, sia a livello nazionale che a livello territoriale, non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, salvo abbreviamento del termine, per giusti motivi, ad opera del Presidente.

Durante il procedimento, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione di misure cautelari idonee. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione, ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. L'articolo conclude la "parte disciplinare" affermando che il provvedimento perde comunque efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

La seconda parte dell'art. 30 del C.G.S. prosegue trattando della sezione

tesseramenti del Tribunale federale⁷⁹. Quest'ultima, a livello nazionale, è composto dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti e giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.

Per quanto attiene al procedimento innanzi a tale organo, l'articolo 30 del Codice prosegue stabilendone lo svolgimento sulla base degli atti ufficiali, assicurando

⁷⁹ L'art. 30 del Codice di Giustizia sportiva prosegue affermando che: "15. *Il Tribunale federale a livello nazionale -sezione tesseramenti- è composto dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti.*
16. *Il Tribunale federale a livello nazionale -sezione tesseramenti- giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.*
17. *Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale -sezione tesseramenti- si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dal Tribunale.*
18. *Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminarmente alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica.*
19. *La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma lettere b) e c), spedendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 38.*
20. *Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.*
21. *Il Tribunale federale a livello nazionale -sezione tesseramenti-, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati.*
22. *Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti- non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.*
23. *Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale -sezione tesseramenti-, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.*
24. *Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.*
25. *Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio".*

pieno valore probatorio ai documenti redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari. Il procedimento di cui sopra può essere instaurato:

- a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, presentato entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare;
- b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo una questione preliminare;
- c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica.

L'articolo in esame garantisce alla controparte il diritto di inviare le controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma lettere b) e c), spedendone copia anche al ricorrente.

Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta.

Il Tribunale federale a livello nazionale, sezione tesseramenti, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati.

Il termine per comparire innanzi alla sezione tesseramenti del Tribunale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di

convocazione, salvo il dimezzamento dei termini ad opera del Presidente, per giusti motivi. La disciplina sul rilascio di misure cautelari è identica a quella vista per la sezione disciplinare.

Infine il già citato art. 30 del C.G.S. conclude trattando nella terza parte della sezione vertenze economiche⁸⁰. I cambiamenti riguardano qui il numero dei componenti al momento del giudizio, che passano da tre a cinque e alcune modalità del

⁸⁰ L'art. 30, del Codice di Giustizia sportiva 2014 conclude stabilendo: "26. *Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti.*

27. *Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente.*

28. *Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.*

29. *Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.*

30. *Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF.*

31. *Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili.*

32. *Il ricorso concernente le controversie di cui al comma 28, lett. b) e c) deve essere proposto, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.*

33. *Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.*

34. *La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, spedendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 38.*

35. *Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.*

36. *Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche -, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società e/o di tesserati.*

procedimento. È aumentato a trenta giorni il termine entro cui poter fare ricorso per le controversie concernenti il premio addestramento e formazione tecnica (art. 99 N.O.I.F.) e il premio alla carriera (art. 99bis N.O.I.F.).

Permane la stessa disciplina vista per le altre sezioni circa il rilascio delle misure cautelari.

8.3. La Corte federale di appello

Il recente Codice, all'art. 31, tratta la Corte federale d'appello, organo che prende sostanzialmente il posto della vecchia Corte di giustizia federale⁸¹.

37. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

38. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

39. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

40. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio”.

⁸¹ Art. 31 del Codice di Giustizia sportiva 2014: “1. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso: a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale; b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale. Inoltre, la Corte federale di appello: a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale; c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

2. La Corte federale di appello è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte federale di appello. Il Presidente della Corte federale di appello è preposto alla prima sezione ed, in caso di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell'ordine dai Presidenti delle sezioni successive, con funzioni giudicanti.

3. La Corte federale di appello si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

4. Le sezioni con funzioni giudicanti, giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità, la Corte federale di appello può giudicare con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente di sezione.

Le differenze con il vecchio organo si limitano al fatto che la Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Tribunali federali nazionali e territoriali e giudica sempre con la partecipazione di cinque componenti, anche a sezioni riunite. Anche il procedimento è rimasto identico a quello che si svolgeva innanzi alla Corte di giustizia federale e solamente la richiesta del procedimento d'urgenza è stata traslata davanti alla Corte sportiva di appello.

8.4. La Procura federale

La Procura federale⁸² era già presente nel vecchio Codice del 2007, ma con il nuovo Codice ha visto ampliare dei propri poteri. Dal punto di vista della composizione dell'organo non vi sono state sostanziali modifiche, i veri cambiamenti si sono avuti con l'aggiunta dell'art. 32bis⁸³ che prevede l'articolazione della Procura in Sezioni

5. Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano cinque componenti, compreso il Presidente.

6. Il Presidente della Corte federale di appello può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di cinque componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.

7. All'inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.

8. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9. La Corte federale di appello giudica su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA".

⁸² Art. 32 del Codice di Giustizia sportiva 2014: "1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.

2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di Sostituti Procuratori. La Procura federale si avvale anche di Collaboratori.

3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto federale.

4. I Procuratori Aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia"

⁸³ Art. 32bis del Codice di Giustizia sportiva 2014: "1. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le

Regionali con funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado dei Tribunali federali territoriali. Sempre secondo la norma in esame la Procura federale, avuta notizia o denuncia di fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare e di competenza dei Tribunali federali territoriali, trasmette i relativi atti alle Sezioni Regionali (ad eccezione dei casi per i quali ritiene di procedere in sede nazionale).

In caso di proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale questa deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato.

Altra novità introdotta nel recente Codice concerne l'azione del Procuratore, regolata dal nuovo articolo 32^{ter}⁸⁴: si scinde il vecchio articolo 32 del C.G.S. e se ne

funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado dei Tribunali federali territoriali. I Sostituti Procuratori delegati, nell'esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.

2. La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza dei Tribunali federali territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale.

3. La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione”.

⁸⁴ Art. 32^{ter} del Codice di Giustizia Sportiva del 2014: “1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

trasla una parte, implementandola, in questo articolo dedicato esclusivamente all'attività che il Procuratore federale deve svolgere.

Subito dopo, seguendo pedissequamente il Codice, si trova il nuovo art. 32^{quater}, riguardante l'eventuale ipotesi di astensione del Procuratore federale che viene circoscritta ai soli casi in cui sussistano gravi ragioni di convenienza⁸⁵.

L'art. 32^{quinquies}⁸⁶ tratta, invece, la fase di svolgimento delle indagini, andando ad incrementare quanto già presente nel vecchio Codice. Da rilevare la modifica effettuata circa la durata massima delle indagini, che secondo il Codice del 2007, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale, dovevano concludersi entro

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

6. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.

7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa.

8 Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 5, deve intervenire entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale".

⁸⁵ Art. 32^{quater} del Codice di Giustizia sportiva 2014: "1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport".

⁸⁶ Art. 32^{quinquies} del Codice di Giustizia sportiva 2014: "Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.

3. La durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità".

l'inizio della stagione sportiva successiva, mentre ad oggi il termine massimo è fissato in quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Se il tempo previsto non fosse sufficiente, su istanza motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport può autorizzare la proroga di suddetto termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere.

All'art. 32sexies è stato inserito il c.d. "patteggiamento", istituito già presente nel vecchio Codice, ma con una collocazione differente (si trovava all'art. 23 del C.G.S. del 2007)⁸⁷.

L'aggiunta dei successivi articoli 32septies⁸⁸ e 32octies⁸⁹ garantisce poi, nero su bianco, i rapporti della Procura federale rispettivamente con l'Autorità giudiziaria e con la Procura Antidoping del C.O.N.I. regolando tutte le modalità.

⁸⁷ Art. 32sexies del Codice di Giustizia sportiva del 2014: "1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il procuratore generale dello Sport.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, sente a tal fine il Consiglio Federale. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale".

⁸⁸ Art. 32septies del Codice di Giustizia sportiva del 2014: "1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport"

⁸⁹ Art. 32octies del Codice di Giustizia sportiva del 2014: "1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati"

Infine è stato aggiunto l'art. 32^{novies} che introduce la figura della Segreteria degli organi di Giustizia sportiva, con compiti di documentazione, assistenza alla redazione del verbale, iscrizione delle controversie nei ruoli, formazione di fascicoli e comunicazione alle parti⁹⁰.

8.5. Lo svolgimento dei procedimenti

Allo svolgimento dei procedimenti resta dedicato sempre il Titolo IV del Codice. In tale ambito va segnalata solamente l'aggiunta, all'art. 34, del comma 4^{bis}, che consente agli organi di Giustizia sportiva di rimettere in termini una parte, se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile e del comma 10, che stabilisce la possibilità per gli organi di Giustizia sportiva di tenere udienze a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico.

Novità assoluta del nuovo Codice è invece l'art. 34^{bis}, ove vengono disciplinati i termini di estinzione del giudizio e di durata degli altri giudizi⁹¹. L'articolo di cui

⁹⁰ Art. 32^{octies} del Codice di Giustizia sportiva del 2014: “Gli organi di giustizia sportiva sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente Federale.

2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia sportiva e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia sportiva in tutti gli atti, per i quali deve essere redatto verbale.

3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dagli organi di giustizia sportiva, nonché ad ogni altra incombenza di carattere organizzativo ed amministrativo”.

⁹¹ Art 34^{bis} del Codice di Giustizia sportiva del 2014: “1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della giustizia sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.

sopra dispone che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare o dal ricorso introduttivo, mentre il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

Se i suddetti termini non sono rispettati, il procedimento disciplinare viene dichiarato estinto, anche d'ufficio, salvo opposizione dell'incolpato. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non potrà essere più riproposta.

La dichiarazione di estinzione è comunque impugnabile dalla parte interessata e se dovesse intervenire nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport (qualora il ricorso non sia escluso) può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

8.6. La disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del settore per l'attività giovanile e scolastica

Per quanto attiene alla disciplina sportiva in ambito regionale⁹² cambia, con il

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo”.

⁹² Art. 44 del Codice di Giustizia sportiva del 2014: “1. Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio:

1.1. primo grado: Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e

nuovo Codice, il giudice di secondo grado per l'attività agonistica che diventa la Corte sportiva d'appello a livello territoriale. Per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale la competenza spetta, invece, al Tribunale federale a livello territoriale. Infine, le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale saranno giudicate dal Tribunale federale a livello territoriale, salvo il ricorso alla Corte federale di appello.

In conclusione, ulteriori modifiche sono state apportate alle norme procedurali contenute nell'art 46 del Codice di Giustizia sportiva⁹³. In virtù del nuovo comma 2 i

dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);

1.2. secondo grado: Corte sportiva di appello a livello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall'art. 46, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

2. Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.

3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolato su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente di cui al comma 2.

4. Le Sezioni hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato provinciale autonomo di Trento e di Bolzano.

5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate: - in primo grado dal Tribunale federale a livello territoriale, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice; - in secondo grado dalla Corte federale di appello, che giudica in ultima e definitiva istanza.

6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale sono giudicate dal Tribunale federale a livello territoriale, salvo il ricorso alla Corte federale di appello".

⁹³ Art. 44 del Codice di Giustizia sportiva del 2014: "1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno ferialo successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati: a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato; b) dalla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato; c) dal Tribunale federale a livello territoriale a seguito di deferimento della Procura federale; d) dalla Corte federale di appello.

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa.

risultati ufficiali delle gare (che sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto) possono essere modificati, oltre che dal Giudice sportivo, anche dalla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale a seguito di deferimento della Procura federale e dalla Corte federale di appello.

9. Il principio del giusto processo nell'ordinamento sportivo

Nell'ordinamento statale, la volontà di inserire all'interno della Carta fondamentale il principio del "giusto processo" si è manifestata, per la prima volta, nel corso dei lavori della Commissione Parlamentare per le riforme costituzionali, istituita con la legge cost. n. 1 del 1997, trovando successivamente piena formulazione all'art. 130⁹⁴ del progetto di legge costituzionale approvato e presentato alle Camere il 4

Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno ferialo successivo alla gara.

4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte sportiva di appello a livello territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV⁹⁴.

⁹⁴ Art. 130: "La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

novembre 1997⁹⁵. Questo articolo lasciava già trasparire la volontà di costituzionalizzare le garanzie processuali formulate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.)⁹⁶.

A fronte della conseguente consacrazione del progetto nella legge cost. 23 novembre 1999, n. 2⁹⁷, il Parlamento introdusse nell'art. 111 Cost.⁹⁸ cinque nuovi commi che posero nero su bianco i principi cardine ai quali avrebbero dovuto uniformarsi tutti i processi, e in particolare quello penale. Tra questi principi risultavano fondamentali e indefettibili la riserva di legge in materia processuale, l'imparzialità del giudice, la parità delle parti e la ragionevole durata dei processi.

Rispetto all'originario catalogo delle garanzie processuali dell'imputato contenuto nel testo costituzionale del 1948, le novità principali riguardarono:

⁹⁵ Il testo integrale del progetto è pubblicato in P. Caretti, *La riforma della Costituzione nel progetto Bicamerale*, Padova, 1998.

⁹⁶ Il testo della Convenzione è integralmente riportato in AA.VV., *Il diritto a un giusto processo tra corte internazionale e corti nazionali*, Milano, 2002, p. 237.

⁹⁷ Il testo integrale della legge è pubblicato in *G.U.*, 23 dicembre 1999, n.300.

⁹⁸ L'attuale art. 111 della Costituzione recita: "*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

- la testuale formulazione di un principio di impostazione precettiva, in ragione del quale la giurisdizione si sarebbe attuata per mezzo del giusto processo regolato per legge;
- l'enunciazione di una garanzia strutturale omogenea, in forza della quale tutti i processi avrebbero dovuto svolgersi nel contraddittorio tra le parti ed in condizioni di parità, innanzi ad un giudice terzo e imparziale;
- l'individuazione della legge quale strumento preferenziale per assicurare la ragionevole durata del processo.

Giova ribadire, ai fini della presente ricerca, che la novella costituzionale prevedeva, non solo principi applicabili precipuamente ai processi penali, ma anche principi che avrebbero dovuto caratterizzare ogni procedimento (art. 111 Cost., commi 1 e 2).

Da quest'ultimo passaggio si può notare come il "giusto processo" venga elevato a principio generale ed originario dell'attività giurisdizionale di composizione di qualunque controversia, ancorché sportiva, ponendosi al di sopra di qualsivoglia considerazione relativa all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Difatti, anche volendo accogliere integralmente la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (Capitolo II) e attribuendo all'ordinamento sportivo un'autodichia illimitata ed esclusiva, risulta, ad oggi, incontestabile l'inviolabilità dei diritti processuali fondamentali anche nel diritto dello Sport, sia italiano che internazionale.

In ragione di ciò, anche volendo escludere l'intervento dei principi sanciti dall'art. 111 Cost. nell'ambito di una giustizia di tipo disciplinare, come è quella sportiva, sulla base di un'interpretazione restrittiva del termine "giurisdizione", si

potrebbe facilmente superare tale obiezione richiamando la sentenza n. 71 del 1995⁹⁹ della stessa Corte Costituzionale, ove si affermava che, anche nei procedimenti disciplinari, sarebbe stato necessario «*il rispetto delle garanzie della contestazione degli addebiti, nell'istruttoria, nella partecipazione dell'interessato al procedimento, nella valutazione e nel giudizio*».

A livello nazionale, il C.O.N.I. ha accolto il richiamo al “giusto processo” all'interno di due documenti normativi: in primo luogo, l'art. 2, comma 8, del nuovo Statuto C.O.N.I.¹⁰⁰ riconosce al Comitato Olimpico nazionale un ruolo di garanzia volto ad assicurare procedimenti giusti nella risoluzione delle controversie sportive; in virtù di tale norma ogni atto della giustizia sportiva potrà essere considerato valido solo se giunto a termine di un giusto processo.

In secondo luogo, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., dimostrando di essere concorde con l'esigenza di adeguare la Giustizia sportiva ai canoni del giusto processo, ha emanato i c.d. “principi di giustizia sportiva”, creando una sorta di “statuto” dei diritti processuali nell'ordinamento sportivo, ed imponendone il recepimento alle singole federazioni, nei rispettivi regolamenti.

Le “manovre” poste in essere dal C.O.N.I. in tutti questi anni sembrano, dunque, voler ricalcare i principi già enunciati negli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale, nonché quelli dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹⁰¹, seppur calati in una giustizia “domestica”, come quella

⁹⁹ Cfr. Corte Cost., 1 marzo 1995, n. 71, in *Giur. Cost.* 1995, p. 679.

¹⁰⁰ La versione vigente dello Statuto del C.O.N.I. è stata adottata dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014 ed è consultabile sul sito www.coni.it. Il comma 8 dell'art. 2 recita “*Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo*”.

¹⁰¹ L'art 6 della C.E.D.U. recita: “*1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il*

sportiva, ove il processo oltrech  giusto deve essere realizzato anche con celerit  ed efficacia.

quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza pu  essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societ  democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicit  possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato   presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) essere informato, nel pi  breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

CAPITOLO VI

IL SISTEMA ARBITRALE NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA: METODO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E STRUMENTO DI TUTELA DELL'AUTONOMIA

SOMMARIO: 1. Lineamenti della disciplina arbitrale nell'ordinamento generale; 1.1. Il procedimento. L'istruzione. La sospensione. Il termine. Il lodo ed il suo eventuale deposito; 1.2. I rimedi; 2. L'arbitrato amministrato; 3. L'istituto arbitrale nell'ordinamento sportivo; 4. Il ricorso alla procedura arbitrale nell'ordinamento sportivo: una scelta obbligata?; 5. Il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria nell'ordinamento sportivo; 6. La qualificazione dell'arbitrato sportivo; 7. Le tipologie di arbitrato endofederale.

1. Lineamenti della disciplina arbitrale nell'ordinamento generale

Nel nostro codice di procedura civile, l'istituto dell'arbitrato è disciplinato nel titolo VIII del libro IV, agli articoli 806-832. La collocazione di questo istituto al termine del codice non è una scelta priva di significato¹, ma è stata effettuata proprio perché l'arbitrato costituisce un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, una forma di “giustizia privata”².

¹ La ragione dell'attuale collocazione dell'istituto può ravvisarsi nel fatto che il Codice del 1942 è entrato in vigore sotto un regime che esaltava l'autorità dell'intervento statale, e che, pertanto, non riteneva opportuno iniziare un codice di procedura civile con la figura dell'arbitrato.

² C. Mandrioli, A. Carratta, *Diritto processuale civile*, vol. III, Torino, 2014, p. 409.

L'ultima innovazione alla disciplina dell'arbitrato si è avuta con il D.Lgs. 40/2006. Questa riforma ha, però, messo in evidenza le contraddittorietà e l'equivocità di questo istituto, dal momento che, nonostante sia pienamente riconosciuta la realtà del giudizio privato che trova concretizzazione nel procedimento arbitrale, non sarebbe comunque possibile postulare un'assoluta identità di natura e di effetti fra la giurisdizione statale e la funzione esercitata dagli arbitri, competendo soltanto alla prima il monopolio della forza. Tale monopolio comprende, infatti, oltre alla forza esecutiva, anche (seppure con le attenuazioni oggi derivanti dagli obblighi comunitari³) la forza costituita dal giudicato materiale⁴.

Tuttavia la realizzazione dell'ordine giuridico può aversi anche senza il ricorso alla tutela giurisdizionale e dunque prescindendo dall'intervento del giudice dello Stato. Questo può avvenire non solo allorquando siano i soggetti stessi a dare spontanea attuazione del precetto normativo, ma anche laddove le parti, dinanzi all'insorgenza di un conflitto, compongano direttamente la lite attraverso la stipulazione di una transazione (*ex art. 1965 c.c.*), ossia di un negozio di giusta composizione della controversia⁵.

Tramite l'opzione per l'arbitrato le parti chiedono all'arbitro (o al collegio arbitrale) un giudizio privato che porti ad una decisione giusta secondo diritto o secondo equità⁶. Esse non gli conferiscono però il mero potere di elargire un *consilium* (che ove

³ Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008.

⁴ Per dare ad un lodo arbitrale l'efficacia esecutiva e l'idoneità all'iscrizione di ipoteca e alla trascrizione è necessario un atto del tribunale che, previo controllo della sua regolarità formale, conferisce al lodo l'ulteriore suddetta efficacia (art. 825, comma 1, c.p.c.).

⁵ La transazione ha come obiettivo il perseguimento di una soluzione non strutturata secondo lo schema dell'"*aliquid datum, aliquid retentum*", ma considerata giusta, dalle parti, secondo diritto o secondo equità. Sul tema si veda M. Bove, *Note in tema di arbitrato libero*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, pp. 718 e ss.

⁶ F. Carpi, *Profili del contraddittorio nell'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 2002, pp. 1 e ss.

recepito dalle parti conduce al *concilium* e, dunque, al superamento della lite) bensì il potere di formulare una decisione e un comando⁷. Gli arbitri pertanto svolgono il loro ufficio di diritto privato nell'esclusivo interesse delle parti, rimanendo condizionati nell'esercizio della loro *potestas iudicandi* dagli stessi limiti che queste incontrano nelle manifestazioni dell'autonomia privata, ossia il limite della disponibilità dei diritti e quello del rispetto delle norme inderogabili di ordine pubblico⁸.

Quanto affermato poc'anzi sottolinea come gli arbitri (nel caso dell'arbitrato rituale) operino proprio come dei giudici che, seppur privi dei poteri autoritativi di cui godono questi ultimi, sono comunque provvisti di poteri conferiti contrattualmente ed emettono un giudizio che, nonostante i limiti evidenziati precedentemente, può dar luogo all'efficacia piena, propria di una sentenza⁹. In questo modo viene rispettata l'autonomia delle parti che intendono affidare ai giudici privati la composizione della loro lite, mentre il dettato costituzionale che riserva la funzione giurisdizionale ai giudici dello Stato precostituiti per legge (art. 102 Cost.), se interpretato alla luce dell'art. 24 della stessa Carta fondamentale e soprattutto dei fondamentali principi dell'autonomia privata, trova il suo limite nel fatto che lo Stato debba approntare

⁷ C. Punzi, *Conciliazione e arbitrato*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, pp. 1031 e ss.

⁸ C. Punzi, «Efficacia di sentenza» del lodo, in *Riv. arb.*, 2005, p. 831.

⁹ E' dunque certo che sotto il profilo dell'efficacia, il giudizio arbitrale sia ormai parificato a quello dei giudici; così come, d'altra parte, la struttura del giudizio arbitrale sia ormai quella di vero giudizio (cfr. C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, 2010, p. 162). Per un'attenta esposizione delle diverse recenti riforme che hanno costituito le tappe dell'evoluzione sfociata in questi esiti si veda M. Maffuccini, in G. Fichera, M. Maffuccini, *I procedimenti camerali nel diritto societario e fallimentare. L'arbitrato*, Torino, 2008, pp. 333 e ss. Per quanto concerne la giurisprudenza si veda Cass. sez. un. 3 agosto 2000 n. 527/SU in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 254, sostenne, in un suo *obiter dictum*, che questo peraltro non impedirebbe che la «*natura del giudizio arbitrale sia diversa, perché alternativa, a quella della giurisdizione ordinaria*» attesa l'origine privatistica dei poteri degli arbitri; ciò che ha indotto le Sezioni unite a qualificare il procedimento arbitrale come «*ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale*». In questo senso anche Cass. 30 agosto 2002 n. 12714 che concentra la differenza rispetto all'arbitrato irrituale sulla sola diversità degli effetti.

l'organizzazione giudiziaria, ma non possa poi obbligare i cittadini a farvi ricorso¹⁰.

Le parti dispongono il deferimento in arbitrato, *melius* patto compromissorio, delle loro controversie, tramite strumenti negoziali consistenti nel compromesso (art. 806 c.p.c.)¹¹, nella clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.)¹², nonché in quella più recente di convenzione di arbitrato in materia non contrattuale (art. 808 bis c.p.c.)¹³, a cui oggi il legislatore si riferisce in maniera omnicomprensiva con il sintagma di «convenzione di arbitrato»¹⁴.

Sia il compromesso che la clausola compromissoria devono essere redatti per iscritto¹⁵, mentre si è tradizionalmente affermato che l'elemento distintivo consisterebbe nella circostanza che, mentre per il primo si sarebbe sempre in presenza di controversie già insorte, l'oggetto della seconda sarebbe invece costituito dalle sole controversie *nondum natae*, ossia delle liti future ed eventuali, relative ad un determinato rapporto di

¹⁰ C. Mandrioli, A. Carratta, *op. cit.*, vol. III, Torino, 2014, pp. 410 e ss; sul tema si veda anche C. Punzi, *Ancora sulla delega in materia di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica dell'istituto*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, pp. 963 e ss.

¹¹ Art. 806 c.p.c., Controversie arbitrabili: “*Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro*”.

¹² Art. 808 c.p.c., Clausola compromissoria: “*Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria*”.

¹³ Art. 808-bis c.p.c., Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale: “*Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807*”.

¹⁴ La denominazione «convenzione di arbitrato», utilizzata dalla Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, relativa all'arbitrato commerciale internazionale, è stata recepita dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e costituisce la rubrica del capo I del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Per l'impiego di tale denominazione già in precedenza si veda ad esempio S. La China, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, Milano, 2004, pp. 19 e ss..

¹⁵ Art. 807, comma 2, “*la forma scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente*”.

natura contrattuale¹⁶.

Va tuttavia segnalato come suddetta distinzione sia stata di recente sottoposta a convincente ed attento vaglio critico da una parte della dottrina¹⁷, la quale ha rilevato che, in realtà, la clausola compromissoria non può essere limitata esclusivamente alle liti non ancora sorte: infatti, l'art. 808 c.p.c., che non dispone al riguardo alcuna limitazione, se non quella che debba trattarsi di “*controversie che possono formare oggetto della convenzione di arbitrato*”, consente di includere nell'ambito della clausola compromissoria tutte le liti comunque “*nascenti dal contratto*”, anche se già insorte al momento della stipulazione del patto compromissorio.

Altra *species* appartenente al *genus* della “convenzione di arbitrato” è, infine, quella prevista all'art. 808*bis* c.p.c., in relazione alle “*controversie future relative ad uno o a più rapporti non contrattuali determinati*”.

Questo strumento negoziale, introdotto dal D.lgs. n. 40/2006, ha rimosso dal nostro ordinamento il divieto di compromettere in arbitri controversie future relative a rapporti di natura non contrattuale¹⁸. Può pertanto considerarsi rientrante nella nozione di “convenzione di arbitrato” la possibilità per le parti di stipulare, anche attraverso l'inserimento in un contratto di una apposita clausola, qualsiasi pattuizione diretta a

¹⁶ In questo senso, V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, p. 752, il quale afferma che la «distinzione tra compromesso e clausola compromissoria può fissarsi con assoluta nettezza: mentre le controversie alle quali si riferisce il primo debbono essere già sorte, le controversie cui si riferisce la seconda, non sono ancora sorte, ma potranno sorgere in dipendenza di un contratto»; E. Fazzalari, *L'arbitrato*, Torino, 1997, pp. 33 e ss.; e, anche dopo la riforma del 2006, G. Verde, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, IV ed., Torino, 2013, pp. 61 e ss.

¹⁷ G. Ruffini, *La nozione di clausola compromissoria*, in *Riv. arb.*, 2004, pp. 417 e ss.; siffatta opinione è stata peraltro ribadita, anche a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40/2006, da C. Punzi, *Luci ed ombre nella riforma dell'arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 409.

¹⁸ Divieto ricavabile dagli artt. 806 e 808 c.p.c., quasi unanimemente interpretati nel senso che le controversie di natura non contrattuale potessero essere oggetto di patto compromissorio soltanto se già insorte tra le parti, ai sensi dell'art. 806 c.p.c. (compromesso), non essendo alle stesse applicabile il disposto dell'art. 808 c.p.c. (clausola compromissoria).

sottomettere ad arbitrato tutte o alcune delle controversie che tra di esse siano già insorte o possano insorgere in relazione ad un determinato rapporto sostanziale, sia di natura contrattuale che di natura non contrattuale (art. 806 c.p.c.).

Sul tema anche la dottrina si è divisa e, una parte di essa è giunta a sostenere che le convenzioni di arbitrato aventi ad oggetto controversie nascenti da un contratto debbano ritenersi tutte assoggettate alla medesima disciplina dettata, dall'art. 808 c.p.c., per la clausola compromissoria (indipendentemente dal fatto che dette controversie siano o meno già sorte all'atto della stipulazione della stessa), mentre per i patti compromissori aventi ad oggetto una o più controversie relative a rapporti di natura non contrattuale, debba invece registrarsi una chiara differenziazione tra il compromesso su controversie già insorte (artt. 807 e 806, comma 1) e la convenzione di arbitrato su liti future relative ad un determinato rapporto (art. 808*bis*)¹⁹.

L'art. 808*bis* consente, inoltre, di deferire senza difficoltà alla decisione degli arbitri, unitamente alle controversie nascenti da un contratto, ed oggetto di clausola compromissoria, anche quelle controversie che, pur trovandosi in relazione con la fattispecie nascente dal contratto, non possano essere qualificate come contrattuali quali ad esempio quelle relative alla ripetizione di indebito, alla gestione di affari altrui, all'arricchimento senza causa o a eventuali responsabilità extracontrattuali concorrenti con illeciti contrattuali.

Per quanto concerne le situazioni arbitrabili, è evidente che, dal momento in cui il patto compromissorio è espressione dell'autonomia negoziale delle parti, le controversie compromettibili saranno solamente quelle relative ai diritti disponibili²⁰.

¹⁹ C. Punzi, *Il Processo civile, Sistema e problematiche*, III, Torino 2008, pp. 167 e ss.

²⁰ G. Verde, *op. cit.*, IV ed., Torino, 2013, p. 71.

Ciò risultava chiaramente già dall'originario art. 806, comma 2, c.p.c. che aveva tradotto il suddetto proposito in forma inadeguata, escludendo espressamente dal compromesso le controversie relative a questioni di stato e di separazione personale dei coniugi, quelle relative agli articoli 429 e 459 c.p.c. (ora inserite agli artt. 409 e 442 c.p.c.)²¹ e quelle che non possono essere oggetto di transazione. Oggi, il novellato testo della citata norma, è stato modificato grazie al d.lgs. n. 40/2006, e risulta chiaro che, come stabilito al comma primo, *“le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili”*.

In altri termini, la norma in esame sancisce il c.d. *“principio della generale arbitrabilità”* di ogni controversia il cui oggetto ricada nell'area della disponibilità dei diritti²².

Ulteriori limiti possono essere imposti dal legislatore, che, nel rispetto del principio di ragionevolezza può rendere incompromettibili per arbitri controversie aventi ad oggetto diritti altrimenti disponibili, o subordinare la compromettibilità degli stessi a requisiti ulteriori rispetto alla disponibilità dei diritti, come l'art. 806, comma 1, c.p.c. si incarica di precisare²³.

Nelle ipotesi non espressamente previste dalla legge, occorre invece precisare che l'indisponibilità dei diritti è un concetto diverso rispetto all'inderogabilità delle norme che disciplinano il caso concreto²⁴, in quanto quest'ultima può solamente

²¹ Art. 409 c.p.c., Controversie individuali di lavoro; art. 442 c.p.c., Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

²² G. Ruffini, *Patto compromissorio*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 713; S. La China, *op. cit.*, Milano, 2004, p. 29.

²³ Art. 806, comma 1, *“Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”*.

²⁴ Cass. 27 febbraio 2004, n. 3975, in *Foro.it.*, 2005, I, p. 1769;

costituire un limite per il giudizio degli arbitri²⁵: l'imperatività della disciplina da applicare al singolo caso non può, pertanto, escludere da sé la disponibilità dei diritti coinvolti e la possibilità di ricorso all'arbitrato²⁶.

Dalla precedente disamina emerge la centralità del criterio della disponibilità del diritto controverso. Esso porta ad escludere l'arbitrabilità delle controversie attribuite alla giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo e, per contro, ad ammettere invece l'arbitrabilità di quelle sui diritti soggettivi attribuite alla giurisdizione esclusiva dello stesso, non sussistendo un limite alla compromettibilità relativo alla ordinarietà o specialità dell'organo giudicante competente, come è oggi pacificamente stabilito dall'art. 6, comma 2, L. 21 luglio 2000, n. 205²⁷.

Le possibili tipologie di arbitrato sono due: arbitrato rituale²⁸ ed arbitrato irrituale²⁹.

²⁵ E. Fazzalari, *op. cit.*, Torino, 1997, p. 37.

²⁶ La possibilità di ricorrere all'arbitrato seppur in presenza di una normativa inderogabile applicabile all'oggetto della controversia è dimostrata, anche, dalla compromettibilità delle controversie individuali di lavoro, ormai espressamente contemplata, sia pure al verificarsi di determinati presupposti, nel capoverso dell'art. 806 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 40/2006, con uno spostamento di sede, oltre che di contenuto, della precedente previsione contenuta nel comma II dell'art. 808 c.p.c. (comma soppresso dalla riforma del 2006 e a suo tempo introdotto dall'art. 4 l. 11 agosto 1973, n. 533, a parziale rimozione dell'originario divieto assoluto di arbitrato in materia di lavoro). Lo stesso capoverso dell'art. 806 c.p.c. subordina l'efficacia della volontà compromissoria delle parti ad una previa autorizzazione della legge o del contratto collettivo.

²⁷ La giurisprudenza ha sempre ritenuto che alla P.A. fosse preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, (v. Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n.8987 in *Corr. giur.*, 2009, p. 1620 con nota di F. Rolfi). Per quanto concerne l'arbitrato rituale, la compromettibilità in arbitri di controversie involgenti posizioni di interesse legittimo e devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo dovrebbe essere esclusa in ragione non tanto della natura ontologicamente differente dell'interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo, quanto per la natura della situazione giuridica di solito contrapposta all'interesse legittimo e relativa al potere discrezionale della P.A. e come tale sottratto alla disponibilità delle parti. V. Gasparini Casari, *Arbitrato e controversie amministrative*, in AA.VV., *L'arbitrato. Profili sostanziali*, rassegna coordinata da G. Alpa, vol. II, Torino, 1999, p. 1024.

²⁸ In generale sull'arbitrato rituale si vedano L. Biamonti, *Arbitrato*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 899; T. Carnacini, *Arbitrato rituale*, in *Nss. Dig. it.*, I, Torino, 1958, pp. 874 e ss.; S. La China, *Arbitrato interno e internazionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, p. 1387.

²⁹ In generale sull'arbitrato irrituale si vedano C. Cavallini, *Arbitrato irrituale*, in *www.Treccani.it*, 2013; M. Vasetti, *Arbitrato irrituale*, in *Nss. Dig. it.*, I, Torino, 1958, p. 846.

L'arbitrato rituale si ha ogni volta in cui gli arbitri si sostituiscono ai giudici ordinari decidendo secondo le regole del Codice di Procedura Civile, oppure, se d'equità, secondo criteri equitativi, che, *ex art. 824bis*³⁰ e *825*³¹ c.p.c., sono in grado di produrre gli effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Esso consiste in un vero e proprio giudizio che gli interessati affidano ad uno o più arbitri attraverso un negozio giuridico.

L'arbitrato irrituale (o libero), si configura, invece, come un mandato a transigere³², un contratto per *relationem* in cui la decisione degli arbitri funge da referente e, si caratterizza per essere, nel suo momento qualificante, una sequenza procedimentale orientata verso una soluzione negoziale della lite per *modum mandati*. In suddetta ipotesi le parti possono derogare alla previsione *ex art. 824bis* c.p.c. e possono sottrarre la pronuncia degli arbitri al regime processuale voluto dal legislatore per il lodo rituale, stabilendo che la controversia sia definita dagli arbitri mediante “determinazione contrattuale”³³.

³⁰ Art. 824bis c.p.c., Efficacia del lodo: “*Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria*”.

³¹ Art. 825 c.p.c., Deposito del lodo: “*La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza*”.

³² F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, IX ed., Napoli, 2001, p. 1251.

³³ Il carattere innovativo della disposizione è, del resto, confermato dal dettato dell'art. 27, comma 3, d.lgs. n. 40/2006, che circoscrive, dal punto di vista temporale, l'applicabilità dell'art. 808ter c.p.c. alle convenzioni arbitrali stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della Novella, con la conseguenza che solo a partire dal 3 marzo 2006 le parti, nell'ambito della autonomia privata, sono abilitate a convenire che l'arbitrato abbia esito in un *dictum* avente valore “contrattuale”, ossia in un lodo sottratto alle impugnative *ex artt. 827 e ss. c.p.c.* e agli effetti (processuali) di sentenza di cui agli artt. 824bis e ss. c.p.c.; C. Mandrioli, A. Carratta, *op. cit.*, vol. III, Torino, 2014, pp. 399 e ss.

Questo significa che il c.d. “*arbitrato irrituale*” è in realtà assoggettato alla disciplina dell’arbitrato rituale, eccezion fatta soltanto per il suddetto caso.

Si può quindi, con le dovute attenzioni, affermare che «l’arbitrato eventualmente contrattuale è in sostanza la composizione di una vertenza, che nel suo momento formativo presenta taluni caratteri del giudizio ed il cui concreto contenuto è determinato dall’arbitro o dagli arbitri»³⁴ ai quali le parti avevano precedentemente affidato l’incarico di comporre la loro controversia, dando al lodo la forma della transazione o comunque del contratto.

Condensando quanto affermato in precedenza si può convergere che il criterio tradizionale di distinzione tra le due tipologie di arbitrato consiste in ciò che, secondo quanto risulta dall’interpretazione della volontà delle parti, queste abbiano voluto, in un caso, demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice (arbitrato rituale), nell’altro caso, demandare la soluzione in via negoziale di una o più controversie (arbitrato irrituale).

Alla luce di quanto appena riportato, la qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell’arbitrato non può che prescindere da un’attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti.

Tuttavia, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale dominante³⁵, l’indagine dell’interprete non può fermarsi ad una mera presa di conoscenza delle

³⁴ *Ibidem*, p. 401.

³⁵ Secondo l’indirizzo costante della Cassazione, cfr. per tutte, Cass., Sez. III civ., 12 novembre 1994, n. 6202, in www.studiolegalemandolesi.it: «l’interpretazione della clausola compromissoria e del compromesso, alla stregua di ogni altra espressione della volontà delle parti, spetta esclusivamente al giudice di merito, dovendosi all’uopo esaminare circostanze di fatto, valutare comportamenti, accertare il significato grammaticale delle espressioni usate ed indagare circa la comune intenzione delle parti. Pertanto, la decisione sul punto, se basata su un’esatta applicazione delle regole di ermeneutica e correttamente motivata, non è soggetta a controllo in sede di legittimità»

espressioni letterali adottate, ma deve accertare la concreta volontà negoziale delle parti stesse³⁶. E' necessaria, in buona sostanza, la convergenza, nel senso dell'irritualità, di entrambi i criteri ermeneutici individuati dalla giurisprudenza: quello testuale fondato sull'interpretazione letterale della clausola compromissoria e quello (prevalente) di natura sostanziale, desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, volto ad accertare le volontà delle parti³⁷.

Sono già state trattate in precedenza le modalità di devoluzione delle controversie agli arbitri, ora occorre soffermarsi sul procedimento di nomina degli arbitri stessi. Predetta designazione *ex art. 809 c.p.c.* spetta, in linea di principio, alle parti³⁸, che nominano individualmente gli arbitri con il compromesso o la clausola compromissoria. Solo in caso di mancata nomina ad opera di una parte, l'altra potrà chiedere che questa sia fatta dal Presidente del tribunale nel cui circondario vi è la sede

³⁶ In quest'ottica, se da un lato viene generalmente affermata la ritualità dell'arbitrato ogniquale volta nella clausola compromissoria compaiono espressioni come controversia, giudizio, giudicare (quest'ultima espressione declinata in tutte le forme verbali) ecc., dall'altro non si ritiene che valga ad escludere la ritualità dell'arbitrato la circostanza che la clausola preveda "l'esonero degli arbitri dalle norme di procedura": tale tipo di pattuizione è, infatti, implicitamente ammessa anche nell'arbitrato rituale *ex art. 816*, commi 2 e 3, c.p.c.; né decisivo, sarà l'utilizzo di espressioni quali "decidere secondo equità" o "*pro bono et aequo*", in quanto anche nell'arbitrato rituale può decidersi secondo equità; neppure sarà determinante qualora venga stabilito che il lodo non sarà impugnabile, dovendo tale espressione essere interpretata alla luce dell'*art. 829*, comma 2, c.p.c., in presenza della previsione di un giudizio di equità. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la semplice circostanza che la clausola compromissoria contenga un rinvio al giudizio secondo equità non viene automaticamente ritenuta di per sé sintomatica dell'irritualità dell'arbitrato (cfr. al riguardo, Cass., Sez. I civ., 1° febbraio 1999, n. 833 in *Giust. civ. mass.*, 1999, p. 219), che conferma l'orientamento secondo cui il rinvio al giudizio *pro bono et aequo*, alla composizione amichevole del contrasto, all'inappellabilità della decisione non sono elementi di per sé soli sufficienti a stigmatizzare l'irritualità dell'arbitrato.

³⁷ L'arbitrato irrituale può esplicarsi in due forme, in primo luogo attraverso una pronuncia, degli arbitri, il cui contenuto integra un regolamento negoziale che le parti, prima della pronuncia, si sono impegnate ad osservare e considerare vincolante a prescindere dal contenuto prodotto; in secondo luogo attraverso arbitrato per bianco segno che si concreta in un foglio bianco sottoscritto dalle parti in conflitto con autorizzazione conferita agli arbitri per effettuare il riempimento. C. Mandrioli, A. Carratta, *op. cit.*, vol. III, Torino, 2014, pp. 402 e ss.

³⁸ Art. 810, comma 1, c.p.c.: "*Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati*".

dell'arbitrato³⁹.

L'art. 809, comma 1, c.p.c. statuisce che gli arbitri, che possono essere uno o più, devono essere nominati in numero dispari⁴⁰. Essi, per svolgere il proprio incarico, devono avere *ex all'art. 812 c.p.c.*, la piena capacità d'agire rimanendo esclusi i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che sono sottoposti ad interdizione dai pubblici uffici e una volta accettato l'incarico assumono su di loro le relative obbligazioni⁴¹.

L'eventuale ricusazione dell'arbitro o degli arbitri è trattata dall'articolo 815 c.p.c.⁴²: ove si verificasse la cessazione dall'incarico di un arbitro con sostituzione di un

³⁹ Art. 810, comma 2, c.p.c.: *“In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma”*.

⁴⁰ L'articolo 809, al secondo comma, prosegue affermando che se gli arbitri sono nominati in numero pari, la nomina di un ulteriore arbitro spetta al presidente del tribunale *ex art. 810 c.p.c.*; anche nel caso in cui le parti non abbiano disposto la nomina di alcun arbitro, e manchi l'accordo tra loro, la nomina spetta al presidente del tribunale e gli arbitri nominati devono essere necessariamente composti nel numero di tre. Le parti compromettenti possono anche rimettere ad un terzo le nomina degli arbitri, ovviamente il terzo arbitratore rimane estraneo al procedimento arbitrale ed è unicamente incaricato della scelta dell'arbitro mediante mandato collettivo irrevocabile *ex art. 1726 c.c.*

⁴¹ *Ex artt. 813, 813bis, 813ter c.p.c.*, gli arbitri sono tenuti a pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o, in difetto, dalla legge (art. 820 c.p.c.: 180 gg. dall'accettazione della nomina), e, se entro tale termine il lodo non viene adottato, o nel caso di annullamento del lodo stesso per tale motivo, gli arbitri sono tenuti al risarcimento del danno. Sono ugualmente tenuti al risarcimento se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo. Salvo che le parti abbiano diversamente disposto, l'arbitro che omette o ritarda un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo arbitratore a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. Fuori dai predetti casi gli arbitri rispondono solo per dolo e colpa grave entro i limiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

⁴² Art. 815 c.p.c. Ricusazione degli arbitri. *“Un arbitro può essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori; 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone. Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.*

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 134, 177], sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

altro, tutto ciò che è stato fatto dagli arbitri precedenti conserva il suo valore, cosicché i nuovi arbitri possano proseguire nell'opera già prestata dai loro predecessori e partire dalla fase processuale in cui ad essi si sono sostituiti.

1.1. Il procedimento. L'istruzione. La sospensione. Il termine. Il lodo ed il suo eventuale deposito

Nel processo arbitrale, le parti non assumono la qualifica tecnica di attore e convenuto in quanto, trattandosi di un compromesso, esse sono automaticamente presenti nel giudizio⁴³.

La sede dell'arbitrato è determinata dalle parti o dagli arbitri, se essi non la determinano, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione⁴⁴.

L'articolo 816*bis* c.p.c., sul procedimento, afferma che la lingua e le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento possono essere stabilite dalle parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto separato. In difetto di norme procedurali pattizie, gli arbitri provvedono con l'unico limite del rispetto dell'ordine pubblico. L'articolo in questione aggiunge che gli arbitri debbono, in ogni caso, attuare il principio del contraddittorio e che le parti possono farsi assistere da difensori.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace”.

⁴³ G. Levi, *L'arbitrato*, in *trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, *Obbligazioni e contratti*, V, Torino, 1985, p. 390.

⁴⁴ *Ex art. 816*, se tale luogo non si trova sul territorio nazionale la sede diventa Roma.

Per quanto concerne la fase istruttoria, il nuovo art. 816^{ter} c.p.c. dispone, al primo comma, che essa o i singoli atti possono essere delegati dagli arbitri ad un solo di essi.

Le testimonianze possono essere assunte dagli arbitri sia in forma orale, sia in forma scritta; se un testimone si rifiuta di comparire può essere chiesto, al Presidente del tribunale in cui ha sede l'arbitrato, l'ordine di comparizione. Non possono essere, invece, utilizzati strumenti probatori che presuppongono l'esercizio di poteri imperativi.

Infine l'articolo predetto concede la possibilità agli arbitri di farsi assistere da consulenti tecnici. Gli arbitri, ex art. 819, comma 1, c.p.c., *“risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge”*. La sospensione del procedimento arbitrale avviene invece in tutti i casi previsti dal nuovo articolo 819^{bis}⁴⁵.

Per quanto riguarda il termine per la decisione, l'art. 820 c.p.c. statuisce che questo può essere fissato dalle parti nella convenzione di arbitrato o in un accordo anteriore all'accettazione degli arbitri. In mancanza, esso sarà di duecentoquaranta

⁴⁵ Art. 819^{bis}, Sospensione del procedimento arbitrale: *“Ferma l'applicazione dell'articolo 816^{sexies}, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi: 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria; 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato; 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337. Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all'autorità giudiziaria”*.

giorni dall'accettazione della nomina (salvo eventuale proroga⁴⁶).

Proseguendo la disamina circa la decisione va evidenziato come *ex art. 822 c.p.c.* gli arbitri decidono secondo l'applicazione delle norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità⁴⁷.

Affinché il lodo acquisti efficacia esecutiva nel territorio della Repubblica, oltre a presentare i requisiti previsti dall'art. 823 c.p.c.⁴⁸, esso deve, ai sensi dell'art. 825 c.p.c., essere depositato, ad opera della parte interessata, in originale o in copia conforme, insieme all'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione l'arbitrato ha sede. Il Tribunale accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo, reso così esecutivo, è soggetto a trascrizione in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente medesimo contenuto.

⁴⁶ Art. 820, commi 3 e 4, c.p.c. *“in ogni caso il termine può essere prorogato: a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri; b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi: a) se debbono, essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni”*.

⁴⁷ Rimane così esclusa ogni discrezionalità degli arbitri al riguardo. Se essi, autorizzati a decidere secondo equità, decidessero invece secondo diritto e viceversa, si ritiene che tale giudizio sia nullo sotto il profilo del vizio di esorbitanza dai limiti del compromesso di cui all'art. 829 n. 4 (Cass. 7 maggio 2003 n. 6933, in *Foro it.*, 2003, I, 3023 con nota di C.M. Barone).

⁴⁸ Art. 823 c.p.c., Deliberazione e requisiti del lodo: *“Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale. Il lodo deve contenere: 1) il nome degli arbitri; 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato; 3) l'indicazione delle parti; 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; 5) l'esposizione sommaria dei motivi; 6) il dispositivo; 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo; 8) la data delle sottoscrizioni”*.

Va infine sottolineata la possibilità per ciascuna parte di poter chiedere agli arbitri di apportare, entro un anno dalla comunicazione del lodo, eventuali correzioni allo stesso⁴⁹.

1.2. I rimedi

Si legge nell'art. 827 c.p.c. che il lodo è soggetto ad impugnazione esclusivamente per vizi di nullità (i cui casi sono previsti dall'art. 829 c.p.c.), per revocazione (ex art. 395 n.1,2,3,6 c.p.c.) o per opposizione di terzo.

Le prime due tra le predette impugnazioni sono caratterizzate dall'irrinunciabilità (artt. 829, comma 1, c.p.c. e 831 c.p.c.).

L'impugnazione per nullità è quella che presenta maggiori peculiarità rispetto alla corrispondente impugnazione nel giudizio ordinario (ossia l'appello). Si propone nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile, decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. Come già accennato poc'anzi essa è ammissibile solo sul fondamento di specifici motivi⁵⁰, corrispondenti ad altrettanti

⁴⁹ Art. 826 c.p.c., Correzione del lodo: “Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo: a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri; b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4). Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824. Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato. Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere”.

⁵⁰ Art. 829 c.p.c., Casi di nullità: “L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa

vizi, i quali sono riconducibili alla nozione degli “*errores in procedendo*” (vizi di attività) o degli “*errores in iudicando*” (vizi di giudizio)⁵¹. Competente per l'impugnazione è la Corte d'appello nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'arbitrato, che opera sempre in composizione collegiale.

I termini e le modalità di costituzione in giudizio sono quelli degli artt. 166 e 167 c.p.c. e anche l'interesse e la legittimazione ad agire sono disciplinati dalle norme in tema di impugnazione in generale.

La Corte d'appello competente, nell'accogliere l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo o, se al decisione è scindibile, la nullità parziale. Salvo diversa volontà di tutte le parti, la Corte si pronuncia anche sul merito della controversia, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette, con ordinanza, la causa al giudice istruttore se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione (art. 830 c.p.c.).

L'art. 803^{ter} c.p.c. ha, inoltre, reso possibile l'impugnazione per l'annullamento del lodo irrituale (che è disciplinato dalla legge come “contratto”) nei casi in cui non vi sia stata la valida assegnazione dell'incarico oppure gli arbitri abbiano esorbitato i limiti

sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa: 1) nelle controversie previste dall'articolo 409; 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato. Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi”.

⁵¹ I vizi di giudizio non sono configurabili quando gli arbitri possono decidere secondo equità.

dell'incarico stesso o quelli prefissati dalle parti o ancora essi non potevano essere nominati ex art. 812 c.p.c. (motivi 1, 2, 3, e 4, art. 808^{ter}, comma 2, c.p.c.) e infine nei casi in cui non sia stato osservato il principio del contraddittorio (motivo 5, art. 808^{ter}, comma 2, c.p.c.).

Per quanto concerne la revocazione, l'art. 831 c.p.c. ammette tale impugnazione solamente nella figura d'impugnazione straordinaria, ossia soltanto per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. (in quanto per gli altri motivi soccorre l'impugnazione per nullità). Giudice competente per la revocazione è sempre la Corte d'appello nel cui distretto si trova la sede dell'arbitrato, osservati i termini stabiliti nel libro secondo (art. 831, comma 1, c.p.c.).

Infine, con riguardo all'opposizione di terzo, essa è proponibile, sempre presso la Corte d'appello nel cui distretto vi sia la sede dell'arbitrato, nei casi indicati all'art. 404 c.p.c..

2. *L'arbitrato amministrato*

Prima di affrontare la disciplina arbitrale all'interno dell'ordinamento sportivo risulta utile, ai fini dell'analisi in corso, accennare i lineamenti di questa particolare tipologia di arbitrato⁵². La sua esplicazione risulta, pertanto, prodromica alla disamina che verrà affrontata nel paragrafo successivo circa il ricorso a questo peculiare istituto quale mezzo di risoluzione di molte controversie⁵³ sorte nel mondo dello sport.

L'arbitrato

⁵² In generale sull'argomento si vedano E.F. Ricci, *Note sull'arbitrato amministrato*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 1 e ss; C. Punzi, *Brevi note in tema di arbitrato amministrato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, p. 1325.

⁵³ All'arbitrato, si ricorre anche e soprattutto in ambito sportivo, con riferimento a una serie di situazioni rispetto alle quali l'ordinamento statale manifesta una quasi assoluta indifferenza.

sportivo può, infatti, essere considerato un esempio di arbitrato amministrato⁵⁴.

L'art. 832, inserito nel codice dal D.Lgs. 40/2006 dispone che “*la convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale preconstituito. Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato [...]*”.

In questo settore operano soprattutto le Camere di Commercio mediante le proprie Camere Arbitrali, spesso costituite come aziende autonome, che esercitano le relative funzioni attraverso un Consiglio Arbitrale formato da giuristi indipendenti. Gli operatori economici o i privati cittadini possono così ottenere la soluzione delle loro controversie tramite un procedimento amministrato dalla Camera, dichiarando tale volontà nella convenzione di arbitrato o in un accordo separato⁵⁵.

Nella quasi totalità dei casi, le predette istituzioni arbitrali hanno codificato modelli standard di compromessi e di clausole arbitrali allo scopo di fornire uno strumento idoneo per effettuare l'opzione arbitrale. Pertanto, tramite la sottoscrizione di una clausola standard, le parti sono già sicure che la soluzione di un'eventuale controversia verrà devoluta ad arbitri nominati che decideranno secondo le modalità prescritte dal regolamento da esse prescelto⁵⁶.

È altresì possibile che l'istituzione arbitrale, oltre ad indicare le modalità per la redazione degli atti nel proprio regolamento, provveda alla predisposizione di formulari *ad hoc* per aiutare le parti nella redazione degli atti medesimi, permettendo, al contempo, agli arbitri di individuare con maggiore chiarezza ed efficacia le istanze

⁵⁴ T.E. Frosini, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

⁵⁵ Sul tema si veda G. Verde, *op. cit.*, IV ed., Torino, 2013.

⁵⁶ Sui rapporti tra le parti e l'istituzione organizzatrice, nell'ambito dell'arbitrato amministrato, si vedano E.F. Ricci, *op. cit.*, in *Riv. dir. proc.*, pp. 7 e ss; S. La China, *L'arbitrato: tutto tranquillo dopo la riforma?* In *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, pp. 507 e ss.

presentate dalle parti all'organo giudicante. Va precisato, però, che suddetti formulari non devono essere considerati come vincoli in capo alle parti, ma piuttosto quali linee guida per la predisposizione degli atti.

Amministrare i procedimenti arbitrali non significa deciderli o influenzare in qualche modo la loro decisione. Quest'ultima spetterà sempre e comunque agli arbitri, i quali non potranno mai essere componenti del Consiglio Arbitrale. L'amministrazione degli arbitrati si concretizza in un controllo⁵⁷ relativo alla regolarità della procedura che deve svolgersi (come garanzia per le parti) nel rispetto di un apposito regolamento (del quale le parti stesse e chiunque possono prendere preventivamente visione).

Gli arbitri sono designati nella convenzione di arbitrato, di norma dalle parti stesse o comunque da terzi a cui le parti hanno attribuito tale compito. Il Consiglio Arbitrale provvede invece alla designazione solamente nei casi in cui le parti gliene abbiano attribuito espressamente il potere ovvero nell'ipotesi in cui nessun altro possa provvedervi ai sensi della convenzione di arbitrato.

⁵⁷ L'attività di controllo si esercita in riferimento a molteplici aspetti, due dei quali hanno particolare importanza. Il primo riguarda l'indipendenza degli arbitri. Designando un arbitro, la parte spera spesso di assicurarsi un sostenitore delle proprie tesi; e proprio per questo motivo ha talvolta la tentazione di designare una persona legata ai propri interessi. In realtà, l'arbitro è e deve essere l'equivalente di un giudice, che accetta di svolgere il proprio compito nell'interesse di entrambi i contendenti e che assume l'imparzialità quale suo primo dovere. Per tale ragione, i Regolamenti delle Camere impongono al Consiglio Arbitrale di esigere dagli arbitri designati un'apposita dichiarazione di indipendenza, che li lega alle parti e ai loro difensori; e, quando l'indipendenza dell'arbitro designato dalla parte appare dubbia, il Consiglio Arbitrale chiede alla parte stessa di provvedere alla nomina di altro soggetto. Il secondo aspetto importante attiene ai tempi del procedimento. L'arbitrato deve essere, in linea di principio, il più possibile rapido, ma vi è anche la necessità di tenere conto delle esigenze del caso concreto. Vi sono arbitrati in cui la soluzione è rapidissima, in virtù di un'istruttoria particolarmente semplice e veloce, ed altri che invece necessitano di un'istruttoria lunga e complessa che, per ovvie ragioni, richiede lassi temporali più ampi. Il problema del termine entro il quale va pronunciato il lodo è uno dei temi più delicati in materia arbitrale. Spetta allora al Consiglio Arbitrale stabilire ed eventualmente prorogare il termine per la pronuncia del lodo. Ovviamente, dopo aver preso atto di ciò che le parti e gli arbitri chiedono o hanno da dire. Ai due compiti accennati se ne deve poi aggiungere un terzo, rilevante dal punto di vista economico: la liquidazione (ed effettiva corresponsione) dei compensi agli arbitri. Di regola, l'istituzione disciplina i compensi adottando una tariffa che viene accettata dalle parti; tali tariffari prevedono spesso compensi contenuti.

La Camera Arbitrale, oltre ai servizi di controllo cui sopra, può offrire attività di consulenza e di formazione anche in ordine alla redazione della clausola compromissoria o del compromesso. Infine, altro suo compito istituzionale è rappresentato dalla fissazione delle regole comportamentali alle quali devono attenersi gli arbitri nonché delle sanzioni da applicare in caso di loro inosservanza.

In conclusione, a fronte della suddetta analisi, si può pertanto notare come gli elementi peculiari della tipologia di arbitrato in questione siano precipuamente: il rinvio a una istituzione arbitrale; il richiamo a un servizio di amministrazione di arbitrato, con la previsione di una sua disciplina procedimentale; la proposta al pubblico del settore del suo servizio.

3. L'istituto arbitrale nell'ordinamento sportivo

Passato in rassegna l'istituto dell'arbitrato così come è disciplinato nell'ordinamento generale, occorre ora chiedersi in che modo tale procedimento arbitrale possa atteggiarsi all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo. In altri termini, è necessario capire se l'espressione "arbitrato" impiegata in ambito normativo sportivo faccia riferimento all'istituto previsto e disciplinato dal Codice di Procedura Civile, seppur nelle sue differenti forme (rituale o irrituale, di diritto o secondo equità), oppure se le peculiarità dello Sport debbano condurre ad un'interpretazione diversa dell'istituto processuale in argomento, collocandolo, magari, all'interno dell'apparato giurisdizionale della cosiddetta Giustizia sportiva endofederale o esofederale, ovvero nell'ambito dei procedimenti amministrativi realizzati nell'esercizio dei poteri pubblici

del C.O.N.I. nei rapporti con le singole Federazioni e Discipline associative⁵⁸.

Appare chiaro sin da subito che il ricorso ai procedimenti arbitrali di cui al codice di rito sembrerebbe garantire il soddisfacimento di una primaria esigenza del mondo sportivo, ossia quella di conciliare le istanze di giustizia con la celerità delle attività agonistiche ed il rispetto dei tempi di svolgimento di campionati, gare e tornei⁵⁹. È pacifico, infatti, che l'arbitrato consenta, per sua natura, una soluzione molto più rapida rispetto a quella offerta dalla giustizia istituzionalizzata, sia essa statale o sportiva, garantendo in concreto la rapida definizione delle controversie sorte⁶⁰. Inoltre, proprio in virtù delle clausole compromissorie rinvenibili negli statuti delle Federazioni sportive, si evita che il tesserato faccia ricorso alla giustizia ordinaria, fornendo lui un differente e, per l'appunto, più celere mezzo di risoluzione delle controversie.

Perché la procedura di risoluzione di una controversia in materia di Sport sia definita "arbitrato", oltre alla volontà delle parti nella scelta di tale definizione della lite, devono sussistere due condizioni: una legata alle modalità del suo svolgimento, l'altra

⁵⁸ F. Goisis, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007, pp. 317 e ss.

⁵⁹ T.E. Frosini, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010, p. 4.

⁶⁰ *Ibidem* p. 4. La considerazione non proviene solo dalla dottrina, ma, cosa in questo caso ancor più significativa, anche dai pratici del diritto sportivo; si vedano, infatti, le riflessioni della componente della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. L. Vaselli, *Linee essenziali dell'arbitrato sportivo*, in www.altalex.com, 2009, secondo cui «la tempestività nell'emanazione di un lodo arbitrale nel settore sportivo consente infatti di rispettare le naturali regole del gioco sportivo, connotate dalla velocità in sé delle attività agonistiche consistenti nelle puntuali sequenze delle partite di campionato, delle gare e dei tornei in generale; con lo strumento arbitrale si garantisce realmente la celere quanto necessaria definizione della risoluzione delle diverse controversie in ambito sportivo» ed ancora «la rinuncia del ricorso alla giustizia ordinaria ed amministrativa consente il permanere della necessaria condizione di continuità effettiva, tale da rendere possibile che il gioco possa continuare in ogni caso, grazie alla speditezza delle decisioni anche relative a controversie insorte nel corso della stagione sportiva relative a eventi con conseguenze rilevanti verificabili durante le gare o fatti di impedimento con connotazione sia di carattere che economico, oltre che di natura tecnica e organizzativa». In argomento si può solo aggiungere come appaia *ictu oculi* preferibile compromettere in arbitri una querelle sportiva, anziché ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Si faccia il caso di una disputa per l'attribuzione di un titolo sportivo ad un atleta o ad una società; secondo i tempi medi della giustizia statale (italiana), comprendente due gradi di giudizio più l'eventuale ricorso in Cassazione, occorrerebbe attendere almeno dieci anni per conoscere l'esito di una gara o di un campionato.

collegata alla materia su cui essa interviene⁶¹. Alla luce di ciò, di “arbitrato”, in senso proprio, è possibile parlare solamente in relazione a quei procedimenti idonei a svolgere un ruolo rilevante anche ai fini dell’ordinamento statale.

I rimedi offerti dalla Giustizia sportiva federale (di cui al Capitolo V) non possono, invece, assumere una qualificazione in senso arbitrale, in ragione dell’assenza di terzietà rispetto al soggetto di cui sono organi, e ciò in considerazione del fatto che, nonostante la Federazione sia spesso parte della controversia, essa nomina i componenti dei collegi arbitrali⁶². Predetti rimedi potranno pertanto essere definiti solo potenzialmente arbitrali. Questa circostanza si verifica in tutti quei casi che la legge n. 280/2003, all’art. 2, reputa riservati alla Giustizia sportiva⁶³.

In relazione alle precedenti considerazioni, di arbitrato sportivo *stricto sensu*, si potrà parlare, principalmente, con riferimento a controversie “economiche” che mettano in gioco interessi patrimoniali, disponibili dalle parti e legati allo sviluppo della pratica sportiva⁶⁴.

L’individuazione delle materie arbitrabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo deve, quindi, avvenire non solo nel rispetto dei limiti di legge posti dagli artt. 806, primo comma, c.p.c. e 1966, secondo comma, c.c.⁶⁵, che eccettuano l’arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, e dall’art. 113 Cost., da cui si evince

⁶¹ R. Morzenti Pellegrini, *L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007, p. 290.

⁶² L. Colantuoni, *Diritto Sportivo*, Torino, 2009, p. 529.

⁶³ Questa riserva non esclude che la decisione presa dall’organo di giustizia sportiva possa essere “rivista” attraverso una procedura arbitrale, ma significa che la predetta revisione non è idonea a ricevere la sanzione dell’ordinamento statale, in quanto intervenuta su materia per esso “indifferente”.

⁶⁴ Cfr. A. De Silvestri, *Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, pp. 503 e ss.

⁶⁵ L’art. 806, primo comma, c.p.c. prevede che “*Le parti possono far decidere ad arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge*”; l’art 1966, comma 2, c.c. afferma che “*La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti*”.

la non arbitrabilità di controversie concernenti l'attività provvedimento delle autorità sportive, incidente su posizioni di interesse legittimo, ma altresì nel rispetto dei limiti interni (statutari e regolamentari)⁶⁶.

Per quanto riguarda le controversie rilevanti per l'ordinamento generale il rimedio arbitrale dovrà risultare conforme ai principi della disciplina statale. Esso dovrà essere alternativo rispetto alla giurisdizione dello Stato e in tal caso le parti non potranno vedersi preclusa la facoltà di adire l'autorità giudiziaria dal vincolo di giustizia, pena la sua illegittimità costituzionale⁶⁷.

4. Il ricorso alla procedura arbitrale nell'ordinamento sportivo: una scelta obbligata?

Un problema che potrebbe porsi, ogniqualvolta che una fonte esterna predetermini il ricorso all'arbitrato, concerne il carattere volontario o obbligatorio dello stesso⁶⁸. Come si ha avuto modo di vedere in precedenza, l'istituto arbitrale è uno strumento negoziale che sorge dall'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico ai suoi stessi appartenenti, ai quali è consentito di regolare i rapporti che abbiano ad oggetto situazioni giuridiche disponibili, nel modo più conforme ai propri interessi. La

⁶⁶ C. Alvisi, *Le fonti statali dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, 2006, p. 35.

⁶⁷ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 533.

⁶⁸ Ai fini di una migliore comprensione è bene distinguere tra arbitrati c.d. "da legge" e arbitrati obbligatori. Con riferimento a questi ultimi, un orientamento costante della Consulta ne ribadisce il carattere incostituzionale, stante l'infettibilità della giurisdizione, garantita dal combinato disposto degli artt. 24, 102, 103 e 113 Cost. Si veda in proposito, Corte Cost., 9 maggio 1996, n. 152, in *Foro it.*, 1996, p. 1905 con nota di A. Barone; Corte Cost., 23 febbraio 1994, n. 49, in *Giur. it.*, 1994, p. 219. Da ultimo, cfr. anche Corte Cost., 8 giugno 2005, n. 221, in *D&G*, 2005, p. 52, che sottolinea la necessità di assicurare una «*consapevole e libera scelta di tutte le parti della controversia*». Gli arbitrati "da legge", invece, sono ritenuti ammissibili, in quanto traggono origine dalla legge o da altra fonte normativa, che ne disciplinano l'utilizzo, sottoponendo il rimedio arbitrale a una disciplina speciale. Le parti sono, però, libere di decidere se ricorrere o meno al medesimo istituto, eventualmente assumendo *ex ante* un obbligo contrattuale. Sulla distinzione tra arbitrati "da legge" ed arbitrati obbligatori, si vedano A. Briguglio, *Gli arbitrati obbligatori e gli arbitrati da legge*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, pp. 81 e ss.; G. Caia, *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo. I presupposti e le tendenze*, Milano, 1989, pp. 55 e ss.

volontà, o meglio, il consenso delle parti risulta quindi essere un presupposto logico indefettibile per l'impiego di un simile mezzo alternativo di risoluzione delle controversie. Consenso che ovviamente deve essere libero, frutto non solo di una manifestazione di volontà non inficiata da errore, dolo o violenza⁶⁹, ma non coartata *ab origine*.

Per questi motivi non può trovare spazio all'interno del nostro ordinamento il c.d. "arbitrato obbligatorio", ossia quella procedura privata di composizione delle liti che viene prevista dalla legge o da altra fonte eteronoma come unico mezzo di risoluzione di una controversia, con conseguente esclusione di qualsiasi ricorso alla giurisdizione statale. Esso contrasterebbe, inoltre, con il già citato art. 24, comma primo, della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini la possibilità di adire sempre e comunque gli organi giurisdizionali della Repubblica.

Nel sistema sportivo ogni Federazione decide, nell'ambito della propria autonomia statutaria, se inserire o meno una clausola compromissoria nella propria carta fondamentale, per mezzo della quale operare poi un rinvio al sistema "arbitrale" endofederale o a quello amministrato dal C.O.N.I. e dal relativo regolamento di attuazione e le diciture utilizzate ("è possibile", "possono inserire" ecc.) non sembrano propendere per un carattere obbligatorio.

⁶⁹ La rilevanza dei classici vizi del consenso nella validità della scelta effettuata dalle parti di pervenire ad una forma arbitrale di risoluzione della controversia, non deve essere confusa qui con la rilevanza che parte della dottrina attribuisce a dolo, errore e violenza quali situazioni patologiche che possono inficiare il lodo irrituale e renderlo, pertanto, impugnabile. Nel primo caso (convenzione di arbitrato), infatti, si versa in ipotesi di atto meramente negoziale, mentre nel secondo, pur trattandosi di atto anch'esso di natura contrattuale, è presente una disciplina codicistica che indica quali situazioni possano dare luogo ad un vizio e, conseguentemente, ad un'impugnazione (negoziale) del lodo; orbene, una simile disciplina è interpretata da alcuni come "chiusa" (B. Sassani), mentre da altri come "aperta" (G. Verde), cosicché non apparendo esaustiva, lascerebbe rivivere anche i tradizionali vizi dell'atto negoziale. Il dolo, l'errore e la violenza quando, al contrario, accedano all'atto di scelta dell'arbitrato, hanno sempre rilevanza.

Concludendo sul punto, considerata la terminologia impiegata dagli Statuti e dai Regolamenti, può dirsi con un certo grado di certezza che le procedure arbitrali, predisposte in relazione al fenomeno sportivo, non siano affatto imposte da una volontà esterna alle parti del rapporto controverso, ma siano lo strumento attraverso il quale consentire ad affiliati, associati ed atleti una manifestazione di volontà compromissoria, che troverà definitiva espressione, in caso di controversia, con il compimento del primo atto della procedura arbitrale.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, secondo cui *“la clausola compromissoria che impone al soggetto appartenente all’ordinamento federale di adire la procedura arbitrale discende dal contratto associativo, pertanto non può parlarsi di un arbitrato necessario od imposto, per il semplice motivo che riguarda un ordinamento di appartenenza volontaria”*⁷⁰. Sulla scorta di predette decisioni la Corte di Cassazione ha segnalato l’assoluto carattere facoltativo delle procedure arbitrali previste dal mondo dello Sport, basandosi sul presupposto che le clausole definite “compromissorie” dall’ordinamento particolare si fondano *“sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia”*⁷¹.

Il citato orientamento, appare, inoltre, trovare indiretta⁷² e preventiva conferma

⁷⁰ Tar Lazio, Sezione III, sent. n. 4284/2005, in www.giustizia-amministrativa.it. Negli stessi termini, cfr.: Tar Lazio, Sezione III, sent. n. 2571/2005, anch’essa in www.giustizia-amministrativa.it.

⁷¹ Sulla necessità di attribuire all’affiliazione-associazione il significato di implicita accettazione delle clausole compromissorie statutarie sportive, con conseguente esclusione dell’ipotesi di arbitrato obbligatorio, si considerino, *ex plurimis*: Cass., SS.UU., sentenza 23 aprile 2008, n. 10465; Cass., Sez. I, sentenza 27 settembre 2006, n. 21005; Cass., Sez. I, sentenza 28 settembre 2005, n. 18919; Cass., Sez. Lav., sentenza 01 agosto 2003, n. 11751; Cass., Sez. I, sentenza 17 novembre 1999, n. 12728, tutte in www.cortedicassazione.it.

⁷² La finalità della norma è, in realtà, un’altra e, più precisamente, quella di far salvo il ricorso all’arbitrato, quale strumento di deroga e di scelta alternativa alla giurisdizione dello Stato. Sull’argomento si veda A.M. Marzocco, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, p. 21.

nel dato normativo e, più precisamente, nell'art. 3, comma primo, d.l. 220/2003, laddove il Legislatore, dopo aver enunciato il noto criterio di riparto delle "giurisdizioni", fa espressamente salve "in ogni caso" le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai Regolamenti federali.

Si può quindi giungere alla conclusione che sottoscrivendo il modulo di tesseramento o affiliazione, la società, l'atleta o altro sportivo accettano le condizioni generali predisposte nei regolamenti delle federazioni di appartenenza. Tra queste condizioni va annoverata pure la clausola compromissoria (operante il rinvio al sistema di arbitrato amministrato), la cui efficacia è, pertanto, subordinata alla specifica accettazione dello Statuto federale o sociale, all'atto del tesseramento/affiliazione⁷³.

L'efficacia di suddetta clausola si considera operante qualora la procedura arbitrale cui rimanda si profili come strumento alternativo e volontario rispetto al giudizio ordinario e non come rinuncia assoluta ad esso⁷⁴.

La risposta all'iniziale domanda circa l'obbligatorietà del ricorso al sistema arbitrale non può che essere negativa e tendere dunque verso la facoltatività.

5. Il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria nell'ordinamento sportivo

In precedenza si era fatto già riferimento al c.d. "vincolo di giustizia" e alle clausole compromissorie, ora appare necessario affrontare l'argomento in maniera analitica, esaminando questi due istituti che, più di una volta, anche la dottrina stessa ha confuso e usato come sinonimi.

⁷³ Cfr. Cass. civ. sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751, in *D&G*, 2003, p. 103.

⁷⁴ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 300.

Tutte le Federazioni e le Discipline associate ad oggi si sono dotate di un sistema di giustizia autonomo, che appare comunque vincolato all'osservanza dei principi emanati dagli organismi internazionali (C.I.O.) e nazionali (C.O.N.I.).

Al fine di evitare intromissioni statali all'interno della regolamentazione della giustizia sportiva, le Federazioni hanno introdotto nei propri Statuti e Regolamenti il c.d. *vincolo di giustizia*⁷⁵, che non appare improprio considerare quale strumento cardine per la sopravvivenza stessa del fenomeno sportivo.

Premesso che l'applicazione di tale vincolo di giustizia può subire variazioni a seconda delle differenti Federazioni, esso consiste nell'obbligo che ogni tesserato assume, all'atto del tesseramento, di accettare diritti e doveri cristallizzati nelle norme federali, compresa la devoluzione delle controversie inerenti la pretesa violazione della giustizia sportiva stessa⁷⁶. Esso è, cioè, la clausola con la quale «gli affiliati (società e tesserati) si impegnano ad adire per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall'attività sportiva soltanto gli organi federali all'uopo predisposti, con l'esclusione dell'autorità giudiziaria statale, salvo specifica autorizzazione ed a pena di espulsione dalla comunità sportiva»⁷⁷.

Appare evidente la volontà dell'ordinamento settoriale di affermare la propria supremazia su quello statale tramite suddetto vincolo.

Secondo una corrente dottrinale minoritaria, il vincolo di giustizia non può essere considerato una vera e propria clausola compromissoria, poiché la giustizia

⁷⁵ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 517.

⁷⁶ M. Sanino, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, pp. 521-522.

⁷⁷ R. Stincardini, M. Rocchi, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi arbitrali previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, in *Riv. dir. ec. sport.*, vol 4, n. 3, 2008, p. 34.

interna si differenzia dall'arbitrato in modo sostanziale⁷⁸. Innanzitutto è differente la collocazione di tale vincolo rispetto a quella delle clausole compromissorie: il primo si trova in uno statuto, la seconda viene solitamente inserita in uno schema contrattuale. Inoltre, la decisione assunta dagli organi di giustizia sportiva lascia inalterata la riserva statale stabilita all'art. 102 della Costituzione, mancando dei requisiti della definitività ed esecutorietà. Si tratterebbe, quindi, non già di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, bensì di un semplice impegno al rispetto delle pronunce federali, come confermerebbero le sanzioni disciplinari previste in caso di violazioni.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti⁷⁹, invece, qualificano il vincolo di giustizia quale clausola compromissoria, a volte scindendo un contenuto positivo (l'obbligo di devolvere le controversie alla giustizia domestica) da uno negativo (il divieto di devolvere alla giustizia statale le controversie rimesse alla competenza federale).

Infine vi è un'ulteriore e differente lettura del vincolo di giustizia⁸⁰, secondo cui sarebbe possibile distinguere due aree diverse, ma comunque sovrapponibili, di rilevanza per vincolo di giustizia e clausola compromissoria: «il primo obbliga l'associato ad accettare le decisioni degli organi di giustizia federale, la seconda obbliga l'associato a deferire in arbitrato determinate controversie»⁸¹. «Infatti, la clausola compromissoria può “coprire” sia materie interessate dal vincolo sia controversie relative a materie ad esso sottratte. Nel primo caso la clausola rappresenta uno

⁷⁸ Si veda M. Basile, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Milano, 1975, p. 267.

⁷⁹ In dottrina si vedano: D. De Carolis, *Il CONI e le Federazioni nel quadro normativo nazionale*, in *www.giust.it*; C. Punzi, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, p. 237; M. Coccia, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 605. In giurisprudenza si vedano: Cass. sez. un. 24 aprile 2002, n. 6034, in *Foro it.*, 2002, I, p. 2290; Cons. St., sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro it.*, 1996, III, p. 275.

⁸⁰ Si veda A. De Silvestri, *Il diritto dello sport*, Firenze, 2004.

⁸¹ R. Stincardini, M. Rocchi, *op. cit.*, in *Riv. dir. ec. sport.*, vol 4, n. 3, 2008, p. 35.

strumento di individuazione di una forma attraverso la quale la giustizia federale si esercita; nel secondo caso costituisce un mezzo di deferimento ad arbitrato di specifiche controversie, integrando la competenza degli organi di giustizia sportiva e sottraendo alla cognizione dei giudici ordinari l'area da essa limitata»⁸².

A fronte delle suddette interpretazioni dottrinali la qualificazione del vincolo di giustizia come clausola compromissoria, intesa come devoluzione ad arbitri⁸³, appare frutto di un fraintendimento sia sul piano concettuale sia su quello più propriamente giuridico⁸⁴. Sotto quest'ultimo punto di vista, infatti, il passaggio dal vincolo che impone il rispetto della giustizia endoassociativa a quello della clausola compromissoria, che prescrive il deferimento di controversie ad arbitri, non pare potersi manifestare in termini impliciti. L'effettività del primo dei due vincoli, difatti, non dovrebbe essere intesa in maniera assoluta come indipendente dalla sovranità dell'ordinamento statale e dalla relativa impossibilità di sottrazione di talune materie alla giurisdizione dello Stato⁸⁵.

Il sistema della competenza interna alle Federazioni risulta, pertanto, fondato sul vincolo di giustizia, che assegna le controversie in tema di Sport agli organi di giustizia

⁸² R. Persichelli, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 706.

⁸³ L. Fumagalli, *La giustizia sportiva*, in AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004, p. 250, secondo il quale vincolo di giustizia e clausola compromissoria si muovono su piani distinti, sovrapponibili, ma non interamente. La clausola compromissoria può, infatti, coprire sia le materie sottoposte al vincolo di giustizia sia le controversie relative a quelle materie ad esso sottratte; nel primo caso la clausola compromissoria rappresenta «uno strumento di individuazione di una forma attraverso la quale la giustizia federale si esercita», mentre, nel secondo caso, essa costituisce un mezzo di deferimento all'arbitrato di specifiche controversie, integrando, in tal modo, la competenza degli organi di Giustizia sportiva.

⁸⁴ M. Granieri, *Le forme di giustizia sportiva*, in *Giustizia sportiva e arbitrato*, a cura di C. Vaccà, Milano, 2006, p. 88.

⁸⁵ Cfr. G. Vidiri, *Il "caso Catania": i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, pp. 511 e ss., il quale ritiene che i limiti che incontra il «vincolo di giustizia» sono il necessario corollario del carattere originario e sovrano dell'ordinamento statale che non consente sospensioni totali e definitive della giustizia ordinaria.

interna e sulle clausole compromissorie⁸⁶, le quali attribuiscono la competenza a decidere le controversie che non rientrano nella cognizione degli organi federali a collegi arbitrali.

In definitiva, si può tendenzialmente affermare l'operatività del vincolo di giustizia quale norma istitutiva della giurisdizione e, dunque, sarebbe erroneo ricomprendere nella medesima categoria anche quelle norme che prescrivono la competenza residuale di collegi arbitrali per materie esulanti dalla cognizione degli organi di giustizia federale, essendo le clausole compromissorie identificabili come norme di chiusura sulla competenza.

Dopo aver cercato di fare chiarezza sulle aree di competenza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria, la disamina deve incentrarsi sulle finalità degli stessi. Tramite questi strumenti si cerca, infatti, non solo di indirizzare le controversie verso una giustizia domestica, ma anche di creare un sistema specializzato in grado di risolvere le controversie in tempi rapidi ed in maniera efficiente.

Il vincolo di giustizia sembra quindi erigersi come «una vera e propria barriera tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per alcune materie che non possono essere sottratte alla giurisdizione statale»⁸⁷. Una “barriera” che però deve fare i conti, sotto il profilo della legittimità, con la Carta costituzionale e più precisamente con

⁸⁶ R. Morzenti Pellegrini, *op. cit.*, Milano, 2007, p. 306 e ss. L'autore a tal riguardo ricorda come la sovrapposizione terminologica che si è venuta a creare tra la clausola compromissoria statale (prevista e disciplinata dal Codice di procedura civile) e la clausola compromissoria sportiva, prevista dagli statuti delle Federazioni sportive, non deve indurre ad una errata assimilazione dei due istituti che sono e rimangono ben diversi. Egli evidenzia il rapporto che sussiste tra l'ordinamento statale e l'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.. Nel primo caso appare evidente la funzione integrativa e di mera chiusura dell'ordinamento dell'arbitrato, che si presenta come l'unico strumento di risoluzione di determinate controversie; le possibili interferenze dell'ordinamento statale sono escluse a priori, tanto che la mancanza di clausole compromissorie creerebbe un vuoto di competenza nell'ordinamento sportivo, vuoto che sarebbe inevitabilmente colmato dalla competenza statale. Al contrario, l'ordinamento statale prevede un sistema di competenza di per sé completo che, solo in via alternativa, prevede il ricorso all'arbitrato.

⁸⁷ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 524.

la tutela giurisdizionale che essa offre a tutti i cittadini, nonché con i conseguenti limiti al restringimento del diritto alla difesa. Trattandosi, il suddetto vincolo, di una preventiva rinuncia di carattere generale e temporalmente illimitata al diritto di difesa dell'associato, il suo ambito di operatività dovrebbe essere limitato al campo tecnico-sportivo ed a quello dei diritti disponibili.

D'altra parte, non va dimenticato che il tesserato o affiliato è anche soggetto dell'ordinamento statale e, in quanto tale, conserva inalterato il proprio diritto alla tutela giurisdizionale ordinaria, che non può essere compresso dall'adesione all'ordinamento sportivo.

In virtù delle suddette ragioni si è sostenuta la non operatività del vincolo di giustizia sportiva nell'ambito di interessi legittimi⁸⁸ e in materia di diritti soggettivi. Si è negato che Regolamenti e Statuti federali possano derogare alle norme statali in tema di giurisdizione del giudice ordinario, né istituendo una giurisdizione speciale né introducendo un sistema di ricorsi amministrativi condizionanti la proponibilità o procedibilità della domanda giudiziale⁸⁹.

Va aggiunto che, seppur spontaneamente accettate, non sono ritenute valide nemmeno le clausole volte ad impedire il ricorso agli organi di giustizia statali in caso di perdita dello *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo, poiché contrastanti con il principio costituzionale di "irrinunciabilità alla tutela giurisdizionale".

Al contrario, il vincolo *de quo* sarebbe assolutamente legittimo e valido in

⁸⁸ In tal ottica, ad esempio, Cons. St., *cit.*, in *Foro it.*, 1996, III, p. 275, ha ritenuto che le clausole compromissorie contenute negli statuti federali non operano in relazione agli interessi legittimi. In tal senso anche T.A.R. Lazio, sez. III, 18 gennaio 1989, n. 43, in *Riv. dir. sport.*, 1989, p. 326.

⁸⁹ G. Vidiri, *op. cit.*, in *Foro it.*, 1991, III, p. 338.

ambito strettamente tecnico-sportivo⁹⁰ ed in quello dei diritti disponibili. Infatti, tale tipologia di vincolo «*non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell'arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte Cost. n. 1 27/1977)*»⁹¹. Esso comporta la scelta di una modalità di esercizio del diritto alla difesa rientrante all'interno del dettame dell'articolo 24 Cost. e non potrà, quindi, sollevarsi alcuna questione di legittimità costituzionale.

Un'ulteriore problematica attiene alla compatibilità della clausola compromissoria con gli artt. 1341 e 1342 c.c., che nell'ordinamento statale disciplinano le clausole vessatorie.

Il problema nasce in ragione del fatto che suddette norme, in via generale, prescrivono l'inefficacia delle clausole in oggetto se queste non sono state specificatamente approvate per iscritto, ma come è noto tale approvazione, nei rapporti tra gli affiliati, non è presente. In quanto l'obbligo di adire gli arbitri sorge con l'apposizione della firma al modulo di tesseramento o affiliazione.

Tuttavia, secondo i principali orientamenti dottrinali⁹², gli articoli in esame non possono essere applicati all'arbitrato sportivo poiché nel caso di statuti di associazioni o enti collettivi siamo di fronte non a condizioni generali di contratto redatte da uno dei contraenti, ma ad un'adesione delle parti ad un'organizzazione sportiva e all'attuazione dei vincoli conseguenti. Poiché in tale settore manca una contrapposizione di interessi si ricadrebbe piuttosto nell'ambito dei rapporti di collaborazione.

⁹⁰ La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito l'argomento, cfr. T.A.R. Catania, sez. II, ord. 5 giugno 2003, n. 958, in *Foro amm. Tar*, 2004, p. 856.

⁹¹ Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Giust. civ. mass.*, 2005, f. 7/8.

⁹² L. Colantuoni, M. Valcada, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in *L'arbitrato, profili sostanziali*, II, Torino, 1999, pp. 1115 e ss.

Dello stesso avviso è stata la giurisprudenza⁹³, la quale, infatti, ha evidenziato come l'efficacia della clausola compromissoria fosse subordinata al requisito formale della specifica approvazione per iscritto solo laddove essa fosse stata inserita in un contratto a condizioni generali predisposte da un solo contraente o concluso mediante moduli o formulari.

Nonostante quanto esposto in precedenza, è comunque accaduto spesso che numerosi giudici amministrativi, sfruttando il “grimaldello” della c.d. *valenza pubblicistica* di cui all'art.15, comma 1, d.lgs. n. 242/1999, nonché l'elemento delle “conseguenze patrimoniali”, si siano attribuiti la giurisdizione in controversie, anche dilettantistiche, ove di interessi legittimi non vi era neppure la minima traccia⁹⁴. A questo sempre più frequente intervento dell'autorità giurisdizionale si è aggiunta la crescente tendenza del giudice statale «a rimuovere il provvedimento adottato dagli organi di Giustizia Sportiva, sovrapponendosi alle decisioni adottate dai competenti organi federali»⁹⁵.

La reazione della Giustizia sportiva a suddette “invasioni” si è spinta fino al sostenimento che, in considerazione dell'autonomia degli ordinamenti giuridici sportivi, le pronunce adottate dalle autorità dello Stato non possano spiegare automatica efficacia all'interno degli stessi. Ciò avrebbe comportato la libertà degli organi federali a non conformarsi a quanto previsto da sentenze statali, anche qualora esse fossero emesse dalle massime autorità (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione)⁹⁶.

⁹³ Cass. 9 aprile 1993, n. 4351, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 484.

⁹⁴ A. De Silvestri, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, in *www.giustiziasportiva.it*, n.3, 2007, p. 74.

⁹⁵ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 525.

⁹⁶ Cfr. Tribunale nazionale d'appello CSAI 12 luglio 1996, n. 62, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 233, con nota di L. Nella. La decisione è degna di segnalazione in quanto, oltre ad attribuire agli ordinamenti giuridici sportivi il

In conclusione, nonostante gli accennati profili di discussa legittimità, il vincolo di giustizia ha “svolto” egregiamente il proprio dovere, dimostrandosi un formidabile deterrente alla presentazione di ricorsi extrafederali al fine di ottenere la risoluzione delle controversie interne. Ciò anche alla luce di quanto recepito della legge 17 ottobre 2003, n. 280, la quale (come già ampiamente discusso al Capitolo IV) ha riconosciuto formalmente l'autonomia dell'ordinamento sportivo, delimitandola, allo stesso tempo, nella sfera delle materie irrilevanti per l'ordinamento statale⁹⁷. Essa pare aver, inoltre, riconosciuto la meritevolezza di tutela delle clausole contenenti il c.d. “vincolo di giustizia”, ove le stesse si atteggiino come prescrizioni che impongono agli associati di devolvere, anzitutto, agli organi interni le controversie riguardanti l'applicazione delle norme interne, siano esse di natura organizzativa, economica, tecnica o disciplinare.

6. La qualificazione dell'arbitrato sportivo

Al fine di effettuare un corretto inquadramento dell'istituto arbitrale all'interno dell'ordinamento sportivo, è fondamentale stabilirne la natura. Il problema della ritualità o irritualità dell'arbitrato sportivo ha interessato gli studiosi proprio per i riflessi che può avere sulla compatibilità del sistema della Giustizia sportiva con

carattere dell'autonomia, prospetta la possibilità di intravedere all'interno del sistema di giustizia sportiva il carattere della sovranità costantemente negato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si è occupata delle controversie sportive.

⁹⁷ Il legislatore ha, per un verso, definitivamente sancito la giurisdizione dell'ordinamento sportivo (e la legittima operatività del vincolo di giustizia) in ordine alle questioni inerenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e delle sue articolazioni, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni, sempre che esse non determinino una sostanziale lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi (art. 2, L.n. 280/2003); per altro verso, il legislatore ha riservato all'ordinamento statale (una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e fermo restando l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie riguardanti i provvedimenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive e, in ogni caso, le questioni relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti (art. 3, L.n. 280/2003).

l'ordinamento statale⁹⁸.

Inizialmente la dottrina⁹⁹ propendeva per l'irritualità dell'arbitrato, osservando che essendoci l'obbligo di deposito presso un tribunale di un eventuale lodo rituale, esso sarebbe dovuto "uscire" dal sistema sportivo, e dunque pareva preferibile, ai fini di un'esigenza autonomistica, qualificare tale lodo come irrituale¹⁰⁰.

Ciò è evidente soprattutto per le controversie riguardanti materie coperte dal vincolo di giustizia e, come tali, riservate ai soli organi giudiziari domestici che, pur trovando composizione in un primo momento all'interno del fenomeno sportivo (grazie all'attuazione della clausola compromissoria prevista in un determinato Statuto o Regolamento federale), finirebbero inevitabilmente per essere riproposte in seconda battuta dinanzi ad un organo giurisdizionale statale, il quale sulle stesse non potrebbe avere, per scelta del Legislatore, alcuna autorità cognitiva e decisionale. Tutto questo porterebbe alla conseguenza che, nonostante la dichiarazione d'incompetenza giurisdizionale del giudice statale (sempreché non si verifichi l'ipotesi in cui il giudice erroneamente radichi presso di sé la competenza), la questione "riservata" sarebbe comunque uscita dall'ordinamento particolare, violando il vincolo di giustizia ed integrando le ipotesi sanzionatorie tradizionalmente previste dagli Statuti e dai Regolamenti delle varie Federazioni e Discipline associate.

A confortare la qualifica di arbitrato irrituale concorrevano poi: una decisione, di dieci anni fa, della Suprema Corte di Cassazione (la n. 12728 del 17 novembre 1999¹⁰¹); i "Principi di giustizia sportiva" deliberati dal CONI nel 2007, che parlavano, all'art. 6,

⁹⁸ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 530.

⁹⁹ Su tutti, F.P. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

¹⁰⁰ Obbligo che non si presenta nel caso del lodo irrituale poiché la controversia viene definita, in deroga all'art. 824*bis* c.p.c., mediante determinazione contrattuale.

¹⁰¹ Cass. 17 novembre 1999, n. 12728, in Cons. Stato, 1999, II, p. 479.

di “*clausole per arbitrato libero o irrituale*”; il Regolamento dell’allora Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport (C.C.A.S.) deliberato nel 2005, all’art. 8, comma 7 (“*La procedura arbitrale di cui al presente Regolamento ha natura irrituale. Gli arbitri decidono applicando le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale*”); la giurisprudenza della stessa C.C.A.S., che riconosceva in irrituale il suo pronunciamento di lodo¹⁰².

Il lodo della C.C.A.S. era quindi considerato, senza particolari dubbi, come “irrituale”, *melius* contrattuale, quindi un prodotto di autonomia in funzione di giustizia. La questione sulla specificità del lodo arbitrale sportivo scontava, inoltre, una presa di posizione netta da parte del giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, infatti, a proposito del controllo del lodo quale provvedimento finale dell’*iter* procedurale segnato dall’ordinamento sportivo, aveva deciso, a partire dalla sentenza n. 5025 del 2004¹⁰³, che quel provvedimento non fosse un vero e proprio lodo arbitrale, ma piuttosto un atto amministrativo, e, pertanto, riconducibile alle Federazioni e al C.O.N.I.: si trattava, dunque, di attività amministrativa in forma arbitrale, anch’essa soggetta allo scrutinio del giudice. Come è stato scritto, in termini condivisibili, «si tratta di scelte ermeneutiche assai discutibili, come risulta evidente quando solo si pensi che, in difetto di gravame, il lodo varrebbe come provvedimento di natura privata e negoziale, riferibile direttamente alle parti, mentre assumerebbe natura di atto amministrativo nel

¹⁰² Si vedano, tra gli altri, il lodo A.C. Perugia SpA vs. FIGC e Parma A.C. SpA del 5 agosto 2004 (Collegio: Ronzani Pres., Napolitano, Piazza) consultabile nel sito: www.coni.it, laddove veniva messo in evidenza, in particolare, il passaggio dall’arbitrato rituale a quello irrituale in virtù della modifica regolamentare della C.C.A.S. In dottrina, v. F. Goisis, *Il lodo arbitrale (irrituale) della Camera di conciliazione e arbitrato Coni e la giurisdizione amministrativa*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2005, pp. 960 e ss.; L. Ferrara, *L’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in *Foro amministrativo-Consiglio di Stato*, 2005, pp. 1233 e ss.; C. Corbi, *La giustizia sportiva c.d. “tecnica” tra arbitrato irrituale e litisconsorzio necessario*, in *Rivista dell’Arbitrato*, 2009, pp. 366 e ss.

¹⁰³ Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025, in *Foro amm.* 2004, p. 2243.

caso di ricorso al T.A.R. [...]. È tuttavia lecito dubitare che il T.A.R. sia davvero l'organo più adatto ad esercitare il controllo, e ancor più dubitare che, per ottenerlo basti evocare il solo pericolo di danni patrimoniali come conseguenza delle pronunce di colpevolezza»¹⁰⁴.

Sulla natura del lodo arbitrale sportivo si può parlare di un prima e di un dopo. Successivamente infatti, il passaggio dalla C.C.A.S. al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (T.N.A.S.) ha portato la dottrina a rivalutare la natura giuridica dell'arbitrato sportivo inquadrandolo in un'ottica rituale e ammettendo la qualifica di vero e proprio organo arbitrale (riconoscibile come tale anche dall'ordinamento generale) in virtù delle peculiarità che il T.N.A.S. presenta e che saranno trattate nei successivi capitoli. L'abolizione di questo Tribunale in seguito alla recentissima riforma del giugno scorso rimetterà in discussione la possibilità di parlare di arbitrato rituale, data l'assenza ad ora di un organo con le stesse caratteristiche del T.N.A.S..

7. Le tipologie di arbitrato endofederale

Ai fini di una maggiore chiarezza e coerenza con quanto esposto dalla presente ricerca, la Federazione di riferimento continuerà ad essere la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Va innanzitutto ricordato che l'autonomia organizzativa riconosciuta ai singoli enti dell'ordinamento giuridico consente a questi ultimi di poter regolare le loro istituzioni ed attività interne perfino in deroga alle norme generali ed astratte dello Stato, purché la loro disciplina risulti rispettosa del paradigma normativo di riferimento

¹⁰⁴ V. Vigoriti, *Considerazioni sulla giustizia sportiva alla luce delle recenti vicende calcistiche*, nel sito www.judicium.it (13.12.2006). Si veda altresì P. Marchetto, *La natura del lodo sportivo alla luce della decisione del Consiglio di Stato, 9 febbraio 2006, n. 527*, nel sito www.giustamm.it (9.11.2006).

(L. n. 280/2003) ovvero non sia in contrasto con i principi fondamentali della Repubblica. Quanto appena affermato vale, a maggior ragione, per quegli enti che siano parte di un ordinamento giuridico speciale cui quello generale riconosce piena autonomia, come accade per l'ordinamento sportivo.

Un tale effetto nei rapporti tra ordinamento generale e micro-ordinamenti, tra cui proprio quello sportivo, può prodursi, anche intendendo l'autonomia in senso non necessariamente positivo: l'auto-organizzazione, così come l'autonormazione e l'autodichia, possono trovare un riconoscimento da parte dell'ente "sovraordinato" anche qualora l'ente "sottoordinato" risultasse irrilevante agli occhi del primo. In altri termini, l'autonomia riconosciuta dallo Stato al fenomeno sportivo potrebbe non essere stata una manifestazione di un *favor* dettata dalla volontà di "delegare" il controllo su di una parte di ordinamento comunque importante per la Repubblica, bensì la conseguenza di un sostanziale disinteresse dello Stato per alcuni aspetti del mondo dello Sport¹⁰⁵ (in tal senso si può spiegare la limitazione legislativa delle questioni coperte dal vincolo di giustizia *ex art. 2*, comma 1, lett. a) e b) D.L. 220/2003).

Tornando all'oggetto del presente capitolo, l'esame dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della F.I.G.C. fa emergere l'esistenza di varie tipologie di arbitrato, rituale, libero, di diritto e di equità. Avendo presente la varietà e molteplicità di clausole compromissorie, un efficace elemento di distinzione e classificazione sembra essere il criterio di riparto tra "giurisdizioni" elaborato dal Legislatore con la L. n. 280/2003, cioè in virtù del carattere alternativo/derogatorio rispetto agli organi giurisdizionali istituzionali (statali e sportivi) che il giudizio arbitrale sportivo dovrebbe

¹⁰⁵ F.P. Luiso, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010; A.M. Marzocco, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

avere, laddove, come questa ricerca ritiene, questo risultasse riconducibile alla fattispecie astratta dell'art. 806 c.p.c.. In considerazione del predetto parametro legale, perciò, possono distinguersi differenti categorie, in parte afferenti ad un determinato gruppo di questioni e, conseguentemente, ad una specifica giurisdizione (Autorità Giudiziaria ordinaria, Giudice amministrativo e c.d. "Giustizia sportiva").

Prima di passare in rassegna questi istituti bisogna dare loro una definizione, infatti la dizione "Collegio Arbitrale" è molto specifica e indica gli organi istituiti presso le Leghe o F.S.N. che svolgono funzione giurisdizionale e che sono previsti negli Statuti Federali o negli Accordi Collettivi di categoria e nei singoli contratti di prestazione sportiva¹⁰⁶.

Per quanto concerne le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, atleti, tesserati ed associati e dunque, in quanto tali, attribuite *ex art. 3 D.L. 220/2003* alla cognizione del giudice ordinario, possono individuarsi:

- le clausole compromissorie contenute nei singoli contratti di lavoro sportivo *ex art. 4 Legge 91/1981*¹⁰⁷.

Nonostante il predetto articolo, al comma 5, non precludesse l'affidamento del contenzioso derivante dal contratto a Collegi arbitrali nominati *ad hoc*, la F.I.G.C., grazie ad un largo uso della contrazione collettiva, finì per istituire un arbitrato amministrato, incentrato sulla costituzione di collegi permanenti presso

¹⁰⁶ M. Grassani, *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Torino, 2008, p. 99.

¹⁰⁷ Secondo quanto disposto dalla L. n. 91/1981 all'art. 4, i tesserati stipulano con le società contratti-tipo che, conformemente agli Accordi Collettivi che le associazioni di categoria (Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori Calcio) sottoscrivono con le Leghe professionistiche (Lega Nazionale Professionisti A-B e Lega Pro), prevedono, appunto, l'arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte tra società sportiva e lo sportivo.

le due Leghe professionistiche e sulla previsione di appositi regolamenti di procedura.

L'arbitrato in questione si svolge appunto a Milano per quanto riguarda la L.N.P. A (fino al valore di euro cinquantamila la sede stabilita è Roma) - B e a Firenze per la Lega Pro¹⁰⁸.

Il presupposto fondamentale per l'accesso alla tutela attraverso il collegio è che entrambe le parti siano legate all'ordinamento sportivo (affiliazione per le società, tesseramento per i giocatori).

Dal punto di vista procedimentale, il regolamento arbitrale prevede due diversi tipi di procedimento: quello ordinario e quello d'urgenza. Il procedimento ordinario viene introdotto con un ricorso sottoscritto, contenente l'esposizione delle proprie richieste e la nomina dell'arbitro (scelto tra una lista di nominativi¹⁰⁹), che viene inviato sia al Collegio Arbitrale competente sia a controparte.

Gli arbitri designati devono far pervenire la loro accettazione alla Segreteria entro tre giorni dalla comunicazione della nomina e rispondono della loro opera sia sul piano penale sia su quello patrimoniale e civile. Nel frattempo la parte chiamata in giudizio deve, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, presentare la memoria difensiva.

Una volta Costituito il Collegio Arbitrale, inizia la fase procedimentale vera e

¹⁰⁸ Per individuare il collegio competente si guarda alla serie di appartenenza della società al momento della proposizione della domanda.

¹⁰⁹ I Collegi sono formati da tre arbitri di cui due designati da ciascuna parte e scelti all'interno di liste prestabilite, mentre il terzo, con funzione di Presidente, è scelto da un apposito elenco depositato presso la F.I.G.C. con sorteggio. Se la parte resistente (o entrambe le parti) non nomina il proprio arbitro vi provvede il Presidente di Lega competente o quello dell'A.I.C..

propria: il presidente fissa la data della riunione per l'audizione delle parti, durante la quale verrà esperito un preventivo tentativo di conciliazione. In caso di esito positivo, il contenuto della conciliazione sarà vincolante per le parti. In caso di esito negativo, il Collegio o si pronuncia subito nel merito o procede alla fase istruttoria. Terminata la fase di istruttoria e di discussione, il Collegio emette il lodo con relativa motivazione.

Per quanto riguarda invece il procedimento d'urgenza bisogna subito precisare che è possibile ricorrervi solo per certe materie. In particolare si richiede tale procedura speciale nei casi di applicazione di multe da parte della società ai propri tesserati, di esclusione dagli allenamenti o di riduzione della retribuzione.

I collegi arbitrali in esame possono essere considerati organi di giustizia esterni all'ordinamento sportivo?¹¹⁰ La risposta positiva al superiore quesito postula la previa verifica della terzietà, imparzialità ed indipendenza dell'organo giudicante. Tali Collegi Arbitrali costituiscono una vera e propria figura di arbitrato amministrato, le cui regole di funzionamento sono disciplinate dall'art. 832 c.p.c.. Alla luce di quanto sopra, si può quindi con agevole certezza affermare che le procedure previste dai regolamenti con riferimento all'arbitrato di lavoro sportivo possano astrattamente dar vita ad un lodo arbitrale che, in analogia con quanto disposto dagli artt. 412, 412 *ter* e 412 *quater* c.p.c, appare avere oggi indiscussa natura irrituale¹¹¹, con l'ulteriore precisazione che esso potrà essere impugnato al pari di quanto previsto per i lodi aventi ad oggetto

¹¹⁰ V. Vigoriti, *op. cit.*, in www.judicum.it.

¹¹¹ Cass. civ., Sez. lav., 6 aprile 1990, n. 2889, in *Rivista dell'arbitrato*, 1991, p. 267.

questioni giuslavoristiche¹¹².

- le clausole compromissorie contenute negli atti di incarico degli agenti procuratori degli sportivi.

Il riferimento è ad una serie di previsioni contenute nei contratti di ingaggio stipulati tra atleti e propri procuratori, in cui il fenomeno sportivo fa solo da sfondo ad un rapporto prettamente privatistico, in buona sostanza assimilabile a quello che nell'ordinamento generale potrebbe aversi tra rappresentante e rappresentato ovvero tra mandante e mandatario. In tale ambito si ricorda la clausola compromissoria di cui all'art. 24 del Regolamento Agenti Calciatori¹¹³ per le controversie internazionali relative all'attività di Agente.

Con riguardo all'ambito delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice statale in generale (giudice ordinario e giudice amministrativo), si ha:

- la clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.¹¹⁴.

¹¹² V. Vigoriti, *L'impugnazione dei lodi del lavoro sportivo*, in *Diritto processuale civile – Arbitrato del lavoro sportivo*, 2007, p. 963.

¹¹³ Art. 24 del Regolamento Agenti Calciatori: “1. In caso di controversie internazionali relative all'attività di Agente, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA.

2. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA ovvero il giudice unico (se competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA.

3. La Commissione per lo Statuto dei Calciatori o il giudice unico (se competente) non possono avviare un procedimento disciplinare se sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia o se sono trascorsi più di sei mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'Agente coinvolto. La prescrizione è rilevabile d'ufficio.

4. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all'attività di Agente sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA e la Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA.”

¹¹⁴ L'art 30, comma 3, del nuovo Statuto della F.I.G.C. recita: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da

Trattasi di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale amministrato dal C.O.N.I., la quale indica in modo espresso e specifico le classi di *res controversae* non sottoponibili alla procedura arbitrale in argomento: *“Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell’art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne”*.

In virtù della possibilità per le parti della controversia sportiva di ricorrere al giudice statale per l’annullamento del lodo, appare necessario ricondurre all’alveo delle questioni da escludere anche quelle aventi rilevanza meramente interna, ossia quelle coperte dal vincolo di giustizia, in quanto la possibilità da parte della F.I.G.C. di autorizzare il ricorso al giudice statale anche in tali casi, deve

regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne”.

considerarsi assolutamente eccezionale (lo Statuto parla infatti di: “*gravi ragioni di opportunità*”¹¹⁵).

Infine, per quanto attiene alle controversie con sola rilevanza interna per l’ordinamento sportivo si ha:

- la clausola compromissoria contenuta nel “*Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA*” della F.I.G.C.. Si tratta, ancora una volta, di una clausola per arbitrato libero, con cui viene incaricata l’Alta Corte di Giustizia sportiva di dirimere le controversie sull’applicazione-interpretazione del manuale e le dispute in materia di provvedimenti di diniego di licenza.

Tuttavia l’organo predetto è stato abolito dal nuovo Statuto del C.O.N.I., pertanto si attende l’adeguamento anche del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA.

¹¹⁵ Art. 30, comma 4, del nuovo Statuto della F.I.G.C.: “*Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. [...]*”.

CAPITOLO VII

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO IL C.O.N.I.: IL PRIMA E IL DOPO LA RIFORMA DEL 2014

SOMMARIO: 1. L'esigenza di istituire una giustizia esofederale; 2. L'Alta Corte di giustizia sportiva; 3. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 3.1. Il passaggio dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport al T.N.A.S.; 3.2. Il difficile inquadramento del ruolo del T.N.A.S.: tra Giustizia sportiva ed arbitrato statale; 4. Il procedimento innanzi al T.N.A.S.; 5. Sulla natura del giudizio emesso dal T.N.A.S.; 6. L'ultima riforma degli organi di Giustizia sportiva istituiti presso il C.O.N.I.; 6.1. Il Collegio di Garanzia dello Sport; 6.2. Il procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; 6.3. Collegio di Garanzia dello Sport e Corte suprema di cassazione: paragone sostenibile?; 6.4. La Procura Generale dello Sport.

1. L'esigenza di istituire una giustizia esofederale

Dall'analisi effettuata nei paragrafi precedenti era già emersa l'esigenza dell'ordinamento sportivo di poter risolvere le controversie insorte al proprio interno, attraverso strumenti collocati nel contesto della sua organizzazione.

Tuttavia le controversie sportive presentano caratteri eterogenei tali, in certi casi, da non consentire un'adeguata soluzione nell'ambito dell'ordinamento particolare.

Questa consapevolezza spinse il legislatore sportivo a predisporre meccanismi di soluzione delle controversie che fossero estranei ai singoli ordinamenti federali, conformi ai principi del giusto processo ed al contempo saldamente ancorati al mondo

dello Sport. L'obiettivo era ridurre il ricorso alla giustizia dello Stato, perciò il legislatore istituì presso il C.O.N.I. un sistema di giustizia ed arbitrato, imperniato, in una prima fase, sulla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport¹.

Il C.O.N.I. con l'art. 12 dello Statuto (ma anche con i successivi artt. 12*bis* e 12*ter*) si ispirò al modello del Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna (T.A.S.)².

Il vecchio art. 8 del Regolamento della C.C.A.S. subordinava l'esercizio delle funzioni camerali al rispetto di una serie di condizioni, da cui si desumeva il carattere arbitrale di tale procedura, che nelle intenzioni del C.O.N.I. avrebbe dovuto rappresentare un meccanismo di chiusura dell'ordinamento sportivo nonché uno strumento di raccordo tra lo stesso e l'ordinamento statale. Nello specifico, la richiesta del previo esaurimento dei ricorsi interni alla Federazione, l'esclusione delle controversie che la legge collocava nell'area dell'irrilevanza e di quelle per le quali risultavano istituiti appositi procedimenti arbitrali, e infine l'espressa indicazione del carattere irrituale erano lo specchio di un procedimento arbitrale esterno ai meccanismi di giustizia sportiva e alternativo rispetto alla giustizia ordinaria³.

Successivamente, nel 2008, venne varato un nuovo Statuto del C.O.N.I., adottato dal Consiglio Nazionale il 26 febbraio ed approvato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile dello stesso anno⁴. Con l'introduzione in questo

¹ Originariamente l'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., ai sensi del d.lgs. 242/1999, deliberato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. del 15 novembre 2000, così disponeva: "E' istituita presso il CONI una Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport disciplinata da un regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. (...)".

² M. Sanino, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, p. 560; L. Fumagalli, *Il Tribunale arbitrale dello sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, pp. 715 e ss.

³ A. Merone, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in *www.sportform.it*.

⁴ V. Vigoriti, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, in *Riv. arb.*, 2009, pp. 403 e ss.

Statuto degli artt. 12*bis* e 12*ter* e la modifica dell'art. 12⁵ la C.C.A.S. fu soppressa e sostituita da due nuovi distinti organi: l'Alta Corte di giustizia sportiva ed il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (T.N.A.S.).

Sulla base del disegno riformatore, l'Alta Corte, *ex art. 12bis* dello Statuto del C.O.N.I., avrebbe costituito l'ultimo grado della Giustizia sportiva per le controversie “*di notevole rilevanza*”⁶ per l'ordinamento sportivo assumendo un ruolo di “chiusura del sistema” giudiziario sportivo.

Il T.N.A.S. avrebbe avuto, invece, competenza arbitrale sulle controversie che contrapponevano una Federazione sportiva nazionale a soggetti tesserati, affiliati o licenziati, a condizione che fossero esauriti i ricorsi interni alla Federazione stessa.

I sopracitati organi svolgevano la propria funzione sulla base di specifici regolamenti: il codice dell'Alta Corte di giustizia sportiva e il codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S., approvati dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008.

Il legislatore sportivo, mantenendo inalterata la *ratio* dell'art. 12 dello Statuto C.O.N.I., realizzò dunque un vero e proprio doppio binario: da un lato il ricorso all'Alta Corte che si concludeva con una decisione che, nei casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, poteva assumere la natura di provvedimento amministrativo, dall'altro, in via alternativa, il ricorso alla giustizia arbitrale che terminava con una decisione qualificata espressamente dall'allora art. 12*ter* dello Statuto C.O.N.I. come

⁵ L'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. recitava: “1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti”.

⁶ Art. 12*bis* dello Statuto del C.O.N.I. 2008.

“lodo”⁷.

2. L'Alta Corte di giustizia sportiva

Gli artt. 12 e 12bis⁸ dello Statuto C.O.N.I. del 2008 prevedevano l'istituzione dell'Alta Corte di giustizia sportiva, organo cui erano deferite funzioni giudicanti e consultive, svolte in piena autonomia ed indipendenza, secondo quanto disposto nel Codice dell'Alta Corte di giustizia sportiva.

Alle due funzioni citate se ne deve aggiungere una terza: l'Alta Corte, infatti, aveva anche compiti di governo del sistema complessivo di giustizia ed arbitrato istituito presso il C.O.N.I. attribuitile al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del sistema. In virtù di quanto appena sottolineato essa (*ex art.12bis*, comma 4, Statuto C.O.N.I.) emanava le norme volte a regolare, sul piano procedurale

⁷ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 561.

⁸ L'art. 12bis dello Statuto C.O.N.I. 2008 recitava: “1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.

2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.

3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.

4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e i diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.

5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.”.

concreto, i meccanismi attraverso i quali si attuavano i giudizi arbitrali presso il T.N.A.S.⁹.

L'art. 12*bis* dello Statuto C.O.N.I. del 2008 assegnava all'Alta Corte una posizione apicale nel sistema della Giustizia sportiva italiana, tanto che tutti gli altri organi di giustizia sportiva avrebbero dovuto tenere in massimo conto il principio di diritto posto a base della decisione della Corte stessa e che andava a definire la controversia¹⁰.

Il procedimento che si svolgeva dinanzi a tale organo non aveva né la natura né le scansioni dell'arbitrato, ma si trattava di un'impugnazione delle decisioni emesse dai vari organi di giustizia delle federazioni, tanto che i ricorsi erano diretti alla riforma della decisione gravata e dovevano essere proposti con necessario riferimento agli eventuali vizi ed errori contenuti nella pronuncia censurata.

Non vi erano restrizioni alla deducibilità dei vizi, che potevano essere di fatto e di giudizio, con assimilazione all'appello civile più che all'impugnazione di atti amministrativi, ma, ai fini dell'ammissibilità del ricorso presso l'Alta Corte, era necessario il rispetto di alcuni requisiti.

Il primo concerneva l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dal sistema di giustizia interno alle federazioni di appartenenza, ed era pregiudiziale anche per l'impugnazione di fronte al Tribunale (art. 1, comma 3, Codice dell'Alta Corte).

Il secondo requisito si rinveniva nell'indisponibilità del diritto in contesa secondo il combinato disposto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 280/2003, dall'art. 12 e 12*bis*

⁹ Allo stesso modo, spettava all'Alta Corte formare la lista di esperti dalla quale dovevano essere tratti gli arbitri del T.N.A.S. (art. 12*ter*, comma 5, Statuto C.O.N.I. 2008).

¹⁰ Sul tema si veda M. Rubino Sammartano, *Il diritto dell'arbitrato*, tomo II, VI ed., Padova, 2006.

dello Statuto del C.O.N.I. e dall'art.1 del Codice dell'Alta Corte di giustizia¹¹.

Infine, vi era un'ulteriore condizione di procedibilità da soddisfare, che, per la sua peculiarità andava a costituire un vero e proprio *unicum* all'interno del panorama sportivo nazionale¹². Essa era prevista dal secondo comma dell'art. 12*bis* dello Statuto del C.O.N.I. e prevedeva che la Corte stessa riconoscesse la notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame.

Questi ultimi due requisiti avrebbero potuto condurre ad un ampliamento smisurato dell'ambito della cognizione dell'Alta Corte. Al fine di porre un freno, il legislatore aveva quindi espressamente indicato le controversie sottratte alla cognizione della stessa: si trattava delle controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie e le sospensioni di minore entità, delle controversie in materia di doping nonché di quelle aventi ad oggetto una pronuncia della Giunta Nazionale del C.O.N.I. su ricorsi in materia di revoca o diniego di affiliazione di società sportive.

Ciò premesso, il ricorso all'Alta Corte era proposto con atto notificato al resistente, ad eventuali contro interessati e alla Federazione di appartenenza (se diversa dalla parte resistente) entro trenta giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato¹³.

La parte intimata doveva, invece, costituirsi entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Con specifico riferimento, poi, alle norme afferenti allo svolgimento del giudizio innanzi all'Alta Corte, si ricorda che potevano essere utilizzate le prove raccolte davanti agli organi di giustizia federale e depositate dalle parti presso la Corte stessa.

¹¹ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 573.

¹² *Ibidem*, p. 573.

¹³ Il ricorrente doveva, obbligatoriamente, munirsi di un difensore tecnico per poter stare in giudizio.

Il Presidente, quando riteneva che la controversia fosse matura per la decisione, con almeno dieci giorni di preavviso alle parti, fissava l'udienza di discussione, ove le parti potevano difendersi oralmente e presentare memorie.

Il procedimento terminava con una pronuncia qualificata come "decisione". La pronuncia, inevitabilmente, valeva come atto amministrativo in forma arbitrale ed era impugnabile di fronte al Giudice statale (T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato)¹⁴.

Va menzionata anche la competenza dell'Alta Corte, ai sensi dell'art 29 del codice T.N.A.S.¹⁵, circa l'adempimento delle pronunce arbitrali rimaste ineseguite: decorsi trenta giorni dal ricevimento del lodo dalla parte tenuta all'adempimento, qualora il lodo fosse risultato ancora ineseguito, l'interessato poteva, finché fosse sussistito un interesse all'esecuzione, proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della pronuncia arbitrale.

¹⁴ Ciò significava che dopo i (più o meno tradizionali) due gradi di giurisdizione federale, e dopo il giudizio dell'Alta Corte, il soccombente che non fosse persuaso delle ragioni contrarie, e che non si fosse fatto vincere dalla rassegnazione, poteva ancora sollecitare due giudizi, questa volta in sede statale.

¹⁵ Art. 29 codice T.N.A.S.: "1. *Decorsi trenta giorni dal ricevimento del lodo dalla parte tenuta all'adempimento, qualora il lodo risulti ancora ineseguito, l'interessato può, finché sussiste un interesse all'esecuzione, proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della pronuncia arbitrale.*
2. *Il ricorso è depositato presso la Segreteria dell'Alta Corte, che provvede all'immediata trasmissione di copia del ricorso e della eventuale documentazione ad esso allegata alla parte tenuta all'adempimento. La Segreteria dell'Alta Corte dà comunicazione, con l'allegata copia del ricorso, anche al CONI, alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva competenti.*
3. *La parte intimata, il CONI, la Federazione, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva competente possono depositare osservazioni ed eventuali documenti entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e degli atti ad esso allegati.*
4. *Decorso il termine di cui al precedente comma il Presidente dell'Alta Corte fissa la camera di consiglio nella quale sono uditi i difensori delle parti che possono presentare scritti difensivi entro il termine di tre giorni lavorativi precedenti la data fissata per la camera di consiglio.*
5. *Salvo quanto diversamente disposto, si applicano alla procedura le norme concernenti il giudizio innanzi all'Alta Corte per l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alla decisione.*
6. *L'Alta Corte si pronuncia, di norma, con decisione in forma semplificata e in caso di accoglimento può nominare un commissario ad acta per gli adempimenti o demandare la nomina del commissario al CONI, alla Federazione, alla Disciplina sportiva associata, all'Ente di promozione sportiva competente.*
7. *La proposizione del ricorso e la decisione dell'Alta Corte non pregiudicano l'esercizio degli autonomi poteri anche in sede disciplinare e di vigilanza dei competenti organi del CONI, delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva".*

Sino ad ora l'analisi è stata limitata alla funzione giurisdizionale dell'Alta Corte, ma ad essa il legislatore aveva conferito anche una funzione consultiva e nomofilattica. Siffatta funzione poteva essere esercitata su richiesta presentata dal C.O.N.I. o da una Federazione sportiva, tramite il C.O.N.I., e si esplicava attraverso l'adozione di pareri non vincolanti.

Il parere poteva essere richiesto in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva e di quelle concernenti una controversia in atto, per la quale fosse stata pendente una procedura davanti ad un organo di Giustizia sportiva o in ordine alla quale vi fosse stata la possibilità di proporre ricorso all'Alta Corte. Erano escluse anche le questioni attinenti controversie in merito alle quali vi fosse già stata una pronuncia dell'Alta Corte con indicazione dei principi di diritto, salvo che la richiesta avesse riguardato problemi circa la sua applicazione.

L'autorevolezza del parere era garantita dalla posizione di vertice nel sistema della Giustizia sportiva nazionale attribuita all'ente che lo rendeva.

3. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport

Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (T.N.A.S.) era stato creato quale istituzione autonoma e indipendente rispetto al C.O.N.I., anche se il suo funzionamento era comunque regolato da un articolo (12ter)¹⁶ contenuto nello Statuto del Comitato

¹⁶ L'art. 12ter dello Statuto C.O.N.I. 2008 recitava: “1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

Olimpico nazionale. Esso, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, in conformità agli accordi degli associati¹⁷, aveva competenza sulle controversie che contrapponevano una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati¹⁸, a condizione che fossero stati preventivamente esauriti i

2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.

3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.

4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.

5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.

7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricasazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale".

¹⁷ Si trattava, pertanto, di un arbitrato non obbligatorio, nel senso che la decisione di inserire o meno la clausola compromissoria nel proprio Statuto era rimessa a ciascuna Federazione sportiva. Sulla volontarietà dell'adesione alla clausola compromissoria, quale conseguenza della spontanea adesione alla Federazione, si veda Cass. 16 febbraio 2005, n. 18919, in *D&G*, 2005, pp. 37 e ss.

¹⁸ Di particolare interesse, sul punto, l'attenta analisi statistica svolta da E. Lubrano, *Il Tribunale nazionale arbitrale per lo sport (T.N.A.S.): analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2010, n. 3, pp. 77 ss. Nello studio è, tra l'altro, segnalato che l'analisi compiuta ha evidenziato come la maggior parte dell'attività del T.N.A.S. abbia avuto ad oggetto questioni di tipo disciplinare; in particolare, si rilevava che: le questioni di tipo tecnico non risultavano essere mai state sollevate innanzi al T.N.A.S.; le questioni di tipo disciplinare (ovvero impugnazioni di provvedimenti disciplinari irrogati dalle Federazioni nei confronti di propri tesserati) costituivano l'attività prevalente del T.N.A.S., essendo pari a circa il 70% dei giudizi svoltisi innanzi al T.N.A.S.; le questioni patrimoniali tra pari ordinati (e specificamente quelle relative ai rapporti tra Agenti di calciatori e propri clienti), costituivano circa un 15% dell'attività del T.N.A.S.; le questioni di tipo amministrativo (ovvero quelle relative all'affiliazione o al tesseramento oppure alle ammissioni ai campionati delle Società sportive) costituivano circa un 15% dell'attività del T.N.A.S.. Tale analisi evidenziava, pertanto, come il

ricorsi interni della federazione (c.d. “pregiudiziale federale”), o comunque si fosse trattato di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle questioni che avevano comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e di quelle in materia di doping.

Al Tribunale arbitrale erano deferibili, inoltre, con le eccezioni *ratione materiae* e *quoad valorem* sopraindicate, le dispute inerenti questioni rilevanti anche per lo Stato, per le quali trovavano applicazione le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII del Codice di procedura civile, così come le norme ed i principi dell’ordinamento statale. In presenza di queste ultime questioni, tuttavia, si prevedeva che, conformemente alla natura arbitrale del giudizio presso il T.N.A.S. e per consentire ad esso di svolgere pienamente la propria funzione sostitutiva rispetto al giudizio ordinario, l’arbitrato riguardasse solo controversie aventi ad oggetto diritti disponibili¹⁹.

Infine al TNAS poteva essere devoluta, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati (art. 12^{ter}, comma 2, dello Statuto C.O.N.I. 2008).

ruolo del T.N.A.S. si fosse affermato, fondamentalmente, come organo di giustizia extrafederale in materia disciplinare.

¹⁹ La disposizione corrispondeva a quanto previsto dall’art. 806 c.p.c., e in tale misura poneva una condizione la cui soddisfazione confermava la natura arbitrale del procedimento esperibile in base al codice T.N.A.S., nei casi in cui la controversia avesse avuto ad oggetto posizioni giuridiche soggettive rilevanti non solo per l’ordinamento sportivo, ma anche per quello generale dello Stato. In altri termini il giudizio di fronte ad un collegio costituito in base al codice T.N.A.S. si poneva come alternativa al giudizio dello Stato, nella misura in cui il sistema statale (e perciò solo in relazione ai diritti disponibili) avesse consentito il giudizio privato. Laddove invece la controversia avesse avuto ad oggetto diritti indisponibili, non sarebbe stato possibile svolgere un arbitrato presso il T.N.A.S., ma vi sarebbe stata la competenza (di Giustizia sportiva) dell’Alta Corte, alle condizioni ad essa applicabili.

Il Tribunale decideva sulla base delle norme e dei principi dell'ordinamento sportivo e del *Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. e disciplina degli arbitri* che, in attuazione dell'articolo 12bis, comma 4, dello Statuto C.O.N.I. e della delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. 25 giugno 2008, n. 1372, era stato approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009 (entrato in vigore il 22 gennaio 2009) ed integrato a più riprese dall'Alta Corte di giustizia sportiva negli anni successivi.

Il T.N.A.S., come dichiarava espressamente l'art. 1, comma 1, del Codice T.N.A.S., amministrava gli arbitrati disciplinati dal Codice stesso nonché il corretto e spedito svolgimento delle procedure arbitrali. Si trattava, pertanto, di un arbitrato amministrato²⁰. Tale peculiarità era confermata dall'art. 12ter, comma 6, dello Statuto del C.O.N.I. 2008, secondo cui il T.N.A.S. provvedeva “*alla costituzione dei collegi arbitrali*” e assicurava “*il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture*”. Le parti, pertanto, dovevano avere cura di riferirsi espressamente nella clausola compromissoria o, comunque, nella convenzione di arbitrato all'istituzione T.N.A.S.; diversamente, si sarebbe potuto ritenere che l'arbitrato voluto non fosse quello amministrato dal T.N.A.S., ma fosse un arbitrato *ad hoc*, ovvero un arbitrato secondo regolamento arbitrale precostituito²¹.

Il riferimento dell'art. 12ter alla “*competenza arbitrale*” del T.N.A.S., e non alla “*competenza*” del T.N.A.S., voleva sottolineare, anche alla luce di quei momenti di

²⁰ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 583.

²¹ Sul tema si veda F. Zerboni, *L'arbitrato sportivo in Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova, 2012.

sovrapposizione tra la competenza del T.N.A.S. e quella dell'Alta Corte, l'alternatività delle due strade (quella arbitrale presso il T.N.A.S. e quella della giustizia sportiva dinanzi all'Alta Corte) di cui si era trattato in conclusione al primo paragrafo.

3.1. Il passaggio dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport al T.N.A.S.

Nel primo paragrafo si era già accennato ai cambiamenti apportati al sistema di giustizia del C.O.N.I. con l'introduzione dello Statuto del 2008. Tra i più significativi vi era sicuramente l'istituzione di T.N.A.S. ed Alta Corte di giustizia sportiva. Al primo di questi due organi era stato affidato il compito di sostituire la C.C.A.S., con alcune differenze rispetto al passato. Questo paragrafo appare la sede appropriata per fare luce sulle innovazioni che seguirono questo passaggio e sul tentativo di costituire un sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport strutturato in analogia a quanto previsto dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Il motivo che portò a riformare l'organo arbitrale operante presso il C.O.N.I. non fu, come molti credettero, la vicenda che nell'agosto del 2007 ebbe vasta eco sui giornali²² e che prese il nome di "caso Lorbek"²³, bensì l'esigenza di correggere alcune asimmetrie presenti nel procedimento arbitrale²⁴.

Suddette asimmetrie erano presenti nella stessa denominazione dell'organo, Camera di *conciliazione* e di arbitrato per lo sport, e consistenti nell'obbligatorietà di esperire una fase conciliativa preventiva, senza la quale non sarebbe stato possibile

²² Si vedano le numerose cronache sportive dei quotidiani *Corriere della sera* e *La Repubblica* nella prima decade di agosto 2007: valga per tutti il titolo, francamente esagerato, apparso su *La Repubblica* dell'11 agosto 2007: *Il grande suk degli arbitrati. Pressioni, insulti, misteri: lo scandalo della Cassazione dello sport*.

²³ Il caso riguardava un arbitrato tra Pallacanestro Treviso s.p.a. e la Federazione italiana pallacanestro.

²⁴ T.E. Frosini, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 9.

accedere all'arbitrato (laddove, ovviamente, il concilio non avesse avuto esito favorevole).

Con l'avvento del T.N.A.S. la fase conciliativa veniva assorbita nel procedimento arbitrale, quale tentativo da svolgersi preliminarmente nella prima udienza (art 12^{ter}, comma 3, dello Statuto C.O.N.I. 2008).

Si andava, dunque, ad invertire la procedura: con la C.C.A.S. l'arbitrato era eventuale in quanto subordinato all'esito della conciliazione; con il T.N.A.S., diventava eventuale la conciliazione in quanto veniva incardinata all'interno del procedimento arbitrale²⁵.

Secondo una suggestiva, ma forzosa, ricostruzione, si era in passato affermato che la posizione della C.C.A.S. fosse assimilabile non tanto a quella della Corte di Cassazione rispetto alle giurisdizioni di merito e speciali, quanto piuttosto a quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo verso i diversi sistemi giurisdizionali delle alte parti aderenti alla C.E.D.U.²⁶.

Questo perché la C.C.A.S. poteva essere adita, come la Corte, solo dopo previo esaurimento delle vie di ricorso interne (endofederali), ove vi era, quindi, la possibilità di regolare amichevolmente il conflitto o di accordare un'equa soddisfazione alla parte lesa, laddove si fosse riscontrata una violazione; la decisione era definitiva.

Pertanto, il ricorso all'arbitrato non era visto come una vera e propria impugnazione, ma piuttosto come la possibilità di rendere riparabile la violazione di norme dell'ordinamento sportivo compiuta all'interno della Federazione²⁷.

²⁵ *Ibidem*, p. 10.

²⁶ Il parallelo fra la C.E.D.U. e la C.C.A.S. fu svolto da F. Auletta, *L'arbitrato*, in *Calcio professionistico e diritto*, a cura di I. Demuro e T.E. Frosini, Milano, 2009, pp. 227 e ss.

²⁷ T.E. Frosini, *op. cit.*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 11.

Vi sono poi due ulteriori aspetti che attengono alla sostituzione della Camera con il Tribunale e sui cui appare necessario soffermarsi.

Il primo attiene alla posizione di terzietà dei collegi arbitrali, che avrebbe annullato ogni possibile questione relativa alla nomina del terzo arbitro, in precedenza scelto dal presidente della C.C.A.S. da un apposito elenco composto da soli dieci nominativi di possibili presidenti di collegi arbitrali. L'allora nuovo Codice dei giudizi innanzi al Tribunale, infatti, disponeva, all'art 6²⁸, comma 1, che le controversie sarebbero state decise da arbitri unici o da collegi composti da tre arbitri di cui uno con funzione di presidente, tutti tratti dall'elenco di esperti designati dall'Alta Corte di giustizia sportiva. Se le disposizioni statutarie, regolamentari e gli accordi tra le parti non avessero disposto diversamente, proseguiva il comma 3, l'organo decidente sarebbe andato a costituirsi in forma collegiale: ciascuna parte avrebbe designato un arbitro, mentre i due arbitri designati avrebbero successivamente individuato, di comune accordo, il terzo arbitro che avrebbe svolto le funzioni di presidente.

La cernita, in caso di arbitro unico, doveva, invece, avvenire in seguito ad accordo tra le parti (comma 4), salva l'ipotesi di una pluralità di parti; in quel caso la scelta e la nomina dei componenti del collegio arbitrale sarebbe spettata al presidente del Tribunale.

²⁸ L'art. 6 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. così recitava: "1. *Le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti da tre arbitri di cui uno con funzione di presidente, tutti tratti dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.*

2. *La sede dell'organo giudicante è in Roma negli uffici del Tribunale presso il CONI.*

3. *Se le disposizioni statutarie, regolamentari e gli accordi tra le parti non dispongono diversamente, l'organo decidente è costituito in forma collegiale. Ciascuna parte designa un arbitro: i due arbitri designati individuano d'accordo il terzo arbitro con funzioni di presidente.*

4. *L'arbitro unico è scelto d'accordo dalle parti.*

5. *Gli arbitri designati debbono far pervenire alla Segreteria generale del Tribunale di cui all'articolo 31 (d'ora innanzi Segreteria), entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina, la loro accettazione insieme alla formale attestazione di essere in condizione di assolvere, anche per la loro completa estraneità agli interessi dedotti, le funzioni arbitrali in piena autonomia, imparzialità e indipendenza".*

Il secondo aspetto riguarda le norme applicabili in sede arbitrale, così come era previsto dall'allora art. 4 del Codice²⁹. Si è già fatto riferimento in precedenza alla disciplina delle controversie rilevanti solo per l'ordinamento sportivo e a quella delle controversie sportive rilevanti anche per l'ordinamento della Repubblica, ma bisogna aggiungere che laddove fossero mancate specifiche disposizioni, l'organo arbitrale avrebbe impartito, nel rispetto dei principi del contraddittorio, le prescrizioni da osservare nella procedura, ricercando le soluzioni che avessero assicurato l'imparzialità, la parità di trattamento e la speditezza (comma 3).

Infine, per quanto concerne il lodo, è appare opportuno segnalare già in questa sede (salvo poi tornare successivamente sull'argomento in maniera più analitica) che esso, con il passaggio dalla C.C.A.S. al T.N.A.S. non sarebbe più stato sottoposto a controllo formale da parte dei cinque componenti stabili della C.C.A.S., in quanto veniva ritenuto davvero un atto decisionale ascrivibile esclusivamente al collegio arbitrale. E, come tale, impugnabile per motivi di nullità dinanzi alla Corte d'Appello (art. 28 del Codice³⁰), evidenziando così la sua nuova natura rituale³¹.

²⁹ L'art. 4 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. disponeva: *"1. Nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta e favorita dal D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, e dall'articolo 1, comma 14, del d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, le controversie attribuite alla competenza arbitrale del Tribunale sono decise in conformità dei principi e delle norme di tale ordinamento e del presente Codice. Alle controversie sportive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica si applicano anche i principi e le norme di quest'ultimo ordinamento.*

2. La procedura arbitrale è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato e da ogni altra disposizione di tale titolo non derogata o integrata dal presente Codice e, quando quest'ultimo lo consenta, dagli statuti e regolamenti delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, e dagli accordi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del presente Codice.

3. Ove manchino specifiche disposizioni, l'organo arbitrale impartisce, nel rispetto dei principi del contraddittorio, le prescrizioni da osservare nella procedura ricercando soluzioni che assicurino imparzialità, parità di trattamento e speditezza".

³⁰ L'art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. così disponeva: *"I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l'ordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili, in conformità di quanto disposto nell'articolo 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI, anche in presenza della cosiddetta "clausola di giustizia" eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile".*

3.2. *Il difficile inquadramento del ruolo del T.N.A.S.: tra Giustizia sportiva ed arbitrato statale*

In passato capitava spesso di leggere sui quotidiani sportivi di ricorsi al T.N.A.S., quale terzo grado di Giustizia sportiva. Tale equivoco era generato da alcune decisioni del T.N.A.S. nelle quali, erroneamente, lo stesso Tribunale si era talvolta dichiarato organo di giustizia superfederale di terzo grado.

Questa definizione non ha però convinto la dottrina, che ha cercato, a più riprese, di assegnare il giusto ruolo al Tribunale arbitrale.

Ai fini di un'analisi completa, bisogna porre dei capisaldi da cui poi sviluppare le riflessioni sul corretto inquadramento del ruolo del T.N.A.S., per capire se il Tribunale poteva posizionarsi internamente o esternamente rispetto al sistema di Giustizia sportiva. Se l'analisi dovesse portare verso una collocazione esterna alla Giustizia sportiva, sarebbe allora necessario capire anche quale fosse il rapporto tra il T.N.A.S. e la giustizia statale.

Gli elementi da prendere in considerazione sono:

- a) l'istituzione, in luogo della vecchia C.C.A.S., dell'Alta Corte e del T.N.A.S., presso il C.O.N.I., ma comunque in una posizione di autonomia e indipendenza³²;
- b) l'osservazione che soltanto l'Alta Corte veniva espressamente qualificata, dai testi normativi, come “*grado di giustizia sportiva*”, e più precisamente come ultimo grado³³, mentre per quanto concerneva il T.N.A.S. non si

³¹ T.E. Frosini, *op. cit.*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 12.

³² Art. 12 Statuto C.O.N.I. 2008.

³³ L'art. 1, comma 2, del Codice dell'Alta Corte di giustizia sportiva, affermava: “*L'Alta Corte costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi a oggetto diritti indisponibili o*

rinveniva un'analogia previsione, ma ci si limitava ad affermare che esso amministrava gli arbitrati disciplinati dal Codice T.N.A.S.³⁴;

- c) la circostanza che la “*competenza arbitrale*” del T.N.A.S. fosse indicata come alternativa a quella dell'Alta Corte³⁵, limitatamente ai casi in cui le loro competenze fossero coincise.

I primi due spunti di riflessione, ed in particolare il secondo, deponevano chiaramente verso il riconoscimento di organo di Giustizia sportiva (di ultimo grado) solamente per l'Alta Corte.

Per giungere ad affermare che anche il T.N.A.S. era un organo di giustizia sportiva, si sarebbe dovuto valorizzare il terzo elemento, facendo quindi leva sul fatto che la competenza arbitrale del T.N.A.S. fosse indicata come alternativa a quella dell'Alta Corte, espressamente qualificata come ultimo grado della Giustizia sportiva.

Tuttavia, seguendo questa tesi, affiorano subito le prime perplessità: si trattava, infatti, non di un'alternativa generale ed effettiva, perché se così fosse stato, l'interessato avrebbe dovuto essere sempre libero di rivolgersi indifferentemente ad uno o all'altro dei predetti organi, ma di un'alternativa limitata alle materie ove la competenza dei due organi veniva a coincidere. Tenendo sempre a mente che il T.N.A.S. entrava in gioco soltanto in forza di una convenzione di arbitrato e non conosceva dei diritti indisponibili.

per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (d'ora innanzi Tribunale), salve le esclusioni di cui al seguente comma 4”.

³⁴ L'art. 1, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. recitava: “*Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di cui all'articolo 12 ter dello Statuto del CONI (d'ora innanzi Tribunale) amministra gli arbitrati disciplinati dal presente Codice e, senza pregiudizio delle competenze spettanti all'Alta Corte di giustizia sportiva di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI (d'ora innanzi Alta Corte), il corretto e spedito svolgimento delle procedure arbitrali”.*

³⁵ L'art. 3, comma 3, del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. disponeva: “*Ai sensi dell'articolo 12 ter dello Statuto del CONI la competenza arbitrale del Tribunale è alternativa a quella dell'Alta Corte”.*

Tenuto conto di ciò, il T.N.A.S. avrebbe potuto configurarsi come organo di vertice (e l'arbitrato svolto presso di esso come ultimo grado) della Giustizia sportiva, alternativo al giudizio dell'Alta Corte, solo in presenza di una convenzione arbitrale, che in ragione di quella “*alternatività della competenza*” fosse stata idonea ad escludere il giudizio dell'alta corte.

Se fosse stata questa la reale collocazione del T.N.A.S., per le controversie sportive rilevanti anche per l'ordinamento statale il previo svolgimento dell'arbitrato avrebbe rappresentato la “*conditio sine qua non*” per poter adire la giustizia statale (*rectius*: condizione di procedibilità). Esso si sarebbe, pertanto, collocato all'interno della c.d. pregiudiziale sportiva, avvalorando quella tesi secondo cui la salvezza contenuta nell'art. 3, comma 1, secondo periodo della l. n. 280/2003³⁶, indicava la necessità di esperire la via arbitrale prima di poter adire la giustizia statale.

Una volta collocato nell'alveo della Giustizia sportiva (e nella c.d. pregiudiziale sportiva), però, l'arbitrato in esame non avrebbe potuto più essere considerato un vero e proprio arbitrato alla stregua dell'ordinamento statale, perché, anche se fosse stato fornito dei requisiti strutturali necessari per essere un arbitrato (sia per il procedimento sia per l'oggetto), sarebbe stato, tuttavia, privo della funzione tipica dell'arbitrato secondo l'ordinamento statale: non avrebbe, difatti, avuto l'idoneità funzionale a costituire una deroga, un'alternativa alla giurisdizione statale, ma sarebbe rientrato pienamente all'interno della c.d. pregiudiziale sportiva, il cui esaurimento era condizione necessaria per la procedibilità della domanda innanzi alla giustizia statale.

³⁶ Art. 3, comma 1, secondo periodo, l. n. 280/2003: “*In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91*”.

Ciò avrebbe portato alla riproposizione, rispetto al T.N.A.S., dell'argomento speso dal Consiglio di Stato per affermare, per l'allora C.C.A.S., la natura sostanziale di provvedimento amministrativo del lodo emesso dall'organo.

Per evitare questo esito, si sarebbe dovuto sostenere che si era in presenza di un arbitrato secondo criteri propri dell'ordinamento sportivo, diversi da quelli dell'ordinamento statale, e quest'ultimo avrebbe dovuto accettare la qualificazione di arbitrato così come compiuta dall'ordinamento sportivo ed ammettere dinanzi ai propri organi di giustizia l'impugnazione del lodo, almeno per nullità.

Tuttavia questa tesi, per quanto elaborata, non era condivisibile, perché la qualificazione del provvedimento emesso nell'ambito della Giustizia sportiva non poteva che spettare, quando si trattava di stabilirne il regime di impugnazione dinanzi alla giustizia statale, all'ordinamento statale medesimo, pena la lesione di quello stesso principio di autonomia che informa tutt'oggi, secondo l'art.1, comma 2, D.L. 220/2003, i rapporti tra i due ordinamenti.

Va, inoltre, menzionato che il T.N.A.S. difettava della funzione nomofilattica. Infatti, la lettera dell'art. 12-*bis*, comma 2, dello Statuto C.O.N.I. 2008, secondo cui il *“principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva”* non lasciava dubbi a tal proposito, non rinvenendosi una analoga disposizione per le decisioni del T.N.A.S..

La presenza, quindi, di due distinte istituzioni (Alta Corte e T.N.A.S.), l'espressa qualificazione soltanto dell'Alta Corte come ultimo grado della giustizia sportiva e l'affermazione che il T.N.A.S. amministrava arbitrati spingevano ragionevolmente a

sostenere che l'alternatività della competenza arbitrale del T.N.A.S. rispetto a quella dell'Alta Corte (sancita dal già citato art. 3, comma 3, Codice T.N.A.S.) indicasse, nei limiti in cui le loro competenze fossero coincise, l'alternatività delle due strade, quella arbitrale presso il T.N.A.S. e quella della Giustizia sportiva presso l'Alta Corte, e non, invece, l'alternatività della competenza di due organi, entrambi collocati nel sistema della Giustizia sportiva, ma alternativi nel ruolo di organo di vertice.

Si trattava, in sostanza, di un'alternatività riguardante le due forme di tutela dei diritti, quella della Giustizia sportiva e quella arbitrale, secondo l'alternativa che si leggeva nella rubrica dell'art.12, Statuto C.O.N.I. 2008, che significativamente parlava di sistema di "*giustizia*" e di "*arbitrato*" per lo sport. Così come era significativo che l'art 3, comma 3, del Codice T.N.A.S. parlasse di competenza arbitrale del T.N.A.S. e non semplicemente di competenza, per sottolineare la diversità dello strumento di tutela rispetto alla funzione giustiziale dell'Alta Corte.

Alla luce di quanto trattato si può, dunque, giungere alla conclusione che l'organo di vertice della Giustizia sportiva era soltanto l'Alta Corte. Il T.N.A.S. oltre a non essere l'organo alternativo (ed eventuale) di vertice della Giustizia sportiva, non era neppure un organo di Giustizia sportiva: le parti potevano, infatti, scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell'arbitrato amministrato dal T.N.A.S., e se non si fosse optato per tale scelta, la controversia sarebbe allora spettata all'Alta Corte, quale organo di Giustizia sportiva (esofederale).

Solamente percorrendo questa strada si sarebbe manifestata l'alternatività della "*competenza arbitrale*" indicata dall'art. 3, comma 3, del codice T.N.A.S., che si

concretizzava appunto nel mettere a disposizione delle parti due vie: quella della giustizia sportiva (Alta Corte) e quella arbitrale (T.N.A.S.).

A questo punto, appurato che il T.N.A.S. non era un organo di Giustizia sportiva, per ritenere completa l'analisi, rispetto agli interrogativi iniziali vi è ancora una questione da risolvere, ossia capire se per l'ordinamento statale il T.N.A.S. fosse stato idoneo ad essere un vero arbitro.

La risposta non può che partire da un'attenta lettura del più volte richiamato art. 3, primo comma, secondo periodo, l. n. 280/2003. Secondo predetta norma l'arbitrato presso il T.N.A.S., in quanto vero arbitro, esterno alla Giustizia sportiva, era idoneo a porre una deroga alla giurisdizione statale individuata nel primo periodo dell'art. 3 della legge citata³⁷, ed in tal modo realizzava la funzione tipica dell'arbitrato secondo l'ordinamento statale: la c.d. "disponibilità dell'azione in senso negativo". Pertanto, dinanzi alla giustizia statale si sarebbe potuto impugnare direttamente il lodo emesso dall'arbitro unico o dal collegio presso il T.N.A.S. e non più l'atto originario del C.O.N.I. o delle Federazioni che aveva occasionato la controversia già devoluta agli arbitri.

Quest'ultima ricostruzione consente, quindi, di confermare, rispetto all'arbitrato amministrato dal T.N.A.S., quanto i dati letterali già inducevano a ritenere, ossia la collocazione esterna alla Giustizia sportiva di questo arbitro, e, dunque, anche al di fuori della pregiudiziale sportiva, nonché la sua idoneità funzionale ad essere un vero arbitro per l'ordinamento statale.

³⁷ L'art. 3, comma 1, primo periodo recita: "Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

4. Il procedimento innanzi al T.N.A.S.

Il primo presupposto che doveva sussistere perché vi fosse la competenza del T.N.A.S. è la presenza di un patto compromissorio³⁸.

Il secondo presupposto consisteva nel previo esperimento, ove previsto, dei ricorsi disciplinati dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva³⁹.

La suddetta regola pativa un'eccezione laddove era consentito all'interessato, previa assegnazione di un ulteriore termine di quindici giorni per la pronuncia, adire la sede arbitrale del T.N.A.S. senza dover attendere la decisione, nel caso in cui i ricorsi interni alla federazione non fossero risultati ancora definiti alla scadenza del termine previsto o, in mancanza, fossero decorsi sessanta giorni dalla loro proposizione⁴⁰.

Siffatta disposizione era stata prevista in funzione della ragionevole durata del processo sportivo endofederale e avrebbe potuto determinare la soluzione arbitrale della controversia senza l'intervento (o con il parziale intervento) dell'organo di giustizia federale.

Potevano essere parte dell'arbitrato presso il T.N.A.S. una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva, gli

³⁸ Normalmente, si trattava della clausola compromissoria contenuta negli statuti e/o nei regolamenti delle Federazioni sportive e delle Discipline sportive associate ai sensi degli artt. 12ter, comma 1, e 22, comma 3, dello Statuto C.O.N.I. 2008, nonché dell'art. 2 comma 1, del Codice T.N.A.S..

³⁹ Cfr. Lodo TNAS 19/20 luglio 2010, *Mattocchia c. Federazione Italiana Pallacanestro -A.S. Stella Azzurra*, secondo la quale: «E' inammissibile l'istanza di arbitrato proposta avverso una delibera del Consiglio Federale, in ragione del fatto che l'atto impugnato non promana da organi di giustizia federale, ma da organi amministrativi della federazione resistente. Non rileva l'art. 46, n. 9, del medesimo Statuto giacché esso è inerente alla Corte Federale e non al Consiglio Federale, organo (amministrativo) da cui promanano tutti i provvedimenti in discussione che, quindi, avrebbero dovuto essere preventivamente sottoposti ai "ricorsi interni alla Federazione"», in www.giurisprudenza-sportiva.com.

⁴⁰ Fatta salva questa eccezione, la decorrenza del termine per ricorrere al T.N.A.S. era segnata dal momento dell'emanazione della decisione di ultimo grado di giustizia federale in forma completa (comprensiva delle motivazioni) e non dal momento dell'emanazione del solo dispositivo.

affiliati⁴¹, i tesserati⁴² o licenziati⁴³, cioè soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo.

Tuttavia, la qualità di parte poteva essere rivestita (in virtù dell'art.12^{ter}, dello Statuto C.O.N.I. 2008) anche da soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo, cioè non affiliati, tesserati o licenziati, in base ad una qualunque convenzione di arbitrato, purché espressa, con la quale detti soggetti pattuivano che le controversie in materia sportiva, tra loro insorte o insorgende, fossero devolute al T.N.A.S.. Attesa l'indeterminatezza della disposizione di cui al comma 2 dell'art.12^{ter} dello Statuto C.O.N.I. 2008, a chiarire, almeno parzialmente, di quali soggetti si trattava, soccorreva l'art. 2, comma 3, del Codice T.N.A.S., che identificava predetti soggetti in quelli *“non legati, o non legati tutti, da rapporti con le Federazioni, le Discipline sportive e gli Enti di promozione”*⁴⁴.

Per individuare l'oggetto dell'arbitrato presso il T.N.A.S. bisognava prendere a riferimento i primi due commi del già citato art.12^{ter} dello Statuto C.O.N.I. 2008.

In base al comma 1 della norma, il T.N.A.S. aveva innanzitutto competenza arbitrale sulle controversie che contrapponevano una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, con l'esclusione delle controversie che avevano comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o

⁴¹ L'affiliazione è l'atto formale con il quale una società sportiva entra a far parte di una Federazione sportiva nazionale.

⁴² Sono tesserati gli atleti, i dirigenti, i tecnici (sportivi), i collaboratori, i medici, i massaggiatori, gli ufficiali di gara, gli arbitri.

⁴³ Sono i titolari di licenza sportiva rilasciata secondo le modalità previste dai regolamenti federali.

⁴⁴ L'interesse a stipulare un espresso accordo compromissorio tra soggetti non appartenenti, o non appartenenti tutti, all'ordinamento sportivo onde devolvere al T.N.A.S. la controversia non poteva che risiedere nella stessa natura “sportiva” della lite, tanto più considerando che l'art. 12^{ter}, comma 2, dello Statuto C.O.N.I. 2008 prevedeva la possibilità di devolvere al Tribunale *“qualsiasi”* controversia in materia sportiva: tra i soggetti in questione sarebbero potuti venire in considerazione, ad esempio, gli sponsors (per i contratti di sponsorizzazione sportiva).

ammenda, e delle controversie in materia di doping⁴⁵.

Vi era poi la possibilità che venissero portate alla cognizione del T.N.A.S. le controversie tra una Federazione e soggetti affiliati, tesserati o licenziati definite in base a *“decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale”*⁴⁶, nonché *“qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”*⁴⁷.

Le controversie attribuite alla competenza arbitrale del T.N.A.S. erano decise in conformità ai principi e alle norme di quest’ultimo e del codice T.N.A.S.⁴⁸.

Passando alla disciplina attinente agli arbitri, va subito ricordato che gli arbitrati amministrati dal T.N.A.S. venivano risolti mediante lodi emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno con funzioni di presidente⁴⁹.

Gli arbitri unici⁵⁰ o membri del collegio arbitrale erano scelti in un apposito elenco di esperti (composto da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri

⁴⁵ La materia del doping apparteneva alla competenza del Tribunale Nazionale Antidoping ai sensi dell’art.13 dello Statuto C.O.N.I. 2008.

⁴⁶ L’espressione di tale principio determinava conseguentemente la configurabilità di un potere di revisione pieno del T.N.A.S., con integrale devoluzione della questione sottopostagli, anche nel merito: tale profilo assunse rilevanza soprattutto con riferimento alle sanzioni disciplinari, in quanto consentiva allo stesso T.N.A.S., non solo il mero annullamento semplice della sanzione con rinvio alla giustizia federale per l’esplicazione del “potere di riedizione” della sanzione stessa, ma determinava il conferimento al T.N.A.S. anche del potere di sancire direttamente la giusta entità della sanzione e di rideterminarla nel *quomodo* e/o nel *quantum* rispetto a quanto era stato fatto nel provvedimento di giustizia federale. In tal senso, Decisione 14 gennaio 2010, *Garibotti c. F.I.P.*: *«L’impugnazione di fronte al TNAS ha natura ed effetto pienamente devolutivi: ne consegue che il TNAS ha una giurisdizione di merito “piena” sulle questioni devolutegli, non limitata all’analisi della mera legittimità del provvedimento impugnato (con facoltà, quindi, di riformulare anche nel merito la tipologia o la durata delle sanzioni irrogate)»* in www.giurisprudenza-sportiva.com.

⁴⁷ Art. 12ter, comma 2, dello Statuto C.O.N.I. 2008.

⁴⁸ Ciò, valeva solo se la controversia sportiva era irrilevante per l’ordinamento statale, poiché, se fosse stata rilevante anche per l’ordinamento dello Stato, il T.N.A.S. avrebbe dovuto applicare anche i principi e le norme di quest’ultimo ordinamento.

⁴⁹ Artt. 12ter, comma 4, dello Statuto C.O.N.I. 2008 e 6, comma 1, del Codice T.N.A.S..

⁵⁰ L’arbitro unico era scelto di comune accordo dalle parti (art. 6, comma 4, Codice T.N.A.S.); facoltà che era esercitabile, a norma dell’art. 7, comma 2, del Codice T.N.A.S., anche nelle ipotesi di arbitrato con pluralità di parti, a condizione che gli statuti, i regolamenti e gli accordi l’avessero consentito.

nominati dall'Alta Corte di giustizia sportiva⁵¹) tenuto presso il T.N.A.S., da cui venivano tratti tutti gli arbitri chiamati a conoscere delle controversie di competenza dello stesso Tribunale arbitrale⁵².

Ciascuna parte designava un arbitro: i due arbitri designati, di comune accordo, avrebbero poi individuato il terzo arbitro con funzioni di presidente⁵³. L'arbitro unico era invece scelto, di comune accordo, direttamente dalle parti.

A proposito della nomina, da parte del Presidente del T.N.A.S., di uno o più, o di tutti gli arbitri, erano serpeggiate in dottrina perplessità circa il rispetto della garanzia di terzietà ed imparzialità dell'organismo arbitrale⁵⁴.

In generale, nell'ordinamento italiano, infatti, ove un terzo intervenga nella nomina degli arbitri o più in generale nella decisione dell'organo decidente, deve essere garantita la sua equidistanza dalle parti, nel senso che egli non deve essere espressione di alcuno degli interessi in conflitto. Questa, a grandi linee, è, la *ratio* dell'art. 832, comma 4, c.p.c., laddove si fa divieto, alle istituzioni di carattere associativo ed a quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali, di nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Predetta *ratio* si differenzia da quella della ricusazione perché non coinvolge la vicinanza soggettiva di uno degli arbitri alle parti o ai loro

⁵¹ La scelta, effettuata dall'Alta Corte, degli arbitri da inserire nella lista veniva effettuata anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo della giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, tra le alte personalità del mondo sportivo, che avessero avuto specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo. I componenti del T.N.A.S. erano nominati con mandato, rinnovabile, di quattro anni.

⁵² Art. 12ter, comma 5, dello Statuto C.O.N.I. 2008 e artt.1, comma 2, e 6, comma 1, del Codice T.N.A.S..

⁵³ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 586-587.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 587.

difensori⁵⁵, ma attiene alla vicinanza oggettiva degli arbitri (nel caso in esame, del terzo che interviene nella loro nomina) ad uno degli interessi in conflitto.

La necessaria scelta dell'arbitro o degli arbitri in una rosa di nominativi individuata dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva accentuava il problema appena posto. Era chiaro che, se l'Alta Corte avesse condiviso con una delle parti in conflitto l'interesse di cui questa era portatrice, sarebbe venuta meno una delle caratteristiche essenziali ed inderogabili dell'arbitrato: la terzietà. Infatti, "manovrando" la composizione dell'albo attraverso la scelta di soggetti che condividesse uno degli interessi in conflitto, sarebbe stato possibile avere arbitri vicini a quello stesso interesse⁵⁶.

Gli eventuali dubbi in ordine alla neutralità del Presidente del T.N.A.S. rispetto agli interessi in conflitto vennero risolti grazie all'esame delle modalità con cui erano nominati i componenti dell'Alta Corte⁵⁷, in modo da evitare che la stessa fosse composta da soggetti espressione di uno solo degli interessi in conflitto. Inoltre la nomina del terzo arbitro (o dell'arbitro unico), ad opera del Presidente del T.N.A.S., avveniva attraverso criteri oggettivi e predeterminati (scegliendolo in un apposito elenco preconstituito) escludendo così un eventuale conflitto di interessi. Infine, va ricordato che il Presidente del T.N.A.S., all'atto della nomina, doveva sottoscrivere una dichiarazione con cui si sarebbe impegnato ad esercitare il mandato con obiettività ed

⁵⁵ Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2004, n. 13667, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, n. 7-8, p. 328, la quale afferma espressamente che la ricsuzione costituisce la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale.

⁵⁶ A.M. Marzocco, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it.

⁵⁷ Ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, dello Statuto C.O.N.I. 2008, i componenti erano nominati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto.

indipendenza e senza conflitti di interesse (c.d. “*duty of disclosure*”)⁵⁸.

Pertanto, alla luce di tutto ciò, ed anche in ragione della sua estrazione⁵⁹, il Presidente del T.N.A.S. sembrava poter garantire più che sufficientemente la terzietà e l'imparzialità della nomina degli arbitri.

Connessa al tema dell'imparzialità e indipendenza degli arbitri del T.N.A.S. vi è la “ricusazione” degli arbitri. L'art. 12^{ter} dello Statuto C.O.N.I. 2008 assegnava la competenza sulla decisione all'Alta Corte.

L'eventuale ricusazione avrebbe dovuto basarsi sulle condizioni previste dall'art. 815, comma 1, c.p.c.⁶⁰, espressamente richiamato dall'art. 18 del Codice T.N.A.S., che vi aggiungeva la sussistenza di “*ulteriori specifiche circostanze che impediscono od ostacolano lo svolgimento autonomo, imparziale e indipendente delle funzioni arbitrabili*”⁶¹.

La sostituzione degli arbitri non era, invece, espressamente disciplinata dal Codice T.N.A.S.⁶².

⁵⁸ M. Sanino, *op. cit.*, Padova, 2011, p. 587.

⁵⁹ Il Presidente del T.N.A.S., quale componente dell'Alta Corte, era scelto tra giuristi di chiara fama nominati tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dello Stato, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità.

⁶⁰ Art. 815, comma 1, c.p.c.: “*Un arbitro può essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, o di alcuno dei difensori; 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone*”. L'ipotesi di cui al precedente n.1) non pareva peraltro configurabile, considerando i requisiti che dovevano possedere gli esperti nominati arbitri presso il T.N.A.S..

⁶¹ Previsione che si era giovata della possibilità stabilita dall'art. 832, comma 5, c.p.c. circa la possibilità per i regolamenti arbitrali precostituiti di poter prevedere ulteriori casi di ricusazione degli arbitri oltre a quelli previsti dalla legge.

⁶² Solamente l'art. 25, comma 7, del Codice T.N.A.S. prevedeva che la sostituzione dell'arbitro unico o di componenti del collegio, per qualunque ragione sopravvenuta, comportasse la sospensione del termine per la

Per quanto riguarda, il procedimento presso il T.N.A.S., questo era disciplinato dagli artt. da 9 a 24 del Codice T.N.A.S. 2008. Ai sensi dell'art. 9 del predetto Codice, la procedura arbitrale era introdotta con un'istanza rivolta al T.N.A.S.⁶³.

L'istanza arbitrale doveva essere trasmessa alla controparte, a cura dell'istante, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data nella quale alla parte istante era stata data comunicazione della decisione o era maturato (dopo la prescritta diffida) il termine per l'adozione di tale pronuncia. Qualora non fosse previsto il ricorso alle Federazioni, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva, il termine sarebbe iniziato a decorrere dalla data in cui l'istante aveva avuto conoscenza dei fatti che avevano dato luogo alla controversia⁶⁴.

Nei venti giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato, la parte

pronuncia del lodo. Era, comunque, palese che per le modalità di sostituzione degli arbitri del T.N.A.S., in virtù del rinvio operato dall'art. 4, comma 2, del Codice T.N.A.S., sarebbero intervenute in ausilio le norme del Codice di Procedura Civile, e segnatamente l'art. 811 c.p.c., che rimanda per la nomina degli arbitri alla convenzione di arbitrato ovvero, se la parte o il terzo a cui fosse spettata la scelta non vi avessero provveduto o se la convenzione di arbitrato non avesse disposto nulla al riguardo, a quanto previsto dall'art. 810 c.p.c..

⁶³ L'atto introduttivo dell'arbitrato presso il T.N.A.S. doveva contenere: a) nome e cognome della parte istante e suo codice fiscale e indirizzo, se si trattava di persona fisica; denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si trattava di soggetto collettivo, ulteriori eventuali informazioni capaci di facilitare, durante la procedura arbitrale, le comunicazioni tra la Segreteria e le parti (quali partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica); b) nome, cognome, indirizzo della parte intimata, se si trattava di persona fisica; denominazione, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si trattava di soggetto collettivo; c) normativa statutaria, regolamentare o convenzionale sulla quale si formava la competenza arbitrale; d) eventuale pronuncia adottata sulla controversia dalle Federazioni, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva; e) domande che si sottoponevano all'esame dell'organo arbitrale; f) prove offerte o da acquisire; g) nome e cognome dell'arbitro designato dalla parte istante se il lodo era di competenza collegiale; h) estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 dell'art. 26; i) sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura.

⁶⁴ Cfr. Lodo T.N.A.S. 20 aprile/21 maggio 2010, *Ruaro c. Federazione Italiana Pallacanestro*, in www.coni.it, secondo cui «Il momento dal quale decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 10 del Codice TNAS, e cioè "la data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione", è quello in cui il ricorrente abbia avuto notizia della decisione completa della motivazione: solo in tale momento, infatti, si conclude l'iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad esso sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall'ente sportivo a sostegno della sanzione, così da poter precisare le domande e articolare compiutamente i motivi di censura sin dall'atto introduttivo dell'arbitrato».

intimata poteva far pervenire alla parte istante apposita memoria difensiva⁶⁵.

La parte istante, a sua volta, poteva replicare all'eventuale domanda riconvenzionale nel termine di dieci giorni decorrente dalla data di scadenza del termine sopra indicato.

Il Presidente del T.N.A.S., sentite le parti, se non avesse ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare la manifesta incompetenza arbitrale, disponeva la prosecuzione della procedura, restando, però, in questo caso, impregiudicata ogni futura decisione sulla competenza (art. 19, comma 3, Codice T.N.A.S.).

Nella prima udienza arbitrale doveva essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art 12^{ter} dello Statuto C.O.N.I. 2008. Se la conciliazione era andata a buon fine si dava atto della conclusione dell'accordo nel verbale della seduta o in un separato documento allegato al verbale, entrambi sottoscritti dalle parti e dall'organo arbitrale. Laddove, invece, l'istanza arbitrale si fondava su di una pluralità di domande e la conciliazione veniva raggiunta solo per alcune di esse, il giudizio proseguiva per le controversie relative alle domande non conciliate. Infine, la mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, equivaleva ad esperimento negativo del tentativo di conciliazione⁶⁶.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice T.N.A.S., se l'organo arbitrale riteneva la controversia matura per la decisione, fissava, nel termine più breve possibile, l'udienza nella quale le parti potevano svolgere oralmente le loro difese e, ove la natura della controversia lo avesse richiesto, poteva concedere termini per lo scambio di memorie difensive ed eventuali repliche. Ove, invece, l'organo arbitrale avesse ritenuto

⁶⁵ Art. 12, comma 1, Codice del T.N.A.S..

⁶⁶ Tentativo che, peraltro, poteva essere rinnovato in ogni momento del procedimento, ove l'organo arbitrale ne avesse ravvisato l'opportunità.

necessaria l'istruttoria, ammetteva o disponeva di ufficio, nella stessa udienza, i mezzi istruttori rilevanti oppure si riservava di provvedere con separata ordinanza⁶⁷.

Nell'arbitrato presso il T.N.A.S., al pari di quanto previsto in altri regolamenti relativi ad arbitrati amministrati, ma contrariamente a quanto stabilito dall'art. 818 c.p.c., era dato agli arbitri il potere cautelare⁶⁸. Quando fosse sussistito un pericolo di grave ed irreparabile danno ed in seguito ad un sommario esame fosse stato possibile prevedere l'esito favorevole della lite, potevano, infatti, essere richieste all'organo arbitrale delle misure cautelari⁶⁹.

Similmente a quanto avviene nel processo civile e in quello amministrativo, anche in questa sede si distingueva tra misure cautelari *ante causam* e in corso di causa⁷⁰.

Infine, l'organo arbitrale, salve le diverse disposizioni degli statuti, dei regolamenti e degli accordi di cui si è detto, emetteva il lodo entro novanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'arbitro o, nel caso di collegio, da quella dell'ultima accettazione. Le parti, potevano comunque, di comune intesa, prorogare il predetto termine. Nel caso in cui fossero stati disposti mezzi istruttori, consulenze tecniche, richieste di informazioni alle Autorità sportive, sarebbe stato l'organo

⁶⁷ Erano, comunque, utilizzabili le prove raccolte nel contenzioso svolto presso le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva.

⁶⁸ La rilevanza pratica della disposizione non era chiara, considerando che l'intervento del T.N.A.S. presupponeva il preventivo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva, non sembravano esservi molti margini per l'esercizio, in sede T.N.A.S., del potere cautelare, soprattutto per quel che concerneva la sussistenza del *periculum in mora*.

⁶⁹ Le misure cautelari in questione erano efficaci nel solo ordinamento sportivo.

⁷⁰ La domanda di emissione di misure *ante causam inaudita altera parte* doveva essere proposta al Presidente del T.N.A.S., che su di essa provvedeva con decreto che restava efficace fino alla conferma o alla revoca da parte dell'organo arbitrale nella «*prima riunione utile*». Non era prevista, invece, la modifica della misura cautelare. Per quanto riguarda le misure cautelari in corso di causa, esse potevano essere richieste ed emanate dall'organo arbitrale del T.N.A.S. solo in presenza dei noti presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) per la loro concessione.

arbitrale, se ne avesse ravvisato la necessità, a prorogare (per una sola volta) il termine di un ulteriore periodo non eccedente i novanta giorni.

5. Sulla natura del giudizio emesso dal T.N.A.S.

Si era già in precedenza accennato al “cambio di rotta” sulla qualificazione del lodo arbitrale sportivo effettuato della dottrina in seguito al passaggio dalla C.C.A.S. al T.N.A.S.⁷¹. Infatti, l’idoneità funzionale del T.N.A.S. ad essere un vero arbitro secondo l’ordinamento statale, confermava la ritualità del lodo rendendo quest’ultimo in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive *ex art. 3, comma primo, l. n. 280 del 2003*. Inoltre, l’art. 28 del Codice T.N.A.S., la cui previsione aveva fatto seguito a quanto stabilito dal C.O.N.I. nel proprio nuovo statuto all’art 12*ter*, comma 3 (ossia l’istituzione, nel 2008, unitamente all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), disponeva che i lodi pronunciati in un arbitrato amministrato dal T.N.A.S., aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l’ordinamento statale, sarebbero stati sempre impugnabili, anche in deroga alle clausole contenenti il c.d. vincolo di giustizia eventualmente previste dagli statuti e dai regolamenti federali, con i mezzi stabiliti dal codice di procedura civile (quindi in base al disposto dell’art. 827 c.p.c.; per nullità *ex art 828 c.p.c.*; per revocazione ed opposizione di terzo *ex art 831 c.p.c.*).

Suddetta disciplina determinava, oltre all’esplicita natura rituale del lodo⁷²,

⁷¹ Si vedano: Capitolo VI, § 6. e Capitolo VII, § 3.1..

⁷² L’impugnabilità del lodo per nullità *ex art. 828 c.p.c.* escludeva che si potesse attribuire al lodo del T.N.A.S. carattere irrituale, atteso che il lodo irrituale non è pacificamente soggetto ad impugnazione per nullità. Cfr. T.E. Frosini, *op. cit.*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; F.P. Luiso, *Il tribunale nazionale arbitrale per lo sport (il punto di vista del processualista)*, in www.judicium.it.

ulteriori conseguenze:

- l'individuazione della competenza funzionale della Corte di appello di Roma (nel cui distretto ha sede il T.N.A.S.) quale giudice dell'impugnazione per nullità (art 828, comma 1, c.p.c.), per revocazione ed opposizione di terzo (art. 831, comma 3, c.p.c.);
- l'inoppugnabilità dei lodi del T.N.A.S. aventi ad oggetto controversie (sportive) irrilevanti per l'ordinamento statale⁷³.

Si trae conferma, circa quest'ultimo punto, anche dall'art.19, comma 4, del codice T.N.A.S., laddove era stabilito che l'impugnazione per nullità ex artt. 828 e 829 c.p.c. veniva fatta salva per le controversie rilevanti anche per l'ordinamento statale.

Restava da risolvere, però, un problema di non poco conto: se la controversia sportiva era rilevante per l'ordinamento statale poiché aveva ad oggetto diritti soggettivi, ma questi non erano riconducibili al diritto privato, bensì alla sfera del diritto pubblico e quindi attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, era ammissibile l'arbitrato del T.N.A.S.? E in caso positivo, sarebbe restata ferma la competenza funzionale della Corte di appello a conoscere della lite?

Per anni si scatenò un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale attorno a questo interrogativo. A dare una prima risposta positiva, nel 2006, furono le Sezioni

⁷³ Secondo V. Vigoriti, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, in *Riv. arbitrato*, 2009, p.412, «la riserva di giurisdizione a favore dell'ordinamento sportivo in materia disciplinare non può estendersi fino a vietare l'impugnativa di lodi pronunciati in violazione del contraddittorio, o di qualunque altra regola, fissata dalla disciplina codicistica del riferimento, e non pare quindi giustificato porre limiti al diritto di impugnare». *Contra*, F.P. Luiso, *op. cit.*, § 7, nota 28, il quale riteneva che «un lodo intanto sia impugnabile ex art. 827 c.p.c. in quanto decida di una controversia rilevante per l'ordinamento statale e dunque di una controversia relativa a situazioni sostanziali riconosciute dall'ordinamento dello Stato».

Unite⁷⁴, seguite poi anche da un intervento legislativo. Dal 2010, infatti, in virtù del d.lgs. 104/2010, ed in particolare grazie al suo art 12⁷⁵, è stata fatta chiarezza circa la possibilità di ricorrere (esclusivamente) alla forma di arbitrato rituale di diritto anche per le controversie soggette alla giurisdizione amministrativa.

In virtù di questa evoluzione giurisprudenziale e normativa la competenza sull'impugnazione del lodo rituale sarebbe spettata alla Corte di appello, quale giudice naturale, anche quando il lodo del T.N.A.S. impugnato avesse riguardato controversie sportive aventi ad oggetto situazioni giuridiche costituenti per l'ordinamento statale diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

6. L'ultima riforma degli organi di Giustizia sportiva istituiti presso il C.O.N.I.

Nella giornata del 18 Dicembre 2013 la Giunta Nazionale del C.O.N.I. approvava il primo documento verso la modifica della giustizia sportiva. Da tempo si attendeva una ventata di novità per un sistema di giustizia che ha mostrato sicuramente dei punti deboli. Poche settimane fa la tanto agognata riforma della Giustizia sportiva è entrata in vigore, modificando radicalmente gli organi di giustizia presso il C.O.N.I.. Lo stesso Presidente del Comitato olimpico nazionale ha definito questo passaggio «un momento epocale».

⁷⁴ Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'impugnazione di lodi arbitrali rituali pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili alla sfera dell'art. 6, comma 2, l. 21 luglio 2000, n. 205, al pari di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinnanzi alla Corte di appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art 828 c.p.c. che costituisce l'unica disposizione diretta a determinare il giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione, dovendo pertanto escludersi che la giurisdizione possa competere in tale ipotesi al Consiglio di Stato, inteso non solo come giudice dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche nell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo. Cass. civile, SS.UU., 3 luglio 2006, n. 15204, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 750 e ss.

⁷⁵ L'art. 12 d.lgs. 104/2010 afferma: “*Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile*”.

La rivoluzione prende le mosse dalla riscrittura degli articoli 12⁷⁶, 12bis⁷⁷ e 12ter⁷⁸ dello Statuto del C.O.N.I. con la conseguente abolizione dell'Alta

⁷⁶ Il nuovo art. 12 dello Statuto C.O.N.I. 2014 recita: “1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.
2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva”.

⁷⁷ Il nuovo art. 12bis dello Statuto C.O.N.I. 2014 dispone: “1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

4. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali.

6. Il presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.

7. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178”.

⁷⁸ Il nuovo art. 12ter dello Statuto C.O.N.I. 2014 afferma: “1. Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura generale dello sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

2. Il capo della procura federale deve inviare alla Procura generale dello sport una relazione periodica, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma 8, sull'attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale.

Corte di Giustizia del C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport. Specialmente quest'ultimo aveva fatto parlare di sé per decisioni sempre troppo "morbide" rispetto a quelle degli organi di giustizia endofederali, a tal punto da essere soprannominato "scontificio".

I nuovi organi della Giustizia sportiva sono due: il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 12bis del nuovo Statuto C.O.N.I.) e la Procura Generale dello Sport (art. 12ter del nuovo Statuto C.O.N.I.).

Emerge già, in maniera decisa, dagli obiettivi dei nuovi organi di giustizia la volontà di garantire e preservare l'autonomia delle Federazioni nell'amministrazione

3. Il capo della procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

4. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

5. In tutti i casi in cui la Procura generale dello Sport abbia disposto l'avocazione dell'attività di indagine, il Procuratore generale dello sport applica alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport di cui al comma 7 ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata.

6. Il Procuratore generale dello Sport è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Il Procuratore generale dello sport è eletto dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Procuratore generale dello sport dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi.

7. La Procura generale dello sport è composta, oltre che dal Procuratore generale dello sport, dai procuratori nazionali dello sport nominati dal Presidente del Coni, su proposta del Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento della Procura generale dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Procura generale dello sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178".

della giustizia, responsabilizzare il più possibile gli organi di giustizia federale, ribadendo comunque il potere di vigilanza e di coordinamento attribuito dalla legge al C.O.N.I. nei confronti delle Federazioni stesse, nonché l'intento di garantire il rispetto del principio di lealtà nell'ordinamento sportivo. In questo senso, il nuovo architrave non avrà solo una funzione *ex-post*, come organo di terzo ed ultimo grado di giustizia, ma soprattutto ed anche *ex-ante*, sostenendo l'attività delle procure federali e utilizzando, in casi gravi, il potere di avocazione⁷⁹.

6.1. Il Collegio di Garanzia dello Sport

Il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 12*bis* dello Statuto C.O.N.I. 2014) ha due funzioni: giurisdizionale e consultiva. La prima viene esercitata quando il Collegio:

- riforma la decisione impugnata;
- decide in tutto o in parte la controversia;
- rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente, entro sessanta giorni, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.

La seconda viene svolta per il C.O.N.I. e, su richiesta presentata tramite lo stesso C.O.N.I., per le singole Federazioni sportive⁸⁰.

⁷⁹ Il potere di avocazione da parte della Procura generale può essere usato, ad esempio, nei casi in cui emerga un'omissione tale da pregiudicare l'esercizio dell'azione disciplinare o nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

⁸⁰ All'art. 3, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport si dice che la sezione consultiva si compone del Presidente di sezione e di venti componenti, di cui dieci afferenti alla sezione consultiva generale e dieci afferenti alla sezione consultiva speciale. I pareri sono formulati da collegi formati dai cinque ai sette componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, designa il collegio per la formulazione del parere.

Il Collegio ha competenza su tutte le decisioni, non altrimenti impugnabili, emesse dagli organi di Giustizia sportiva federale, ad eccezione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. Inoltre, va precisato che il ricorso a tale organo è ammesso, esclusivamente, in caso di violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di controversia tra le parti.

L'organo in esame è costituito da sezioni⁸¹, investite di competenza diversificata per materia, che sono definite nel Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport⁸². Le sezioni giudicanti si compongono del Presidente di sezione nonché di dodici componenti per sezione. Le controversie sono decise da collegi composti da un numero invariabile di cinque componenti.

Qualora un presidente di sezione ritenga che, per profili di rilevanza e principio, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba invece essere deciso dalle Sezioni unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni unite⁸³.

⁸¹ Sono presenti quattro sezioni giudicanti ed una consultiva.

⁸² L'art. 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport dispone: *“La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-bis dello Statuto CONI e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; essa è così definita: a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva (questioni tecnico sportive); b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva (questioni disciplinari); c) alla terza sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva (questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento); d) alla quarta sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva (questioni meramente patrimoniali). Per ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia è competente la terza sezione giudicante”*.

⁸³ Art. 2, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Il Collegio è composto da un Presidente, dai Presidenti di sezione e dai consiglieri. Il Presidente e i Componenti, come già per i precedenti organi di giustizia, sono eletti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., su proposta della Giunta, e sono scelti tra: soggetti esperti di diritto sportivo; professori ordinari in materie giuridiche; avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori; avvocati dello Stato; magistrati in servizio o a riposo. La carica dura quattro anni, ed è rinnovabile per soli due mandati consecutivi.

6.2. Il procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport

Del procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport tratta il capo II del Codice di Giustizia sportiva (C.G.S.) del 2014.

A norma dell'art 58 del C.G.S.⁸⁴ il procedimento viene deferito entro sessanta giorni dal ricorso. Quest'ultimo è proposto, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata⁸⁵. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

⁸⁴ L'art. 58 del C.G.S. dispone: "1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.

2. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.

3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso".

⁸⁵ L'art. 59, comma 3, del C.G.S. recita: "Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata; c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; d) l'indicazione dei motivi a norma dell'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni; e) gli atti e i documenti rilevanti; f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata; g) l'indicazione della procura al difensore".

La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione del ricorso hanno facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito presso il Collegio e contestuale trasmissione al ricorrente⁸⁶.

Per quanto concerne lo svolgimento delle udienze, le decisioni del Collegio sono adottate in camera di consiglio, previa pubblica udienza⁸⁷.

Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia provvede all'accoglimento del ricorso decidendo la controversia: senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale; con rinvio, negli altri casi. Se avviene il rinvio, il Collegio, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

6.3. Collegio di Garanzia dello Sport e Corte suprema di cassazione: paragone sostenibile?

Tra i motivi che hanno portato alla ultima riforma della Giustizia sportiva vi era anche la volontà di creare un organo con funzioni di chiusura circa i possibili ulteriori gradi di giudizio. L'idea era quella di ispirarsi alla suprema Corte di cassazione

⁸⁶ Art. 60, comma 1, C.G.S.. I successivi commi 2 e 3 proseguono elencando il contenuto della memoria e le relative allegazioni: *“La memoria contiene: a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore; b) l'indicazione della procura al difensore; c) le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.*

Alla memoria sono allegate: a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale; b) l'attestazione dell'invio della memoria al ricorrente”.

⁸⁷ Ex art. 61, comma 2, C.G.S. *“Il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse”.*

dell'ordinamento statale, anche se il Collegio di Garanzia è spesso definito (erroneamente) quale terzo ed ultimo grado di giudizio, caratteristica che non può avere e che non può avere neppure la Cassazione. Il ricorso per Cassazione (o al Collegio), infatti, non ha effetto devolutivo, ossia non introduce una rinnovazione del giudizio, ma è un mezzo d'impugnazione col quale si possono far valere soltanto gli *errores in iudicando* e gli *errores in procedendo*⁸⁸.

Volendo inquadrare in un'ottica giuridica più precisa tale organo, si può affermare che la suprema Corte di cassazione, nell'ordinamento giuridico italiano, è il giudice di legittimità delle sentenze emesse dalla magistratura. Essa è unica sul territorio nazionale e ciò costituisce un'ulteriore garanzia per la sua *funzione nomofilattica*, la quale consiste nell'assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione delle norme di diritto. In tal senso le sue sentenze costituiscono un criterio orientatore della giurisprudenza nazionale.

Da menzionare, anche, gli artt. 111, comma 7⁸⁹, della Costituzione e 360 del c.p.c.⁹⁰: nel primo si afferma la possibilità, contro le sentenze, di ricorrere in Cassazione

⁸⁸ C. Mandrioli, A. Carratta, *Diritto processuale civile*, vol. II, Torino, 2011, pp. 528 e ss. Secondo l'Autore non si può assolutamente parlare di "terzo grado di giudizio".

⁸⁹ L'art. 111, comma 7, della Costituzione afferma: "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge".

⁹⁰ L'art. 360 c.p.c. recita: "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

per violazione di legge; nel secondo si afferma, tra gli altri, la possibilità di ricorrere alla suprema Corte “*per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio*”. Entrambe le disposizioni citate vengono riprese e incasellate nell’art. 12bis, comma 2, dello Statuto C.O.N.I. 2014, con riferimento ai casi di ammissibilità del ricorso presentato al Collegio.

Proseguendo il confronto si può notare, però, che mentre nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento di terzi⁹¹, nel giudizio innanzi al Collegio di garanzia a norma dell’art. 59, comma 2, del C.G.S. 2014⁹², il ricorso è comunque trasmesso alla Federazione interessata ed alla Procura Generale dello Sport, che hanno facoltà di intervenire.

Altra disposizione interessante ai fini di questa analisi comparativa è l’art. 374, comma 2, c.p.c.⁹³ ove si afferma la possibilità per il Presidente della Corte di disporre la pronuncia a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di particolare importanza. Possibilità che troviamo disposta in maniera pressoché identica anche all’art. 56, comma 5, del C.G.S. 2014, il quale prevede che il Presidente del Collegio possa appunto, “*anche su proposta del Presidente di una Sezione, stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba*

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge”.

⁹¹ Cass. 9 ottobre 1996 n. 8835, in *Foro it.*, 1997, I, p. 858.

⁹² Art. 59, comma 2, del C.G.S. 2014: “*Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio:*

a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;

b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell’udienza fissata per la discussione”.

⁹³ Art. 374, comma 2, c.p.c.: “*Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza”.*

*essere decisa dalle Sezioni unite*⁹⁴.

Infine bisogna sottolineare come il Collegio possa decidere senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti, ovvero effettuare il rinvio ed enunciando, al giudice del rinvio, il principio di diritto a cui uniformarsi⁹⁵. Questo schema è improntato sulla previsione dettata dal secondo comma dell'articolo 384 c.p.c. per la Suprema Corte italiana.

In ragione di quanto si è potuto osservare si può ammettere un paragone, *lato sensu*, tra i due organi in esame. Ciò deve essere fatto, però, con le dovute precauzioni, visto che la Corte di Cassazione è un organo molto più complesso ed articolato rispetto al Collegio di Garanzia dello Sport in virtù del ruolo che riveste all'interno di un ordinamento definito generale. Il Collegio è invece organo di ultimo grado in un ordinamento settoriale e di conseguenza necessita di una disciplina meno laboriosa. In ogni caso, considerando che l'istituzione dello stesso è avvenuta ispirandosi alla Suprema Corte è innegabile, come si è avuto modo di vedere, la presenza di somiglianze.

6.4. La Procura Generale dello Sport

La Procura Generale dello Sport (art. 12^{ter} dello Statuto C.O.N.I. 2014) costituisce una novità assoluta per il sistema di Giustizia sportiva e ha il compito di coordinare e vigilare su le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

Essa è composta dal Procuratore generale e dai Procuratori nazionali dello sport. Il primo è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta, tra i professori

⁹⁴ Art. 56, comma 5, del C.G.S. 2014.

⁹⁵ *Ibidem* art. 62, commi 1 e 2.

ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo. I secondi sono nominati dal Presidente del C.O.N.I. su proposta dello stesso Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo.

I componenti della Procura generale durano in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte⁹⁶.

Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il capo della Procura federale deve assicurare un costante flusso di informazioni alla Procura generale dello sport⁹⁷. Quest'ultima, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, potrà poi invitare il capo della Procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

Altra novità è il potere di avocazione che si avrà in caso di superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure in caso di richiesta di proroga degli

⁹⁶ Art. 3, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello Sport.

⁹⁷ L'art 10 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello Sport afferma:
"1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI, ciascun Procuratore federale è tenuto a presentare alla Procura generale una relazione periodica sull'attività della Procura federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale.

2. La suddetta relazione periodica è trasmessa alla Segreteria della Procura generale entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura generale. Tale relazione contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura federale e sulle eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello sport trasmette al Presidente del CONI una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale".

stessi. In tali circostanze la Procura generale dello sport potrà avocare a sé, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione potrà essere altresì esercitato in tutti quei casi in cui emergesse un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'archiviazione venisse ritenuta irragionevole.

Nei casi in cui viene esercitato il potere di cui sopra, il Procuratore generale dello Sport assegna alla procura federale uno dei procuratori nazionali, affinché eserciti la relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'assegnazione dura fino alla conclusione dei gradi di Giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata.

CAPITOLO VIII

LINEAMENTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. L'ordinamento sportivo internazionale; 2. Il Comitato Olimpico Internazionale; 2.1. Struttura, atti ed attività del C.I.O.; 3. Le Federazioni Sportive Internazionali; 4. Il sistema di Giustizia sportiva internazionale; 4.1. Il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna; 4.2. Il procedimento innanzi al T.A.S.; 4.3. La Camera Arbitrale *ad hoc* per le Olimpiadi.

1. L'ordinamento sportivo internazionale

Le già trattate esigenze di autonomia dall'ordinamento generale in cui il singolo fenomeno sportivo si manifesta ed il carattere transnazionale dello Sport hanno condotto, anche a livello sovranazionale, alla nascita di un organismo di giustizia privata estraneo agli ordinari apparati di giustizia predisposti dai singoli Stati della comunità internazionale ed esterno all'ambito di risoluzione delle controversie davanti agli organi giudiziari in senso stretto. Ma attraverso quale percorso si è giunti a ciò?

Per dare una risposta a questa domanda, l'interprete del diritto che si accinge a trattare la tematica dell'ordinamento sportivo internazionale e la sua organizzazione deve innanzitutto chiarire e provare la natura di ordinamento giuridico in senso stretto dello stesso¹.

Prima di ogni altra cosa, per dare vita ad un ordinamento è necessaria la

¹ L. Colantuoni, *Diritto Sportivo*, Torino, 2009, p. 19.

configurabilità di una “comunità reale”², intesa come categoria di soggetti che rispettano le stesse regole. In altri termini si potrebbe parlare di organizzazione costituente un’unità di soggetti tendenti al raggiungimento di fini collettivi, in vista del quale potrebbe chiedersi il sacrificio degli interessi dei singoli.

In questo contesto, pertanto, affinché si possa affermare l’esistenza di un ordinamento sportivo è fondamentale che coloro che praticano uno sport diano vita a formazioni sociali e che queste si sostanzino in un ordinamento di formazione spontanea che presenti, almeno in parte, regole organizzative proprie.

Tutto ciò può riscontrarsi a riguardo delle norme poste, in via autonoma, dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) e dalle Federazioni Sportive Internazionali (F.S.I.), ai fini della configurazione dei propri organi di governo, nella materia disciplinare ed in sede di regolamentazione dell’attività sportiva.

Le regole disposte dal C.I.O. e dalle F.S.I. si collocano all’interno del diritto sportivo internazionale, che può essere inteso come «un insieme di norme, principi e procedure volto a disciplinare l’attività sportiva transnazionale e le sue conseguenze politiche e sociali»³.

Si può quindi affermare che ci si trova di fronte ad un ordinamento vero e proprio⁴, che, dal punto di vista organizzativo, si presenta rigido, verticale, chiuso e gerarchicamente strutturato. Al suo interno si possono individuare: il tipo delle “organizzazioni semplici”, ossia costituite da individui, al quale appartiene il C.I.O.; e il

² *Ibidem*, p. 19.

³ J.A.R. Nafziger, *International Sports Law*, 1988, p. 1.

⁴ Un ordinamento internazionale sportivo.

tipo delle “organizzazioni composte”, cioè formate da associazioni di associazioni, nell’ambito delle quali rientrano le F.S.I..

2. Il Comitato Olimpico Internazionale

Le origini del Movimento Olimpico moderno risalgono alla fine dell’Ottocento, periodo in cui presero corpo anche altre organizzazioni non governative quali la Croce Rossa e gli Scout. In particolare il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) venne fondato nel 1864 al termine dei lavori del “Congresso Internazionale di Parigi per il ristabilimento dei Giochi Olimpici”⁵.

Nei primi anni di attività il C.I.O. era un organismo con ridotta struttura organizzativa, in cui la maggior parte delle decisioni era presa da un ristretto gruppo di persone. Successivamente conobbe un sensibile sviluppo ed oggi risulta dotato di un notevole apparato organico.

Le tappe più significative di questa evoluzione furono:

- l’elaborazione, nel 1908, del primo *corpus* di “Regole Olimpiche” all’interno delle quali furono fissati i principi e gli obiettivi del Movimento Olimpico, e venne ribadito il carattere permanente del C.I.O.
- la trasformazione sul piano giuridico del C.I.O., avvenuta nel 1975, che portò al comitato la concessione di uno *status* simile a quello delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative⁶.
- l’inserimento, nel 1991, all’interno della Carta Olimpica, della Regola 19, la

⁵ Sul tema si veda: Capitolo I, § 2.

⁶ Lo stesso C.I.O. si definiva nella propria Carta Olimpica come una “*associazione internazionale con personalità giuridica*”.

quale stabilisce, al par. 1, che “*il C.I.O. è una organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro, di durata illimitata, costituita in forma di associazione con personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Consiglio federale svizzero del 17 settembre 1981*”.

Va però sottolineato che il Comitato Internazionale Olimpico, non avendo sovranità, non può neppure avere natura di soggetto di diritto internazionale⁷. Tale posizione, infatti, è propria solo degli Stati e degli altri soggetti sovrani (es. O.N.U., U.E.) che hanno la capacità di dettare norme c.d. *self-executing*. Le norme dettate dal C.I.O., invece, non sono vincolanti per i soggetti che fanno parte del Movimento Olimpico.

2.1. Struttura, atti ed attività del C.I.O.

Il Comitato Olimpico Internazionale sceglie i propri membri per cooptazione tra i cittadini di tutti gli Stati aventi un Comitato Nazionale Olimpico (C.N.O.) da esso riconosciuto.

Con riguardo agli organi interni che vanno a comporre la sua struttura, il C.I.O. è dotato di un Presidente, di Vice-Presidenti, di un Consiglio Esecutivo (Executive Board) e di Commissioni⁸.

Il presidente (regola 20) dura in carica otto anni, il mandato è rinnovabile una sola volta e soltanto per quattro anni. Egli rappresenta il C.I.O., presiedendone tutte le attività, la Sessione, l'Executive Board e le Commissioni, di cui deve autorizzare le

⁷ M.S. Giannini, *Prime Osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn. 1-2, pp. 10 e ss.

⁸ Per una più dettagliata descrizione degli organi del C.I.O. si veda G. Valori, *Il diritto nello sport*, II Ed., Torino, 2009, pp. 14 e ss.

riunioni.

Il Consiglio è l'organo direttivo che gestisce le attività del C.I.O. ed è caratterizzato dal potere decisionale in merito alle strategie con cui attuare i programmi. È composto dal Presidente, dai quattro Vice-Presidenti e da dieci membri rappresentanti dei C.N.O..

Le Commissioni infine sono organi permanenti che hanno il compito di studiare, sviluppare e preparare proposte, coordinare l'attuazione dei Programmi e delle varie attività del C.I.O..

Il C.I.O. esercita nei confronti degli Enti sportivi nazionali un potere di controllo, ne approva gli Statuti e i Regolamenti, i quali devono adeguarsi ai requisiti in proposito fissati dalla Carta Olimpica. La pedissequa osservanza di quest'ultima garantisce il diritto dei C.N.O. ad inviare i propri atleti ai Giochi Olimpici⁹.

In questo senso il C.I.O. e i C.N.O. costituiscono una struttura piramidale, monopolistica e gerarchica con poteri accentrati al vertice.

Per quanto concerne i mezzi finanziari del C.I.O., si ricorda che la Regola 19, della Carta Olimpica afferma esplicitamente l'assenza di scopo di lucro.

Tuttavia ciò non è di ostacolo al C.I.O. per l'utilizzo a fini pubblicitari o commerciali del simbolo, della bandiera, della fiamma, della divisa e dell'inno olimpico. Esso, poi, oltre a ricevere una somma dalle città incaricate di organizzare i Giochi, ha la facoltà di accettare donazioni.

Tutte le entrate del C.I.O. si presumono finalizzate alla promozione dello sport e del Movimento Olimpico¹⁰.

⁹ M.R. Will, *Les structures du sport International*, Bruxelles, 1995, p. 1225.

¹⁰ Regola 23, par. 6.4., della Carta Olimpica.

3. Le Federazioni Sportive Internazionali

Le Federazioni Sportive Internazionali (F.S.I.) sono organizzazioni non governative di tipo composto in quanto raggruppano in sé altri enti in una struttura federale.

Generalmente esse sono associazioni private dotate di personalità giuridica nell'ambito dell'ordinamento dello Stato in cui si trova la loro sede¹¹.

Si può affermare che le F.S.I. sono il riferimento, sul piano mondiale, delle Federazioni Sportive Nazionali di tutti gli Stati, di cui coordinano le attività, dirigendone e monitorandone l'operato. Seppur dotate di autonomia ed indipendenza, esse devono rispettare i principi del Movimento Olimpico.

Le F.S.I. hanno una struttura interna variabile; tuttavia è possibile segnalare un sistema tripartito quale carattere ricorrente. Questo si compone di:

- un organo assembleare a carattere rappresentativo cui è demandata la funzione normativa; è l'organo sovrano in quanto forma la volontà sociale, approva e modifica statuti, regolamenti, codici sportivi;
- un organo esecutivo, composto da un numero limitato di persone e titolare di funzioni direttive ed esecutive;
- una segreteria con funzioni tipicamente burocratiche.

Per quanto concerne l'attività normativa delle F.S.I., esse dettano regole vincolanti per le singole discipline, il cui carattere obbligatorio risiede nell'impegno assunto dalle F.S.N. al momento dell'ammissione nell'ambito della Federazione

¹¹ L. Colantuoni, *op. cit.*, Torino, 2009, p. 25.

Internazionale in qualità di membri¹². Si tratta, pertanto, di norme di fonte negoziale in quanto gli Enti nazionali aderiscono a siffatte organizzazioni di vertice tramite pattuizioni contrattuali.

Alla luce di quanto emerso da questa analisi, si può notare come il rapporto tra ordinamento sportivo internazionale e ordinamento sportivo nazionale sia definibile quale rapporto di supremazia necessaria del primo sul secondo. L'ordinamento sportivo mondiale riconosce, difatti, mediante l'affiliazione delle varie F.S.N., solamente quegli ordinamenti sportivi nazionali che ad esso si conformino.

4. Il sistema di Giustizia sportiva internazionale

Anche nel mondo dello sport internazionale condizione di efficacia e funzionamento del sistema è la presenza di un meccanismo di controllo e di giustiziabilità delle pretese in ambito endoassociativo. A ciò è dovuta la presenza di organi di giustizia interni alle singole F.S.I., deputati a risolvere le controversie che insorgono tra associati, affiliati e federazioni stesse.

La ragion d'essere di organi che operano al di fuori dei confini nazionali è ravvisabile nel convincimento, ormai radicatosi tra i più illustri cultori della materia¹³, dell'esistenza di una *lex sportiva*¹⁴ che, al pari della *lex mercatoria*, è riconducibile a

¹² *Ibidem*, p. 26.

¹³ In tal senso, tra i più noti in materia giuridico-sportiva, si vedano: G. Simon, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in *Revue de l'arbitrage*, 1995, n. 2, pp. 215 e ss.; A. Carlevaris, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, in *Riv. Arb.*, 2001, pp. 545 e ss.. Nella giurisprudenza del *Tribunal Arbitral du Sport*, si consideri pure il fondamentale lodo arbitrale T.A.S. del 20.08.1999 reso nella controversia tra AEK PAE e Slavia Praha – football contra U.E.F.A. (caso n. T.A.S. 98/200), in www.tas-cas.org, per cui il collegio arbitrale ha constatato l'esistenza di una *lex ludica* costituita da principi non scritti, sviluppatasi e consolidatisi nel tempo particolarmente attraverso l'arbitrato in materia sportiva, il cui complesso è desumibile da un esame comparatistico dei vari sistemi giuridici e sempre applicabile purché non contrario alle rilevanti disposizioni di ordine pubblico.

¹⁴ Eric Loquin definisce la *lex sportiva* come l'insieme delle regole create dal movimento sportivo internazionale e che presiedono all'organizzazione e allo svolgimento delle competizioni sportive. Sul tema si veda E.

norme consuetudinarie private largamente diffuse nel mondo dello Sport, e per sua stessa natura non confinabile all'interno di un micro-ordinamento inserito in un contesto socio-normativo nazionale.

4.1. Il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna

Il Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S.) è un tribunale arbitrale permanente nato nel 1983 da un'intuizione dell'allora presidente del C.I.O. Juan Antonio Samaranch.

L'idea era quella di creare, sul modello di importanti istituzioni di arbitrato commerciale internazionale, quali la C.C.I. di Parigi e l'I.C.C. di Londra, un'organizzazione di arbitrato specializzata nella risoluzione delle controversie internazionali sportive, in grado di offrire un procedimento equo, rapido, a costi contenuti ed alternativo alla giurisdizione statale. Dopo l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di Procedura, avvenuta nella Sessione di Nuova Delhi del 1983, il Tribunale venne costituito a Losanna, diventando operativo a partire dal 30 giugno 1984¹⁵.

Originariamente, si presentava come un ente autonomo dal punto di vista organizzativo, ma privo di personalità giuridica; si componeva di sessanta membri, scelti per buona parte dal C.I.O., che ne sosteneva interamente i costi di gestione e funzionamento. Il suo compito era quello di amministrare arbitrati internazionali aventi

Loquin, *Sport et droit International privé privé*, in *Lamy Droit sportif économique* 2003, n. 186/90, laddove l'Autore precisa che «l'émergence d'un droit sportif International autonome distinct de celui des Etats et transcendant la division du monde en ordres juridiques souverains», cosicché verrà ad esistenza «une lex sportiva internationale générée par l'ordre juridique sportif transnational».

¹⁵ J. Tognon, *La giustizia sportiva nella sua dimensione internazionale: il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna*, in AA.VV. *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*, Milano, 2009, pp. 30 e ss.

per oggetto controversie sportive di carattere economico, ad esso sottoposte in virtù di clausola compromissoria liberamente concordata tra le parti.

I primi anni di attività del Tribunale arbitrale di Losanna furono caratterizzati da una scarsa attività dovuta all'esiguità dei casi devoluti allo stesso, di conseguenza all'inizio degli anni novanta l'ente cominciò a suggerire alle Federazioni nazionali ed internazionali, attraverso la diffusione della propria guida arbitrale, l'introduzione di una clausola compromissoria che prevedesse l'impugnazione in ultima istanza di tutti i provvedimenti resi dagli organi disciplinari. Questo accorgimento portò ad un notevole incremento delle controversie devolute al T.A.S.¹⁶.

Tuttavia, il già accennato legame genetico con il C.I.O. poneva molti dubbi circa l'idoneità del T.A.S. ad operare in veste di tribunale arbitrale, con particolare riferimento all'indipendenza rispetto al soggetto che ne aveva determinato la costituzione e alle ipotesi in cui il C.I.O. stesso fosse stato parte di una controversia posta a giudizio di fronte ad un collegio arbitrale del T.A.S.¹⁷.

Sudette riserve furono formalmente esplicitate dal Tribunale Federale Svizzero nella sentenza del 15 marzo 1993¹⁸ (nota anche come sentenza "Gundel", dal nome del fantino che impugnò in quella sede una previa pronuncia del T.A.S.) inducendo il C.I.O. ad intraprendere un'importante riforma del T.A.S., caratterizzata da una profonda riorganizzazione delle sue strutture e, soprattutto, dalla creazione di un nuovo organo: il

¹⁶ D. Sabatini, *L'arbitrato nella risoluzione delle controversie sportive internazionali*, in www.rdes.it.

¹⁷ L. Fumagalli, *La giurisdizione sportiva internazionale*, a cura di Vellano-Greppi, *Diritto internazionale dello Sport*, Torino, 2005, p. 123.

¹⁸ La sentenza della causa tra *G. v/ Federation Equestre Internationale e Tribunal Arbitral du Sport* è riportata, in traduzione italiana, in *Riv. Dir. sport.*, 1994, pp. 510 e ss.

*Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (C.I.A.S.)*¹⁹.

Il C.I.A.S. è una fondazione di diritto svizzero con sede a Losanna, che ha lo specifico ruolo di assicurare l'indipendenza del T.A.S. e di salvaguardare i diritti delle parti secondo principi formalmente individuati nel nuovo *Code d'Arbitrage en matière de Sport* del 1994 (*Code T.A.S.*). Al *Code* è stato poi aggiunto il Regolamento di Mediazione nel 1999²⁰.

La norma d'apertura del *Code* (S. 1) chiarisce come la risoluzione delle controversie in materia sportiva sia ormai assicurata da due organi: il T.A.S. e il C.I.A.S..

Il C.I.A.S. è diventato l'organo supremo del T.A.S. con il compito di salvaguardare l'indipendenza di quest'ultimo. Oltre a quella appena citata, è l'insieme delle funzioni attribuite al C.I.A.S. ad essere particolarmente significativo, poiché teso ad esplicitare il distacco rispetto al sistema precedente, in cui gran parte di esse veniva esercitata dal C.I.O.²¹. Nello specifico al C.I.A.S. spettano (S. 6 *Code T.A.S.*):

- funzioni di carattere organizzativo, quali l'adozione e la modificazione del *Code*, la nomina dei presidenti delle camere e del segretario generale del T.A.S. ovvero l'individuazione dei componenti la lista da cui saranno tratti gli arbitri chiamati a costituire i singoli collegi giudicanti;
- funzioni di carattere finanziario, quali assicurare il finanziamento del T.A.S. e la gestione dei fondi derivanti dal suo funzionamento, approvarne il bilancio preventivo ed i conti consuntivi;

¹⁹ J. Tognon, *op cit.*, in AA.VV., *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*, Milano, 2009, pp. 31.

²⁰ D. Sabatini, *op. cit.*, in *www.rdes.it*.

²¹ L. Fumagalli, *op. cit.*, a cura di Vellano-Greppi, *Diritto internazionale dello Sport*, Torino, 2005, p. 124.

- funzioni di carattere giurisdizionale, essendo il C.I.A.S. competente a decidere sulla ricusazione degli arbitri.

La riforma del 1994 ha portato anche ad un aumento dei membri del T.A.S. nominati direttamente dal C.I.A.S.²², nonché la distinzione, all'interno del T.A.S., di due diverse camere arbitrali: la *Chambre d'Arbitrage Ordinaire* e la *Chambre Arbitrale d'Appel*.

Ad oggi i compiti del T.A.S. possono essere così sintetizzati:

- cognizione e decisione, da parte della *Chambre Ordinaire*, sulle controversie devolute al T.A.S. in virtù di un accordo tra le parti o di una clausola compromissoria contenuta in un contratto;
- cognizione e decisione, da parte della *Chambre d'Appel* (giudice privato di unica istanza), sulle controversie relative alle impugnazioni proposte contro le decisioni di natura disciplinare degli organi interni delle F.S.I., ad essa devolute in virtù di una convenzione arbitrale contenuta negli statuti o nei regolamenti di tali enti;
- redazione di pareri, a carattere non vincolante, richiesti da determinati organi (C.I.O., F.S.I., C.N.O.) su problematiche giuridiche relative allo sport;
- realizzazione di un servizio di mediazione volto a negoziare una soluzione della controversia alternativa rispetto al procedimento arbitrale.

Il funzionamento del T.A.S. attualmente è regolato dal *Code de l'Arbitrage* entrato in vigore dopo la riforma del 2010²³, il quale contiene una disciplina generale

²² Si è passati da sessanta a centocinquanta membri di cui solo un quinto è nominato su proposta del C.I.O..

²³ Dopo le grandi modifiche del 2010 (entrate in vigore dal 1 gennaio 2012), vi sono stati ulteriori piccoli ritocchi al *Code* nel 2013.

che si applica ad entrambe le forme di giudizio arbitrale, nonché due sezioni specifiche che fanno espresso ed esclusivo riferimento, da un lato, all'arbitrato ordinario (prevalentemente) economico della camera ordinaria e, dall'altro, alla procedura di appello in materia disciplinare.

Va, infine, ricordato che il T.A.S. ha sede a Losanna, ma, in seguito all'aumento dei contenziosi provenienti da ogni parte del mondo, sono stati creati altri due uffici: uno a New York e uno a Sidney.

4.2. Il procedimento innanzi al T.A.S.

Ai fini di una maggiore chiarezza dell'esposizione, anche in questo paragrafo verrà esposta prima la disciplina generale applicabile ad entrambe le forme arbitrali e a seguire quella afferente le singole Camere.

Le regole comuni (contenute negli artt. R. 38 e ss.) prevedono che il provvedimento decisorio, comunque pronunciato in sede T.A.S., debba essere considerato, secondo quanto stabilito dal diritto svizzero, un vero e proprio lodo; si tratta di una dichiarazione di principio che, a ben vedere, tenuto conto delle difficoltà che si riscontrano nel nostro sistema di Giustizia sportiva, inteso *lato sensu*, non è priva di rilevanza, anche al di là del mero piano dogmatico.

Inoltre, tanto per il giudizio in unica istanza, quanto per quello in grado di appello, i giudici privati potranno essere scelti dalle parti (collegio di tre membri o arbitro unico) solo ed esclusivamente all'interno di una "*closed list*", ovvero un elenco di centocinquanta soggetti, provenienti dai vari Stati facenti parte della comunità internazionale dello Sport ed in possesso di specifiche qualità e caratteristiche

relazionate alla materia sportiva: elenco che, a differenza di quanto accade in tutte le altre esperienze internazionali di arbitrati amministrati, è assolutamente chiuso. Quest'ultimo può essere considerato un particolarismo giustificabile in virtù della specialità della materia trattata e che non inficia, almeno in astratto, l'indipendenza del giudice privato chiamato a risolvere una determinata controversia sportiva. Tutti gli arbitri devono esercitare la loro funzione in assoluta obiettività ed indipendenza, e a tal fine, al momento della loro designazione dovranno sottoscrivere una specifica dichiarazione facendo presente l'esistenza o meno di potenziali conflitti (c.d. *disclosure*). Essi sono, inoltre, tenuti all'obbligo di riservatezza, e non dovranno assolutamente rivelare informazioni relative alle parti, alla lite o alla procedura. In ogni caso, il potere di riconsazione è largamente garantito alle parti della disputa, poiché potrà essere esercitato ogni qual volta "*les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance*"²⁴.

Oltre all'istituto della riconsazione opera, poi, anche quello non secondario del rifiuto ad esercitare la funzione arbitrale da parte del soggetto prescelto quale *arbitrer* della lite. È importante sottolineare che in simili casi, la sostituzione dell'arbitro in corso di giudizio non implica la nullità e, quindi, non impone la ripetizione degli atti anteriori alla sostituzione legittimamente compiuti. Ciò è necessario al fine di garantire

²⁴ La S. 21 del Code de l'Arbitrage dispone: "*Le Président de l'une ou de l'autre des chambres du TAS peut être récusé lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de son indépendance ou de son impartialité à l'égard d'une des parties à un arbitrage qui est attribué à sa chambre. Il doit se récuser spontanément lorsqu'est attribué à sa chambre un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il appartient ou dans lequel un membre du cabinet d'avocats auquel il appartient est arbitre ou conseil. Le CIAS détermine les modalités de la procédure de riconsazione. Le Président récusé ne participe pas à cette discussion. Lorsque le Président d'une des chambres est récusé, les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 et suivants), sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le suppléant est également récusé. Les personnes récusées ne reçoivent aucune information concernant l'activité du TAS au sujet de l'arbitrage ayant entraîné la riconsazione*".

quel tratto distintivo dell'arbitrato (soprattutto sportivo) che è la “celerità della decisione” del caso di specie. In ragione di quanto appena evidenziato è persino stata prevista la possibilità di chiedere agli arbitri la concessione di adeguate misure cautelari, provvisorie e conservative: nella procedura ordinaria, la mancata concessione delle stesse da parte del T.A.S. consente comunque il ricorso agli organi giudiziari interni competenti per riproporre l'istanza rigettata, mentre nella procedura d'appello è *conditio sine qua non*, per rivolgere la richiesta al *Tribunal Arbitral du Sport*, che le parti rinuncino in via preventiva a tale facoltà.

Per quanto concerne, invece, la procedura prevista per la *Chambre d'Arbitrage Ordinaire* del T.A.S. (la quale risulta essere più affine agli arbitrati sportivi che si svolgono ad opera dei collegi arbitrali istituiti presso gli organi dei Comitati Olimpici, le Federazioni e le Leghe nazionali), occorre precisare che le norme di diritto sostanziale, come quelle di diritto procedurale, vengono liberamente scelte dalle parti del giudizio, e solo in mancanza di una scelta il diritto sostanziale e procedurale applicabile sarà costituito dalla legge svizzera: viene comunque ammessa la scelta del canone del giudizio d'equità. Gli arbitri, come invece accade in quasi tutte le altre esperienze internazionali di arbitrato amministrato, non potranno mai supplire eventuali *deficit* delle parti nella scelta della disciplina generale o di un singolo aspetto del caso in esame. La decisione adottata al termine del giudizio arbitrale²⁵ è presa a maggioranza dei membri del collegio o, in difetto, dal solo Presidente della Camera, ed ha forma e contenuto di lodo, sommariamente motivato. Predetto atto, pertanto, è definitivo ed

²⁵ Il *Code de l'Arbitrage* del T.A.S. impone che prima di addvenire alla risoluzione della lite in forma arbitrale il Presidente della Camera in primo luogo e, successivamente, l'arbitro unico o i componenti del collegio arbitrale debbano sempre tentare una conciliazione della controversia sportiva: se questa riesce vi è la facoltà di recepire il contenuto della conciliazione in un lodo arbitrale.

immediatamente esecutivo²⁶, previa notifica della sentenza arbitrale alla parte soccombente: avverso di esso è soltanto possibile in astratto un ricorso per motivi di nullità, da esperirsi dinanzi al giudice ordinario statale svizzero, salvo che le parti, nessuna delle quali abbia residenza, domicilio o dimora in territorio elvetico, abbiano espressamente escluso in via preventiva una simile possibilità di impugnazione.

Con riguardo, infine, alla procedura presso la *Chambre Arbitrale d'Appel*, il diritto sostanziale applicabile al singolo caso di specie è rimesso alla volontà dei contendenti, ma, in difetto di scelta, non si applicherà il diritto svizzero, bensì, per ovvie ragioni logiche, il diritto dello Stato di appartenenza della Federazione, associazione o altro organismo che ha emesso il provvedimento disciplinare contestato. Per le regole procedurali vale, invece, quanto detto per la *Chambre d'Arbitrage Ordinaire*. Anche in questo caso, il provvedimento decisorio adottato dalla Camera Arbitrale di Appello avrà la forma e la sostanza di un vero e proprio lodo arbitrale, statuente su tutte le questioni in fatto ed in diritto sottese alla vicenda esaminata dalla Camera stessa. Tale sentenza Arbitrale, sarà, inoltre, immediatamente esecutiva al momento della comunicazione del dispositivo, che, se gli arbitri riterranno opportuno, potrà addirittura precedere la motivazione. Il lodo in materia disciplinare è definitivo e non è soggetto ad impugnazione alcuna.

4.3. La Camera arbitrale ad hoc per le Olimpiadi

La particolare efficacia di questo sistema di giustizia è stata trasposta attraverso l'istituzione di una Camera arbitrale *ad hoc* per la risoluzione delle controversie insorte

²⁶ M. Cicogna, *Il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna*, in *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di C. Vaccà, Milano, 2006, p. 152.

in occasione dei Giochi Olimpici in conformità a quanto previsto dall'art. 74 della stessa Carta Olimpica²⁷. Le disposizioni che disciplinano il T.A.S. sono poi state sostanzialmente riprodotte in un regolamento *ad hoc* per la risoluzione delle controversie insorte durante le Olimpiadi, che il C.I.A.S. ha adottato con decisione del 28 settembre 1995²⁸.

La prima edizione dei Giochi che vide la creazione di una Camera *ad hoc* fu quella di Atlanta; mentre dall'edizione di Nagano del 1998, le Camere vennero costituite anche in occasione dei Giochi Olimpici Invernali e quindi si occuparono di controversie aventi tra le parti Federazioni Internazionali degli sport invernali.

La citata derivazione dal modello del T.A.S. si manifesta sotto i profili della competenza e della funzione da esso svolta rientrandovi, infatti, sia controversie di natura ordinaria aventi ad oggetto diritti patrimoniali, sia controversie relative a decisioni prese dagli organi disciplinari di cui si contesti la validità.

Dal punto di vista strutturale, la Camera prevede la presenza di un Presidente, investito di importantissime funzioni di impulso del procedimento arbitrale e giurisdizionale, di una Cancelleria e di una lista di arbitri scelti tra quelli del T.A.S., che abbiano assicurato la loro presenza alle Olimpiadi.

Tra i poteri del Presidente si possono annoverare:

- la nomina dei componenti dell'intero collegio giudicante;
- la decisione sulla sede di svolgimento;
- la possibilità di integrare le norme del regolamento;

²⁷ L'esperienza è stata così significativa che il C.I.A.S. ha poi deciso di estendere la giurisdizione del T.A.S. anche ad altre grandi manifestazioni quali i Giochi del Commonwealth, i Mondiali e gli Europei di calcio.

²⁸ G. Alpa, V. Vigoriti, *Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale*, Torino, 2013, p. 1405.

- la decisione sulle istanze di ricusazione.

Per quel che attiene al profilo procedimentale, si osserva che le norme regolanti lo svolgimento della procedura innanzi alla Camera in esame sono basate su due esigenze fondamentali: la celerità e l'efficacia della procedura, che dovranno essere perseguite entrambe, garantendo comunque il rispetto dei diritti delle parti in causa, quali l'equità della procedura ed il pieno contraddittorio²⁹.

Significativa trasposizione della prima esigenza, è la previsione della pronuncia finale entro ventiquattro ore dal deposito della domanda di arbitrato, eccezion fatta per proroghe ritenute utili dal presidente stesso³⁰.

Per quanto riguarda invece l'esigenza di efficacia, si è inteso far in modo che gli arbitri siano totalmente liberi di disporre, anche d'ufficio, tutte le misure istruttorie ritenute utili. A tal fine si predilige l'aspetto orale, con ampi margini di discrezionalità riconosciuti agli arbitri stessi nel valutare le circostanze del caso.

Le parti, durante l'udienza, possono presentare le proprie difese ed istanze, nonché introdurre eventuali testimoni.

Il procedimento innanzi alla Camera *ad hoc* può concludersi o con una pronuncia definitiva sulla controversia sottoposta o con un rinvio della stessa al *Tribunal Arbitral du Sport*, al quale spetterà la decisione finale ai sensi del codice dell'arbitrato³¹. Nella scelta tra le due possibilità il Collegio dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la pretesa avanzata dal ricorrente, la difficoltà della controversia e l'urgenza di una soluzione.

²⁹ *Ibidem*, p. 1405.

³⁰ J. Tognon, *op. cit.* in AA.VV. *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*, Milano, 2009, p. 36.

³¹ Art. 20 del Regolamento per la Camera arbitrale *ad hoc* per le Olimpiadi.

È interessante notare che la pronuncia dell'organo arbitrale può giungere a prescindere dalla considerazione del diritto specifico di ogni Stato, fondandosi unicamente sulle regole proprie del sistema sportivo di cui ai precedenti paragrafi.

Il lodo, adottato a maggioranza dei componenti del Collegio, è suscettibile di immediata esecuzione e non è impugnabile. Tale atto deve essere necessariamente redatto in forma scritta, datato e firmato da almeno un membro del Collegio che lo ha deliberato. Viene successivamente comunicato alle parti nel più breve tempo possibile.

Nell'ottica di tutto quanto sopra riportato, si può concludere affermando che il ricorso al Tribunale arbitrale di Losanna si presenta come un ottimo strumento deflattivo delle controversie sportive internazionali, evitando la presenza e l'ingerenza delle giurisdizioni statali.

A questo successo contribuiscono da un lato la competenza e la preparazione degli arbitri che compongono i vari collegi giudicanti, dall'altro le regole di una procedura molto snella che permette un accesso "semplice" a detta forma di giurisdizione sportiva.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare, in questa sede, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa ricerca.

Ringrazio innanzitutto il mio relatore, il Prof. Enrico Righetti, per avermi dato l'opportunità di confrontarmi con un tema a me molto caro, che, viste le recenti e continue riforme, investe l'attualità di tutti gli sportivi (professionisti e non), degli operatori del settore ed anche dei semplici appassionati.

Ringrazio, inoltre, l'Avv. Elisa Brigandì per il tempo dedicatomi e senza la quale avrei avuto enorme difficoltà a reperire un gran numero di fonti, fondamentali per il mio studio.

Ringrazio, infine, il Dott. Edoardo Cristilli per la disponibilità accordatami ed il materiale fornitomi.

Indice bibliografico

- AA.VV., *Il diritto a un giusto processo tra corte internazionale e corti nazionali*, Milano, 2002;
- AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2008;
- G. AIELLO, A. CAMILLI, *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione sul provvedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 274;
- A. ALBANESI, *Manifestazioni sportive*, in *Nss. Dig.*, X, Torino, 1964;
- A. ALBANESI, *Natura e finalità del diritto sportivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, p. 321;
- C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000;
- C. ALVISI, *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006;
- C. ALVISI, *Le fonti statali dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, Milano, 2006;
- C. ALVISI, *Le fonti statali dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, 2006, p. 35;
- E. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. dir. civile*, 1955, p. 247;
- G. ALPA, V. VIGORITI, *Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale*, Torino, 2013;
- G. AMATO, *Problemi costituzionali connessi all'attuale disciplina del CONI*, in *Giur. it.*, I, 1, p. 917;
- R. AMBROSINO, *Gli enti di promozione sportiva*, Roma, 1985;
- A. AMBROSO, *Rassegna retrospettiva dello sport*, Milano, 1933;
- V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964;
- F. AULETTA, *L'arbitrato*, in *Calcio professionistico e diritto*, a cura di I. Demuro e T.E. Frosini, Milano, 2009;
- M. BASILE, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Milano, 1975;
- M. BASILE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, pp. 281 e ss.;
- B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002;

- L. BIAMONTI, *Arbitrato*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 899;
- E.A. BLAND, *Olympic story*, London, 1948;
- N. BOBBIO, *Kelsen e il problema del potere*, in *Riv. int. filos. diritto*, 1981, p. 549;
- N. BOBBIO, *Pluralismo (ad vocem)*, in AA.VV., *Il dizionario di politica*, a cura di G. Pasquino, Torino, 2004;
- G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1965, p. 194;
- M. BOVE, *Note in tema di arbitrato libero*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, pp. 718 e ss.;
- A. BRIGUGLIO, *Gli arbitrati obbligatori e gli arbitrati da legge*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, pp. 81 e ss.;
- G. CAIA, *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo. I presupposti e le tendenze*, Milano, 1989;
- R. CAILLOIS, *I giochi e gli uomini*, Milano, 2000;
- P. CALAMANDREI, *Regole cavalleresche e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, I, p. 158;
- S.N. CALZONE, *Il C.O.N.I. ente pubblico nella legislazione vigente*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 439 e ss.;
- G. CAPOGROSSI, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in *Opere*, IV, Milano, 1959, pp. 76 e ss.;
- L. CARBONE, *Tra federalismo e semplificazione*, Milano, 2001;
- P. CARETTI, *La riforma della Costituzione nel progetto Bicamerale*, Padova, 1998;
- F. CARINGELLA, F. ROMANO, *Il nuovo volto della pubblica amministrazione*, Napoli, 1997;
- A. CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, in *Riv. Arb.*, 2001, pp. 545 e ss.;
- T. CARNACINI, *Arbitrato rituale*, in *Nss. Dig. it.*, I, Torino, 1958, pp. 874 e ss.;
- F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitrato sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, p. 29;
- F. CARPI, *Profili del contraddittorio nell'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 2002, pp. 1 e ss.;
- S. CASSESE, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Pol. dir.*, 1979, p. 59;
- S. CASSESE, *Lo stato italiano e la sua riforma*, Bologna, 1998;
- S. CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, in *Riv. Trim. di dir. pub.*, 2002, p. 2;

- A. CATANIA, *Kelsen e la democrazia*, in *Riv. int. filos. diritto*. 1992, p. 377;
- B. CELANO, *La teoria del diritto in Hans Kelsen. Una introduzione critica*, Bologna, 1999;
- W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in *Riv. it. sc. giur.*, 1929, pp. 3 e ss.;
- W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, p. 1394;
- M. CICOGNA, *Il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna*, in *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di C. Vaccà, Milano, 2006;
- C. COCCIA, *Il Caso Catania*, in *Riv. dir. Sport.*, 1993, pp. 247 e ss.;
- M. COCCIA, *La libera circolazione degli allenatori nell'UE*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 3;
- M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 605;
- R. COLAGRANDE, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n.4, 2004, pp. 705 e ss.;
- L. COLANTUONI, M. VALCADA, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in *L'arbitrato, profili sostanziali*, II, Torino, 1999, pp. 1115 e ss.;
- L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009;
- P. COLLIER, *England and English from an American point of view*, London, 1913;
- C. CONSOLO, *Due Corti e la giustizia sportiva del calcio tra arbitrato e atto amministrativo e, più ancora, tra pubblico e privato*, in *Corriere giuridico*, 2007, n. 8, p. 1114;
- C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, 2010;
- C. CORBI, *La giustizia sportiva c.d. "tecnica" tra arbitrato irrituale e litisconsorzio necessario*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 2009, pp. 366 e ss.;
- M. CORSALE, *Pluralismo giuridico (ad vocem)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 1003 e ss.;
- M.V. DE GIORNI, *Libertà e organizzazione nell'attività sportiva*, in *Giur. it.*, 1975, IV, pp. 123 e ss.;
- S. DE PAOLIS, *Cartellino rosso per il giudice amministrativo; il sistema di giustizia sportiva alla luce della legge n. 280/2003*, in *Foro amm. T.A.R.*, n.9, 2005, pp. 2874 e ss.;
- A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Riv. dir. spor.*, 1988, pp. 189 e ss.;

- A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, pp. 503 e ss.;
- L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti e fenomeno sportivo.*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pp. 30 e ss.;
- L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999;
- D. DONATI, *La disciplina giuridica delle attività motorie: i profili organizzativi*, in *Attività motorie e attività sportive: problematiche giuridiche*, a cura di C. Bottari, Padova, 2002;
- S. FANTINI, *L'esperienza del giudice amministrativo nelle controversie sportive*, in *Diritto dello Sport*, 2008, n.3, pp.19 e ss.;
- E. FAZZALARI, *L'arbitrato*, Torino, 1997;
- L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in *Foro amm.-Consiglio di Stato*, 2005, pp. 1233 e ss.;
- G. FICHERA, M. MAFFUCCINI, *I procedimenti camerale nel diritto societario e fallimentare. L'arbitrato*, Torino, 2008;
- J. LE FLOCMAN, *La genèse des sports*, Paris, 1962;
- C. FRANCHINI, *Il riordino del CONI*, in *Gior. Dir. amm.*, 2003, p. 1210;
- C. FRANCHINI, *La natura giuridica della CONI Servizi S.p.A.*, Milano, 2004;
- A. FRANZONI, *Storia degli sports*, Milano, 1933;
- R. FRASCAROLI, *Sport (ad vocem)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, p. 514;
- V. FRATTOLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005;
- R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile-Responsabilità extracontrattuale*, a cura di P. Cendon, vol. X, Torino, 1998;
- A. FUGARDI, *La storia delle Olimpiadi*, Roma, 1958;
- L. FUMAGALLI, *Il Tribunale arbitrale dello sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, pp. 715 e ss.;
- L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrari ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 245;
- L. FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, a cura di Vellano-Greppi, *Diritto internazionale dello Sport*, Torino, 2005;

- C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. proc. Civ.*, 1952, p. 638;
- F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, II Ed., in *Commentario Scajola e Branca*, Bologna, 1976;
- V. GASPARINI CASARI, *Arbitrato e controversie amministrative*, in AA.VV., *L'arbitrato. Profili sostanziali*, rassegna coordinata da G. Alpa, vol. II, Torino, 1999;
- F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, IX ed., Napoli, 2001;
- L. GIACOMARDO, *Caso Catania, l'autonomia dello sport è normale autogoverno di una comunità*, in *D&G*, 2003, n. 31, II e ss.;
- M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn. 1-2, pp. 10 e ss.;
- M. S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, p. 228;
- F. GOISIS, *Il lodo arbitrale (irrituale) della Camera di conciliazione e arbitrato Coni e la giurisdizione amministrativa*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2005, pp. 960 e ss.;
- F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano, 2007;
- M. GRANIERI, *Le forme di giustizia sportiva*, in *Giustizia sportiva e arbitrato*, a cura di C. Vaccà, Milano, 2006;
- M. GRASSANI, *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Torino, 2008;
- A. GUELI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza*, Milano, 1949;
- H. A. HARRIS, *Sport in Greece and Rome*, London, 1972;
- M. HAURIOU, *Teoria della istituzione e della fondazione*, a cura di W. Cesarini Sforza, Milano, 1967;
- J. HUIZINGA, *Homo ludens*, Torino, 1946;
- S. JACOMUZZI, *Gli sports*, Torino, 1965;
- H. KELSEN, *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966;
- S. LA CHINA, *Arbitrato interno e internazionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, p. 1387;
- S. LA CHINA, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, Milano, 2004;

- S. LA CHINA, *L'arbitrato: tutto tranquillo dopo la riforma?* In *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, pp. 507 e ss.;
- S. LANDOLFI, *L'emersione dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, pp. 36 e ss.;
- G. LEVI, *L'arbitrato*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, *Obbligazioni e contratti*, V, Torino, 1985, p. 390;
- G. LIOTTA, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2011;
- A. LOMBARDO, *Pierre de Coubertin*, Roma, 2000;
- E. LOQUIN, *Sport et droit International privé*, in *Lamy Droit sportif économique* 2003, n. 186/90;
- E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, Milano, 2008;
- E. LUBRANO, *Il Tribunale nazionale arbitrale per lo sport (T.N.A.S.): analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2010, n. 3, pp. 77 ss.;
- E. LUBRANO, *La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva...?*, in *Riv. dir. ec. sport*, vol. VII, fasc. 1, 2011, pp. 68 e ss.;
- F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975;
- F.P. LUISO, *Giustizia sportiva (ad vocem)*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1993, p. 223;
- G. MAGNANE, *Sociologie du sport*, Paris, 1964;
- R. MALTER, *Elementi di vitalismo nell'idea olimpica di Coubertin*, in *Riv. dir. sport.*, 1972, p. 181;
- R. D. MANDELL, *Storia culturale dello sport*, Roma-Bari, 1989;
- C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, Torino, 2011;
- C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. III, Torino, 2014;
- A. MANZONI, *Cinque Maggio*;
- I. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977;
- B. MARCHETTI, *Lo sport*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di S. Cassese, *Diritto amministrativo speciale*, t. I, Milano, 2003;
- C. MARCUCCI, C. SCARINGI, *Olimpiadi: storia delle Olimpiadi antiche e moderne*, Milano, 1959;

- T. MARTINES, *Lezioni di diritto costituzionale*, Milano, 2005;
- S. MEZZACAPO, *Le conseguenze patrimoniali delle sanzioni non travolgono il sistema delle competenze*, in *Guida al Diritto*, n. 48, 2007, p. 103;
- L. MINERVA, *Lo sport*, Roma, 1982;
- I. MIOLITERNI, *Sui poteri del direttore generale con particolare riguardo alle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, p. 3;
- P. MIRTO, *Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, I, pp. 8 e ss.;
- F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti (ad vocem)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, pp. 185 e ss.;
- G. MORBIDELLI, *Gli Enti dell'ordinamento sportivo*, in *Dir. Amm.*, 1993, pp. 303 e ss.;
- A. MORETTI - G. PIGNATA, *Sport*, in *Grande dizionario enciclopedico*, Torino, 1994, p. 204;
- C. MORTATI, *Costituzione (Dottrine Generali)*, in *Enc. dir.*, XI, p. 152;
- R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007;
- J.A.R. NAFZIGER, *International Sports Law*, New York, 1988;
- G. NAPOLITANO, *La riforma del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2000, pp. 113 e ss.;
- G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato.*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2004, p. 5681;
- G. NAPOLITANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statale nella giurisprudenza e nella l. n. 280/2003*, in *Nuovo dir.*, 2004, pp. 23 e ss.;
- G. NAPOLITANO, *L'adeguamento del regime giuridico del Coni e delle federazioni sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, pp. 353 e ss.;
- OMERO, *Iliade*;
- S. PAPA, *Il procedimento innanzi agli organi di Giustizia sportiva*, Napoli, 2012;
- A.G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, Torino, 2009;
- R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva*, in *Scritti in memoria di M. S. Giannini*, I, Milano, 1988, p. 551;
- P. PERLINGERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991;
- T. PERSEO, *Analisi della nozione di sport*, in *Riv. dir. sport*, 1962, p. 134;

- R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 706;
- P.M. PIACENTINI, *Sport*, in *Dizionario amministrativo*, a cura di G. Guarino, Milano, 1983, p. 1425;
- P. PIAZZINO, *Dalle antiche alle moderne Olimpiadi – Evoluzione tecnica e legislativa dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 3;
- E. PICCARDO, *Commentario alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 561 e ss.;
- C. PUNZI, *Conciliazione e arbitrato*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, pp. 1031 e ss.;
- C. PUNZI, *Ancora sulla delega in materia di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica dell'istituto*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, pp. 963 e ss.;
- C. PUNZI, «Efficacia di sentenza» del lodo, in *Riv. arb.*, 2005, p. 831;
- C. PUNZI, *Luci ed ombre nella riforma dell'arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 409;
- C. PUNZI, *Il Processo civile, Sistema e problematiche*, III, Torino 2008;
- C. PUNZI, *Brevi note in tema di arbitrato amministrato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, p. 1325;
- A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pp. 29 e ss.;
- V. RENIS, *Diritto e sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pp. 119 e ss.;
- G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 1994;
- E.F. RICCI, *Note sull'arbitrato amministrato*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 1 e ss.;
- L. RIGO, *Storia della normativa del Coni dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pp. 565 e ss (pt. I) e 1987, pp. 219 e ss (pt. II);
- L. RINELLA, *La responsabilità penale dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, p. 377;
- S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Torino, 1966;
- G. ROSSI, *Enti pubblici associativi*, Napoli, 1979;
- M. RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, tomo II, VI ed., Padova, 2006;
- G. RUFFINI, *La nozione di clausola compromissoria*, in *Riv. arb.*, 2004, pp. 417 e ss.;
- G. RUFFINI, *Patto compromissorio*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 713;

- L. RUSSI, *La democrazia dell'agonismo*, Pescara, 2003;
- P. SANDULLI, *La giurisdizione "esclusiva" in materia di diritto sportivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2005, pp. 396-399;
- M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 352;
- M. SANINO, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011;
- G. SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in *Revue de l'arbitrage*, 1995, n. 2, pp. 215 e ss.;
- R. SIMONETTA, *Etica e diritto dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1956, pp. 25 e ss.;
- A. SPADARO, *Contributo per un una teoria della Costituzione*, Milano, 1994;
- R. STINCARDINI, M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi arbitrali previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, in *Riv. dir. ec. sport.*, vol 4, n. 3, 2008, p. 34;
- A. TILGHER, *Homo faber. Storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale. Analisi filosofica di concetti affini*, Roma, 1929;
- J. TOGNON, *La giustizia sportiva nella sua dimensione internazionale: il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna*, in AA.VV. *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*, Milano, 2009;
- M. TORTORA, C. IZZO, L. GHIA, *Diritto sportivo*, Torino, 1998;
- J. ULMANN, *Ginnastica, educazione fisica e sport dall'antichità ad oggi*, Roma, 1973;
- G. VALORI, *Il diritto nello sport*, II Ed., Torino, 2009;
- M. VASETTI, *Arbitrato irrituale*, in *Nss. Dig. it.*, I, Torino, 1958, p. 846;
- S. VENTURI, *Giustizia tecnica e disciplinare nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice sportivo: armonie e disarmonie tra ordinamenti sportivo e statale*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2012, pp. 79 e ss.;
- G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, IV ed., Torino, 2013;
- R. VESCHI, *La saga dei cinque anelli*, in *Riv. dir. sport.*, 1968, p. 3;
- G. VIDIRI, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.*, 1991, III, pp. 337 e ss.;
- G. VIDIRI, *Il "caso Catania": i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, f. 12, pp. 516-517;

- G. VIDIRI, *Potere disciplinare delle federazioni sportive e competenza dell'A.G.O.*, in *Giust. civ.*, I, 1995, pp. 234 e ss.;
- V. VIGORITI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. arb.*, 2000, p. 18;
- V. VIGORITI, *Giustizia disciplinare e giudice amministrativo*, in *Corr. giur.*, 2007, pp. 1121 e ss.;
- V. VIGORITI, *L'impugnazione dei lodi del lavoro sportivo*, in *Diritto processuale civile – Arbitrato del lavoro sportivo*, 2007, p. 963;
- V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, in *Riv. arb.*, 2009, pp. 403 e ss.;
- K. W. WEBER, *Olimpia e i suoi sponsor*, Milano, 1991;
- M.R. WILL, *Les structures du sport International*, Bruxelles, 1995;
- B. ZAULI, *Appunti di storia dell'Educazione Fisica*, Roma, 1951;
- F. ZERBONI, *L'arbitrato sportivo in Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova, 2012;
- V. ZINGALES, *Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 297 e ss.

Indice sitografico

- F. D. BALDONI, *I valori storici dello sport*, in www.unich.it;
- A. BAZZICHI, *Diritto sportivo: illecito disciplinare*, in www.filodiritto.com;
- C. CAVALLINI, *Arbitrato irrituale*, in www.Treccani.it;
- M. COCCIA, *La risoluzione dei conflitti nell'ambito sportivo*, in www.iusport.es;
- D. DE CAROLIS, *Il caso Catania tra giustizia nell'amministrazione e giustizia nel... pallone (ovvero la crisi dei rapporti tra ordinamenti)*, in www.lexitalia.it;
- D. DE CAROLIS, *Il CONI e le Federazioni nel quadro normativo nazionale*, in www.giust.it;
- A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità nelle Federazioni sportive nazionali?*, in www.giustiziasportiva.it;
- A. DE SILVESTRI, *Gli inesistenti indici sintomatici di pubbliche funzioni nelle attività federali e di lega*, in www.giustiziasportiva.it;
- I. DEL GIUDICE, *La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive (in margine alla sentenza della Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/2004)*, in www.giustamm.it;

- S. FANTINI, *La soluzione di compromesso della sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale*, in www.coni.it;
- T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it;
- E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in www.studiolubrano.it;
- F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it;
- P. MARCHETTO, *La natura del lodo sportivo alla luce della decisione del Consiglio di Stato*, 9 febbraio 2006, n. 527, in www.giustamm.it;
- A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it;
- A. MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in www.sportform.it;
- E. RUSSO, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in www.giustiziasportiva.it;
- D. SABATINI, *L'arbitrato nella risoluzione delle controversie sportive internazionali*, in www.rdes.it;
- I. SCUDERI, *Caso Catania*, in www.mondolegale.it;
- M. SPASIANO, *Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice ordinario*, in www.giustamm.it;
- L. VASELLI, *Linee essenziali dell'arbitrato sportivo*, in www.altalex.com;
- V. VIGORITI, *Considerazioni sulla giustizia sportiva alla luce delle recenti vicende calcistiche*, in www.judicium.it.

Appendice normativa

- Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40;
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530;
- Decreto ministeriale 26 febbraio 1934, n. 47;
- Legge 16 febbraio del 1942, n. 426;
Legge 20 marzo 1975, n. 70;
Legge 23 Marzo 1981, n. 91;
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Legge 21 luglio 2000, n. 205;

Legge 8 agosto 2002, n. 178;
Legge del 17 ottobre 2003, n. 280;

Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1;
Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.